

PER UN CODICE DEGLI ANIMALI
Commenti sulla normativa vigente

a cura di
Anna Mannucci e Mariachiara Tallacchini

Agli animali umani e non-umani che arricchiscono le nostre vite.
A.M. e mct

INTRODUZIONE

Anna Mannucci e Mariachiara Tallacchini

Negli ultimi anni diversi aspetti della vita animale e della relazione tra esseri umani e animali si sono imposti all'attenzione degli ordinamenti nazionale, comunitario e internazionale. In generale, la necessità di disciplinare giuridicamente il rapporto con gli animali è un'esigenza diffusa nelle società di ogni epoca, e leggi di tipo protezionistico sono state adottate già nell'Ottocento. Tuttavia, pur innestandosi su precedenti disposizioni normative, la giuridificazione attuale relativa agli animali presenta tratti di assoluta novità, di cui è opportuno avere consapevolezza e su cui riflettere.

Gli scopi delle leggi meno recenti in tema di animali riguardavano prevalentemente la tutela di interessi umani: interessi economici, igienico-sanitari, e talora anche affettivi, ma sempre di esseri umani. È questo lo spirito che ha animato molte leggi sulla macellazione, il trasporto, la zootecnia, come pure l'abrogato articolo 727 del codice penale sul maltrattamento di animali.

In Italia, all'inizio del Novecento, accanto alle prime leggi sugli animali comparivano anche le prime leggi di protezione ambientale (per esempio le norme istitutive dei Parchi), che

ricomprendevano in qualche modo anche la tutela della fauna. Restava il fatto che gli animali, secondo il Codice civile, erano *res*, cose, in particolare cose mobili.

Le più recenti normative sugli animali si sono innestate sulle vecchie - senza peraltro scardinarle totalmente -, introducendo una diversa preoccupazione per gli animali, intesi come esseri senzienti capaci di soffrire. Ciò è accaduto soprattutto con le direttive comunitarie, che hanno regolamentato trasporti, macellazione, sperimentazione animale, introducendo l'idea del trattamento secondo le esigenze etologiche di specie. E in questo cambiamento della percezione sociale degli animali, un ruolo essenziale ha certamente rivestito la discussione filosofica animalista, che ha notevolmente influenzato il piano del diritto positivo.

Tuttavia, il rapido mutamento introdotto dalle nuove disposizioni legislative, se ha contribuito a rendere disponibili alcuni strumenti di tutela degli animali, non ha però consentito che gli ordinamenti - almeno quello italiano - altrettanto rapidamente portassero a compimento una riflessione e una revisione circa l'incontro tra vecchie e nuove istanze inerenti agli animali nell'eterogenea stratificazione normativa.

E sono proprio l'esigenza di coerenza formale e sostanziale tra materiali normativi preesistenti e disposizioni nuove, come pure la necessità di fornire informazioni e consapevolezza circa gli attuali orientamenti scientifici, etici e giuridici in tema di animali, le ragioni fondamentali da cui muove la presente raccolta di saggi.

La normativa nazionale, comunitaria e internazionale sugli animali ha conosciuto, negli anni successivi al 1990, un'estensione tanto significativa qualitativamente quanto tumultuosa nei ritmi e inorganica nei contenuti.

De iure condito, il nostro lavoro è stato quello di cercare di inquadrare il variegato panorama normativo, ricostruendolo - attraverso le ispirazioni storiche, teoriche e sociali, non di rado anche contraddittorie - che lo originano e percorrono, come un sistema sufficientemente coerente e significativo. *De iure condendo*, il nostro ambizioso intento è quello di suggerire l'elaborazione del diritto sugli animali come un *corpus* unitario di leggi non dissimile dalla forma del codice; compito, questo, che esigerà interventi legislativi, giurisprudenziali e dottrinali.

A tal fine, la raccolta si presenta divisa in settori tematici, nel tentativo di ordinare e coordinare aspetti diversi del rapporto tra esseri umani e animali attraverso le indicazioni di legge.

L'aspetto innovativo e inedito del presente progetto consiste nel proporre, se pure con consapevolezza critica dei limiti relativi all'attuale sistematicità della legislazione italiana in tema di animali, uno sguardo unificatore sulla normativa esistente. Tale posizione, da un lato, è resa possibile dal fatto che ormai i principi ispiratori della legislazione animale sembrano sufficientemente univoci nell'indicare l'animale come bene da tutelare, e nel coordinare tale valore con i vari interessi e bisogni umani che gli animali soddisfano; dall'altro, esige di essere affermata e puntualizzata, per la frammentarietà e rapsodicità con cui il legislatore italiano è intervenuto in ambito animale.

In questo quadro complessivo, uno dei quesiti al centro della discussione animalista riguarda il ruolo dell'art.727 c.p. rinnovato dalla Legge 22 novembre 1993, n.473. La problematicità dell'articolo consiste in questo. Indubbiamente il ricorso alla sanzione penale è evocativo di un forte valore simbolico, consistente nel ricollegare un giudizio di disvalore sociale al maltrattamento degli animali; da questo punto di vista, configurare come reato le fattispecie di maltrattamento è un progresso. Tuttavia è al tempo stesso largamente inadeguato pensare di affidare la tutela animale prevalentemente a interventi punitivi *ex post* - che si verificano cioè dopo che il maltrattamento è avvenuto -, se questi non siano coordinati con una fitta rete di misure normative, educative e sociali che gestiscano le relazioni effettive tra esseri umani e animali.

Il richiamo alle pratiche concrete, anche conflittuali, nel rapporto tra umani e non-umani è importante per uscire da alternative ideologiche - come la contrapposizione tra sostenitori dei diritti e sostenitori del benessere animale - troppo schematiche, almeno quando si tratta non di discutere una società ideale, ma di regolamentare al meglio quella reale e attuale.

Nel prospettare le auspicabili linee di elaborazione codicistica delle leggi sugli animali, i due principi fondamentali qui proposti riguardano (1) il grado di interferenza umana nel mondo animale e naturale, e (2) la classificazione degli animali toccati dal diritto.

In particolare tali principi consistono: il primo, nell'ordinare i rapporti tra esseri umani e animali in una scala che va da quelli che comportano un minimo di interferenza con il mondo animale a quelli che implicano un massimo di interferenza e manipolazione; il secondo, nel ricollegare ai diversi gradi di interferenza le differenti categorie di animali coinvolti. Avremo così i selvatici, poi gli animali domestici, a partire da quelli "da reddito" passando a quelli usati nella sperimentazione, per finire con i transgenici.

Il primo principio, della interferenza/non interferenza, è un principio che consente di saldare in un *continuum* la tematica animalista a quella ambientalista (da cui tale principio proviene). Se infatti filosofie animaliste e ambientaliste hanno avuto ragioni di contrapposizione, le più recenti riflessioni su questi temi hanno ricompattato in un unico fronte filosofico tutela degli animali e della natura, dal momento che solo una prospettiva unificatrice dei rapporti tra esseri umani, animali ed ecosistemi può rendere adeguatamente ragione di un approccio maggiormente sostenibile alle risorse che alimentano la vita sulla Terra.

Il secondo principio permette di classificare gli animali di cui il diritto si occupa in base alla relazione più o meno diretta che li lega agli esseri umani. In particolare, le distinzioni più rilevanti in tal senso sono quelle tra:

a) Selvatici/domestici - La suddivisione tra animali selvatici e domestici è utile non solo per i diversi usi sottesi a tali categorie, ma anche perché essa è in connessione diretta con il criterio etico-filosofico, ora enunciato, relativo alla interferenza o non-interferenza degli esseri umani nei processi naturali. La distinzione selvatici/domestici, vale a dire tra animali non direttamente assoggettati ad attività umane e animali allevati dagli esseri umani per i propri bisogni, suggerisce di ordinare la legislazione sugli animali da quella che presuppone la minima interferenza nel mondo animale (specie in via di estinzione, migratorie, etc...) a quella che comporta il massimo di interferenza umana sulla vita animale (sperimentazione e creazione di animali transgenici).

b) Classi differenti di domestici - Gli animali domestici, è opportuno ricordarlo, sono gli animali allevati dagli esseri umani. Qui i criteri classificatori rilevanti concernono la diversità degli usi cui gli animali sono destinati, con un passaggio dagli usi più tradizionali e difficilmente sostituibili (cibo, affezione) agli usi maggiormente legati al progresso scientifico-tecnologico e all'evoluzione delle società industriali (sperimentazione, transgenesi).

Attraverso questi due criteri, che talora emergono nei saggi che compongono questo volume, si può costruire un inquadramento generale delle leggi sugli animali, che dovrebbero seguire una linea di sviluppo che va dalla tutela della libertà e degli habitat degli animali selvatici alla realizzazione di condizioni di benessere per gli animali domestici.

Il pubblico cui il presente lavoro si rivolge è vasto e diversificato. Destinatari ideali sono studenti e docenti di veterinaria, giurisprudenza e filosofia, i teorici dell'animalismo e della bioetica, gli operatori dei settori coinvolti: magistrati e giuristi in genere (penalisti, civilisti, amministrativisti), veterinari (liberi professionisti e dipendenti della sanità pubblica), allevatori, commercianti, responsabili del settore farmaceutico, personale del Corpo forestale dello Stato, guardie ecologiche, esperti faunistici, autorità di pubblica sicurezza, enti per la protezione degli animali, associazioni animaliste e ambientaliste e loro associati, politici e parlamentari.

L'individuazione di questo pubblico corrisponde, peraltro, all'intento teorico e operativo di questo volume, che propone orientamenti e analisi filosofiche sulla condizione animale, vuole porgersi come strumento interpretativo-applicativo della normativa esistente e promuovere interventi più consapevolmente sistematici da parte del legislatore.

ANIMALI E DIRITTO ITALIANO: UNA STORIA

di Anna Mannucci

Il codice penale Zanardelli (1889, entrato in vigore nel 1890), il primo successivo all'Unità d'Italia, abrogò la pena di morte e il divieto di sciopero, e stabilì una norma contro il maltrattamento di animali, l'articolo 491: "Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità li maltratta ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con ammenda.(...) Alla stessa pena soggiace anche colui il quale anche per il solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo". Questo articolo riprendeva alcune disposizioni presenti in precedenti codici, come quello del Granducato di Toscana del 1856 e quello Sardo del 1859; in quest'ultimo, però, la pena era minacciata soltanto verso coloro che "in luoghi pubblici incrudeliscono contro animali domestici" (1). Il ministro di Grazia e Giustizia Giuseppe Zanardelli, nella sua relazione al Codice aveva voluto esplicitamente eliminare questa restrizione dicendo: "Le crudeltà verso gli animali (che non v'è motivo di limitare come fa il codice Sardo, alle specie domestiche) devono essere condannate e proibite perché il martoriare con animo spietato esseri sensibili, recando loro fieri tormenti, non cessa di essere un male perché quelli che ne soffrono sono privi dell'umana ragione..." (2).

In queste poche righe ci sono alcune parole che equivalgono a concetti chiave della legislazione e della riflessione sul trattamento degli animali: la crudeltà, il maltrattamento senza necessità, il luogo pubblico, il ribrezzo. Nella "crudeltà" troviamo il riferimento all'animo umano, allo stato mentale del soggetto, privilegiato rispetto all'oggetto, l'animale maltrattato (3). Questa parola ricorda inoltre il motto *Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines* (citato proprio da Zanardelli nella sua relazione alla Camera del 22 novembre 1887) (4) che ha informato un significativo filone dell'interpretazione del maltrattamento degli animali e della connessa legislazione. Nel mondo anglosassone, quasi tutte le leggi hanno nel titolo o fanno esplicito riferimento alla crudeltà, dalla prima norma "moderna" per la Protezione degli animali (adottata dalla Corte Generale del Massachusetts nel 1641) al *Martin's Anticruelty Act* (UK, 1822), al *Cruelty to Animal Act* (UK, 1876) e altre ancora (5). L'espressione "senza necessità", di solito accusata di antropocentrismo, indica che il giudizio, più o meno negativo, sul trattamento dell'animale deve essere contestualizzato, rapportato al momento storico (come d'altra parte si fa con gli esseri umani, per esempio il modo ritenuto accettabile di trattare i lavoratori adesso, in Europa, è molto diverso dal secolo scorso e anche da qualche decina di anni fa o da quello di alcuni altri paesi), alle condizioni concrete (per fare un esempio estremo, una situazione di guerra è molto diversa da una di pace) e alle possibilità tecnologiche (si potrebbe aggiungere "alla sensibilità umana", ma anch'essa è determinata dalle condizioni materiali). Un'altra analogia si potrebbe fare con il modo di trattare i bambini (6), molto diverso nelle varie situazioni storiche e sociali.

Nel “luogo pubblico” e nel “ribrezzo” è evidente il riferimento allo scandalo, che rimarrà tipico di questa norma penale, fino ai giorni nostri. Nel testo si parla anche di chi fa esperimenti in pubblico. Ora la cosa appare assurda, ma per lungo tempo la vivisezione era anche uno spettacolo, ne fa cenno, per esempio, Grmek : “Con grande teatralità, nel 1680, Raymond Vieussens, introducendo un tubo metallico nell’aorta discendente di un cane, nel corso di una dimostrazione pubblica a Montpellier...”. (7). D’altra parte bisogna ricordare che per secoli anche le esecuzioni capitali sono state uno spettacolo pubblico (8).

Per capire l’origine e la *ratio* dell’ art. 491, è utile immaginare una città di fine ‘800, inizio novecento, con le strade percorse da carri, carrozze e carrozzelle, tirate da cavalli e qualche volta da asini, che trasportano merci e persone. Il conducente, di bassa estrazione sociale, spesso proprio povero, per far camminare il suo cavallo lo frusta. Non solo, lo picchia, lo pungola con strumenti anche efferati (che le Società per gli animali sequestravano), insomma lo sevizia. Questo spettacolo di crudeltà inorridisce i buoni borghesi e ancor più le buone borghesi. Maggiore è lo scandalo se sono presenti degli inglesi, che da parecchi anni hanno leggi contro la crudeltà sugli animali.

Riassumendo, abbiamo alcune caratteristiche di epoca, di luogo, di classe sociale, queste ultime particolarmente evidenti nell’ultima parte dell’articolo di legge: “. se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dell’esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale”. Espressione rimasta fino al 1993, quando è stata promulgata la nuova legge contro il maltrattamento di animali (n. 473 del 22/11/93). È significativa è l’immagine scelta come marchio dalla ASPCA, *American Society for the Prevention on Cruelty to Animals* (fondata nel 1866) (9): un carrettiere si accanisce con un grosso bastone sul cavallo già caduto a terra, dietro compare un angelo con tanto di spada che intima l’alt.

È evidente che, nella sua impostazione originaria, la norma contro i maltrattamenti intende colpire le manifestazioni di rozzezza d’animo, di ignoranza e arretratezza culturale e non la sperimentazione su animali (se non nel caso in cui sia pubblica), che è una pratica moderna, scientifica, condotta da persone colte, con nobili scopi.

Quando, nel Codice Rocco (1930), l’art. 491, fondamentalmente immutato, diventerà il 727, sarà situato tra i reati contro la moralità pubblica e il buon costume.

Si può anche re, nel discorso di Zanardelli citato, il riferimento quasi utilitarista agli “esseri sensibili”, che soffrono anche se “privi dell’umana ragione”. Un’altra cosa da sottolineare è l’appartenenza alla massoneria di Zanardelli (10) una caratteristica di altri protagonisti del Risorgimento italiano e di altri protettori degli animali di quel periodo, per esempio di Giuseppe Garibaldi (che pure era un cacciatore, la sua zoofilia dunque si limitava agli animali domestici, anche ciò era tipico di quel periodo storico).

È proprio una lettera di Garibaldi del 1871 che ispira la fondazione della Società per la protezione degli animali di Torino. Subito dopo, nel 1874, nasce la Società romana per la protezione degli animali (che divenne ente morale e posta sotto il patrocinio del re e della regina il 4 gennaio 1906) e negli anni immediatamente successivi sorgono in altre città - Milano, Firenze, Napoli ecc. - varie Società, che saranno unificate con la legge 612 dell’11 aprile 1938 nell’Ente Nazionale Fascista per la Protezione degli Animali.

L’articolo 491 dunque nasce non casualmente, ma in un periodo storico e in contesto sociale in cui di difesa degli animali si discuteva (e non solo in Italia). A favore degli animali, in quel periodo, si impegnano, tra l’altro, alcuni religiosi cattolici, come il sacerdote Lazzari e il padre barnabita Ghignoni (11). Entrambi si dichiarano decisamente per una tutela anche legale degli animali e considerano pure la questione dei “diritti” degli animali. Dice per esempio Ghignoni: “(...) i doveri dell’uomo verso gli animali non nascono da correlati diritti degli animali verso l’uomo, ma dai diritti della legge naturale, riflesso della legge eterna divina, diritti che

impongono all'uomo di non incrudelire verso nessun essere (...)". E Lazzari: " (...) qualunque sia il significato che può darsi alla parola diritti, negli animali vi è qualcosa, chiamasi diritto o altro che si voglia, che ha un'intrinseca opposizione alla crudeltà e la rende un peccato" (...)" . Nel 1904 la rivista *Civiltà Cattolica* dedica due articoli proprio a *I diritti degli animali* (12), chiedendosi: "Può affermarsi che all'uomo corra qualche obbligo morale di proteggere gli animali? E posto che sì, deve anche dirsi che a tale protezione i bruti abbiano qualche diritto?". La risposta della rivista dei gesuiti è un deciso no, un rifiuto netto, espresso in toni sarcastici, a qualsiasi forma di considerazione e di protezione anche minimale degli animali. Con gli stessi argomenti, fondamentalmente tomistici, persone interne al mondo cattolico arrivano a conclusioni pratiche opposte.

Quel che qui ci interessa non è esaminare queste argomentazioni e approfondirne i riferimenti filosofici, ma re come già un secolo fa si discutesse di "diritti" degli animali. La questione dunque non è nuova, ha una lunga storia alle spalle.

I "diritti" degli animali

È necessaria almeno una succinta spiegazione della parola "diritto" (ambigua anche perché, in italiano, si adopera questo stesso termine per *law* e *right*). "In che senso si può parlare di diritti degli animali?" si chiede Silvana Castignone nell'introduzione all'antologia da lei curata intitolata proprio *I diritti degli animali* (13) e riporta subito la questione a un problema più generale, "in che senso si può parlare di diritti in genere?". Castignone si dichiara contro i diritti naturali, a favore degli utilitaristi e dei sostenitori della morale della simpatia, spiegando "in questa prospettiva, non c'è posto per i "diritti", umani o animali che siano, intesi come realtà soggettive preesistenti ai doveri: anzi, a rigor di termini non si dovrebbe neppure parlare di "diritti", proprio per non indurre a false identificazioni. Se si continua ad usare questo termine per comodità di espressione e per adeguarsi all'uso corrente, occorre tenere ben presente che con "diritti" si intendono soltanto quei trattamenti che determinati soggetti, uomini e animali o, in generale, esseri dotati di sensibilità, dovrebbero ricevere sulla base di valutazioni morali che ruotano attorno al principio etico fondamentale di non causare sofferenza" (14). A rigore, infatti, gli utilitaristi non parlano di "diritti" e anche l'utilitarista Peter Singer, considerato il massimo esponente dell'animalismo contemporaneo, in realtà non si batte per i "diritti", ma per "l'eguale considerazione degli interessi". Diversa la posizione di Tom Regan, che sostiene la causa dei diritti animali come caso particolare dei diritti degli esseri umani. Il titolo del suo libro, infatti, tradotto in italiano come *I diritti animali*, nell'edizione originale è *The Case for Animal Rights.*, ovvero, come riassume Salvatore Veca nella premessa, "la teoria proposta da Regan (...) è una teoria *generale* dei diritti morali fondamentali che prevede quello dei diritti animali come un caso" (15). Valerio Pocar sostiene i diritti degli animali, ma nell'accezione sociologica e spiega: "dal punto di vista sociologico un diritto soggettivo rappresenta una pretesa volta al soddisfacimento di un interesse, sostenuta da una forza sufficiente a consentire che la pretesa sia riconosciuta, sufficiente cioè a consentire che tale pretesa dapprima sia affermata come regola giuridica, vale a dire come regola ritenuta vincolante dai membri di una collettività, e quindi si traduca in comportamenti effettivamente tenuti dai membri della stessa collettività ovvero dai gruppi che la compongono" (16).

In generale, l'espressione "diritti degli animali" ha un significato propagandistico, è usata come slogan da chi intende, in qualche modo, difendere gli animali. Così, per esempio, il Comune di Roma, come altre città italiane, ha istituito un Ufficio Diritti Animali e il consiglio comunale di Bagno a Ripoli (Firenze) il 19.12.1996 ha approvato un ordine del giorno per i "diritti degli animali". Anche la sempre citata Dichiarazione dei Diritti dell'Animale, presentata all'Unesco il 15 ottobre 1978, all'art. 9 recita "nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione, deve

essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore". Quel che si chiede è dunque un apparentemente contraddittorio "diritto al benessere". Le associazioni animaliste italiane non approfondiscono le complesse questioni teoriche che stanno dietro a questa parola (17). Le associazioni e movimenti animalisti nelle loro manifestazioni e proposte - anche se condotte con lo slogan "per i diritti degli animali" - spesso chiedono la difesa degli animali da maltrattamenti e torture e l'applicazione delle leggi al riguardo.

In questo senso generico, che può fare raccapriccio al giurista, come dice Mazzoni nel suo saggio, e al filosofo del diritto, nonché al sostenitore dei veri *Animal Rights*, si può dire che in Italia, negli ultimi decenni, gli animali qualche "diritto" lo hanno avuto, è stata promulgata una serie di leggi che hanno riconosciuto alcuni loro interessi. Attualmente, nel nostro paese, tutti gli animali vertebrati omeotermi (ovvero a sangue caldo) hanno qualche forma di tutela giuridica, come individui e/o come specie. Un passo fondamentale è stato definire la fauna selvatica, già con la legge 968/77 precedente alla attuale, "patrimonio indisponibile dello Stato", *res communes omnium* e non più *res nullius*. Da ciò derivano molti aspetti positivi, nonostante tutti i limiti esposti da Paolillo nel suo pezzo in questo volume, la legge 157/92, tra l'altro, ha stabilito il divieto di commercializzazione e detenzione di pressoché tutte le specie di animali selvatici; ha proibito (come già la legge precedente) tutte le trappole. Passando agli eterotermi, ha ancora molte lacune la protezione giuridica di rettili e anfibi (di cui tratta il saggio di Salvidio), ma il recepimento della Direttiva 92/43/CEE "relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità..." (nota come "direttiva Habitat) è sicuramente un progresso anche per moltissimi "piccoli" animali, comprese alcune specie di insetti. Recita il DPR 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della Direttiva, nei *considerando*: "la tutela della flora e della fauna rappresenta un interesse fondamentale dello Stato, come di recente ribadito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 22 luglio 1996 ...". Qualche specie di pesce è compresa in questa legge, ma in generale, per le "risorse" marine, lo Stato si è limitato a stabilire alcune regole minime per evitarne il depauperamento. Tra gli abitanti delle acque sono protetti, per esempio, i datteri di mare, perché per catturarli le rocce dove vivono vengono distrutte con martelli pneumatici o con la dinamite; si tratta dunque di motivi ambientalistici.

Gli animali esotici sono diventati, grazie alla CITES (18), "patrimonio di tutta l'umanità". La motivazione di fondo di molte norme è la necessità di conservare una risorsa utile, dal punto di vista soprattutto economico (si pensi alle parole *res* e *patrimonio*), ma anche culturale, per l'umanità. A parte pochissime eccezioni, nessun animale è *res nullius*, in balia di chi se ne appropria o dell'arbitrio umano. Si potrebbe però sostenere che, per esempio, topi, ratti e bisce d'acqua non sono protetti, essendo, per loro sfortuna, tra le eccezioni. Anche per essi, tuttavia, vale l'art.727 modificato dalla legge n. 473 del 22/11/93 e un modo efferato di ucciderli potrebbe essere considerato reato, anche secondo la classica interpretazione di questo articolo. In generale, oggi esiste un insieme di leggi (Codice penale, Codice civile, Regolamenti di igiene, legislazione speciale, ecc., si veda in questo volume l'elenco compilato da Felicetti) di origine storica e culturale diversa, con varie motivazioni e finalità, che copre, più o meno efficacemente, i complessi e contraddittori rapporti che abbiamo con gli animali (19) Queste norme cercano di regolamentare l'inevitabile presenza - più o meno conflittuale - degli animali nella società umana e nello stesso tempo raccontano, documentano l'esistenza di molteplici rapporti con gli animali e la loro evoluzione storica.

La legislazione non segue la classificazione scientifica, ma si basa sulla condizione degli animali in base, appunto, al rapporto con gli esseri umani: domestici, selvatici, nocivi, da compagnia, da reddito e così via; per esempio, il coniglio può essere un animale da reddito (e allora il suo trattamento sottosta alle norme sulla macellazione e sull'igiene della carne), una preda per i

cacciatori (legge sulla caccia o, per essere precisi, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), un animale d'affezione (legge 281/91), una cavia per la sperimentazione (D. Lgs 116/92).

Il maltrattamento e la vivisezione

Il 12 giugno 1913, Vittorio Emanuele II, re d'Italia, promulga la legge n. 611 *Concernente provvedimenti per la protezione degli animali*, che nel primo articolo fa riferimento e integra l'art. 419: “Fermo il disposto dell'art. 491 del Codice penale sono specialmente proibiti gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giuochi che importino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale. I contravventori saranno puniti a termini del citato art. 491 del Codice penale”. Abbiamo qui già elencati come reato le principali forme di maltrattamento, anche industriale, degli animali, di tutte le specie, come recita esplicitamente la legge. I sette articoli successivi si occupano delle Società protettrici degli animali, del loro riconoscimento giuridico ecc. Anche a causa della situazione storica e politica di quegli anni, questa legge ebbe una scarsissima applicazione. Nel 1925, il Ministero degli Interni richiamò l'attenzione della Pubblica Sicurezza su questa legge (con la circolare n. 10089 del 28 febbraio).

L'ultimo articolo parla degli “esperimenti scientifici su animali viventi”, stabilendo che “possono essere fatti soltanto da persona munita di speciale licenza”, a eccezione di “docenti o assistenti nelle Università o in altri Istituti scientifici del regno, o dai sanitari e veterinari addetti ai laboratori e agli uffici governativi”. Non c'è altro, non si parla di autorizzazioni né di controlli. Nella separazione della sperimentazione animale da tutti gli altri casi di maltrattamento, vediamo, di nuovo, la diversa considerazione data a questa pratica, che ha motivazioni “scientifiche” - e infatti gli scienziati non hanno bisogno neanche di una licenza, si autogiustificano - e che serve al “progresso dell'umanità” (20).

La sperimentazione sugli animali continuava a essere praticata senza alcuna forma di controllo, nonostante le proteste degli zoofili, già nel 1881 era stata preparata la prima proposta di legge per abolirla (esattamente un secolo dopo, fu presentata una proposta di legge d'iniziativa popolare con lo stesso scopo). Nel 1863 c'era stato il primo caso italiano, o almeno il primo abbondantemente documentato, di opposizione alla vivisezione. A Firenze, alcune persone, tra cui qualche nobile e qualche inglese (21), contestarono, con lettere ai giornali e petizioni, il fisiologo progressista Maurizio Schiff che in quella città conduceva esperimenti particolarmente crudeli sugli animali, cani, come si usò per lungo periodo. (22). Nel 1925, il senatore Raffaele Garofalo chiese di regolamentare l'uso di animali, anche perché le persone che abitavano vicino ai laboratori e gli ammalati degli ospedali erano “tormentati notte e giorno dai guaiti degli animali in esperimento”.

Nel 1931 l'Italia si dota di una legge (n. 924 del 12 giugno 1931) sulla vivisezione, che viene leggermente modificata dalla 615 del 1° maggio 1941 e resta poi in vigore fino al 1992. Il termine vivisezione, oggi in disuso tra i ricercatori, appare proprio nel titolo della legge stessa, “Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli), e nel 1° articolo: “La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale (...)”. È da re che la legge del '92, all'art. 3, recita: “L'utilizzazione degli animali negli esperimenti, oltre che per quelli previsti dall'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 1931 n. 924 (...)”, permettendo dunque ancora la vivisezione in quanto tale.

È evidente che la vecchia legge non proibiva niente, a parte il fatto di non citare nemmeno gli animali a sangue freddo. In tutti articoli, ai limiti apparentemente stabiliti all'uso di animali, sono previste deroghe lasciate totalmente alla libera decisione dei ricercatori, come se essi fossero al di fuori, al di sopra, della società e delle sue leggi, nonché della morale.

Il termine "vivisezione" per lungo tempo ha corrisposto a ciò che sugli animali si faceva. Le cavie, che erano soprattutto cani raccolti per la strada o presi gratuitamente al canile municipale, venivano sezionate da vive, con l'intento principale di scoprire il funzionamento degli organi interni, ma questa parola è poi diventata sinonimo di "sperimentazione dolorosa". Parlano di vivisezione, per esempio nel '55, nel '67, nel '67, le circolari ministeriali. Ancora nel 1972, l'Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri" di Milano organizzava un convegno sui "Problemi della vivisezione", pubblicandone poi gli atti sempre con questo titolo. L'occasione dell'incontro era a una proposta di legge, la n. 527 del 20 luglio 1972, d'iniziativa dell'onorevole Ciccardini, sulla "vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali", a cui il mondo scientifico si opponeva, come si è sempre opposto a qualsiasi "intrusione" della società nei laboratori e negli stabulari.

Nel '30, contro l'approvazione di una legge che mettesse dei vincoli alla vivisezione, era intervenuto autorevolmente il francescano padre Agostino Gemelli, scrivendo articoli e facendo votare un emendamento contro una prima proposta di legge, più restrittiva di quella poi passata, dalla facoltà di Filosofia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Questa presa di posizione "incontrò largo consenso nell'ambiente universitario italiano e fu tenuta in piena considerazione dalle autorità (...) ma ciò dispiacque assai agli zoofili" (23).

A proposito della legislazione sugli animali da laboratorio, è interessante la posizione del *Dizionario di teologia morale*, che alla voce "vivisezione" dice: "...Nei paesi protestanti le associazioni protettrici degli animali hanno quasi sempre ottenuto che la legge controlli strettamente e disciplini la vivisezione (...). Donde un evidente ostacolo - che i paesi cattolici non conoscono - al progresso della fisiopatologia, che nella vivisezione ha il suo principale mezzo (...)." (24).

La polizia veterinaria

Nel 1954 fu varato il Regolamento di Polizia Veterinaria (Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320) che ha avuto un'influenza decisiva nell'impostare i rapporti con gli animali. Già il nome, "polizia", dice molto, indicando funzioni di controllo e repressione. L'intento fondamentale del Regolamento è difendere gli esseri umani e la produzione zootecnica dai problemi igienici e sanitari causati dagli animali, anche con gli abbattimenti di massa del bestiame infetto. I veterinari sono gli addetti e i responsabili di queste funzioni, un ruolo che ha informato la professione e che è stato ribadito dalla legge 833/78, Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. In Italia il Servizio veterinario pubblico dipende dal ministero della Sanità, a differenza di molti altri paesi dove esso fa capo al ministero dell'Agricoltura; l'interesse è dunque rivolto in modo prioritario alla difesa della salute umana. Spiega ciò, in relazione soprattutto alla rabbia, l'articolo di Mantovani Lasagna, Zanetti. Molto recente e ancora embrionale è l'attenzione istituzionale dei veterinari pubblici italiani al benessere animale.

A Londra, nel 1964 fu pubblicato *Animal Machines*, di Ruth Harrison, un libro che ebbe grande risonanza e che segnò l'inizio di una riflessione sulle pessime condizioni di vita degli animali "da reddito". Tra l'altro, in seguito a questa pubblicazione, in Gran Bretagna un'apposita commissione d'inchiesta governativa fece un'inchiesta e stilò, nel 1965, il *Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals Kept Under Intensive Livestock Husbandry System*, noto come "Rapporto Brambell", dal nome dello zoologo che ne

era il responsabile e che divenne un punto di riferimento fondamentale per tutte le discussioni e le proposte sul benessere animale. (Una riflessione per andare oltre il concetto di benessere, per arrivare all'integrità animale, è fatta da Salvi, in questo volume).

Le Direttive europee sul trattamento degli animali "da reddito" nell'allevamento e macellazione fanno riferimento, esplicitamente o implicitamente, alla conoscenza etologica degli animali, una cultura poco presente nel nostro paese. In Italia, queste Direttive furono recepite, oltre che in ritardo (come la legge n. 623 del 14 ottobre, "Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979"), senza che suscitassero, soprattutto nei primi tempi, dei veri cambiamenti né nella situazione degli animali né nella preparazione scientifica e nell'atteggiamento di chi con gli animali ha a che fare. Delle norme sulla macellazione, in questo libro, parla Ercoli.

Passando agli animali selvatici, a partire dagli anni '70, l'Italia recepisce nella sua legislazione alcune Convenzioni internazionali sulla protezione degli ambienti naturali, come il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.448, "Esecuzione della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971". È da notare che le zone umide sono tutelate espressamente in quanto habitat degli uccelli acquatici, una visione dunque poco antropocentrica, o meglio, espressione di un antropocentrismo illuminato. Bisogna poi ricordare che come "zone umide" sono classificati anche stagni e paludi, e questo è un bel cambiamento culturale, in una nazione che fino a pochi decenni prima aveva proceduto con orgoglio patriottico a un esteso programma di bonifiche. Nelle Convenzioni internazionali, la cultura di fondo è quella naturalistica, un altro settore in cui l'Italia non ha una grande tradizione.

Nel 1979, come molti altri enti definiti inutili, l'ENPA, Ente nazionale protezione animali, perse la personalità giuridica di diritto pubblico (continuando però a sussistere come persona giuridica di diritto privato), ma "la funzione esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico" fu attribuita "ai comuni, singoli o associati ed alle comunità montane". Non ne derivò nulla, fino a quando, a partire dal '90; su sollecitazione degli animalisti e degli zoofili, in alcune città furono aperti gli Uffici per i diritti o per la tutela degli animali.

E poi venne la 281...

Nell'estate del 1991 fu promulgata la legge quadro 281 "in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", una vera rivoluzione culturale nel rapporto con i randagi. È questa una legge tipicamente e unicamente italiana, richiesta in anni recenti dal movimento animalista anche con grandi manifestazioni di piazza, a cui, in qualche caso, parteciparono pure i cani. La proposta di legge fu presentata dalle parlamentari Verdi Anna Maria Procacci e Carla Rocchi.

La legge 281 è paragonabile, non nella struttura o nei suoi articoli, ma nella concezione di base, alle grandi leggi di riforma degli anni '70, come lo statuto dei lavoratori del 1972, la riforma sanitaria, già citata, del '78, il diritto di famiglia del 1975 o la legge sui manicomi (la legge 180 del 1978, conosciuta come "legge Basaglia"), leggi che "da un certo punto di vista, possono anche essere lette come un adeguamento normativo alle grandi trasformazioni sociali e culturali avvenute in Italia negli anni sessanta" (25) e alla cui base c'è la visione, tipicamente italiana, "della legge come strumento principe delle grandi riforme in materia di giustizia sociale" (26).

La legge 281 ha fissato alcuni importanti principi, primo fra tutti quello secondo cui il controllo delle popolazioni si fa con la prevenzione, ovvero con la limitazione delle nascite delle nascite e, solo per i cani, con l'identificazione dell'animale e del suo padrone (27) e non con l'uccisione, ovvero ha abolito la pena di morte per gli animali senza padrone. Ha stabilito il diritto dei gatti a vivere liberi, ha condannato l'abbandono, ha trasformato i canili pubblici in strutture socio-sanitarie dove i cani non vengono uccisi, ma ospitati. Bisogna ricordare che fino alla legge 281, a parte qualche rarissimo caso di servizi veterinari illuminati, i cani trovati "vaganti", definizione appunto molto vaga, venivano accalappiati (la trista figura dell'accalappiacani è ancora nell'immaginario popolare), portati al canile e, dopo tre giorni, se il padrone non passava a prenderli, uccisi o ceduti ai laboratori di vivisezione (28). Per i gatti, si procedeva a catture e soppressioni di massa, effettuate con fantasia e varietà di mezzi; anch'essi potevano essere passati alla vivisezione, anche se erano meno richiesti (la proibizione dell'uso di animali randagi è stata poi ribadita nel '92 dal Decreto legislativo 116). Il canile pubblico solitamente si trovava vicino al macello, ai margini della città, ed entrambi erano posti dove gli animali erano uccisi e i loro cadaveri smaltiti (nei pressi c'era infatti la "sardinia", luogo a ciò deputato), lontano dalla vista della popolazione urbana. Il canile di quei tempi si può paragonare alle "istituzioni totali", ai luoghi che rinchiudevano e nascondevano i problemi, chiusi alla società e dove spesso si esercitava violenza verso i deboli. La legge 281 ha cercato di svecchiare e democratizzare il canile e tutto quello che significava.

Qualcuno si chiederà cosa c'entra il diritto di famiglia con i cani. Vedo l'analogia nella parola "bastardi". I figli nati fuori dal matrimonio, prima del '75, erano così definiti e questo era segno di pesanti discriminazioni sociali. Bastardi erano anche chiamati i cani nati da accoppiamenti irregolari, privi di *pedigree* e di qualunque valore. Il diritto di famiglia ha equiparato i figli nati dentro o fuori il regolare contratto matrimoniale, eliminando sofferenze ed esclusioni. Simbolicamente, la legge 281 ha tolto il marchio di infamia dai cani senza padrone, che per loro significava anche la soppressione. Per i gatti, voglio vedere la legge 281 come analoga alla legge Basaglia, ovviamente negli intenti, nella scelta di privilegiare la libertà contro la reclusione, e di rendere la società accogliente invece di nascondere i problemi, come appunto si faceva per i "matti" e gli handicappati. Ancora la legge 281 ha cambiato il ruolo del veterinario, che da gestore della repressione è diventato gestore della convivenza (come spiegano il saggio di Mantovani, Lasagna, Zanetti già citato e quello di Aureli e Mannucci).

La nuova funzione dell'animale sperimentale

Il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.116 di attuazione della Direttiva 86/609/CEE, talvolta viene indicato come "legge sulla sperimentazione animale". In realtà questa norma si occupa di "protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici". Le leggi sulla sperimentazione animale sono altre, sono quelle relative alla farmacopea e alla produzione di molte sostanze, come si può vedere nell'elenco in questo volume. La maggior parte delle cavie, ormai, non sono più "vivisezionate", ma usate per provare la nocività, nonché l'efficacia e la sicurezza, di una grande quantità di sostanze.(29). L'uso degli animali "a fini scientifici" è cambiato molto, a partire soprattutto dagli anni '70, in relazione alle maggiori esigenze di sicurezza e salute dei cittadini. Travaglini esamina questo cambiamento e propone una definizione aggiornata di "animale sperimentale": "è uno schermo protettivo che viene usato per selezionare sostanze medicinali - e ogni genere di sostanze chimiche, naturali o di sintesi - e per raccogliere informazioni (fisiologiche, comportamentali ecc.) prima di sperimentarle o utilizzarle direttamente sull'uomo, al fine di cercare di contenere i rischi che la sperimentazione o l'uso sugli umani comporterebbe per loro, essendo moralmente inaccettabile sperimentarle o usarle direttamente sugli umani stessi" (30).

Gli animalisti, però, continuano a usare la parola vivisezione, una delle più importanti associazioni italiane si chiama proprio Lega antivivisezione. Un po' per un senso di continuità storica (da più di un secolo il movimento contro l'uso di animali nei laboratori si chiama "contro la vivisezione"), un po' per ribadire la sofferenza e la costrizione imposte all'animale, senza che egli ne abbia alcun vantaggio (diverso è un intervento veterinario, anche sperimentale, ma finalizzato a salvare quel dato individuo su cui lo si pratica).

Il D. lgs 116 fu approvato, insieme a varie altre norme, per ottemperare agli obblighi comunitari che nel gennaio '92 giungevano a scadenza, e precipitò sul mondo scientifico italiano che non aveva partecipato al dibattito da cui la direttiva dell'86 era originata. Il D. lgs 116 non era neanche stato particolarmente appoggiato dagli animalisti.

Un punto delle "Linee di indirizzo" allegate al decreto è particolarmente interessante: "2. (...) Quasi sempre gli animali utilizzati devono per ragioni pratiche, essere tenuti sotto un certo controllo fisico, in strutture che variano dal recinto esterno alle gabbie per piccoli animali, in uno stabulario. *Svariati interessi si trovano così in conflitto. Da un lato l'animale i cui bisogni di movimento, di relazione sociale e altre manifestazioni vitali subiscono una certa repressione, dall'altro lo sperimentatore ed i suoi assistenti che esigono un controllo completo dell'animale e del suo ambiente. in questo conflitto, gli interessi degli animali vengono talvolta in secondo piano.* (corsivo mio)". Anche se quel "talvolta" appare pleonastico, qui si riconoscono gli interessi dell'animale. L'animale, insomma, non è più considerato al pari delle provette e di altri strumenti di laboratorio, ma un essere dotato non soltanto di sensibilità, ma di interessi. Importante è anche il riconoscimento del conflitto, ovvero non è scontato che gli esseri umani usino gli animali e questo uso deve essere giustificato.

Riguardo alla sensibilità, l'articolo 2 definisce un esperimento come "l'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici che può causare dolore, sofferenza, angoscia o danni temporali o durevoli (...)". Qui la legge riconosce una dimensione anche psicologica del dolore animale, l'angoscia, e taglia il nodo gordiano di un antiquato dibattito, dove ancora qualcuno sosteneva che l'animale ha "manifestazioni psichiche esclusivamente sensitive" (31).

Due saggi trattano di questo decreto, D'Amore e Costa, mentre Delpire e Balls fanno un confronto tra la Convenzione del Consiglio d'Europa ETS 123 (Consiglio d'Europa, 1986) e la Direttiva del Consiglio 86/609 EEC (EEC, 1986). È opportuno ribadire che anche nei laboratori vige l'art. 727 e l'*inutile* maltrattamento è un reato anche quando chi lo compie è uno scienziato. Certo, nella sperimentazione gli animali inevitabilmente soffrono o hanno danni o disagi, ma tutto ciò ha dei limiti (32).

Sempre nel 1992 fu approvata la nuova legge "sulla caccia", il cui vero titolo è "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Ne parla abbondantemente, ricostruendone anche la storia, il saggio di Paolillo (33).

La convenzione di Washington

Ancora nel 1992 fu approvata la legge 7 febbraio 1992, n.150 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.874, e del Regolamento (CEE) n.3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", che fu un passo importante nel regolamentare il commercio e il possesso di animali "esotici" e/o pericolosi; ad essa seguirono molte leggi di applicazione. Da un punto di vista simbolico, già la Convenzione di Washington aveva stabilito che la fauna (e la flora) selvatiche sono un valore per tutta l'umanità, da gestire responsabilmente. Si potrebbe obiettare che questa è una visione "risorsista", le specie devono

essere studiate, gli individui contati e quelli che eccedono la quota necessaria non estinguere la specie possono essere commerciati, vivi o morti. È un limite, ma la Cites è appunto una Convenzione sul commercio tra Stati di animali e piante selvatiche di cui si sa già che sono in pericolo di estinzione e non sulla protezione della fauna selvatica mondiale. (34).

La terza obiezione

Nel novembre del 1993 il Parlamento italiano votò la legge sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, una norma tipicamente italiana, anche se nel suo preambolo sono citate le principali convenzioni e decisioni internazionali sui diritti umani (ne parla Lombardi Vallauri).

Una contraddizione tra l'art. 116 e la legge sull'obiezione di coscienza è stata messa in evidenza dall'associazione Animalisti italiani PETA (People for Ethical Treatment for Animals), in un comunicato stampa dell'aprile 2000: "La sperimentazione didattica sugli animali è regolata dal decreto legislativo 116, che regola anche tutta l'attività di sperimentazione su animali. La sperimentazione didattica è ammessa in deroga: "In deroga all'articolo 3, comma 1, il Ministro della Sanità autorizza gli esperimenti a semplice scopo didattico soltanto in caso di inderogabile necessità e non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi." Ma la legge 413/93 recita: "Nelle Università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell'esame". Nel 1998 è stata presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge (prima firmataria l'on. Annamaria Procacci) per modificare il decreto legislativo 116 e non ammettere più la sperimentazione didattica su animali. Il punto di forza dell'iniziativa è la contraddizione giuridica presente in Italia: la legge n.413 obbliga le strutture a fornire allo studente modalità di insegnamento che non prevedono l'utilizzo di animali ma, in caso di esistenza di metodi sostitutivi utilizzabili, lo stesso utilizzo di animali non dovrebbe essere permesso in quanto, secondo il decreto n.116, cade il caso di inderogabile necessità, data appunto la possibilità di ricorrere ad alternative. Le università hanno solo due possibilità: 1.Non forniscono agli studenti i metodi alternativi e risultano quindi inadempienti rispetto alla legge 413; 2.Forniscono i metodi alternativi e risultano quindi inadempienti rispetto alla legge 116".

Il nuovo maltrattamento

Un altro atto legislativo di origine "autoctona", non importato dall'Europa o da accordi internazionali, è la legge 22 novembre 1993, n.473 "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali". (35). Questo testo ha aggiornato il precedente 727, mantenendone però molti limiti, come spiegano Santoloci e Fiandaca (36).

I problemi fondamentali continuano a essere la definizione e l'accertamento del maltrattamento. In troppe attività umane gli animali molto spesso sono "trattati male" - in termini scientifici "il loro benessere è molto scarso" - per esempio nell'allevamento (37) e nel trasporto. Si pensi poi agli animali soltanto feriti nella attività di caccia e lasciati agonizzare perché introvabili (nella caccia, inoltre, si potrebbe configurare l'inutile uccisione di animali di cui parla Valastro, un caso che non andrebbe limitato all'uccisione degli animali di proprietà).

A quale punto, nel vasto campo dei trattamenti non adeguati, si ha il maltrattamento ai sensi del codice penale? È questo il nodo della questione, per cercare di risolverlo, dal punto di vista giuridico, serve una nuova riforma, come dice anche Santoloci, una nuova sezione del codice

penale, supportata dalle nuove conoscenze etologiche, dedicata ai vari tipi di delitti contro gli animali.

Note

1) Si veda R. SGRÒ, *Sulle fonti dell'art. 727 del codice penale*, in S. CASTIGNONE e L. BATTAGLIA (eds.) *I diritti degli animali*, Centro di Bioetica di Genova, 1987, pp. 61-67.

2) *ibidem*

3) Immanuel Kant dice "L'uomo deve mostrare bontà di cuore verso gli animali perché chi usa essere crudele verso di essi è altrettanto insensibile verso gli uomini", *Dei doveri verso gli animali e gli spiriti*, in *Lezioni di etica*, Laterza, Roma-Bari, 1971, pp. 273-274. T. REGAN esamina brevemente la proibizione della crudeltà, in *I diritti animali*, Garzanti, Milano 1990, pp. 272-274. Per una interpretazione più attuale, si veda la voce "Cruelty toward animals and human violence", in M. Bekoff (ed.) *Encyclopedia of animal rights and animal welfare*, Greenwood Press, Westport, 1998, pp. 122-123

Più in generale, "È tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo (in relazione evidente con il cambiamento di sensibilità che porterà all'abolizione delle esecuzioni pubbliche, si veda M. FOUCAULT, 1975, *Sorvegliare e punire*, Einaudi, Torino, 1976 e 1993), che il piacere di assistere a una scena cruenta diverrà qualcosa di inconfessabile", S. D. BERNARDINA, *Il ritorno alla natura. L'utopia verde tra caccia ed ecologia*, Mondadori, Milano, 1996, p. 23; tutto questo libro è un'analisi delle giustificazioni che i cacciatori si danno per nascondere, anche a se stessi, il piacere di uccidere, ma analoghe osservazioni si potrebbero fare per altre attività che coinvolgono la sofferenza e la morte degli animali.

In fondo, si rifanno alla "teoria della crudeltà" le recenti campagne degli animalisti, condotte con un'enfasi particolare e un'insistenza particolare, nonostante il basso numero di animali coinvolti, contro i combattimenti di cani e le connesse scommesse clandestine.

4) Per una cronologia delle principali leggi americane e inglesi, M. BEKOFF (ed.) *Encyclopedia of animal rights and animal welfare*, cit. pp. 122-123; per una veloce panoramica delle principali leggi del mondo occidentale, E. Mayer, *Benessere animale, professione veterinaria e Servizi Veterinari*, in "Il veterinario d'Italia", aprile 1995 (ed.or. in "Revue scientifique e technique", OIE(*Office International des épizooties*)), 13 (1), pp. 13-30

5) R. SGRÒ, *Sulle fonti dell'art. 727 del codice penale*, cit.

6) A proposito dell'analogia tra bambini e animali, un luogo comune che unisce due soggetti deboli, bisognosi di tutela ecc., mi piace fare un accostamento di altro tipo. Tom Regan inizia il primo capitolo di *I diritti animali* analizzando il quadro *San Gerolamo nel suo studio*, di Stefan Lochner (1400-1451), riprodotto anche all'inizio del libro, dove c'è un leone. Regan critica il modo in cui è raffigurato questo animale, che assomiglia a uno strano piccolo cane più che un leone, e commenta "Lochner un leone non l'aveva mai visto. Quello che ha dipinto è un prodotto della sua immaginazione, sorretta dalle scarse e aneddotiche informazioni di cui poteva disporre al suo tempo. (...) Il suo quadro costituisce un simbolo del misconoscimento da parte dell'umanità degli altri animali".

Philippe Ariès nel secondo capitolo - intitolato significativamente *La scoperta dell'infanzia* - del tomo primo del suo *Padri e figli nell'Europa medievale e moderna*, Laterza Roma-Bari 1976, spiega: "L'arte medievale, all'incirca fino al XII secolo, non conosceva l'infanzia o non

tentava di rappresentarla”, nelle miniature e nei quadri i bambini sono raffigurato come ometti, uomini di statura più bassa, insomma è “(...) un mondo di rappresentazione in cui l’infanzia è sconosciuta”.

7) M. D. GRMEK *Il calderone di Medea*, Laterza, Roma-Bari 1996, p. 57

8) M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit, pp. 5-75

9) Immagine riportata alla voce *American Society for the Prevention on Cruelty to Animals* in M. Bekoff (ed.) *Encyclopedia of animal rights and animal welfare*, cit.

10) Come tale è citato, per esempio, insieme a vari rappresentanti del Risorgimento italiano, nell’appendice di A. C. AMBESI *La Massoneria italiana di ieri e oggi*, in C. JACQ *La massoneria*, Mursia, Milano, 1978-1982. Spesso la Chiesa Cattolica, nei decenni di fine ‘800 e inizio ‘900, accusa di massoneria, nonché di “semibuddismo” e di protestantesimo, chi si occupa di protezione degli animali.

11) I. LAZZARI *Sulla protezione degli animali in cui si dimostra perché i forestieri non vengono a Napoli e come proteggendo gli animali si educano gli uomini*, Conferenze tenute a Napoli il 16 febbraio 1899 e il 7 maggio 1900, Società napoletana per la protezione degli animali, 1907; A. GHIGNONI, *La protezione degli animali in rapporto ai progressi della civiltà. Conferenza tenuta a Roma il 31 marzo 1903*, Società romana per la protezione degli animali, 1924

12) "Civiltà Cattolica", vol.1, fascicoli 1288 e 1290 pp. 401-414 e 682-695

13) S. CASTIGNONE (ed.) *I diritti degli animali*, Il Mulino, Bologna 1988. Qui, oltre l’introduzione della curatrice, si veda il saggio di Joel Feinberg *Gli animali possono avere diritti?* pp. 241-247

14) P. SINGER *Liberazione animale*, Mondadori, Milano 1991

15) Riassumendo, Regan esamina le principali teorie dei diritti, arrivando per ognuna alla conclusione che, se hanno diritti gli esseri umani, in base alle stesse premesse li hanno gli animali. Il suo grave limite, poco to, è considerare come soggetti-di-una-vita, (e dunque titolari di diritti) soltanto i mammiferi normali di almeno un anno di vita, il che equivale a escludere la maggior parte degli animali usati dagli esseri umani (per esempio, i miliardi di polli e tacchini allevati a fini alimentari, o gli animali da laboratorio, che difficilmente arrivano a un anno di età). Inoltre, scrive Regan, “la teoria dei diritti non auspica l’estinzione degli animali d’allevamento, bensì solo che quelli esistenti vengano trattati secondo giustizia” op. cit., p. 467. Alla fin fine, nei risultati pratici, la teoria di Regan è molto meno “estremista” di quel che può sembrare. Più rigorosa, nelle conseguenze, Paola Cavalieri, *La questione animale*, Bollati Boringhieri, Torino 1999, dove propone una “teoria allargata dei diritti umani”: “Riorganizzare la società nel senso della teoria allargata dei diritti umani richiede analogamente l’abolizione costituzionale dello status di semplici beni degli animali non-umani, e la proibizione di tutte le pratiche oggi rese possibile da tale status, dall’allevamento a fini alimentari alla sperimentazione scientifica alle più svariate forme di uso commerciale e di eccidio sistematico”.

16) V. POCAR, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, Laterza Roma-Bari 1998.

17) L'unica, pregevole, rivista italiana dedicata a questo approfondimento, "Etica & Animali", diretta da Paola Cavalieri, dopo alcuni numeri con testi di autori di area anglosassone tradotti in italiano, ha deciso, nel '99, di uscire direttamente in inglese.

Il movimento femminista, invece, si è occupato molto dei diritti e del diritto, vedi per tutti T. PITCH *Un diritto per due*, Il Saggiatore, Milano 1998, che, tra l'altro, scrive: "Il patto costitutivo che viene invocato come legittimazione dell'ordine moderno può essere esteso a contraenti nuovi, oppure l'irrompere sulla scena di questi nuovi contraenti impone di pensare un patto radicalmente diverso?" (p.14). Una riflessione che forse si potrebbe fare anche per il "diritto animalista".

18) .La Convenzione di Washington o CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) è un accordo internazionale sul commercio tra Stati di animali (vivi o morti, per esempio imbalsamati, e anche parti di animali, come pelli, pellicce e zanne) e piante in pericolo di estinzione, finalizzata a salvare le specie (e non necessariamente gli individui). Il criterio di fondo è l'uso "sostenibile" delle specie selvatiche, ovvero il "prelievo" in natura di queste risorse deve essere adeguato alla loro consistenza effettiva, che dunque va studiata e misurata. Inoltre le specie devono essere considerarle patrimonio comune di tutta l'umanità, non solo delle singole nazioni. Le specie sono elencate in diverse elenchi (appendici) a seconda della loro situazione più o meno grave in natura. È in base alla CITES che è proibito, per esempio, introdurre in Italia pelli di tigri e di altri maculati, che è proibito commerciare quasi tutte le scimmie e le tartarughe di terra, molti pappagalli e così via. Questa importante Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione della flora e della fauna selvatiche, fu negoziata dall'UNEP, United Nations Environment Program. La CITES fu firmata a Washington il 3 marzo 1973, ci sono voluti poi parecchi anni perché venisse recepita nelle legislazioni dei singoli Stati. Per le numerose leggi con cui l'Italia ha attuato la CITES, in questo volume vedi l'elenco di Felicetti, alla voce "esotici".

19) Non è scopo di questo libro esaminare i gravi problemi della mancata attuazione e applicazione delle leggi (difetto non limitato a quelle sugli animali) e del carente funzionamento della giustizia in Italia.

20) "Uno spirito umanitario è subito pronto a maltrattare gli animali, al fine di trovare rimedi terapeutici per se stesso, mentre una persona che rispetti tutto il regno della natura nega che l'uomo abbia il diritto di sottomettere le altre specie ai suoi capricci, anche qualora ciò vada a suo detrimento", P. K. FEYERABEND, *Dialogo sul metodo*, Laterza, Roma-Bari 1989, p. 40

21) Gli inglesi avevano dal 1876 una legge sulla vivisezione. Per un'analisi dei movimenti che l'avevano sostenuta, J. TURNEY *Sulle tracce di Frankenstein. Scienza, genetica e cultura popolare*, Comunità, Torino 1999, pp. 64-80.

22) La storia è raccontata da Alessandro Herzen in un libretto - *Gli animali martiri*, Andrea Bettini Librajo-Editore, Firenze 1874 - che dalla prima all'ultima pagina prende in giro gli zoofili, anzi "cinofili", perché si sarebbero preoccupati solo dei cani. Per una storia del movimento antivivisezionista, A. MANNUCCI *L'opposizione alla vivisezione in Italia*, in F. TRAVAGLINI (ed.), *Vivisezione, Aporie*, Roma 1992. Herzen era stato collaboratore di

Schiff, era un evoluzionista, progressista, anticlericale, fratello del socialista Ivanovic, amico di Bakunin e di Giuseppe Mazzini. In un articolo sulla *Nazione* del 22 dicembre 1863 le proteste contro Schiff vengono definite "una puerile crociata politica e clericale". Due filoni culturali molto forti nel nostro paese, quello cattolico e quello socialista (in senso ampio), si opponevano e si sono opposti per lungo tempo, con argomenti anche in contrasto tra loro, alla tutela degli animali. Nonostante ciò, nelle leggi tipicamente italiane, la tutela degli animali è stata probabilmente ispirata più che altro dalla *pietà verso gli animali*, (come sostiene anche F. D'AGOSTINO, *I diritti degli animali*, "Rivista italiana di filosofia del diritto", 1994, n.1. pp. 78-104. Una pietà che però potrebbe essere interpretata anche come compassione schopenaueriana) e da un senso generico di solidarietà, che comunque nelle due tradizioni citate ha le sue radici.

23) . A. GEMELLI, "Rivista di filosofia neoscolastica", 1931, p. 459

24) F. ROBERTI (ed.) *Dizionario di teologia morale*, Studium editore, Roma, 1954

25) T. PITCH, op. cit. p. 196

26) T. PITCH, op. cit. p. 44

27) La parola "padrone" è giudicata "politicamente non corretta", ma in questo contesto è usata nel senso stabilito dalla legislazione attuale.

28) Una descrizione di ciò si trova in C. MALAPARTE *La pelle*, Aria d'Italia Roma-Milano, 1949 pp. 203-210. L'autore perde il cane e, dopo un'affannosa ricerca, lo trova, insieme a molti altri, in un laboratorio, vivisezionato e con le corde vocali tagliate.

29) Molto critico sulle prove di tossicità condotte sugli animali che portano a temere una presunta cancerogenicità di molte sostanze, B. N. AMES *Il mito del rischio zero*, "Biblioteca della libertà", n. 139, marzo-aprile 1997.

30) F. TRAVAGLINI *Vivisezione*, cit.

31) Notevole, in senso negativo, l'intervento di Maria Teresa La Vecchia, dell'università Gregoriana di Roma, *La liceità della sperimentazione animale*, che ribadisce pari pari le tesi di San Tommaso, senza il minimo aggiornamento alle conoscenze scientifiche recenti (su cui si veda il saggio di Tallacchini) eppure pubblicato su "Le scienze" (aprile 1997), e che conclude augurandosi "che vengano stabilite dagli organismi competenti sagge norme", dimostrando così di non conoscere l'esistenza del D. Lgs 116.

32) A proposito dell'inevitabile violenza e crudeltà nella sperimentazione animale, F. ROBUSTELLI, *La sperimentazione sugli animali*, in R. MARCHESINI (a cura di) *Bioetica, ricerca e società*, "Quaderni di bioetica", Macro Ed., Bologna 1995, pp. 65-75

33) Per altre informazioni giuridiche su questa legge, <www.yepa.net/studiosantoloci/>

34) La mancanza di un saggio sulle leggi di attuazione della Convenzione di Washington nel nostro paese è una delle tante, inevitabili, lacune di questo libro. Informazioni sulla CITES si trovano sul sito del Wwf internazionale, <www.panda.org>

35) Il testo della proposta di legge originaria è riportato nel libro di Stefano Apuzzo, che allora era deputato e uno dei protagonisti di questa riforma, *Zampe pulite*, Costa & Nolan, Genova, 1997.

36) Per un'analisi dettagliata e critica della legge 473, M. VALIERI, *Il nuovo testo dell'art. 727 del Codice Penale*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica" a. XXIX, n.1, giugno 1999. pp. 233-273

37) Per esempio, la bozza di proposta di Legge Regionale piemontese del 28.05.1997, "Norme per le produzioni animali ottenute mediante metodi biologici", preparata da ASVEP (Associazione Culturale Veterinari di Salute Pubblica), Coordinamento genitori, Federconsumatori e Legambiente, nella prima pagina dice: "Gli allevamenti industrializzati ... comportano maltrattamento per gli animali, maltrattamento che è intrinseco al sistema d'allevamento intensivo". Ma in Italia l'allevamento intensivo è legale, il maltrattamento non lo è.

APPUNTI DI FILOSOFIA DELLA LEGISLAZIONE ANIMALE

di Mariachiara Tallacchini

A Rodolfo, gatto sognatore

Tra benessere e diritti

Le filosofie che si occupano del trattamento degli animali non rappresentano un fronte compatto: utilitarismo e teoria dei diritti, che pure sono tra loro profondamente diversi, appaiono accomunati dall'affermazione di "diritti" per gli animali; diversamente, l'*animal welfare* sostiene che gli animali sono destinatari di doveri da parte degli esseri umani, che devono garantire loro una buona qualità di vita. Nel dibattito anglosassone, che è stato all'origine del rinnovato interesse filosofico e pratico per gli animali¹, il termine *rightism* allude alle teorie che, riconoscendo direttamente gli animali come titolari di "diritti", si schierano contro ogni forma di sfruttamento degli animali; mentre il termine *welfarism* indica le posizioni che, affermando che gli animali devono essere trattati umanamente

¹ Cominciato con i notissimi saggi di P. Singer, *Liberazione animale*, Mondadori, Milano 1991 (New York 1975) e T. Regan, *I diritti animali*, Garzanti, Milano 1990 (Berkeley 1983). Sulle recenti controversie cui ha dato origine il pensiero di Singer, si veda D. Jamieson (ed.), *Singer and His Critics*, Blackwell, Oxford 1999.

(*humanely*), sostengono che essi possano essere utilizzati laddove tale condizione sia soddisfatta.

I teorici dei diritti animali sono consapevoli della valenza parzialmente retorica dell'espressione, nel senso che i diritti portano "argomenti a favore del cambiamento dell'ordine sociale"². E tale cambiamento dovrebbe consistere nell'obbligatorietà del vegetarianesimo e nell'illiceità dell'uso di pellicce e di pratiche come la caccia o la sperimentazione. Ma talora la distinzione non è del tutto netta, e così, per esempio, alcuni autori che si proclamano sostenitori del valore intrinseco e di diritti per gli animali, traducono tuttavia tale istanza nella richiesta di benessere³.

Se si considerano le linee generali della legislazione europea e italiana⁴ in tema di animali, non è azzardato concludere che finora i criteri che hanno guidato la protezione animale si sono ispirati alle teorie del benessere animale più che alle teorie dei diritti animali. In altri termini, raramente si è proibito l'impiego di animali -ciò che caratterizza operativamente le posizioni sui diritti-, mentre la tendenza è stata quella di porre attenzione alle modalità di trattamento degli animali -ciò cui mira prevalentemente l'idea di benessere.

C'è sicuramente una carica retorica e ideologica nell'idea di diritto soggettivo individuale, che la più prosaica tutela oggettiva⁵, che impone doveri e responsabilità agli esseri umani, non possiede. Tuttavia, l'implementazione delle ragioni sostenute a favore dei 'diritti animali' negli strumenti tradizionali del diritto positivo ha finora prodotto una tutela prevalentemente di tipo oggettivo degli animali, pur nell'implicito riconoscimento della loro natura soggettiva.

Ciò che vorrei qui brevemente osservare è che, malgrado la apparentemente diversa portata dei due approcci alla giuridificazione degli animali -come soggetti o come beni giuridicamente rilevanti- l'analisi dei presupposti scientifico-etologici, che sembrano ispirare la legislazione esistente, consente di affermare che, rendendo più coerenti e stringenti le conseguenze che sono derivabili dalle conoscenze sugli animali, il percorso *de iure condendo* della legislazione ispirata al benessere può progredire asintoticamente

² D. Lyons, citato in T. Regan, *I diritti animali*, cit., p.364.

³ Infatti, anche autori, come Rollin, che hanno sostenuto -in particolare a proposito degli animali transgenici- la dignità intrinseca degli animali, collegandola alla nozione di *telos*, hanno poi tradotto concretamente il rispetto per tale dignità nel principio di conservazione del benessere -vale a dire che la condizione di vita dell'animale transgenico non sia difforme da quella del suo omologo non modificato geneticamente. Cfr. B.E. Rollin, *On telos and genetic engineering*, in A. Holland, A. Johnson (eds.), *Animal Biotechnology and Ethics*, Chapman & Hall, London 1998, pp.156-171.

⁴ Per quanto il dibattito su diritti e benessere animale non abbia avuto grande diffusione in Italia. Su tale dibattito mi permetto di rimandare a M. Tallacchini, *Verso una filosofia del benessere animale*, in R. Marchesini (a cura di), *Bioetica e professione medico-veterinaria*, "Quaderni di bioetica", Macro Ed., Bologna 1999, pp.29-44.

⁵ C. Stone, *Earth and Other Ethics. The Case for Moral Pluralism*, Harper and Row, New York 1987.

verso posizioni, se non uguali a quelle sui diritti animali, almeno fortemente convergenti nei contenuti.

Infatti, gli elementi che emergono dalle tesi più evolute sul benessere animale, unite al quadro teorico che scaturisce dall'etologia cognitiva, consente di proporre un'idea forte di responsabilità, che può costituire la nozione-guida di una riforma sistematica dei rapporti con il mondo animale.

Scienza e filosofia del benessere animale

Con l'espressione *animal welfare* si allude a un insieme di conoscenze interdisciplinari, di carattere prevalentemente tecnico-scientifico, che si avvale del contributo di anatomia, fisiologia, neurologia, psicologia, etologia ed ecologia, per definire i concetti di benessere e *stress* negli animali⁶. Il termine *welfare* è utilizzato da Broom e Johnson come riassuntivo di tutti i gradi intermedi tra le due condizioni estreme di benessere e malessere. In senso stretto, *welfare* allude a una capacità posseduta dagli individui, una condizione di omeostasi che è naturalmente inerente a un organismo e non gli viene attribuita dall'esterno; *stress* indica l'eccessivo carico fisico o mentale imposto a un individuo⁷.

Dal dominio tecnico-scientifico la locuzione è transitata all'ambito della riflessione sulla condizione animale, dove essa denota la posizione di coloro che, pur intendendo riformare il trattamento degli animali, non vogliono però escludere ogni impiego di essi da parte degli esseri umani.

Come hanno osservato Broom e Johnson, l'enfaticizzazione della questione dei diritti degli animali ha oscurato la considerazione per il loro benessere, la comprensione del significato biologico del dolore, l'indagine sulla distribuzione della *sentience* nel mondo animale⁸; mentre sono proprio questi elementi che consentono l'elaborazione di linee di comportamento anche scientificamente fondate. Ciò che invece, a giudizio degli Autori, ancora resta da fare è: 1) formulare una filosofia sugli animali scientificamente ed eticamente difendibile; 2) sviluppare pratiche di trattamento degli animali coerenti con questa filosofia⁹.

La connotazione che Broom e Johnson hanno dato all'*animal welfare* ha inciso profondamente sull'orientamento della disciplina, connotata fino a tempi recenti da un

⁶ D.M. Broom, K.G. Johnson, *Stress and Animal Welfare*, Chapman & Hall, London-New York 1993; J. Derrell Clark, D.R. Rager, J.P. Calpin, *Animal Well-Being*, in "Laboratory Animal Science" 1997, 47, I. *General Considerations*, pp.564-579; II. *An Overview of Assessment*, pp.580-597; Institute of Laboratory Animal Resources (ILAR), *Guide for the Care and Use of Laboratory Animals*, National Academy Press, Washington 1996.

⁷ D.M. Broom, K.G. Johnson, *Stress and Animal Welfare*, cit. , pp.6-7: "Stress (...) conveys the idea of an excessive physical or mental burden on an animal. (...) welfare must be considered a characteristic of the individual, not as something given by one individual to another".

⁸ *Ibidem*, pp.4-5.

⁹ *Ibidem*, p.3.

atteggiamento piuttosto angusto, nel senso che l'attenzione al benessere "tecnico" si traduceva nella implicita legittimazione di qualunque uso degli animali. Secondo i due Autori, diversamente, lo studio del benessere animale può dirsi correttamente scientifico solo se esso è liberato dalla subordinazione alle esigenze di mercato e può progredire nella ricerca continua di un miglioramento del benessere individuale¹⁰.

I più recenti contributi allo studio dell'*animal welfare* o *animal well-being* hanno rafforzato l'interesse per gli aspetti psichici e relazionali del benessere, nella cui determinazione essenziale appare la componente dell'antropomorfismo critico. Con antropomorfismo critico si intende la prospettiva secondo cui "l'empatia temperata dalla conoscenza oggettiva della vita, del comportamento e della fisiologia caratteristici della specie (o dell'individuo)"¹¹ rappresenta uno strumento di comprensione e comunicazione insostituibile nel rapporto con gli animali, dal momento che esso è basato su strutture biologiche stabilizzatesi nel corso dell'evoluzione. Da questo punto di vista l'antropomorfismo -ormai depurato dalle sue connotazioni negative- è considerato come un caso particolare di zoomorfismo¹², vale a dire una forma di proiezione che molte specie utilizzano come mezzo di conoscenza e contatto interspecifico, assimilando le altre specie alla propria.

L'etologia cognitiva come filosofia eco-eto-logica

¹⁰ Un passaggio importante nell'analisi del benessere animale, infatti, è quello che -specialmente nella riflessione americana- ha portato dall'idea di *welfare* come benessere medio al concetto di *well-being* come attenzione su ogni singolo individuo. Tale sembra essere l'impostazione dell'ILAR, *Guide for the Care and Use of Laboratory Animals*, cit., p.2, laddove si precisa che le linee del documento consistono "in a continuing emphasis on performance goals as opposed to engineering approaches. The use of performance goals places increasing responsibility on the user and results in greater enhancement of animal well-being (...)"

¹¹ J. Derrell Clark, D.R. Rager, J.P. Calpin, *Animal Well-Being. I. General Considerations*, cit., p.565: "Critical anthropomorphism has been defined as empathy tempered by objective knowledge of the particular species' (or individual animal) life history, behavior, and physiology".

¹² H. Hediger, *The Clever Hans phenomenon from an animal psychologist's point of view*, in T.A. Sebeok, R. Rosenthal (eds.), *The Clever Hans Phenomenon: Communication with Horses, Whales, Apes and People*, in "Annals of the New York Academy of Science" 1981, pp.1-17, ha definito zoomorfismo -tecnicamente, la tendenza a trattare come conspecifici individui eterospecifici- "the deep-rooted tendency in all higher living beings -man included- to see in creatures of a different species, with whom there exists a certain familiarity, creatures of their own kind and to treat them accordingly"(p.2).

Un diverso contributo allo studio degli animali è venuto dalle riflessioni dell'etologia cognitiva di Bekoff e Allen, che hanno applicato i meccanismi dell'indagine biologica comparativa all'indagine delle diverse 'specie di menti'¹³ e dei fenomeni mentali.

Se prendiamo sul serio l'idea che la continuità fisica dell'evoluzione biologica implichi anche una continuità cognitiva e psicologica¹⁴, che va dall'incipiente relazionalità tra i primi organismi e il loro ambiente fino alle manifestazioni psichiche più evolute e complesse -laddove le conoscenze scientifiche forniscano elementi sufficienti per ritenere presenti sensibilità e capacità cognitive- da ciò discendono alcune importanti conseguenze, che rappresentano gli elementi costitutivi per passare dalla scienza alla filosofia del benessere.

Questa continuità non appiattisce le differenze, rendendo ogni punto della scala evolutiva identico a ogni altro, perché molte diversità tra specie esistono e vanno riconosciute¹⁵: sia nella considerazione per le peculiarità della nostra specie sia nel rispetto per le nature "altre"¹⁶.

Numerosi sono gli elementi teorici che compongono il quadro di riferimento concettuale dell'etologia cognitiva, tra i quali si devono almeno ricordare: a) l'approccio dell'epistemologia naturalizzata, b) l'apporto cognitivo dell'antropomorfismo critico e dell'empatia, c) l'applicazione del principio di precauzione alla sofferenza animale, d) la fusione tra questione animale questione ambientale nella nozione di Deep Ethology.

a) Epistemologia naturalizzata - Con l'espressione epistemologia naturale si allude alle teorie che hanno spostato l'attenzione dalla domanda: Come dobbiamo giungere alle nostre conoscenze? a: Come di fatto giungiamo alle nostre conoscenze?. Mentre in una visione neopositivistica del sapere la prima domanda di competenza dei filosofi e la seconda degli psicologi, l'approccio naturalistico ritiene che alla prima domanda non si possa rispondere indipendentemente dalla seconda, vale a dire che "le questioni descrittive relative all'acquisizione di credenze hanno una rilevanza decisiva per le questioni normative circa l'acquisizione di credenze"¹⁷.

¹³ C. Allen, M. Bekoff, *Species of Mind*, MIT Press, Cambridge Ma 1997.

¹⁴ Così G. Matthews, *Animals and the Unity of Psychology*, Philosophy 1978, LIII, pp.437-454: "The idea would be that up and down the scale of animated or ensouled things there are always psychological continuities, never any strict discontinuity" (p.437). Cfr. anche L. Brothers, *A Biological Perspective on Empathy*, in "American Journal of Psychiatry" 1989, 146, pp.10-19.

¹⁵ Cfr. F. de Waal, *Good Natured*, Harvard University Press, Cambridge Ma. 1996.

¹⁶ In prospettiva filosofica cfr. T. Nagel, *Che effetto fa essere un pipistrello?*, in *Questioni mortali*, Il Saggiatore, Milano 1986 (Cambridge 1979), pp.162-175: "Il mio realismo a proposito del dominio soggettivo in tutte le sue forme implica una credenza nell'esistenza di fatti che eccedono i concetti umani" (p.167).

¹⁷ H. Kornblith, *What is Naturalistic Epistemology?*, in H. Kornblith (ed.), *Naturalizing Epistemology*, MIT Press, Cambridge-London 1985, p.3: "Descriptive questions about beliefs acquisition have an important bearing on

In tale prospettiva epistemologia acquista il significato di studio della conoscenza come processo adattivo, come espressione della filogenesi, e si delinea come una storia naturale della mente. Interpretare la conoscenza come storia naturale della mente equivale a cercare di comprendere i fenomeni mentali in chiave relazionale e adattiva, interrogandosi sul valore concreto che la conoscenza riveste nella vita degli organismi. Comune a tali posizioni lo stabilire un forte legame tra conoscenza e vita, nel senso che si ritiene legittimo stabilire un'analogia tra evoluzione biologica e altri tipi di processi che hanno tutti portata conoscitiva. "Persino nei suoi aspetti biologici", osserva Campbell, "l'evoluzione è un processo conoscitivo e questo va inteso nel senso che, sotto forma inespresa e implicita, tutti i comportamenti degli esseri viventi forniti di valore adattivo rappresentano una forma di conoscenza del loro ambiente"¹⁸.

b) Antropomorfismo critico ed empatia - La riflessione epistemologica sta accettando sempre più, specialmente nell'ambito delle scienze biologiche, un approccio al vivente che rifletta la connessione e la continuità filogenetica, in accordo con alcune tesi dell'epistemologia naturalizzata.

Per quanto riguarda la riflessione epistemologica, l'attenzione critica a una scienza (e a scienziati) che non è immune da valori¹⁹ -o comunque da valutazioni non riconducibili ad un'oggettività rigidamente concepita- non ha agito solo come revisione dell'idea stessa di oggettività, in senso epistemico e psicologico²⁰, ma ha anche comportato una rivalutazione di modi più soggettivi di stabilire un contatto cognitivo con il mondo. Riferendosi agli studi di Winnicott²¹ sulla genesi della percezione della realtà oggettuale -rapporto percettivo che si instaura correttamente quando il senso della realtà viene integrato dinamicamente dal soggetto, in modo né del tutto distaccato né del tutto proiettivo-, Fox Keller ha osservato come le pretese cognitive della scienza e l'aspirazione all'oggettività dello scienziato, "lungi dall'esser di per sé oggettive all'origine", comportano "un intero arsenale di significati soggettivi" (²²). In realtà, se lo scienziato possiede una equilibrata maturità emozionale, egli non deve temere di perdere il confine tra soggetto e oggetto, perché la scienza non si fonda affatto sulla premessa di quella separazione. "Anzi, il senso di intimità (..) con gli oggetti studiati (..) è il portato delle (..) facoltà di scienziata" (²³).

normative questions about beliefs acquisition". E osserva ancora: "(...) any epistemologist who rejects skepticism ought to be influenced in his or her philosophical work by descriptive work in psychology" (p.13).

¹⁸ D.T. Campbell, *Epistemologia evuzionistica*, Armando, Roma 1981 (1974), p.63.

¹⁹ Mi riferisco ovviamente all'indirizzo di ricerca inaugurato da T. Kuhn, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Einaudi, Torino 1969 (Chicago 1962).

²⁰ E. Fox Keller, *Sul genere e la scienza*, Garzanti, Milano 1987 (Boston 1985).

²¹ Cfr. D.W. Winnicott, *Gioco e realtà*, Armando, Roma 1997 (London 1971).

²² E. Fox Keller, *Sul genere e la scienza*, cit., p.116.

²³ *Ibidem*, p.195.

Al contrario, l'ossessione per l'oggettività produce gravi inconvenienti, in particolare qualora l'oggetto dell'osservazione scientifica sia un soggetto. La tendenza a percepire come oggetti anche gli esseri senzienti soggettivi, oltre a rappresentare una distorta percezione della realtà, dà luogo a problemi scientifici. Infatti, se lo scienziato non è consapevole del legame empatico che si stabilisce con l'animale con cui interagisce, lo stesso lavoro scientifico viene compromesso dagli effetti di questa mancata percezione (24). Proprio nello studio del mondo biologico si è così giunti a una rivalutazione scientifica della conoscenza che passa attraverso la soggettività dello sperimentatore. Ma se l'empatia rappresenta una categoria cognitiva nello studio della realtà biologica, essa si rivela anche come categoria normativa, assiologica, vale a dire come strumento per entrare in contatto con quel "valore" che è la vita dei soggetti senzienti, attraverso la percezione diretta della loro sofferenza o benessere²⁵.

A questo punto, il risultato della "percezione" e non solo della "misurazione" del dolore di altri esseri viventi deve tradursi nel senso di responsabilità in chi tale sofferenza causa, e nella domanda sulle finalità e l'essenzialità di pratiche che provocano dolore.

c) Principio di precauzione - Il principio di precauzione è stato formulato negli anni Ottanta in materia ambientale come criterio epistemico e prudenziale da utilizzare nei casi di decisione in condizioni di scienza incerta, vale a dire laddove non esista la piena evidenza scientifica che un possibile danno possa prodursi²⁶. Il principio si traduce quindi nell'affermare la doverosità dell'intervento che eviti il danno anche prima che questo sia da considerarsi certo.

Dal campo ambientale il principio di precauzione si è esteso fino a diventare un principio generale in tema di salute, non solo ambientale, ma anche umana, animale e vegetale²⁷ (è stato per esempio invocato in tema di xenotrapianti), caratterizzandosi non solo come atteggiamento preventivo, e dunque prudenziale, ma come atteggiamento espressamente epistemico, vale a dire come principio di euristica (e anche etica) della scienza.

In questo senso esso risulta particolarmente interessante anche nel campo del benessere animale, come principio che consente di affermare che sia preferibile -con le parole di

²⁴ Cfr. H. Davis, D. Balfour (eds.), *The Inevitable Bond. Examining scientist-animal interactions*, Cambridge University Press, London 1992, p.7: "This interaction between the scientist and the nonhuman animal (...) is, by most definitions, communication. Communication can be defined as an action performed by one organism that alters the behavior of another".

²⁵ B.E. Rollin, *Animal Pain, scientific ideology, and the reappropriation of common sense*, "JAVMA" 1987, 191,10, pp.1222-1226.

²⁶ *Rio Declaration on the Environment and Development*, Rio de Janeiro 14.6.1992, Principle 15: 'In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.'

²⁷ European Commission, *Communication from the Commission on the precautionary principle*, Brussels 2.2.2000, COM(2000)1

Bekoff- “sbagliare per eccesso a favore dell’animale qualora vi sia incertezza in relazione all’esistenza di dolore o sofferenza”²⁸.

d) *Deep Ethology* - l’idea di *Deep Ethology*, plasmata da Bekoff sulla nozione di *Deep Ecology*, con cui il filosofo norvegese Naess ha definito l’atteggiamento di maggiore e migliore coerenza teorica ed etica con i concetti e i valori che l’ecologia suggerisce ²⁹, è tesa a fondere le prospettive scientifiche ed etiche sugli animali e sull’ambiente nella più ampia considerazione e consapevolezza della continuità dei legami di sussistenza biologica che intercorrono tra umani, non-umani ed ecosistemi.

Una filosofia del diritto sugli animali come responsabilità e come limitazione degli usi

L’attenzione scientifica al mondo della vita, qualora sia intesa anche come consapevolezza del valore della vita, ha come conseguenza che accettare l’impiego di animali non equivale a legittimare qualunque scopo: una pur accettabile qualità di vita non rende accettabili tutte le pratiche sugli animali.

Come è noto, Russell e Burch hanno elaborato, già negli anni Cinquanta, quale strategia scientifica ed etica per una riforma progressiva dell’impiego di animali da laboratorio, la formula delle 3R: *refine, reduce, replace*³⁰. Tale formula, anche se appare ancora prevalentemente orientata agli aspetti quantitativi dell’impiego di animali, più che all’aspetto qualitativo delle loro modalità di esistenza, mantiene il proprio interesse nel costituire un monito di attenzione continua al lavoro anche minuto di miglioramento delle condizioni di vita degli animali. Le 3R, infatti, suggeriscono di operare costantemente al fine di abbattere complessivamente il numero degli animali utilizzati attraverso: una più precisa definizione dell’esperimento, la riduzione degli animali impiegati, la prospettiva sostituzione degli animali stessi.

Alle 3R si può aggiungere un quarto principio, quello di responsabilità nei confronti degli animali. Il termine responsabilità ha assunto³¹ una connotazione ulteriore rispetto alla parola “dovere” che, almeno etimologicamente, enuncia la mera obbligatorietà di una condotta. “Responsabilità” evoca una dimensione relazionale e complessa dell’agire, in cui l’agire umano deve essere preceduto da, e informato alla, conoscenza -un vero dovere di conoscenza- dell’ambito in cui si agisce; in cui l’acquisizione di nuove conoscenze comporta l’aggiornamento dell’operare; in cui l’azione è connessa al ‘rispondere per’ quanto si è fatto.

Il passo successivo consiste nel valutare gli usi giustificabili, confrontando e gerarchizzando interessi umani e interessi animali, nella prospettiva di rimuovere tutti gli

²⁸ M. Bekoff, *Deep Ethology*, “The AV Magazine” 1998, winter, 10-19: “(...) to err on the animals’ side when uncertain about their feeling pain or suffering”.

²⁹ A. Naess, *The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary*, “Inquiry” 1973, 16, pp.95-100.

³⁰ ECVAM Workshop Report, *The Three Rs: The Way Forward*, “ATLA” 1996, 23, 838-866.

³¹ Nel senso di H. Jonas, *Il principio responsabilità*, Einaudi, Torino 1990 (Frankfurt 1979).

usi non necessari all'esistenza umana, vale a dire facendo prevalere "(gli) interessi forti/vitali sugli interessi deboli/non vitali"³².

La limitazione degli usi, che una visione responsabile del rapporto con gli animali esige, consiste quindi nella valutazione critica e dinamica della necessità di utilizzare animali, con il preciso scopo di una riforma incessante del rapporto tra esseri umani e animali.

NOTE

1) Cominciato con i notissimi saggi di P. Singer, *Liberazione animale*, Mondadori, Milano 1991 (New York 1975) e T. Regan, *I diritti animali*, Garzanti, Milano 1990 (Berkeley 1983). Sulle recenti controversie cui ha dato origine il pensiero di Singer, si veda D. Jamieson (ed.), *Singer and His Critics*, Blackwell, Oxford 1999.

2) D. Lyons, citato in T. Regan, *I diritti animali*, cit., p.364.

3) Infatti, anche autori, come Rollin, che hanno sostenuto -in particolare a proposito degli animali transgenici - la dignità intrinseca degli animali, collegandola alla nozione di *telos*, hanno poi tradotto concretamente il rispetto per tale dignità nel principio di conservazione del benessere - vale a dire che la condizione di vita dell'animale transgenico non sia difforme da quella del suo omologo non modificato geneticamente. Cfr. B.E. Rollin, *On telos and genetic engineering*, in A. Holland, A. Johnson (eds.), *Animal Biotechnology and Ethics*, Chapman & Hall, London 1998, pp.156-171.

4) Per quanto il dibattito su diritti e benessere animale non abbia avuto grande diffusione in Italia. Su tale dibattito mi permetto di rimandare a M. Tallacchini, *Verso una filosofia del benessere animale*, in R. Marchesini (a cura di), *Bioetica e professione medico-veterinaria*, "Quaderni di bioetica", Macro Ed., Bologna 1999, pp.29-44.

5) C. Stone, *Earth and Other Ethics. The Case for Moral Pluralism*, Harper and Row, New York 1987.

6) D.M. Broom, K.G. Johnson, *Stress and Animal Welfare*, Chapman & Hall, London-New York 1993; J. Derrell Clark, D.R. Rager, J.P. Calpin, *Animal Well-Being*, in "Laboratory Animal Science" 1997, 47, I. *General Considerations*, pp.564-579; II. *An Overview of Assessment*, pp.580-597; Institute of Laboratory Animal Resources (ILAR), *Guide for the Care and Use of Laboratory Animals*, National Academy Press, Washington 1996.

7) D.M. Broom, K.G. Johnson, *Stress and Animal Welfare*, cit. , pp.6-7: "Stress (...) conveys the idea of an excessive physical or mental burden on an animal. (...) welfare must be considered a characteristic of the individual, not as something given by one individual to another".

8) *Ibidem*, pp.4-5.

9) *Ibidem*, p.3.

10) Un passaggio importante nell'analisi del benessere animale, infatti, è quello che - specialmente nella riflessione americana- ha portato dall'idea di *welfare* come benessere medio al concetto di *well-being* come attenzione su ogni singolo individuo. Tale sembra essere l'impostazione dell'ILAR, *Guide for the Care and Use of*

³² L. Lombardi Vallauri, *Abitare pleromaticamente la terra*, in L.Lombardi Vallauri (a cura di), *Il meritevole di tutela*, Giuffrè, Milano 1990, pp.VIII-XCIX (p.LXXX).

Laboratory Animals, cit., p.2, laddove si precisa che le linee del documento consistono “in a continuing emphasis on performance goals as opposed to engineering approaches. The use of performance goals places increasing responsibility on the user and results in greater enhancement of animal well-being (...)”.

11) J. Derrell Clark, D.R. Rager, J.P. Calpin, *Animal Well-Being. I. General Considerations*, cit., p.565: “Critical anthropomorphism has been defined as empathy tempered by objective knowledge of the particular species’ (or individual animal) life history, behavior, and physiology”.

12) H. Hediger, *The Clever Hans phenomenon from an animal psychologist’s point of view*, in T.A. Sebeok, R. Rosenthal (eds.), *The Clever Hans Phenomenon: Communication with Horses, Whales, Apes and People*, in “Annals of the New York Academy of Science” 1981, pp.1-17, ha definito zoomorfismo –tecnicamente, la tendenza a trattare come conspecifici individui eterospecifici- “the deep-rooted tendency in all higher living beings –man included- to see in creatures of a different species, with whom there exists a certain familiarity, creatures of their own kind and to treat them accordingly”(p.2).

13) C. Allen, M. Bekoff, *Species of Mind*, MIT Press, Cambridge Ma 1997.

14) Così G. Matthews, *Animals and the Unity of Psychology*, Philosophy 1978, LIII, pp.437-454: “The idea would be that up and down the scale of animated or ensouled things there are always psychological continuities, never any strict discontinuity” (p.437). Cfr. anche L. Brothers, *A Biological Perspective on Empathy*, in “American Journal of Psychiatry” 1989, 146, pp.10-19.

15) Cfr. F. de Waal, *Good Natured*, Harvard University Press, Cambridge Ma. 1996.

16) In prospettiva filosofica cfr. T. Nagel, *Che effetto fa essere un pipistrello?*, in *Questioni mortali*, Il Saggiatore, Milano 1986 (Cambridge 1979), pp.162-175: “Il mio realismo a proposito del dominio soggettivo in tutte le sue forme implica una credenza nell’esistenza di fatti che eccedono i concetti umani” (p.167).

17) H. Kornblith, *What is Naturalistic Epistemology?*, in H. Kornblith (ed.), *Naturalizing Epistemology*, MIT Press, Cambridge-London 1985, p.3: “Descriptive questions about beliefs acquisition have an important bearing on normative questions about beliefs acquisition”. E osserva ancora: “(...) any epistemologist who rejects skepticism ought to be influenced in his or her philosophical work by descriptive work in psychology” (p.13).

18) D.T. Campbell, *Epistemologia evoluzionistica*, Armando, Roma 1981 (1974), p.63.

19) Mi riferisco ovviamente all’indirizzo di ricerca inaugurato da T. Kuhn, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Einaudi, Torino 1969 (Chicago 1962).

20) E. Fox Keller, *Sul genere e la scienza*, Garzanti, Milano 1987 (Boston 1985).

21) Cfr. D.W. Winnicott, *Gioco e realtà*, Armando, Roma 1997 (London 1971).

22) E. Fox Keller, *Sul genere e la scienza*, cit., p.116.

23) *Ibidem*, p.195.

24) Cfr. H. Davis, D. Balfour (eds.), *The Inevitable Bond. Examining scientist-animal interactions*, Cambridge University Press, London 1992, p.7: “This interaction between the scientist and the nonhuman animal (...) is, by most definitions, communication. Communication can be defined as an action performed by one organism that alters the behavior of another”.

25) B.E. Rollin, *Animal Pain, scientific ideology, and the reappropriation of common sense*, “JAVMA” 1987, 191,10, pp.1222-1226.

26) *Rio Declaration on the Environment and Development*, Rio de Janeiro

14.6.1992, Principle 15: ‘In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there

are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.'

27) European Commission, *Communication from the Commission on the precautionary principle*, Brussels 2.2.2000, COM(2000)1

28) M. Bekoff, *Deep Ethology*, "The AV Magazine" 1998, winter, 10-19: "(...) to err on the animals' side when uncertain about their feeling pain or suffering".

29) A. Naess, *The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary*, "Inquiry" 1973, 16, pp.95-100.

30) ECVAM Workshop Report, *The Three Rs: The Way Forward*, "ATLA" 1996, 23, 838-866.

31) Nel senso di H. Jonas, *Il principio responsabilità*, Einaudi, Torino 1990 (Frankfurt 1979).

32) L. Lombardi Vallauri, *Abitare pleromaticamente la terra*, in L.Lombardi Vallauri (a cura di), *Il meritevole di tutela*, Giuffrè, Milano 1990, pp.VIII-XCIX (p.LXXX).

L'ART. 727 DEL CODICE PENALE NELLA ATTUALE POSIZIONAMENTO GIURIDICO E SOCIALE

di Maurizio Santoloci, magistrato e vice presidente nazionale WWF Italia

1) *Lo schema della disciplina giuridica: l'evoluzione giurisprudenziale sull'art. 727 C.P.*

Può sembrare strano, ma nella nostra legislazione non vi è ancora una norma che consenta di perseguire le forme di maltrattamento, incrudelimento ed uccisione gratuita di animali in quanto tali, e cioè in quanto esseri viventi.

L'art. 727 del Codice Penale, unica norma del settore, riporta un titolo atto a trarre in inganno: "Maltrattamento di animali". E logica vuole che su tale dettato si siano sviluppate in questi ultimi anni tutte le attività, iniziative ed opere volte alla difesa giuridica degli animali, prospettando nel contempo l'opportunità di aumentare le pene per i trasgressori al fine di "potenziare" l'effetto deterrente e repressivo della norma stessa. Ebbene, sembra un paradosso, ma tale articolo del codice penale, nonostante il deviante titolo, non è affatto diretto a tutelare gli animali in se stessi da incrudelimenti e maltrattamenti. Fatte salve innovative e diverse interpretazioni giurisprudenziali in sintonia con lo spirito della recente riforma normativa, il reato in questione risente ancora della storica collocazione sistematica nel titolo del codice penale che lo ha caratterizzato non come una norma che ha per oggetto specifico e diretto la protezione giuridica dell'animale in quanto tale, nella sua entità. Oggetto del reato, storicamente e fatte salve le citate innovative interpretazioni-applicazioni, non è stata considerata la salute e l'integrità fisica dell'animale, il quale nella struttura del reato rappresenta soltanto l'oggetto materiale, la "cosa" su cui ricade la condotta del reo; oggetto della tutela è stata sempre invece considerato il sentimento di pietà, di compassione che l'uomo prova verso gli animali e che viene offeso quando un animale subisce crudeltà e ingiustificate sofferenze.

Il Manzini, uno dei più autorevoli e seguiti giuristi del nostro tempo, afferma nel suo "Trattato di Diritto Penale", vol. X, che "(...) oggetto specifico della tutela penale, in relazione al reato represso con l'art. 727 C.P., è la polizia amministrativa sociale, nel suo aspetto riguardante i costumi, in quanto particolarmente concerne la protezione del sentimento comune di umanità verso gli animali, il quale può rimanere gravemente turbato, con pericolo di dannosi

riflessi sul sentimento di civile mitezza in genere, dal maltrattamento di animali: fatto che, costituendo un malo esempio, è altresì contrario alle esigenze minime dell'educazione civile (...) L'art. 727 C.P. tutela (...) il sentimento etico-sociale di umanità verso gli animali. La legge penale, nel caso presente, protegge quindi non già gli animali considerati in se stessi (...) ma esclusivamente il detto senso di umanità il quale esige che ognuno si astenga dal maltrattare ingiustificatamente gli animali stessi (...) La vista o la notizia di maltrattamenti non giustificabili ad animali offende necessariamente la nostra civiltà, della quale una delle più essenziali caratteristiche è la gentilezza dei costumi (...).

Conferma un altro illustre giurista, l'Antolisei, ne "Il Diritto Penale": "(...) Ratio dell'incriminazione è la duplice esigenza di tutelare il sentimento comune di pietà verso gli animali (...) e di promuovere l'educazione civile, evitando esempi di crudeltà che abitano l'uomo alla durezza ed all'insensibilità per il dolore altrui (...)". Leggiamo sull' "Enciclopedia del Diritto" nella "voce" a firma di Franco Coppi: "(...) Scopo dell'incriminazione (...) è quello di rispettare e favorire la mitezza dei costumi e di impedire quelle manifestazioni di violenza e di cattiveria che, pur avendo per oggetto materiale gli animali, possono egualmente divenire scuola d'insensibilità alle altrui sofferenze. Non sono quindi puniti la cattiveria in sé, il malanimo, l'inclinazione alla violenza ed alla brutalità e, d'altro canto, l'esistenza e la salute dell'animale acquistano rilievo nella misura in cui si risolvono in un interesse per l'uomo; nella misura, cioè, in cui sono investite dal suo sentimento di pietà e di compassione, dalla sua capacità di provare ribrezzo e disgusto di fronte al dolore dell'animale (...)". Scopo dell'incriminazione, aggiunge il Coppi ad ulteriore chiarimento, è quello di "(...) tutelare direttamente un sentimento dell'uomo di fronte a condotte altrui che lo possono turbare (...). Oggetto della tutela è il sentimento di pietà dell'uomo verso l'animale ed il reato consiste appunto nell'offendere questo sentimento compiendo su animali atti tali da suscitare nell'uomo disgusto, raccapriccio e sofferenza (...).

Si legge sul "Novissimo Digesto Italiano": "(...) La ragione dell'incriminazione consiste nella offesa al sentimento di pietà nell'uomo connaturato anche verso gli animali e nella ripugnanza e nel ribrezzo che gli atti preveduti destano nella comunità (...)". Non difforme è stata per anni la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Con questi limiti di fondo, volendo applicare l'art. 727 C.P. (pur nella sua nuova formulazione che tra breve andremo ad esaminare e che consente di evolvere sostanzialmente questo arretrato concetto) appare pregiudiziale la necessità di delineare una traccia per una individuazione del concetto "maltrattamento". La normativa vigente, infatti, non puntualizza gli elementi costitutivi soffermandosi su criteri generici.

Tale concetto (che ritengo a tutt'oggi attuale) è stato da me espresso nella sentenza a mia firma - Pretura Amelia - 7/1/87 - Imp. Cecchetti - pubblicata sulla "Rivista Penale" del febbraio 1988. In tale sentenza scrivevo: "Ritiene lo scrivente che il concetto di maltrattamento ed incrudelimento verso un animale può essere inteso ed individuato con riferimento al concetto del maltrattamento-dolore. Gli animali, in quanto innegabilmente sono esseri viventi dotati di sensibilità fisica, reagiscono a tutte le modifiche che si verificano attorno a loro (contatti, temperatura, odori, suoni, luci, cibo, stress, eccitazione, trattamento) positivamente entro determinati limiti fisiologici. Se questi limiti (soglia) vengono superati l'animale prova dolore e quindi reagisce in vario modo. Il maltrattamento-dolore è quindi una violazione delle leggi naturali o biologiche, fisiche e psichiche di cui l'animale è portatore. Le categorie di maltrattamenti e sevizie possono essere fisiche (violenza gratuita di ogni tipo occasionale o abitudinaria, fame, sete, incrudelimenti nel campo del lavoro con fruste, pesi, finimenti, eccesso di fatica, impiego antifisiologico; mattazioni con mezzi dolorosi; attività sportive con animali come bersagli od oggetto di divertimento; etc...); genetiche o meccaniche (selezioni genetiche od interventi su cromosomi per ottenere prestazioni o produzioni animali anomale; costrizioni

in condizioni di allevamento che ne impediscono la deambulazione o lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche; forzature di alimentazione etc...); ambientali (costrizione in esasperate situazioni di cattività). Superata la soglia della reattività al dolore, e violate cioè le leggi biologiche naturali mediante maltrattamento-dolore, il reato di cui all'art. 727 C.P. può dirsi integrato”.

In tale sentenza si avanzava contestualmente una diversa interpretazione dell'art. 727 C.P. in relazione alle finalità della norma: “Il reato di cui all'art. 727 C.P. in via di puro principio non tutela gli animali da forme di maltrattamento ed uccisione gratuita bensì il comune sentimento di pietà che l'uomo prova verso gli animali e che viene offeso da forme di incrudelimento verso gli stessi. Oggetto della tutela è pertanto il sentimento di pietà nell'uomo connaturato anche verso gli animali. Pur tuttavia, in via interpretativa adeguata all'evoluzione dei costumi e delle istanze sociali in tema naturalistico, la norma deve intendersi anche come diretta a tutelare gli animali da forme di maltrattamento ed uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore”.

Questa innovativa interpretazione ha poi trovato autorevole e definitivo riscontro e conferma nella nuova linea seguita dalla Corte di Cassazione, linea avviata con una importantissima iniziale sentenza (Sez. III Penale - ud. 14/3/90 - Est. Postiglione) con la quale la Suprema Corte innova profondamente l'impostazione di principio inerente l'art. 727 C.P. e, avallando il concetto appena sostenuto, sancisce che detta norma deve essere intesa come diretta alla tutela dell'animale in quanto tale e cioè essere vivente.

Vediamo le relative massime tratte da questa sentenza: “In via di principio il reato di cui all'articolo 727 codice penale, in considerazione del tenore letterale della norma (maltrattamento) e del contenuto di essa (ove si parla non solo di sevizie, ma anche di sofferenze ed affaticamento), tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore, ove essi superino una soglia di normale tollerabilità. La tutela penale è dunque rivolta agli animali in considerazione della loro natura. Le utilità morali e materiali che essi procurano all'uomo devono essere assicurate nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale, nella sua specificità, è portatore”. Ancora: “Non sono punibili ex art. 727 C.P. soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali (come suggerisce la parola “incrudelire”) o che destino ripugnanza, ma anche quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di inferire sugli animali ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono od incuria”.

Per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico si enuncia il principio del divieto di maltrattamenti, incrudelimenti ed uccisioni gratuite di un animale in quanto essere vivente dotato di sensibilità e vitalità propria.

Non vi è dubbio che questa innovativa sentenza della Suprema Corte potrà essere citata e richiamata in ogni esposto e denuncia da parte dei privati e delle associazioni e può essere utilizzata come base di principio per veicolare parallelo principio in sede penale nei casi appunto di maltrattamenti, incrudelimenti ed uccisioni gratuite di un animale. Sarà importante a questo proposito citare sia gli estremi della sentenza (Cassazione Sez. III Penale - ud. 14/3/90 - Est. Postiglione) che le due massime (estratti) sopra riportati.

Vi sono poi altre sentenze successive della Cassazione che confermano il principio. Si ritiene importante la seguente massima: "Il reato di cui all'art. 727 codice penale, prendendo in considerazione il concetto ampio di "maltrattamento", non punisce soltanto gli atti di sevizie, torture, crudeltà, caratterizzati dal dolo ma anche quei comportamenti colposi di abbandono ed incuria, che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali, quali autonomi esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell'uomo. Gli animali,

anche se utilizzati per il lavoro, devono essere tenuti nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, assicurando che intorno ad essi sussistano condizioni che non superino determinate limiti o soglie di dolore. Di conseguenza la carenza di cibo, la bassa temperatura, la costrizione in ambienti ristretti o addirittura con catene senza possibilità sia pure limitata di deambulanza, un locale buio, possono costituire nel loro insieme comportamenti di vero maltrattamento, sanzionato penalmente." (Cass. Pen. Sez. III -ord. n. 1776 - ud. 22.10.1992 in c.c.- Pres. Papillo - Est. Postiglione - Imp. Geiser e Felderer).

L'art. 727 C.P. è stato integralmente rielaborato e riformulato con la legge 22/11/93 n. 473 la quale ha tracciato nuove e più specifiche ipotesi sanzionatorie. Seppur non è stato, né poteva esserlo con questa modifica, intaccato in via il vizio di fondo in ordine al principio-base come sopra esposto ed alla necessità di focalizzare in via oggettiva il concetto di maltrattamento, si deve comunque sottolineare ed apprezzare questa modifica che recepisce sostanzialmente la sopra evidenziata moderna visione traducendola in una serie di previsioni normative precise ed articolate, nelle quali possono ricomprendersi i grossi schemi delle forme di potenziale crudeltà, maltrattamenti ed uccisioni gratuite di animali connesse con il vivere sociale del nostro tempo.

Il nuovo testo dell'art. 727 C.P. si articola attraverso una serie di previsioni specifiche. Il maltrattamento generico degli animali è previsto come ipotesi base nel primo comma, ed è un concetto destinato a coprire tutti i casi generici che non possono invece essere ricompresi nelle specificazioni previste dai commi successivi. Si traccia un criterio di rapporto e confronto tra i comportamenti attuati e la natura e caratteristiche etologiche degli animali e dunque ogni specie animale va considerata in modo selettivo e particolare rispetto all'atto aggressivo posto in essere, il quale atto dovrà essere valutato in relazione alle conseguenze prodotte su quel particolare tipo di animale e non in linea generale e teorica. Oltre il divieto di incrudelimento gratuito e di strazio o sevizie, si prevede espressamente l'impossibilità di utilizzare gli animali in giochi-spettacoli-lavori che non si presentino idonei alla caratteristica di razza e struttura dell'animale. È previsto poi, e questa è una novità assoluta, che anche la detenzione non idonea, perché incompatibile con la natura dell'animale, genera un forma di maltrattamento censurabile in sede penale. Concetto utilissimo in tutti i casi di cattività degli animali, ivi inclusi quelli di allevamento, circensi, industriali e ludici, nel contesto dei quali non si può più prescindere dalla natura e quindi in definitiva delle caratteristiche etologiche dell'animale che può soffrire in determinate condizioni di chiusura - costrizione fisica e di movimento. È infine punito anche l'abbandono di animali domestici o ad essi equiparabili.

Il secondo comma dell'art. 727 prevede una aggravante specifica rispetto i casi del primo comma nel caso in cui i fatti siano attuati con mezzi particolarmente dolorosi ma, soprattutto, questo secondo comma, delinea e circoscrive con estrema esattezza alcuni settori entro i quali i maltrattamenti sono da considerarsi soggetti a maggiore rischio di essere considerati più gravi: il traffico, il commercio, il trasporto, l'allevamento, la mattazione, gli spettacoli. La morte dell'animale è prevista peraltro come ulteriore fatto che aggrava la pena. Il secondo comma in questione ed il terzo prevedono in tali casi la pubblicazione della sentenza sulla stampa e, nel caso di recidiva, l'interdizione dall'esercizio delle relative attività, essendo queste forme ulteriori mezzi deterrenti.

Il quarto comma affronta invece il tema dei giochi, spettacoli e manifestazioni che comportano strazio o sevizie di animali e punisce sia chi organizza dette attività sia chi vi partecipa, con conseguenze gravi in ordine alla licenza per le attività connesse (sospensione e, in caso di morte dell'animale o recidiva, l'interdizione). Una aggravante specifica è prevista del quinto comma ove (e non è caso poco frequente) queste attività trovino substrato nel mondo delle scommesse clandestine.

Va tuttavia considerato che la sanzione è costituita dalla sola ammenda. Il che significa, soprattutto, che il reato è sempre obblazionabile e dunque, di fatto, l'effetto deterrente è scarso.

Va rilevato, per inciso, che l'art. 70 del Testo Unico della Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) prevedeva norma parallela all'art. 727 del C.P. Tuttavia il decreto-legislativo 13/7/94 n. 480 ha abolito l'art. 70 del TULPS unitamente alle norme connesse del regolamento di esecuzione. Si è così prodotto l'effetto pratico di indebolire il connesso art. 727 C.P. in relazione, ad esempio, al divieto di corride e spettacoli pubblici crudeli verso animali che nella norma abrogata erano chiaramente ed espressamente proibiti. Anche se la circolare del Ministero dell'Interno applicativa della riforma precisa, opportunamente, che detti spettacoli devono ancora intendersi proibiti.

L'art. 727 C.P., pur se riformulato, resta sempre un reato a tutela del sentimento di comune pietà verso gli animali e non una norma direttamente finalizzata alla tutela di questi ultimi in senso stretto; talché il concetto di maltrattamento era e resta opinabile e dai confini incerti, senza parametri di riferimento precisi e dunque le attività espressamente proibite dall'art. 70 TULPS e dal regolamento annesso costituivano un punto fermo di divieti diretti. Abolito questo divieto specifico, la corrida ed altri spettacoli simili rientrano nel concetto, opinabile, di maltrattamento e non può escludersi, a priori ed in teoria, una interpretazione che non consideri dette attività in violazione dell'art. 727 C.P.; mentre in precedenza, in presenza dell'art. 70 TULPS, questa ipotesi era impossibile. Riportiamo, per completezza, la parte di detta circolare (n. 559/LEG/200.112 bis del 1994) che interessa il punto in esame: "(...) l'abrogazione dell'art. 70 non incide sull'applicabilità delle disposizioni penali vigenti per la tutela (...) del sentimento di pietà nei confronti degli animali. A quest'ultimo riguardo si sottolinea che tutte le fattispecie di rilievo penale concernenti il maltrattamento di animali sono riportate nell'art. 727 C.P., recentemente riformulato dall'art. 1 della legge 22/11/93 n. 473. Va inoltre precisato che l'abrogazione degli artt. 126, 128 e 129 del regolamento di esecuzione del TULPS, conseguente all'abrogazione del predetto art. 70, non fa venir meno l'antigiuridicità delle condotte ivi elencate a mero titolo esemplificativo, allorché si tratti di attività costituenti reato. Di conseguenza tali attività non possono essere in alcun modo autorizzate; più precisamente (...) sono vietate, per fare altri esempi, le corse con pungolo acuminato, i combattimenti di animali, le corride ed ogni altro spettacolo o trattenimento che comporti strazio o sevizie di animali, a norma del nuovo testo dell'art. 727 C.P. (...)".

2) Come e quando e' possibile richiedere l'applicazione dell'art. 727 del codice penale

L'art. 727 del Codice Penale recita:

“Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

La pena è aumentata, se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.”

Si tratta di un reato. Ma che cos'è un reato?

Vediamo qualche breve punto di chiarimento generale per meglio capire come operare ed a chi rivolgersi. In materia animalista ed ambientale, come in ogni altro campo, una violazione di legge può integrare un reato o un illecito amministrativo. L'illecito amministrativo è un fatto punito dalla legge con una sanzione amministrativa che è sempre di natura economica. È accertato da qualunque organo di polizia ed è sempre di competenza di un'autorità amministrativa che va individuata caso per caso (Prefetto, Comune, Provincia, Regione, Stato ed altri). Il pagamento della sanzione amministrativa avviene in modo contestuale (nelle mani dell'agente operante) o in sede di contenzioso con l'ente competente. Mai comunque risulterà nulla sul certificato penale.

Il reato è un fatto punito dalla legge con sanzioni penali e cioè: arresto e/o ammenda; reclusione e/o multa. Nel primo caso (punizione con arresto e/o ammenda) si tratta di un "reato-contravvenzione" di più modesta entità; nel secondo caso (reclusione e/o multa) si tratta di un "reato-delinquenza" molto più grave. Il reato è accertato dalla polizia giudiziaria ed è sempre di competenza dell'autorità giudiziaria; dopo la denuncia si incardina un procedimento penale a carico del responsabile; in genere si giunge a un processo (si può però chiudere il procedimento prima con una sentenza di proscioglimento o un decreto penale di condanna senza arrivare al processo). La condanna viene riportata sul certificato penale.

Attenzione a non creare confusione di termini. Si afferma comunemente "il vigile urbano mi ha elevato una contravvenzione"; "ho pagato una multa al vigile urbano per il divieto di sosta" e via dicendo. Questa terminologia, seppur di uso corrente, è del tutto errata. La "multa" e l'"ammenda" nonché la "contravvenzione" rientrano sempre nel campo dei reati e dunque soltanto il giudice, dopo una denuncia della polizia giudiziaria, può decidere in merito. Quella che il vigile urbano ci contesta per il divieto di sosta è una semplice "infrazione amministrativa" che paghiamo con una "sanzione amministrativa".

L'autorità giudiziaria è la magistratura. Essa è competente per i reati (non per gli illeciti amministrativi). Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale rappresenta la magistratura inquirente, e cioè quella che inizia e conduce le indagini. Questi due organi sono i dirigenti della polizia giudiziaria nel territorio di loro competenza. A lui la polizia giudiziaria deve inviare le segnalazioni ed a loro il privato cittadino può indirizzare una denuncia o una segnalazione per illeciti penali (reati).

La polizia giudiziaria è rappresentata da Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Polizia Stradale, Vigili Urbani, Polizia Locale ed ogni altro organo di polizia. Sono polizia giudiziaria anche i guardia-parco e le guardie particolari giurate. Tutta la polizia giudiziaria è obbligata ad inviare senza ritardo alla magistratura notizia di ogni reato del quale venga comunque a conoscenza, impedendo nel contempo che il reato stesso venga portato ad ulteriori conseguenze, ricercandone i colpevoli ed assicurando le fonti di prova. La polizia giudiziaria può (ed in alcuni casi deve) operare anche i sequestri per evitare che il reato venga ulteriormente sviluppato e/o assicurare la prova del reato stesso. Il reato di cui all'art. 727 C.P. è, al pari dei reati di ogni altra natura, di competenza di ogni organo di polizia giudiziaria senza alcuna distinzione selettiva.

La denuncia è un atto con il quale un privato porta a conoscenza la polizia giudiziaria o direttamente la magistratura di un illecito penale. Non esiste una forma prefissata per la denuncia, basta un foglio di carta semplice inviato alla polizia giudiziaria o Procuratore della Repubblica. Si può presentare denuncia anche sottoscrivendo un verbale presso un organo di polizia giudiziaria o addirittura oralmente o per via telefonica in casi di urgenza. Il contenuto della denuncia va ricollegato alla esposizione dei fatti in modo lineare e chiaro. Non necessariamente la denuncia deve essere contro persone specifiche o recante il tipo di reato che si presume sia stato violato. Si può anche inviare una denuncia contro ignoti. Quando non si è certi della violazione posta in essere, si potrà inviare una segnalazione a dette autorità semplicemente illustrando i fatti e chiedendo una verifica della legalità della situazione prospettata. L'importante è scrivere o riferire sempre la verità con precisione ed attenendosi rigidamente ai fatti storici ed oggettivi senza sfumature polemiche o passionali.

Non è raro che in caso di segnalazione di una violazione all' art. 727 C.P., l'organo di polizia cui il cittadino o l'associazione si è rivolta risponda che non può intervenire perché il caso non è di sua competenza. È questo un tema importante e pregiudiziale.

Come abbiamo già accennato, sottolineiamo che i reati in materia animalista ed ambientale sono, al pari dei reati di ogni altra natura, di competenza di ogni organo di polizia giudiziaria (P.G.) senza alcuna distinzione selettiva. Non esiste dunque alcuna distinzione di competenze che faccia sì (come qualcuno vorrebbe sostenere) questi i reati siano di pertinenza esclusiva solo di alcuni organi di polizia e che gli altri organi non possono o non devono intervenire. Sulla base di una specializzazione di fatto, alcuni organi sono istituzionalmente preposti e preparati in particolare verso determinate tipologie di illeciti, ma questo non esime gli stessi organi dalla competenza verso gli altri reati ed in particolare, per quanto attiene al settore in esame, non li esime dal potere/dovere di intervento verso illeciti di diversa tipologia nel campo ambientale.

Questo è un principio basilare che riguarda i rapporti tra polizia giudiziaria e reati in generale. Dunque Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili Urbani, Guardia di Finanza ed altri organi di P.G. (ad es. Corpi Forestali Regionali nelle Regioni a statuto speciale) possono e devono intervenire anche in ordine a detti reati e non possono rifiutare il loro operato (sotto pena di integrazione del reato di omissione di atti di ufficio ex art. 328 C.P.) qualora un privato si rivolga a loro sostenendo, e ciò è frequente, che non è di loro competenza ma che bisogna rivolgersi ad un organo specializzato .

Il fondamento di questo principio lo troviamo nell'art. 55 del Codice di Procedura Penale il quale, specificando che "la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (...)", non distingue poi affatto competenze selettive per genere di reati ma crea un connubio generale tra polizia giudiziaria (generica) e reati (generici). Peraltro la Corte di Cassazione ha ribadito e confermato questa competenza generale di tutti gli organi di polizia con una importante sentenza: "L'art. 55 C.P.C. consente di ritenere che i reati in materia ambientale (*e dunque anche in materia di tutela degli animali in senso lato, ndr*) sono di competenza di tutta la polizia giudiziaria, senza distinzione di competenze selettive o esclusive per settori, anche se in punto di fatto esistono delle specializzazioni (...)" (Cass. pen. Sez. III - 27/9/91 - n. 1872 - Rel. Postiglione - Pres. Gambino). Vi sono altre sentenze successive conformi (ad esempio, Cass. pen., sez. 111. 22 dicembre 1992, n. 12075 - ud. 3 novembre 1992 - Perrella). Questi estremi possono essere citati e contestati quando un organo di polizia rifiuta un intervento.

3) *Il maltrattamento di animali: il caso dei richiami vivi*

Si registrano diverse sentenze contro la crudeltà sugli uccelli in campo venatorio. Va segnalata in primo luogo una interessante applicazione della nuova formulazione dell'art. 727 C.P. del Pretore di Montebelluna. In un procedimento penale che vede l'imputato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 727 "per aver, senza necessità, incrudelito verso sei cesene ed un tordo sassello sottoponendoli a sevizie ed a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche, in condizioni di incompatibilità con la loro natura di uccelli provenienti da cattura, detenendoli quali richiami in minuscole gabbiette (...) che impedivano agli stessi volatili (...) l'uso dei muscoli delle ali, ali che non potevano essere aperte completamente in quanto ciò avrebbe provocato lo strofinamento delle penne contro le sbarrette con loro rottura o usura innaturale (...)", il Pretore condanna il prevenuto asserendo in sentenza tra l'altro: "(...) è pacifico, sulla base di tutti gli elementi acquisiti, che le gabbie avevano dimensioni tali da impedire agli uccelli di usare i muscoli delle ali e da provocare, al tentativo del volo, lo strofinamento delle penne contro le sbarre (...) con la conseguente usura del piumaggio (...). Ritiene il Pretore che sia per questo integrata la contravvenzione prevista dall'art. 727 C.P. nella formulazione introdotta dalla legge 22/11/93 n. 473 (...) in quanto il nuovo testo dell'articolo prevede specificamente e sanziona come maltrattamento di animali l'ipotesi della detenzione degli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura. La detenzione quale richiami di uccelli in gabbie di dimensioni tali da dare minima possibilità di movimento e da non consentire l'uso delle ali comporta, a causa delle caratteristiche degli uccelli (che mantengono l'istinto del volo e del movimento delle ali anche se utilizzati come richiami), la violazione dell'art.727 c.p., perché si concreta in una detenzione degli uccelli in condizioni incompatibili con le leggi biologiche che ne governano il comportamento e pertanto in una detenzione che offende la sensibilità psicofisica degli uccelli (...)". (Pretura di Treviso - Sez. Montebelluna - 8/11/94 - Est. Cavallino - Imp. Dalla Porta). In tal senso, per un'analogia fattispecie, anche il pretore di Treviso, sez. Castelfranco Veneto, sentenza 5-10-1994, Simeoni, giunge a medesime conclusioni.

Detto orientamento giurisprudenziale è condivisibile e, peraltro, può trovare applicazione in senso lato anche in altri settori, estranei al mondo venatorio, quali il campo industriale ed artigianale in relazione alla detenzione e stabulazione di animali in posizioni di quiete o di trasporto.

Va ancora segnalata una ulteriore sentenza innovativa in materia di richiami vivi per la caccia. In un processo che vede tra i capi di imputazione anche il reato di cui all'art. 727 C.P. per avere l'imputato "(...) incrudelito verso due allodole, tenendole come zimbelli, legate con una imbragatura di cuoio stretta intorno al corpo con due fili principali e due secondari, per cui tirando i fili principali gli uccelli venivano sollevati violentemente da terra trovandosi in una situazione del tutto innaturale di non equilibrio, sospesi in aria, costretti a dimenarsi per ritornare in una posizione normale, provocando negli stessi volatili una condizione di stress e di terrore, provocando inoltre dolore a seguito dello strofinio del cuoio nel loro addome allo stratonamento (...)". il Pretore pronuncia sentenza di condanna argomentando, tra l'altro che "(...) tale situazione doveva comportare nelle allodole una grave sofferenza (...) " e che dunque l'imputato per questo "(...) ha incrudelito verso gli uccelli (...)". (Pretura di Treviso - Sez. Montebelluna - 25/10/94 - Est. Cavallino - Imp. Dalla Costa).

La pronuncia è importante anche perché conferma che pratiche che sono considerate ormai consuetudini acquisite ed ordinarie possono essere soggette a sanzione in base alla nuova formulazione dell'art. 727 C.P.

Successivamente i concetti sopra espressi sono stati confermati dalla Corte di Cassazione. Si veda, ad esempio: "In materia di caccia, limiti alle pratiche venatorie sono posti non soltanto dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157, che vieta determinati comportamenti - tra i quali l'uso di uccelli legati per le ali come richiami vivi: si veda l'art. 30, comma 1, lettera h), in relazione

all'art. 21, comma 1, lettera r) - ma anche dall'articolo 727 del Cp, che integra tale normativa, attraverso l'ampliamento della sfera di tutela dell'animale e l'introduzione di un divieto di tenere condotte tali da dar luogo a una detenzione incompatibile con la loro natura ovvero a incrudelire nei loro confronti ovvero, ancora, tale da sottoporli a strazio o sevizie. Pertanto, nel caso in cui un uccello sia imbracato e trattenuto con un filo, che gli consenta di levarsi in volo e di ricadere, perché stratonato dalla fune a cui è legato, pur non essendo ipotizzabile la contravvenzione suddetta, prevista dalla legge sulla caccia (che prevede il legamento delle ali), è configurabile quella prevista dall'art. 727 del Cp, poiché costituisce una sevizia dare all'uccello la sensazione di poter volare liberamente, per costringerlo immediatamente ad arrestare il movimento, facendogli ripetere ossessivamente questa operazione." (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 25 giugno 1999 n. 8290 - Pioletti). "In tema di maltrattamento di animali (art. 727 c.p.), l' art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeotermica e per il prelievo venatorio) prevede espressamente l'esercizio venatorio con l'uso di richiami vivi, sempre che questo non costituisca ipotesi di crudeltà, eccessiva fatica o ingiustificata tortura. Dopo l'entrata in vigore della legge 22 novembre 1993, n. 473, che ha modificato l'art. 727 c.p., l'uso di richiami vivi è vietato anche quando è incompatibile con la natura dell'animale, a prescindere dalla specifica sofferenza causata. Pertanto, l'uso di gabbie per i richiami, ampiamente permesso nel vigore della pregressa disciplina, è ora consentito solo nelle ipotesi residuali, da valutare in concreto, di compatibilità con la natura dell'animale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto integrata la contravvenzione ex art. 727 c.p., poiché dieci volatili, quali richiami per la caccia, erano stati tenuti in minuscole gabbie, incompatibili con la loro natura)". (Cass. pen. Sez. III - 16/6/95 (ud. 27/4/95) n. 6903 - Clearco).

Ed ancora: "Nei confronti degli animali è consentita ogni attività che non rientri in uno dei divieti specificamente dettati dalla legge n. 157/92 per la "Protezione della fauna selvatica omeotermica e per il prelievo venatorio"; quest'ultima, però, da sola non esaurisce la tutela della fauna stessa, poiché, a seguito della successiva entrata in vigore della legge n. 473/93, di modifica dell'art. 727 c.p., la sfera di garanzia si è notevolmente ampliata attraverso l'introduzione dell'ulteriore divieto di tenere condotte che comunque possano determinare il maltrattamento dell'animale utilizzato come richiamo o della stessa preda catturata. Pertanto è configurabile il reato di cui all'art. 727 citato quando nell'esercizio della caccia siano utilizzate allodole imbracate e legate con una cordicella, alla quale venga impresso uno strattone, che le faccia sollevare in volo e, poi, ricadere bruscamente perché trattenute dal legaccio: tale comportamento integra una sevizia, poiché la sua ripetitività ossessiva viene ad incidere sull'istinto naturale dell'animale stesso, dapprima dandogli la sensazione di poter assolvere alla primaria funzione del volo ed immediatamente dopo costringendolo a ricadere dolorosamente." (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 20 maggio 1997 n. 4703 - Gemetto). "Integra il reato di maltrattamento di animali il comportamento di chi li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura. (Nella fattispecie, la detenzione di 130 uccelli in gabbie troppo piccole per le loro dimensioni, colme di sterco in putrefazione, e situate in una stanza buia, umida, non ventilata e maleodorante, è stata qualificata come un trattamento incompatibile con la loro natura. e quindi un maltrattamento, con evidente effetto di sofferenza fisica per i volatili)." (Cass. pen. - Sez. III, 16 maggio 1996, n. 4918 (ud. 10 aprile 1996) - Pres. Accinni - Est. Onorato - P.M. Freda)

Va tuttavia sottolineato che non si può tracciare una corrispondenza automatica tra detenzione e maltrattamento, ma caso per caso devono essere individuati e provati formalmente e sostanzialmente ulteriori elementi caratterizzanti in modo specifico le sofferenze degli animali giacché "lo stato di cattività nel quale vengono tenuti i volatili usati quali richiami vivi per la caccia non costituisce, per sè solo, un 'ipotesi di maltrattamento degli stessi, a norma dell'art.

727 del Cp, essendo tale ipotesi di reato ravvisabile soltanto se la detenzione dei volatili o il loro uso siano connotati da modalità tali da comportare crudeltà, fatica eccessiva, non giustificata tortura o condizioni per l'animale incompatibili con la propria natura, tenuto conto delle caratteristiche etologiche sue proprie." (Cass. pen. Sezione III, sentenza 14 gennaio-27 febbraio 1997 n. 1923 Chirico; Rel. Grassi). Infatti, e questo punto deve essere evidenziato, perché seppur le norme della legge 157/92 "non si pongono in rapporto di specialità con le norme del codice penale, dato che è diversa la loro oggettività giuridica" comunque la detenzione in cattività di tali riuchiari è "un comportamento venatorio che è consentito dalla predetta legge n. 157 del 1992 è quindi considerato lecito" e "non può integrare gli estremi del reato di maltrattamento di animali" in via diretta ed assoluta; sussiste invece la violazione dell'art. 727 C.P. "nel caso in cui la pratica venatoria, pur essendo consentita a norma della citata legge n. 157 del 1992, per le sue concrete modalità di attuazione sottoponga l'animale ad un aggravamento di sofferenze che non trovi giustificazione nelle esigenze della caccia." (Cass. Pen., Sezione III, 29 gennaio 1997, n. 601 - Dal Prà ed altro).

4) *Le linee di fondo per una riforma della materia*

Le interpretazioni giurisprudenziali sopra riportate hanno determinato un valido contributo evolutivo per migliorare l'applicabilità della norma sul maltrattamento di animali, ma non possono certo sradicare formalmente la natura del reato stesso. È dunque a questo punto evidente che, volendo impostare un criterio di base normativa moderna per la difesa degli animali da maltrattamenti ed incrudelimenti, non si può operare per il futuro una semplice ulteriore modifica o una integrazione dell'art. 727, ma si deve incardinare un sistema giuridico del tutto nuovo e diverso il quale, soprattutto, muti la "ratio" prima ancora che principi e pene. Proporre un nuovo schema generale di principio per la tutela giuridica degli animali nel nostro Paese non è semplice e comporta pregiudizialmente il superamento di due macroscopiche difficoltà di fondo.

Un ostacolo di ordine, diciamo così, psicologico ed emotivo collegato alla natura stessa del tema trattato, il quale non merita, a giudizio di alcuni, tanta particolare attenzione; ed un ostacolo di ordine tecnico ma anche morale in relazione al *modus* di considerare e qualificare giuridicamente gli animali al fine, poi, di proteggerli in qualche modo con il mezzo del diritto.

Il 15 ottobre 1978, presso l'UNESCO, si pubblicò la "Dichiarazione universale dei diritti dell'animale". È una conferma internazionale, politica e giuridica, che i tempi sono ormai maturi per un passo di concreta evoluzione in questo campo. Nel nostro Paese la normativa in materia è dunque lacunosa ed insufficiente. È necessario dunque rivedere tutto il tema alla radice, per incardinare nuovi criteri e nuove previsioni. I punti cardine di premessa per giungere a tale scopo sono: quali animali devono essere considerati oggetto della tutela che andiamo a proporre? come devono essere considerati in via di principio giuridico tali animali? qual'è la forma di tutela ideale e con quali strumenti attuarla?

Ritengo ragionevole ed inevitabile focalizzare il senso del termine "animali" da usare in questa sede a delle categorie di viventi ben specifiche, per evitare che aspetti in tal senso lacunosi e trascurati ingenerino il dubbio che si voglia sottoporre a tutela, ad esempio, anche gli insetti. Volendo operare non a livelli di puri principi sterili ma in un documento realista, si deve precisare pregiudizialmente che come "animali" ai fini della tutela giuridica vanno intesi tutti i vertebrati esistenti sul territorio nazionale a qualsiasi titolo, sia selvatici che domestici.

La scelta di fondo che si va a in questa sede a proporre è quella di non far soffrire e di non uccidere gli animali senza che vi sia una "buona ragione" prevista dalle leggi attuali, dove per buona ragione non si intende semplicemente una qualche utilità per l'uomo di qualunque natura, bensì una vera e propria necessità razionale ed organica. Superando il concetto che

vuole la crudeltà riconosciuta solo quando cessa il profitto. Mezzo per seguire tale proposito è quello di rispettare le leggi naturali di vita e sopravvivenza degli animali. Dunque, restando sempre sul piano realistico e consci che ogni innovazione sociale di vasta portata, che comporti anche modifiche culturali ed etiche, non può che svilupparsi in prospettiva graduale, non si possono proporre stravolgimenti radicali in nessun campo ma soltanto un adeguamento dei vari rapporti uomo-animali (inclusi quelli di puro sfruttamento commerciale) a criteri di più civile impostazione. In via di puro principio giuridico, gli animali sono delle *res* e tale costruzione qualificativa non può essere certamente mutata. Improbabile, allo stato attuale e salvo future sostanziali evoluzioni, appare la tesi di coloro che vorrebbero addirittura gli animali come soggetti di diritto, anche se soltanto dotati di una capacità giuridica in senso passivo connessa al rispetto che l'ordinamento vorrebbe ad essi ricollegare.

Lasciando immutata la ormai consolidata qualificazione di *res*, nulla vieta tuttavia di considerare gli animali delle *res* particolari proprio per la loro particolare natura. Già la legge-quadro sulla caccia n. 157/92 (confermando il principio già contenuto nella pregressa legge 968/77), realizza un passo avanti in tal senso laddove qualifica la fauna selvatica (mammiferi e volatili) non più *res nullius* ma addirittura "patrimonio indisponibile dello Stato" da tutelare e difendere nell'interesse della comunità nazionale. Dunque oggi, sulla base della predetta astrazione giuridica gli animali selvatici godono di un più significativo stato di protezione giuridica rispetto agli animali domestici. Ed è proprio questa la traccia di principio che vale la pena seguire.

Nel nostro Paese alcuni beni del patrimonio storico e culturale, seppur certamente non riconosciuti come soggetti giuridici, sono sottoposti a particolare tutela. Boschi e foreste, habitat paesaggisticamente ancora integri e le acque pubbliche, seppur non qualificati senz'altro come soggetti giuridici, sono oggetto di protezione giuridica anche penale. Ebbene, gli animali domestici e selvatici potrebbero essere sottoposti ad analoga forma di tutela. In quanto tali. In quanto esseri viventi. Con i limiti oggettivi connessi a ciascuna specie, ed in particolar modo in relazione alla tipologia del suo rapporto con l'uomo (selvaticità, domesticità, sfruttamento a fini commerciali o alimentari, compagnia, mezzi di lavoro e via dicendo) ma sempre badando a far esulare da tale rapporto la componente di crudeltà e maltrattamento, la componente di uccisione gratuita e non necessaria e motivata (prevista dalle leggi attuali), la componente di violazione delle leggi naturali proprie a quella determinata specie.

Su tali basi, si rende necessaria una rassegna di revisione di tali rapporti. Ogni rapporto, qualunque esso sia e comporti il sacrificio dell'animale nei termini sopra indicati, deve comunque essere scevro da crudeltà, sevizie e maltrattamenti. Non basta, ad esempio, l'argomentazione che "tanto si tratta di bestie destinate al macello" per giustificare mezzi di allevamento, trasporto o di mattazione incivili e dolorosi. Non basta che un animale sia usato come mezzo di lavoro per giustificare un trattamento di sistematica crudeltà. Al pari, ogni rapporto, seppur occasionale ed improvvisato, non deve determinare conseguenze deleterie per l'animale in via gratuita. Nello stesso tempo, però, al di fuori di questo principio generale, sono proprio alcuni di questi rapporti uomo-animale che vanno revisionati e messi in discussione. Se si deve riconoscere l'inevitabilità degli allevamenti e dei mattatoi o di altre attività strettamente necessarie a livello sociale, si può però pretendere di migliorarne le impostazioni ed i criteri di gestione (salvo le tesi vegetariane che, pur se rispettabili, si deve convenire che non sono da tutti oggi condivise, e quindi è impossibile astrarle a principi generali in via realistica). Ben si può mettere invece in discussione la sopravvivenza di altri tipi di rapporto uomo-animale come gli spettacoli di pura e vandalica crudeltà in occasione di fiere e feste locali, la presenza di animali nei circhi e nei giardini zoologici ed altro ancora. In aderenza ai principi di fondo sopra formulati, alcune di queste attività vanno abolite del tutto, altre contratte in modo netto, altre regolamentate in senso restrittivo.

Le categorie principali di maltrattamenti e sevizie possono essere quelle elencate nella mia sentenza dell'87 sopra citata. In via riassuntiva, si può affermare che il maltrattamento o crudeltà consiste nella violazione delle leggi naturali (biologiche) fisiche e psichiche di cui l'animale è portatore. Una innovativa legislazione che tenda ad escludere il "maltrattamento-dolore" degli animali deve poggiare le sue basi sulla considerazione che l'intervento normativo non deve tendere a tutelare il sentimento umano di pietà, bensì essere rivolto direttamente verso gli stessi animali i quali non devono essere considerati un terreno per esercitare la nostra virtù. In accoglimento della tesi che almeno alcuni tra i nostri doveri verso gli animali siano di tipo diretto. Anche se da ciò non consegue necessariamente che essi siano per questo dotati di diritti giuridici.

Il primo punto da seguire, a mio avviso, è l'abrogazione totale dell' art. 727 del Codice Penale, la quale si impone per i motivi sopra esposti ed al fine di dettare nuovi criteri normativi per tutta la materia. Naturalmente ci si rende ben conto che il rapporto uomo-animale non potrà mai essere integralmente esente da fattori traumatici, da sfruttamenti, da soppressione per necessità o usi sociali correnti. Dunque non si pretende certamente di rivoluzionare la società dalle radici, ma soltanto di evitare uccisioni e sevizie e, laddove il rapporto uomo-animale deve essere inevitabilmente traumatico, che si adottino tutte quelle misure necessarie per evitare forme di dolore. È un concetto generico di fondo. Per quanto possibile, al di là della citata previsione generica, andrebbero poi individuate alcune tipologie di maltrattamenti ed incrudelimenti specifici da sottoporre a particolare precisione normativa. Le articolate componenti sociali nelle quali gli animali sono inseriti impone infatti di dettagliare anche casi più specifici per far sì che il nostro testo possa effettivamente rappresentare non una semplice modifica dell'abrogato reato di maltrattamento generale e generico di animali (seppur con mutamenti di concetto e contenuti di fondo) bensì una vera e propria legge-quadro per la tutela giuridica degli animali domestici e selvatici nell'ottica globale di ogni aspetto del problema.

IL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI PUÒ ESSERE VERIFICATO CON UNA PERIZIA?

di Maurizio Santoloci

Il problema che si pone in modo frequentissimo in sede dibattimentale penale è se il maltrattamento dell'animale oggetto del giudizio può essere o meno verificato attraverso una perizia. In genere la prassi vuole che si segua questa strada, affidando l'incarico peritale a un veterinario con i quesiti standardizzati in ordine alla sussistenza o meno dell'ipotesi di maltrattamento e sulle sofferenze fisiche dell'animale.

Va rilevato che tale prassi non può essere condivisibile - in linea di principio - stante la particolare costruzione giuridica e sostanziale del reato previsto dall'articolo 727 del Codice Penale. Infatti il reato dell'articolo 727 Codice Penale non può essere, in ipotesi astratta, reso parallelo a un illecito in materia di attività lesive o comunque connesse necessariamente e inevitabilmente a patologie cliniche da ferite o comunque altri danni di tipo classico biologico. La perizia in sede dibattimentale in relazione alle lesioni patite dall'essere umano attiene a criteri oggettivi, andando infatti a individuare natura e tipologia della lesione, origine della stessa e quindi con particolare riferimento possibilmente ai mezzi utilizzati per infliggere la lesione stessa e le conseguenze a livello medico-legale della malattia riscontrata. Trattasi,

dunque, di fatti oggettivi attinenti ad un particolare tipologia di illecito laddove il danno è specifico e connesso direttamente e inequivocabilmente alla materia oggetto della perizia.

Nel caso dell'articolo 727 Codice Penale, si verte in materia di maltrattamento. E abbiamo già rilevato che come maltrattamento, secondo le nuove tendenze ideologiche e secondo l'orientamento della Cassazione, non può intendersi puramente e esclusivamente la sofferenza fisica e materiale dell'animale. Ma se anche ciò fosse, in ipotesi, e così non è, la tipologia di lesione riscontrata sull'animale sarebbe comunque rilevante ai fini del decidere giacché non si va a disquisire su un danno fisico in senso lesionistico dell'animale al pari dell'essere umano in quanto il reato di cui all'articolo 727 non è un reato paragonabile, seppure impropriamente, al reato di lesioni personali dolose o colpose. Gli oggetti sono completamente diversi e i presupposti altrettanti diversificati. Qui la tipologia è un maltrattamento e una forma di incrudelimento in linea generale, laddove le eventuali (ma non necessarie) lesioni fisiche subite dall'animale potrebbero essere soltanto una delle componenti ma non la componente essenziale; e addirittura potrebbe essere assente ogni tipologia di lesione fisica, quindi oggetto naturale di perizia per dar luogo a una forma di maltrattamento e incrudelimento di tipo ambientale e biologico-naturale.

Per fare un paragone azzardato, che deve essere inteso con le proprie limitazioni connaturali, si potrebbe quasi argomentare voler operare una perizia sul maltrattamento degli animali sarebbe come operare una perizia in ordine al maltrattamento in famiglia da parte di uno dei familiari verso i minori o verso comunque un familiare convivente. Nel reato di maltrattamento in famiglia, integrato da una serie di comportamenti reiterati nel tempo, tra cui vessazioni minacce, omissioni, scarsa attenzione affettiva, e in ipotesi anche violenze fisiche, le eventuali lesioni riscontrate sul familiare vittima sarebbero soltanto un'ipotesi (paradossalmente marginale e comunque non esaustiva) rispetto al reato di maltrattamento in senso generale.

Il maltrattamento si configura attraverso una serie di attività che prescindono in modo diretto ed esclusivo dalla lesione fisica in senso stretto. Potremmo avere un maltrattamento in famiglia anche senza lesioni fisiche ma con un comportamento vessatorio, omissivo o commissivo talmente crudele e comunque effettivamente censurabile talché il maltrattamento sarebbe comunque configurabile in senso astratto. Analogamente, sempre come paragone azzardato ma con fini esclusivamente figurativi, si può argomentare nel reato di maltrattamento di animali. Certo i valori e gli oggetti di tutela sono diversi. E la costruzione può essere sinergica. Infatti il maltrattamento così come costruito dal nuovo articolo 727 (e così come ormai ripetutamente delineato dalla giurisprudenza della Cassazione) non è soltanto violenza fisica (ferite, mutilazioni, bastonate o lesioni in senso stretto, come accadeva nel classico articolo 727 del regime giuridico pregresso). Oggi le lesioni verso l'animale possono costituire una delle ipotesi di maltrattamento, ma paradossalmente anche la più marginale. Infatti abbiamo nella nuova concezione animalista (ma soprattutto ecologica in senso ampio) una forma di maltrattamento generale che ricomprende, e questo va sottolineato in senso assoluto, anche e soprattutto il maltrattamento di tipo ambientale e biologico-comportamentale. Maltrattamento ambientale e biologico-comportamentale che può non avere assolutamente alcuna conseguenza a livello di lesione fisica sull'animale, ma che si concretizza comunque in una sofferenza, in una mutilazione etologica ed operativa a livello vitale dell'essere in questione.

A questo punto sorge spontaneo l'interrogativo se il veterinario, che è un medico abituato a trattare patologie cliniche in ordine agli animali in senso fisico e lesivo, è in grado di effettuare un esame comparativo in ordine anche a questa nuova forma di maltrattamento. Forse sarebbe, sempre in ipotesi, a voler per forza ricorrere alla perizia, molto più idoneo rivolgersi a un etologo, il quale studia il comportamento generale dell'animale e quindi potrebbe dare sicuramente un contributo di ordine complessivo che comprenda sì le eventuali lesioni ma, in assenza o in concorrenza di esse, anche il danno subito a livello comportamentale e biologico

vitale dell'animale in questione. Ma anche a livello di etologo certamente la perizia avrebbe le sue limitazioni perché l'etologo potrebbe basarsi esclusivamente sul criterio comportamentale e poco potrebbe andare a disquisire delle eventuali lesioni fisiche sofferte dall'animale. Allora si dovrebbe ricorrere forse ad un collegio di periti laddove l'etologo va a disquisire sul carattere comportamentale e il veterinario sul carattere fisico e lesivo. Sembrerebbe questa certamente una strada impercorribile.

Riteniamo che il concetto di maltrattamento vada dunque esaminato e appurato in senso generale da parte dell'organo giudicante con un giudizio globale, che lo stesso organo giudicante è in grado di trarre da una serie di questioni oggettive e soggettive connesse alla materia in questione. Il centimetro in meno o in più sulla gabbia, il non rispetto dell'orario in meno o in più rispetto all'alimentazione o all'abbeveramento, il metro quadrato in meno o in più rispetto a una condizione di cattività, una lesione più o meno profonda, un'azione di violenza inferta più o meno con forza vitale o alternativa non costituiscono certo da soli o in se stessi elementi determinanti per l'integrazione del reato in questione o per la sua astratta configurabilità.

Per usare sempre un termine di paragone azzardato ma forse abbastanza esemplificativo, si potrebbe argomentare che la violazione del vincolo paesaggistico ambientale previsto dalla legge 431/85 (comunemente conosciuta come legge Galasso) attiene a un concetto di equilibrio estetico e/o ambientale degli ecosistemi naturali che sfugge a ogni previsione di lesione tecnica in senso stretto come ferita inferta sul territorio. Trattasi di un concetto che anche in questo caso difficilmente (e, senza spesso, quasi impossibile) appurare e verificare con una perizia. Infatti mentre la violazione tecnica alla normativa urbanistico/edilizia n. 47/85, che presuppone la realizzazione di opere in assenza di concessione e/o autorizzazione, può essere agevolmente verificata con una perizia affidata a un geometra o a un ingegnere che valuti le cubature, la corrispondenza del realizzato rispetto all'autorizzato o meno, basandosi esclusivamente su dati oggettivi quali misurazione e rilievi tecnici, non vi è dubbio che la violazione paesaggistico-ambientale, essendo attinente ad aspetti non strutturali, bensì estetici ed ambientali/biologici, non può essere verificata con tali metodologie.

Pertanto appare fuorviante - e pressoché inutile - affidare una perizia a un geometra o a un ingegnere incaricandolo di valutare lo scempio paesaggistico-ambientale su un territorio. Eventualmente tale perizia, anche in questo caso, dovrebbe essere affidata a un esperto specializzato nel settore; ma anche in tal caso la perizia rappresenta uno strumento limitato di accertamento e di verifica generale della situazione, giacché tutto sarebbe rimesso esclusivamente alla valutazione monosoggettiva del perito e della sua sensibilità rispetto alle questioni ambientali e paesaggistiche, senza alcun parametro di riferimento oggettivo (parametri di riferimento oggettivi che si riscontrano invece nelle perizie sulle lesioni fisiche per i reati contro la persona e sulle misurazioni tecniche in ordine alla normativa urbanistico/edilizia).

Dunque, nel caso dello scempio paesaggistico ambientale non c'è dubbio che il ruolo del giudicante come *peritus peritorum* assume effettivamente forza vitale. Appare logico che sia il giudicante, appurati tutti gli elementi di fatto soggettivi e oggettivi emersi nel corso della istruttoria dibattimentale, a dare un giudizio generale sulla violazione o meno in materia paesaggistico - ambientale e, tornando al caso in esame, in ordine al concetto di maltrattamento e incrudelimento gratuito verso un animale. Maltrattamento e incrudelimento che - va ancora una volta ricordato - vanno commisurati anche alle emergenti esigenze etologiche, ambientali e comportamentali degli animali e che una fredda perizia veterinaria in se stessa non riuscirebbe mai a dirimere. Va infine rilevato che la lesione fisica sofferta dall'animale in senso diretto ed indiretto in se stessa non può dirsi comunque esaustiva, giacché l'incrudelimento e il maltrattamento possono essere illegali esclusivamente confrontati rispetto

a una certa gratuità e comunque a comportamenti antisociali e indicati selettivamente dalla norma nella sua struttura compositiva. Dunque sussistono ancora nella nostra società alcuni tipi di attività che inevitabilmente, e legalmente, comportano attività lesive e mortali verso gli animali.

Una perizia veterinaria in tali casi sortirebbe esclusivamente l'effetto di accertare la lesione e il danno biologico sull'animale, ma la gratuità e l'elemento doloso psicologico in ordine al comportamento che costituiscono elemento essenziale per la configurazione del reato in questione, non potrebbero essere certo mai assunti in tali casi ad elemento valutativo per l'integrazione del reato in questione. Il che significa che il veterinario, tecnico "freddo", in tal caso non potrebbe mai fornire elementi sufficienti per discriminare un comportamento penalmente rilevante sotto il profilo del maltrattamento e dell'incrudelimento rispetto a un comportamento legale sotto ogni profilo.

Riteniamo dunque che la materia del maltrattamento e dell'incrudelimento gratuito verso gli animali sia da ricollegare esclusivamente e unicamente alla preziosa funzione di *peritus peritorum* del giudicante, il quale è senz'altro in grado, assunti tutti gli elementi del caso, di dare una valutazione che deve necessariamente prescindere dalle misurazioni tecniche in senso stretto in ogni caso e deve anche tener conto delle emergenti dinamiche sociali e culturali in ordine alle problematiche ecologiche, ambientali e animaliste in senso lato e quindi alle emergenti questioni morali connesse rispetto alla società moderna su tale specifico aspetto.

D'altra parte, va rilevato in conclusione che la perizia sul maltrattamento di animali non va a incidere su un danno economico per il padrone. In tal caso, in un eventuale giudizio per danno in ordine animale in quanto bene economico, certamente una perizia tecnica di questo genere potrebbe avere un significato. Ma entriamo in un campo totalmente diverso, nell'antiquata concezione in base alla quale l'animale è una *res* e quindi subisce un danno con risvolto economico per il padrone che lo sfrutta, ma ci troveremo in tale caso all'antitesi del concetto previsto dall'articolo 727 Codice Penale e dunque della materia in esame. Purtroppo si deve rilevare che invece un'arcaica concezione in ordine al rapporto con l'animale crea una confusione ancora tra questi due concetti completamente antitetici considerando l'animale pur sempre una *res* e quindi il "danno" viene valutato con tale vizio genetico culturale. Va dunque superata tale fase di stallo che trova radici in concezioni culturali ormai superate, considerando l'animale in quanto essere vivente e capace dunque di soffrire in senso fisico e ambientale per autonomia propria. Pertanto una perizia che vada a valutare il danno fisico sull'animale in senso di capacità lavorativa o comunque di potenzialmente di bene economico è certamente antitetica rispetto alle concettualità appena espresse ed appartiene alla preistoria giuridica rispetto all'articolo 727 Codice Penale.

PROSPETTIVE POSSIBILI DI MAGGIORE TUTELA PENALE DEGLI ANIMALI

di Giovanni Fiandaca, professore ordinario di Diritto penale all'Università di Palermo

1. Premessa

Il tema della tutela penale degli animali non rientra tra le questioni penalistiche fondamentali. A dispetto della sua importanza pratica, tradizionalmente modestissima se non del tutto trascurabile, esso ha nondimeno suscitato un certo interesse teorico.

In effetti, il problema se l'animale sia assumibile a oggetto di tutela penale esemplifica - non da ora - uno dei terreni emblematici che mettono alla prova la teoria del bene giuridico, sia

nelle sue versioni più tradizionali, sia in quelle più recenti versioni critiche che pretendono di orientare il legislatore nella delimitazione in senso restrittivo dell'area del penalmente rilevante. E la ragione è facilmente intuibile.

La categoria del bene giuridico, specie se utilizzata in una chiave critico-delimitativa della punibilità, tende a legittimare come reati soltanto i fatti che mettono a repentaglio le condizioni essenziali della convivenza umana. Se ne dovrebbe inferire, allora, che gli interessi facenti capo ai singoli animali (beninteso, considerati in se stessi e non nel loro rapporto di strumentalità rispetto al soddisfacimento di importanti interessi umani) difficilmente potrebbero assurgere a veri beni giuridici nel senso del diritto penale: le offese arrecate all'animale in sé, i fatti che gli provocano sofferenza, non sono tali - secondo un modo di pensare e sentire risalente e diffuso - da minare le basi della convivenza tra gli uomini.

D'altra parte, che la teoria del bene giuridico mostri storicamente una inclinazione "antropocentrica", non deve sorprendere ma è cosa molto comprensibile. Il diritto penale infatti non è che una provincia dell'intero ordinamento giuridico, e tutti gli ordinamenti esistenti disconoscono finora l'esistenza di diritti attribuibili direttamente agli animali quali autonomi soggetti giuridici.

2. Tutela penale dell'animale e orientamenti teorici in tema di bene giuridico

Ciò premesso, l'interrogativo è questo: in che modo la dottrina del bene giuridico sia finora riuscita a giustificare il fatto che non pochi ordinamenti contengono, da tempo, norme che puniscono fatti riconducibili al paradigma dei "maltrattamenti" di animali. La risposta a un simile interrogativo evidenzia - come accennavo in premessa - ragioni di tensione o addirittura contraddizioni, per un verso, tra scelte legislative e teoria del bene giuridico e, per altro verso, tra assunti interni alle stesse impostazioni teoriche.

Una riprova assai significativa possiamo desumerla, ad esempio, dal quadro degli orientamenti che sono andati emergendo nel contesto dottrinale tedesco, un contesto cioè in cui la riflessione sul bene giuridico presenta in proposito vistose analogie con le posizioni prevalenti nella dottrina italiana ma, nello stesso tempo, vanta un maggiore livello di esplicitazione e approfondimento di taluni risvolti problematici.

L'elemento che ha tradizionalmente accomunato le due culture penalistiche (italiana e tedesca), com'è intuibile, è consistito nella tendenza a individuare l'oggetto della tutela in un interesse umano, e cioè nel sentimento comune di pietà verso gli animali. Quel che ha contraddistinto, più in particolare, la dottrina d'oltralpe si riferisce invece alla maggiore problematizzazione - appunto - della possibilità di sussumere questo sentimento di pietà sotto il concetto di bene giuridico in senso penalistico. Ciò soprattutto sotto il profilo dei possibili nessi che legano la categoria del bene giuridico al paradigma, di ascendenza illuministico-liberale, della "dannosità sociale". In altri termini: fino a che punto la lesione di un sentimento come la pietà verso gli animali (ma lo stesso problema, ad esempio, si pone rispetto a sentimenti come la pietà verso i defunti o il pudore sessuale) provoca danni socialmente rilevanti e, per di più, tali da incidere sulle condizioni fondamentali della convivenza umana?

Non a caso, una parte della dottrina ha risposto che, proprio a causa della mancanza di un effettivo danno sociale quale effetto delle condotte di maltrattamento, il paradigma del bene giuridico non è in grado di legittimare la punibilità dei fatti che offendono la pietà verso gli animali. Lungi dall'assurgere a vero bene giuridico, il sentimento verso l'animale rientra tra i sentimenti collettivi che affondano le radici nelle credenze morali istituzionalizzate socialmente: nel caso della violazione di questi sentimenti, il fondamento della punibilità non è la lesione del bene giuridico, bensì l'esigenza di salvaguardare le credenze morali socialmente dominanti, che devono essere preservate come tali mediante la sanzione penale (1).

Una simile impostazione, nel ridimensionare la generale capacità legittimatrice dell'idea di bene giuridico ammettendone il fallimento rispetto ad alcune fattispecie pur penalmente sanzionate, finisce inevitabilmente con il confinare tali fattispecie residue in un limbo di controvertibile e precaria legittimità: esse non possono - ove ammissibili - che costituire una limitatissima eccezione nell'ambito del sistema penale, pena - oltretutto - il rischio di trasformare lo Stato in un tutore autoritario delle vedute morali dominanti e di alimentare così, indirettamente, l'intolleranza nei confronti delle eventuali minoranze portatrici di concezioni morali diverse.

Orbene: non c'è dubbio che impostazioni siffatte - nella misura in cui le elaborazioni teoriche della dottrina riescono a veicolare messaggi politico-ideologici destinati a influenzare il legislatore - contribuiscono a mantenere molto limitati, piuttosto che a fare espandere, i confini della tutela penale dell'animale. Né sembrano, del resto, in questo senso molto diversi i possibili effetti di quell'approccio teorico più sofisticato che, nello sforzo di recuperare un collegamento con il paradigma della dannosità sociale, tende a legittimare la rilevanza penale delle condotte di maltrattamento in base ad argomentazioni di questo tipo: di fronte a violazioni manifeste di norme culturali radicate nella società sorge il pericolo, ove lo Stato si astenga dal sanzionarle, che la popolazione si abbandoni a reazioni incontrollate di autotutela informale, con conseguente messa a rischio della pace sociale (2). Anzi, un simile approccio dottrinale - a ben vedere - palesa in maniera ancora più evidente l'angolazione antropocentrica, subordinando la necessità di tutela penale all'esigenza di evitare perturbamenti dell'ordine pubblico quale bene giuridico prettamente umano.

È significativo, d'altra parte, come nello stesso ambiente dottrinale di lingua tedesca siano andate progressivamente emergendo tendenze di segno diverso, inquadrabili cioè in una prospettiva teorica favorevole a concepire in senso autonomistico la tutela penale dell'animale.

In questo senso, parte della dottrina più recente - prendendo atto che la *Tierschutzgesetz* sin dalla riforma del 1933, e a maggior ragione da quelle del 1972 e del 1986, persegue l'obiettivo di modificare l'oggetto della tutela, relegando in secondo ordine il sentimento umano di pietà per privilegiare l'animale come valore autonomo - giunge in verità a identificare il bene giuridico protetto nell'animale in sé considerato: ciò nel convincimento che l'uomo sia eticamente tenuto a garantire anche la vita e il benessere degli animali concepiti come (con-)creature viventi (3).

È appena il caso di rilevare che questa nuova concezione del bene protetto si presta a fungere anche da più efficace metro di valutazione critica dei modelli di disciplina positiva, permettendo di evidenziarne persistenti limiti e insufficienze rispetto a una prospettiva più avanzata di tutela autonomistica dell'animale.

3. L'evoluzione della concezione della tutela penale degli animali nella giurisprudenza italiana

Il percorso evolutivo fin qui riassunto si è manifestato - *mutatis mutandis* - anche nel contesto italiano; ma con la peculiarità che la funzione di spinta innovativa è stata qui finora esercitata soprattutto dalla prassi giurisprudenziale.

In realtà, la dottrina penalistica largamente maggioritaria continua a individuare - anche dopo la riformulazione dell'art. 727 c.p. ad opera della legge n. 473/1993 - l'oggetto della tutela nel sentimento umano di pietà verso gli animali, senza tuttavia disconoscere che questa forma di sensibilità sociale si è andata affinando nel corso degli ultimi tempi. Così, pur sostenendosi che il nuovo testo dell'art. 727 c.p. non modifica l'originario oggetto giuridico della tutela, v'è chi giunge a prospettare una rilettura evolutiva, inscrivendo il sentimento sociale verso gli animali in una più ampia visione ecologista: "la sensibilità moderna, oltre alla consapevolezza che

ogni animale è in realtà capace, sia pure in gradi e forme diverse, di percepire la sofferenza, include l'idea che il rapporto uomo-animale si iscrive in un equilibrio delicato, al cui mantenimento risulta esiziale il dominio arbitrario dell'uomo verso le altre specie viventi, ed essenziale invece il suo rispetto di principio verso di esse" (4). Com'è agevole osservare, un simile approccio ricostruttivo, se in certa misura segna un passo avanti rispetto alla concezione più tradizionale del bene protetto, non per questo si spinge sino ad emancipare del tutto la tutela dell'animale dal suo previo rapporto con un interesse pur sempre umano: interesse rappresentato dall'equilibrio ambientale, al cui mantenimento è - a sua volta - strumentale il rispetto dovuto agli animali come altre specie viventi (5).

Comparativamente, appaiono in realtà più innovativi alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali, peraltro abbastanza noti, emersi a cavallo tra gli anni '80 e '90. E cioè, la giurisprudenza - sia di merito sia di legittimità - ha proceduto a una riformulazione per via interpretativa della *ratio* originaria dell'art. 727 c.p., facendo arretrare in secondo piano la tradizionale tutela del sentimento di umanità e ponendo progressivamente in primo piano, invece, la protezione dell'animale in sé, quale autonomo essere vivente dotato di sensibilità psico-fisica e capace di reagire agli stimoli del dolore(6). In questo modo, la prassi giudiziaria - come non di rado accade specie nei settori più soggetti al mutamento socio-culturale - è risultata la sede più idonea a registrare per prima le sollecitazioni scaturenti dall'evoluzione della sensibilità collettiva.

Indubbiamente, anche da questo filone giurisprudenziale profondamente innovativo è derivato un forte impulso alla riforma dell'art. 727 c.p. Solo che il legislatore del '93 non se l'è sentita di percorrere sino in fondo, e con piena coerenza, il percorso riformistico potenzialmente additato sia dalla giurisprudenza più evoluta, sia dalle novità nel frattempo intervenute nell'ambito della legislazione speciale. Ed invero, mentre la pur riformata fattispecie incriminatrice del codice penale continua a presentare, nella sua struttura, elementi di ambiguità rispetto a una pacifica enucleazione del bene protetto in termini di soggettività animale (7), la normativa extracodicistica - grazie anche al suo carattere settoriale e dunque più specialistico - si è in alcune parti spinta più avanti: le nuove disposizioni in tema di sperimentazione, e soprattutto le disposizioni della nuova legge-quadro n.281/1991 sugli animali d'affezione e sulla prevenzione del randagismo, riflettono infatti in maniera più diretta le ragioni animalistiche e tendono così, pur con persistenti limiti e insufficienze, a incentrare in misura maggiore la protezione sull'animale in sé (8).

4. *Limiti e insufficienze della disciplina penale attuale*

Di fronte a questo divario tra norma incriminatrice codicistica e legislazione speciale, v'è in realtà chi suggerisce una prospettiva ermeneutica volta a integrare l'interpretazione dell'art. 727 c.p. con i principi desumibili dalle norme della legislazione complementare: ciò al fine di interpretare "estensivamente" la fattispecie del codice penale, "in modo tale da farvi rientrare tutte quelle ipotesi residuali di maltrattamento che non hanno alcun tipo di disciplina o che di fatto si sottraggono a quella esistente" (9).

Ora, che le più significative norme rinvenibili nella legislazione di settore possano fornire un contributo utile alla ricostruzione ermeneutica delle varie condotte tipizzate nell'art.727 c.p., non è certo da escludere. Diverso sarebbe invece il discorso se - come pure si suggerisce - il collegamento con la normativa extracodicistica dovesse essere utilizzato allo scopo di rendere punibili condotte che neppure l'attuale formulazione testuale dell'art. 727 c.p. consente di sanzionare. Emblematico, in questo senso, il caso dell'uccisione ingiustificata di animali propri o *res nullius*: sarebbe consentito far rientrare questa condotta, non espressamente prevista come tale (la morte dell'animale è presa in considerazione come circostanza aggravante nel

secondo comma dell'art. 727 c.p.), nel concetto-base di maltrattamento punibile, adducendo appunto come argomento decisivo il collegamento con una disposizione della legislazione speciale, e, più precisamente, l'art. 2 l. n. 281/1991 che dispone (ma senza prevedere alcuna sanzione!) che i cani e i gatti randagi "non possono essere soppressi"(10)?

La questione, sulla quale si è peraltro già pronunciata la Corte costituzionale (giudicandola inammissibile, in base all'argomento che il suo accoglimento avrebbe comportato una sentenza additiva in materia penale) (11), non consente a mio avviso - considerato il tenore testuale del vigente art. 727 c.p. - ardimenti o *escamotages* interpretativi: piaccia o non piaccia, il rispetto dovuto al principio di riserva di legge in materia penale impedisce in realtà di interpretare la condotta di "incrudelimento senza necessità" (art. 727, comma 1, c.p.) come comprensiva anche della mera uccisione ingiustificata dell'animale, una volta che la morte di quest'ultimo è presa in considerazione, sotto forma di circostanza aggravante, quale conseguenza delle condotte di maltrattamento tipizzate nel primo comma dell'art. 727 c.p..

Di fronte ai limiti invalicabili del diritto penale positivo, non rimane che auspicare - come vedremo appresso - una diversa soluzione *de jure condendo*.

5. Prospettive di rafforzamento della tutela penale dell'animale come bene giuridico autonomo

In effetti, una più coerente prospettiva di tutela dell'animale come valore in sé può giustificare un ulteriore ampliamento dell'ambito di protezione oggi garantito dal riformato art. 727 c.p. Ed è comprensibile che in questa direzione spingano i diversi gruppi di militanti impegnati per un maggiore riconoscimento giuridico dei diritti degli animali, con il sostegno non secondario di elaborazioni filosofiche volte a giustificarne la fondatezza.

Certamente, il diffondersi della cultura animalistica, pur nelle sue diverse articolazioni etico-filosofiche e filosofico-giuridiche, contribuisce ad alimentare una maggiore sensibilizzazione collettiva per il problema dei diritti degli animali. E la crescita di questa sensibilità costituisce un indispensabile presupposto perché la soggettività animale si profili sempre più, in prospettiva futura, come bene giuridico autonomo.

Da questo punto di vista, parlare il linguaggio dei "diritti" rispetto al mondo animale può, anche in termini di messaggio simbolico, promuovere l'affermazione e il rispetto dei valori animalistici nella società. Ma è anche vero, per altro verso, che non esiste una connessione necessaria o strettissima tra l'eventuale successo delle tesi filosofiche favorevoli al riconoscimento di veri e propri diritti animali e l'auspicabile rafforzamento di una tutela penale più direttamente ispirata alla protezione dell'animale come valore in sé. Sul terreno specifico del diritto penale, la stessa evoluzione delle dottrine del bene giuridico è stata - al contrario - contrassegnata dal superamento del paradigma vetero-illuministico del "diritto soggettivo" come tipico oggetto di tutela: ciò che è bisognoso e/o meritevole di tutela, nel senso del diritto penale, va ben al di là di quel che è inquadrabile nello schema di un preesistente diritto soggettivo; piuttosto, la categoria concettuale del "*Rechtsgut*" è stata storicamente forgiata proprio allo scopo di giustificare la tutela penale di entità o interessi travalicanti la originaria dimensione strettamente individualistica dei diritti soggettivi privati. Stando così le cose, è tecnicamente sufficiente, nell'ambito del diritto punitivo, limitarsi a parlare di "interessi" animalistici degni di riconoscimento e tutela: interessi considerati in una dimensione oggettiva, a prescindere dal problema di una loro riferibilità all'animale come soggetto giuridico.

Il compito di individuare lo spettro di tutti i possibili interessi degli animali non compete, in realtà, al giurista come tale: esso "spetta piuttosto alla ricerca biologica e zoologica e, in particolare, a quella etologica"(12). Ma, anche prima che ricerche di questo tipo si sviluppino adeguatamente, sembra sin da ora più che plausibile sostenere che gli animali sono portatori di

due interessi fondamentali: l'interesse alla sopravvivenza e l'interesse alla minore sofferenza possibile, beninteso "compatibilmente sia con le circostanze di fatto(...) sia con gli interessi che altri possono altrettanto legittimamente nutrire" (13).

Questi interessi fondamentali hanno titolo sufficiente per legittimare - come, del resto, in parte avviene già oggi - anche forme di tutela penalistica. E ciò invero anche a prescindere dalla ulteriore questione, se la soggettività animale sia in qualche modo riconducibile al novero dei beni giuridici costituzionalmente rilevanti (14). È sufficiente in proposito osservare che la mancanza nel testo costituzionale di un riferimento, esplicito o implicito, alla protezione dell'animale-soggettività non assume rilevanza decisiva. A parte il rilievo che un testo costituzionale non ha per sua natura la funzione di fungere da contenitore di tutto il penalmente tutelabile, e che in ogni caso la soggettività animale in quanto bene di nuova emersione (come ad esempio l'ambiente) era ancora sconosciuto quando la Costituzione è stata emanata - a parte tutto ciò, l'aspetto davvero importante è infatti questo: la tutela dell'animale come valore in se stesso, oltre a non essere certamente incompatibile con il sistema dei valori costituzionali, rientra in qualche modo nel più ampio contesto delle rappresentazioni assiologiche - nel c.d. *Menschenbild* - che fa oggi da sfondo allo stesso ordinamento costituzionale. E, del resto, una impostazione simile sembra nella sostanza ispirare la proposta della "Commissione Pagliaro" - incaricata di redigere uno schema di delega legislativa per la riforma del codice penale - di inserire nel codice penale riformato un autonomo titolo dedicato ai "reati contro gli animali e il patrimonio faunistico", da collocare a sua volta in un libro intitolato ai "reati contro la comunità" (15): come è stato ben osservato, tale proposta si inquadra "nell'evidente ottica di una convivenza interspecifica ispirata all'etica della responsabilità e del rispetto" (16).

6. Una modesta proposta de jure condendo

Tutto ciò premesso, vediamo come sia possibile compiere qualche passo avanti in direzione di un rafforzamento della tutela penalistica, beninteso mantenendo ferma la consapevolezza - per essere un po' realistici - che ogni progresso in proposito non può che essere graduale e, in ogni caso, frutto di bilanciamento tra interessi confliggenti.

Pur con questo atteggiamento realistico, ritengo implicito in quanto finora rilevato che una prospettiva di tutela "diretta" dell'animale dovrebbe coerentemente indurre a sanzionare penalmente anche la semplice uccisione ingiustificata di un animale (proprio o *res nullius*). Che a tanto non si siano ancora spinte non solo la nostra legislazione ma anche la quasi totalità delle legislazioni penali moderne, comprese le più recenti, non dovrebbe in realtà sorprendere troppo: la soppressione fisica dell'animale costituisce a tutt'oggi presupposto necessario di numerosissime forme di utilizzazione degli animali in vista del soddisfacimento di svariati interessi umani; per cui l'uccisione dell'animale, come evento scevro da inutili incrudelimenti, appare un fatto legittimo o tollerabile in una stragrande maggioranza di casi. Da questo punto di vista, l'idea di sottoporre a possibile controllo penale la semplice distruzione della vita animale può sembrare un lusso "da anime belle" o, comunque, una scelta politico-criminale inopportuna perché foriera di non pochi inconvenienti pratici.

È pur vero, tuttavia, che nel panorama delle attuali realtà ordinamentali un'eccezione significativa - a quanto ci risulta - è contenuta nell'ordinamento tedesco: il quale al par. 17, Nr. 1 della legge a tutela degli animali (*Tierschutzgesetz*) sanziona, con una pena detentiva fino a due anni o con pena pecuniaria l'uccisione senza ragionevole motivo degli animali "vertebrati" (17). La clausola generale "senza ragionevole motivo" - pur se non esente da riserve come elemento normativo di fattispecie, sotto il profilo dell'elevato grado di indeterminatezza - costituisce per altro verso la sede in cui si procede, realisticamente, a un bilanciamento tra il bene della vita dell'animale e i molteplici interessi umani confliggenti: in

questo senso l'interprete è indotto a considerare ingiustificata ogni uccisione priva di apprezzabile vantaggio (umano) ovvero evitabile mediante una facile sostituzione dell'animale con altro oggetto (18).

Orbene, fuori da suggestioni utopistiche, e dunque evitando la tentazione dell'animalismo estremistico, un modello di incriminazione tutto sommato tradizionale come questo or ora illustrato segna, verosimilmente, il fronte più avanzato al quale può spingersi una tutela penale diretta: la protezione della vita dell'animale come bene in sé, lungi dal poter essere assolutizzata, deve infatti (continuare a) essere realisticamente temperata con il soddisfacimento di interessi umani considerabili (a ragione o a torto) prevalenti.

Certo, si potrà sempre obiettare che clausole generali del tipo "senza ragionevole motivo", o "senza necessità" e simili, fungono per il legislatore da comodo espediente per scaricare sul giudice il compito imbarazzante di procedere a una valutazione comparativa degli interessi umani e animali in giuoco: con tutti i rischi e gli inconvenienti che ne conseguono in termini sia di dilatazione del potere discrezionale del giudice, sia di possibile avallo automatico di pressoché tutte le pratiche sociali che, secondo la sensibilità collettiva maggioritaria, continuano a far apparire tollerabile la soppressione dell'animale per scopi utilitaristici a carattere antropocentrico. Senonché, pur con questi rischi e inconvenienti, un coinvolgimento del magistrato penale nel ruolo di "mediatore" tra interessi antagonisti in concreto, si prospetta come strada preferibile e nei fatti più ragionevole. Sembra da escludere in realtà che sia davvero esigibile dal legislatore penale, considerato l'attuale grado di sviluppo della sensibilità animalistica, una presa di posizione volta a predeterminare in via generale e astratta modi e limiti del bilanciamento tra tutela del diritto alla sopravvivenza del singolo animale e meritevolezza dei controinteressi umani. Piuttosto, è più agevole devolvere questo compito di mediazione al giudice caso per caso attraverso una clausola generale che peraltro, di per sé, non si presta soltanto a perpetuare la legittimazione di prassi sociali dominanti: una clausola del tipo "senza ragionevole motivo" o simili permette, ad un interprete sensibile disposto a registrare i mutamenti culturali, di realizzare bilanciamenti via via più avanzati in corrispondenza all'eventuale crescita del peso delle ragioni animalistiche nell'ambiente sociale di riferimento.

Nello stesso tempo, l'incriminazione espressa dell'uccisione ingiustificata - quale che ne possa essere il grado di efficacia in termini di effettiva incentivazione di procedimenti penali e condanne - sortirebbe effetti positivi sul piano di una prevenzione generale concepita come strumento di orientamento socio-culturale: in altri termini, qualificare come illecito penale la soppressione gratuita dell'animale, potrebbe in ogni caso contribuire a promuovere l'accreditamento dell'animale in sé come bene autonomo nella coscienza collettiva.

Una prospettiva di rafforzamento della tutela penale dovrebbe, altresì, tendere a una revisione del trattamento sanzionatorio rispetto a tutte le condotte di maltrattamento. È stato invero già rilevato, anche nell'ambito della dottrina penalistica ufficiale, che l'attuale regime punitivo incentrato sulla sola ammenda come pena principale, consentendo l'oblazione ex art. 162 c.p., "finisce col frustrare quasi del tutto lo scopo legislativo di rafforzamento e di affinamento della tutela" pur perseguito con la riforma del '93 (19). È dunque auspicabile una ulteriore riforma del trattamento penale, da articolare in modo da evitare altresì la vanificazione dell'applicabilità delle pene interdittive già previste dall'attuale art. 727 c.p.. Anzi, considerato che un'eventuale introduzione di pena detentiva (da alcuni fronti auspicata e peraltro già prevista in qualche altro ordinamento, come appunto in quello tedesco prima ricordato) comporterebbe per necessità di cose la minaccia di una detenzione di durata ragionevolmente contenuta, il maggior effetto deterrente potrebbe essere affidato proprio alle pene interdittive, meglio ancora se trasformate in pene principali.

NOTE

- (1) Cfr. JESCHECK-WEIGEND, *Strafrecht*, AT, Berlin, 1996, 258 s.; RUDOLPHI-HORN-SAMSON, *Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch*, AT, Band 1, Frankfurt/M, 1985, vor par. 1 n.11.
- (2) AMELUNG, *Rechtsguterschutz und Schutz der Gesellschaft*, Frankfurt/M, 1972, 345 ss.
- (3) Si vedano ROXIN, *Sinn und Grenzen staatlicher Strafe*, in *Jus*, 1966, 383; LORZ, *Tierschutzgesetz*, 1992, 182 s.; MAURACH-SCHRODER-MAIWALD, *Strafrecht*, BT, Teilband 2, Heidelberg, 1999, 106.
- (4) Così PADOVANI, *Commento all'art.1 legge 22 novembre 1993, n. 473*, in *Legisl. pen.* 1994, 604 s. .Nella dottrina penalistica italiana fa eccezione CALABRIA, *La tutela penale degli animali: principi ispiratori ed oggetto*, in *Indice pen.*, 1992, 441 ss.: l'A. è dell'avviso che l'art. 727, comma 1, c.p., già nella versione testuale originaria, avesse come oggetto di tutela l'animale stesso, in quanto portatore di un diritto a non soffrire.
- (5) Più in generale, sul problema dei rapporti tra animalismo ed ecologismo v., di recente, l'efficace sintesi di POCAR, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, Roma-Bari, 1998, 3 ss.
- (6) Per riferimenti giurisprudenziali dettagliati v. CRESPI-STELLA-ZUCCALA', *Commentario breve al codice penale*, Padova, 1999, sub art. 727 c.p.; e per una ampia ricostruzione dell'evoluzione della prassi applicativa cfr. il commento di SANTOLOCI all'art. 727 c.p. qui pubblicato.
- (7) Si veda anche PADOVANI, op.cit., 604 s.; e altresì, per uno sforzo interpretativo volto a esplicitare tutte le potenzialità di tutela considerate implicite nel testo, invero non sempre felice, dell'art. 727 c.p. cfr. VALASTRO, *Il maltrattamento di animali. Soggettività, costituzione e tutela penale*, Torino, 1996, 53 ss.
- (8) Cfr., tra altri, COSSEDDU, voce *Maltrattamento di animali*, in *Digesto disc. pen.*, VII, Torino, 1993, 531; POCAR, op.cit., 61 ss.
- (9) Cfr. VALASTRO, op.cit., 53 ss., 60.
- (10) In senso affermativo VALASTRO, ibidem.
- (11) Corte cost. 20-27 luglio 1995, n. 411, in *Giur. cost.*, 1995, 2944 con nota di VALASTRO, *La tutela penale degli animali e l'ammissibilità delle sentenze manipolatrici in campo penale* (ivi, 3746 ss.).
- (12) POCAR, op.cit., 44.
- (13) POCAR, op.cit., 43.
- (14) Su questo problema cfr. in particolare, nella letteratura italiana, VALASTRO, *Il maltrattamento*, cit., 119 ss. Nella letteratura di lingua tedesca, di recente, v. MULLER-VOLBEHR, *Religionsfreiheit und Tierschutz: zur Zulässigkeit motivierten Schachtens - B VerwG*, NVwZ 1996, 61, in *Jus*, 1997, 223 ss.
- (15) Cfr. *Documenti giustizia*, 1992, n.3.
- (16) VALASTRO, *La tutela penale*, cit., 3754 nota 15.
- (17) La limitazione agli animali "vertebrati", discutibile sotto il profilo della vita in sé dell'animale, viene giustificata in base alla considerazione che gli animali invertebrati hanno una minore sensibilità al dolore: cfr. MAURACH-SCHRODER-MAIWALD, op. cit. 106.
- (18) MAURACH-SCHRODER-MAIWALD, ibidem.
- (19) PADOVANI, op. cit , 609.

SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE SULL'UCCISIONE INGIUSTIFICATA DI ANIMALI

di Alessandra Valastro, borsista presso il Dipartimento di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza di Firenze

1. *Premessa*

L'art. 727 c.p., nel testo novellato dalla legge 22 novembre 1993, n. 473, punisce il maltrattamento di animali, qualificando come aggravante l'ipotesi in cui dal maltrattamento sia derivata la morte dell'animale; l'uccisione ingiustificata di animali sembrerebbe cioè non rilevare quale fattispecie autonomamente punibile. Su un piano diverso, l'art. 2 della legge n. 281/1991 vieta l'uccisione di cani e gatti randagi.

Ad una prima lettura le norme richiamate danno luogo ad una vistosa anomalia: ne deriva infatti che, quando il maltrattamento sia tale da comportare la morte dell'animale la pena prevista viene aumentata, opportunamente riconnettendosi alla morte stessa un giudizio di forte disvalore per il livello di sofferenza che si presume essere stato inflitto all'animale; quando invece la morte sia cagionata senza infliggere sofferenza, circostanza peraltro difficile da dimostrare, l'uccisione dovrebbe andare esente da pena anche se ingiustificata. Non solo, ma dalle stesse norme sembra discendere l'operatività di un principio diverso per gli animali da affezione e per gli altri, nonché, all'interno dei primi, per gli animali appartenenti a legittimo proprietario e per quelli randagi.

La questione rinvia non solo a profili di stretta interpretazione dell'art. 727 c.p., al fine di comprendere se l'ipotesi dell'uccisione possa farsi rientrare tra le fattispecie punite dal I comma, ma a problematiche più generali e per così dire preliminari, concernenti la stessa configurabilità di un principio giuridico generale cui ricondurre la tutela della vita degli animali.

2. *Soggettività, interessi e diritti animali*

Prendendo le mosse da questo secondo aspetto, il dibattito sul contenuto e gli strumenti di una tutela giuridica degli animali non può che snodarsi attorno alla nozione di soggettività. Sul piano scientifico, superate da tempo la pregiudiziale cartesiana e l'antimentalismo estremo del behaviourismo (1), può oramai considerarsi pacifica la presenza negli animali (escluse forse alcune specie collocate nei gradini più bassi della scala evolutiva) di livelli differenziati di soggettività: quantomeno di un livello minimo fondato sulla sensibilità, intendendosi con tale termine quella "zona" della dimensione non cognitiva che non è più mera sensazione ma comincia a coinvolgere l'emotività (2). Implicazione fondamentale di tale livello di soggettività è la capacità degli animali di provare non solo dolore meramente fisico bensì anche forme più complesse di sofferenza: una capacità che ha implicazioni di rilievo sul piano giuridico, dal momento che tale livello minimo di soggettività può già considerarsi sufficiente a legittimare un sistema di tutela giuridica.

Inoltre, le indagini che a partire dal secolo scorso sono state compiute nei campi dell'etologia e della psicologia animale in ordine ad una possibile dimensione psichica e cognitiva negli animali (3), attraverso lo studio della fisiologia del cervello (4), della memoria, dell'apprendimento, del comportamento e soprattutto della comunicazione, hanno portato alla prospettazione di un modello esplicativo della soggettività animale che, pur non accedendo alla sfera dell'autocoscienza, si articola in menti di varia complessità, anche nell'ordine del pensiero e della consapevolezza (quantomeno nelle specie superiori) (5). Ora, nel momento in cui si riconosce agli animali una certa complessità fisio-psichica, diviene ragionevole considerarli

quali centri di imputazione di una sfera minimale di interessi almeno oggettivi, quantitativamente e qualitativamente connessi al livello di soggettività di cui sono portatori: tra questi si pongono interessi di rango certamente vitale, come quello a non soffrire e, riteniamo, quello alla vita. .

La questione ulteriore che dovrebbe porsi è, poi, se il possesso di interessi fondamentali o vitali possa legittimare una teoria dei diritti animali, ossia la configurabilità in capo ad essi di una corrispondente piattaforma minimale di diritti giuridici. Sebbene non sia questa la sede per un approfondimento delle problematiche legate alla nozione di diritto, certamente anche il dibattito sui diritti animali è destinato a subire l'influenza di quelle problematiche, legate soprattutto alla bipolarità etico-giuridica della nozione e al tradizionale confronto fra posizioni giusnaturalistiche e giuspositivistiche.

Come è noto, la dottrina giusnaturalistica sostiene l'esistenza di norme di diritto naturale anteriori ad ogni norma giuridica positiva, tali da costituire il fondamento di diritti naturali preesistenti e indipendenti da qualsiasi attribuzione (6); mentre il giuspositivismo evita il ricorso ad intuizioni razionali di entità extrastoriche, riconoscendo nei diritti posizioni soggettive attribuite dalle leggi umane. In quest'ultima corrente si colloca la maggior parte delle teorie che escludono la configurabilità di diritti animali.

Non è un caso che i principali tentativi di dimostrare la configurabilità di diritti animali facciano perno sulla polarità "morale" della nozione di diritto, vista peraltro in chiave autonoma rispetto al concetto di diritto naturale. La moderna dottrina giusnaturalistica preferisce parlare di "diritto morale", ove il predicato morale rinvia, sulla scia di quanto affermato da J. S. Mill, a principi etici generalmente accettati (7). Si individua così un'idea di diritto morale spogliata dei tratti di entità extrastorica che le provengono dall'identificazione col diritto naturale, e ancorata piuttosto a principi morali individuati dagli uomini, cioè a valori "storici".

Nel contesto di cui ci occupiamo, il contenuto dei diritti morali viene ravvisato in quei trattamenti che esseri forniti di sensibilità ma incapaci di avanzare pretese, come gli animali ma anche gli umani incapaci, "dovrebbero ricevere sulla base di valutazioni morali che ruotano attorno al principio etico fondamentale di non causare sofferenza" (8). Il principale orientamento in questo senso ravvisa il fondamento di una sfera minima di diritti morali animali nel possesso di sensibilità e dunque nella capacità di avere interessi, dai quali scaturisce un "valore intrinseco" dell'individuo non dissimile, a ben vedere, da quanto si è qui indicato col termine "soggettività" (9).

Ora, se su un piano etico può apparire plausibile l'idea di un ventaglio di diritti animali (i quali equivalgono in definitiva a principi morali analoghi a quelli accolti per gli stessi esseri umani), il tentativo di riconoscere in capo agli animali precisi diritti giuridici incontra ostacoli e resistenze senz'altro maggiori. L'opinione prevalente ritiene che per un'efficace sistema di protezione degli animali sia sufficiente il ricorso alla categoria giuridica del dovere, ossia ad un'adeguata regolamentazione dei comportamenti umani attraverso l'imposizione di doveri e obblighi di cui gli animali siano i diretti destinatari. Questa impostazione si inquadra in quella prospettiva giuspositivistica "nella quale, come in quella kelseniana, si rifiuta il dualismo di diritto soggettivo e diritto oggettivo e si riduce il diritto soggettivo alla norma giuridica positiva" (10); il diritto diviene cioè riflesso del dovere, e il problema dei diritti giuridici degli animali passa in secondo piano.

Ma altri argomenti sono stati addotti per negare la configurabilità di diritti giuridici in capo agli animali, ciascuno dei quali fa riferimento a requisiti presumibilmente necessari che solo gli esseri umani possiederebbero. Si è sostenuto, ad esempio, che solo una "persona" può essere titolare di diritti giuridici. Ma è assai discutibile che il concetto di persona possa fornire un valido criterio di differenziazione-separazione tra umani e non-umani; la riflessione moderna

tende infatti a sganciare il concetto di persona dall'idea kantiana di razionalità, intesa come fonte della capacità di formulare concetti astratti e di improntare la propria condotta al perseguimento di finalità (11).

Innanzitutto, il dibattito degli ultimi due secoli sulla maggiore o minore complessità di stati mentali non meramente sensoriali negli animali ha reso inadeguata tale prospettiva, ossia l'idea di persona modellata sull'essere umano in quanto dotato in via esclusiva di una dimensione intellettuale (12). Inoltre, il termine persona viene usato nell'ordinamento per indicare anche enti o associazioni, che esseri umani non sono: l'ordinamento crea le persone giuridiche in quanto ne riconosce la realtà fenomenologica di autonomi centri di imputazione di interessi, laddove le soggettività naturali e i loro interessi rilevano solo come sostrato (necessario ma sempre indiretto: si pensi ad una fondazione). La positiva estensione di tale figura ad altre entità di per sé prive della fisicità e della soggettività naturale riesce allora illuminante in ordine alla possibilità di principio di ammettere una costruzione giuridica analoga per i viventi non umani dotati di entrambe quelle dimensioni, e in sostanza di ammetterli nell'ordinamento come autonomi centri di imputazione di interessi.

Uno degli argomenti più consistenti contro la configurabilità di diritti giuridici in capo agli animali è in realtà quello che fa riferimento all'incapacità di avanzare pretese e di rivendicare dunque il rispetto dei propri diritti. Ma può agevolmente osservarsi che, se indubbia è tale incapacità negli animali, fallace è la premessa che ritiene la possibilità di avanzare pretese condizione necessaria della titolarità di diritti. Se sul piano etico l'obiezione fondata sull'incapacità di avanzare pretese viene superata sostenendo che i diritti morali implicano il possesso di uno stato morale che "si può avere senza pretenderlo e perfino senza essere in grado di pretenderlo" (13), allo stesso modo sul piano giuridico si nega "che la capacità di comprendere cosa è un diritto e la capacità di mettere in moto da soli la macchina della giustizia siano indispensabili per il possesso di diritti giuridici" (14).

Sostenendo la tesi contraria, ampie fasce di umani finirebbero per dover essere escluse dal possesso di diritti giuridici (si pensi ai bambini e ai minorati mentali); mentre gli ordinamenti moderni riconoscono anche in capo ad essi diritti giuridici per proteggerne in modo efficace gli interessi fondamentali. Occorre infatti ricordare la distinzione fra capacità giuridica (cioè capacità di essere titolari di diritti e/o doveri) e capacità di agire (cioè capacità di esperire concretamente e direttamente azioni di rivendicazione e di tutela dei propri diritti): al difetto del secondo tipo di capacità (come nei minorati mentali e nei minori di una certa età) l'ordinamento pone rimedio tramite l'istituzione di tutori (o curatori). Se una soluzione di questo tipo è concettualmente sostenibile per gli esseri umani, non si vede perché dovrebbe apparire illogica l'idea di una capacità giuridica degli animali (ancorché relativa ad una sfera limitata di diritti) gestita da rappresentanti umani (15).

Contro l'affermazione per cui il rapporto di rappresentanza non potrebbe instaurarsi tra uomini e animali, in quanto mancherebbe da parte di questi ultimi ogni forma di gestione del rapporto stesso, si può notare che esistono anche tra gli uomini varie articolazioni nei rapporti giuridici di rappresentanza. Se in certi casi il rappresentante può assumere la figura del *nuncius*, cioè di mero trasmettitore della volontà del rappresentato, e vi sono casi in cui al rappresentante viene (dal titolare o dalla legge) consentito di gestire gli interessi affidatigli nella più completa autonomia e discrezionalità. È vero che al titolare degli interessi rimane generalmente la possibilità di decidere le sorti del rapporto o di mutare le modalità di gestione dei propri interessi; ma ciò non sempre si verifica, come appunto nel caso degli incapaci totali. In linea di principio non sembra dunque esservi motivo per negare che anche gli animali possano essere titolari del tutto passivi di questa seconda forma di rappresentanza (16).

Si perviene così a quello che può razionalmente considerarsi come l'unico requisito necessario per poter essere titolari di diritti, ossia il possesso di interessi. Al pari dell'essere

umano, l'animale può a giusto titolo considerarsi quale autonomo centro di imputazione di interessi (se pure di portata più limitata), i quali soltanto dovrebbero costituire il punto di riferimento delle scelte di politica legislativa, pur alla luce di un adeguato bilanciamento con gli interessi umani eventualmente confliggenti.

Rimane da chiedersi quale sia la reale portata dell'attuale dibattito sui diritti giuridici degli animali: esso è davvero "poco meno di una battaglia accademica sulle parole", di "un espediente retorico per fare un'affermazione senza il fastidio di provarla"? (17). La verità sembra un'altra. Dal momento che un sistema di tutela giuridica degli animali ben può basarsi sulla previsione di soli doveri o divieti in capo agli esseri umani, la vera importanza della disputa sui diritti animali deve cogliersi piuttosto sul piano della opportunità, ossia delle ragioni di politica legislativa. L'impiego della nozione di diritto soggettivo costituirebbe infatti uno strumento giuridico psicologicamente più efficace per la loro salvaguardia: da un lato, esso dovrebbe indurre una maggiore attenzione nel legislatore, poiché all'idea di diritto si accompagna generalmente quella della necessità di una protezione giuridica particolarmente penetrante ed efficace; dall'altro, grazie alla maggior forza emotiva legata all'idea di diritto rispetto a quella di dovere, la prima potrebbe indurre nei consociati "una specie di inibizione a livello psicologico, più o meno conscia, che... tenda abitualmente a farci desistere... dal commettere azioni lesive del diritto di un altro soggetto" (18).

3. Il bilanciamento tra interessi umani e animali. Il diritto alla vita

Gli animali sono esseri sensibili (con capacità di soffrire e di esprimere stati emotivi), capaci di discriminare esseri e cose, dotati di senso dell'identità e di socialità; ad essi è riferibile una nozione di benessere legata al perseguimento di interessi di natura quantomeno oggettiva; che essi rilevano pertanto come individui (soggettività) autonomi e fini a se stessi, dotati di proprio valore intrinseco indipendentemente dall'utilità che possano rivestire per l'uomo.

Da ciò discende che uomini e animali dovrebbero considerarsi destinatari di uno stesso generale principio di rispetto, ossia di un minimo dovere fondamentale, etico e giuridico, di non causare sofferenza inutilmente. Ma l'innegabile rilevanza che gli animali assumono nell'ambito delle attività umane impone l'individuazione di criteri adeguati di risoluzione dei conflitti di interesse che inevitabilmente si pongono. Ci troviamo così di fronte a due tendenze contrastanti: da un lato l'illusione inerente ad una sorta di "principium individuationis", predominante nella realtà fenomenica, che tende all'assolutizzazione del particolare e alla centralizzazione del singolo individuo (19); dall'altra un principio di giustizia che pure emerge da istanze anch'esse profondamente radicate, almeno nella cultura "alta" dell'uomo, che pone un limite all'espandersi di ogni individualità.

Allorché si passi dunque alla ricerca di criteri di quei bilanciamento, i punti di riferimento non possono che essere quelli relativi alla complessità fisio-psichica (dall'unico livello di sensibilità ai livelli possibili e differenziati di coscienza) e il rango degli interessi (la cui qualità dipende essenzialmente dal primo aspetto). Pur riconoscendo che l'appartenenza o meno alla stessa specie esercita un'influenza notevole sulle nostre valutazioni, al punto che il legame di specie è vissuto come un valore e sarebbe irrealistico presumere di poterlo ignorare, tuttavia tale criterio non può essere l'unico né il principale nella regolamentazione dei rapporti tra i vari esseri viventi. D'altro canto, il fatto che uno stesso bene può assumere importanza vitale sia per un uomo che per una data specie animale non implica necessariamente che il danno costituito dalla perdita di quel bene sia uguale nei due casi: "le disutilità a lungo termine di un individuo possono essere radicalmente differenti, e se lo sono dipende in gran parte dalle attitudini psicologiche dell'essere interessato" (20).

In stretta connessione con la complessità fisio-psichica vi è l'altro aspetto, legato al possesso di interessi, con riferimento ai quali occorre individuare una sorta di scala atta ad evidenziarne

la rilevanza nell'esistenza dell'individuo. Si tratta di compito certamente non facile, così come non è facile determinare i livelli di articolazione psichica delle varie specie, poiché si corre il rischio di omologare realtà individuali in concreto assai articolate. E tuttavia il ricorso alle schematizzazioni appare nel contempo inevitabile, poiché solo queste consentono di enucleare i criteri direttivi generali per l'individuazione di fattispecie rilevanti e adeguatamente comprensive.

Una prima distinzione di acquisizione assolutamente comune è quella tra interessi vitali e non vitali, cioè legati o meno alla stessa esistenza dell'individuo; taluno inserisce poi la categoria intermedia degli interessi "seri" (21). Se il riferimento esclusivo al livello di psichicità porterebbe quasi sempre alla prevalenza degli interessi umani in quanto propri di individui più evoluti, la considerazione per il tipo di interessi in gioco dovrebbe in certa misura riequilibrare il rapporto (22).

Non è questa la sede per un tentativo tanto ambizioso; l'obiettivo più circoscritto che qui ci si pone è piuttosto quello di indagare il fondamento di un interesse-diritto alla vita. L'esistenza di un tale diritto, infatti, non può farsi discendere in via immediata dal diritto a non soffrire, interesse vitale dal fondamento più sicuro e in linea di principio incontestato, poiché lo stretto rispetto di quest'ultimo imporrebbe solamente l'obbligo di far sì che la morte cagionata non sia dolorosa. Né tuttavia potrebbe ammettersi la tesi opposta, peraltro diffusa, per cui occorrerebbe una consapevolezza riflessiva della propria esistenza per poter essere titolari di un interesse a vivere. Piuttosto si deve ritenere che la vita (una vita corrispondente al corredo genetico e alle potenzialità naturali) rappresenti un bene vitale in quanto rientrante obiettivamente nell'interesse-benessere degli animali, consentendo la piena realizzazione del livello di soggettività di cui essi sono portatori (23). In altre parole, in una nozione ampia di benessere, la dimensione del danno possibile arrecabile agli animali si estende fino a comprendere tutto ciò che impedisce il raggiungimento di quel benessere: non solo dirette azioni lesive, ma anche privazioni, delle quali la morte costituisce la forma più radicale e irreversibile.

Ciò non significa che la vita degli animali non possa essere sacrificata per realizzare esigenze umane di carattere vitale; tuttavia, il riconoscimento di un generale diritto alla vita in capo agli animali costringerebbe a rivedere la gerarchia dei valori in base ai quali operare il bilanciamento degli interessi nei singoli casi. Così, se l'uccisione di animali può in linea di principio giustificarsi a scopo di alimentazione (a condizione che la soppressione avvenga in modo indolore e riguardi animali non provenienti da allevamenti intensivi), di sperimentazione (a condizione che si tratti di esperimenti scientificamente necessari e che siano adottati gli accorgimenti idonei ad evitare sofferenza), di abbigliamento (a condizione che si tratti di animali utilizzati anche per scopi alimentari) o in caso di malattie incurabili (come previsto ad esempio dalla l. n. 281/1991), di fronte ad interessi umani di altro tipo (ad esempio ludici) l'uccisione di animali non dovrebbe mai giustificarsi.

4. La punibilità dell'uccisione ingiustificata di animali ai sensi dell'art. 727 c.p.

Tutto ciò premesso, occorre chiedersi se la tesi dell'animale come soggetto di diritti, che all'origine era certamente alla base del disegno legislativo, sia penetrata tramite la riforma dell'art. 727 c.p. nel sistema codicistico (24). È vero che l'impianto strutturale della norma è rimasto apparentemente inalterato, soprattutto attraverso la persistente collocazione nell'ambito delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi e la mancata introduzione della pena detentiva (25). Tuttavia non deve essere sottovalutato il sostanziale mutamento di prospettiva derivante dal riferimento alla natura e alle caratteristiche etologiche degli animali, le quali forniscono parametri di valutazione che per la prima volta prescindono dagli interessi umani o dall'ambiguo concetto di necessità.

Ma al di là delle osservazioni critiche che possono farsi sulla formulazione e l'efficacia delle fattispecie introdotte con la riforma dell'art. 727 (26), l'elemento di maggiore perplessità rimane l'inspiegabile mancata previsione dell'uccisione ingiustificata di animali. Posta la cattiva formulazione della norma, il problema è stabilire se si tratti di reale lacuna o piuttosto di comportamento da considerare comunque punito in base ad un'interpretazione estensiva del I comma; ed è quest'ultima soluzione, lo anticipiamo, ad imporsi a nostro avviso per una serie di ragioni.

La chiave di volta del ragionamento è costituita dalla fattispecie che punisce l'incrudelimento verso animali senza necessità. Posto che il riferimento alla crudeltà rinvia ad una forma di intenzionalità gratuita come tale sempre inammissibile, e che il difetto di necessità deve intendersi ora quale semplice elemento di illiceità espressa (27), questa fattispecie deve leggersi alla luce del nuovo concetto di maltrattamento presupposto dall'intera norma. Ove si concordi sul fatto che oggetto immediato di tutela da parte del nuovo art. 727 è l'animale come essere autonomo, cioè come soggettività, ciò impone di estendere la nozione di maltrattamento ad ogni comportamento che non solo infligga dolore ma contrasti più in generale con la piena realizzazione degli interessi-benessere commisurati al livello di soggettività; dunque, come già detto, non soltanto azioni lesive dirette ma anche privazioni gravi. E non c'è dubbio che l'uccisione ingiustificata rappresenti la prima e più radicale forma di negazione della soggettività di un individuo, cioè di "mal-trattamento" inteso come trattamento contrario alle leggi naturali dello stesso. Il fatto che il legislatore abbia elevato ad aggravante la morte dell'animale quando questa consegua e quindi si aggiunga ad un maltrattamento (*rectius*: ad un'altra forma di maltrattamento) evidenzia il compimento di una valutazione negativa dell'evento-morte, su un piano sia etico che giuridico: valutazione che non sembra compatibile con la volontà di lasciare impunita l'uccisione tout court.

Un argomento ulteriore proviene dalla l. n. 281 del 1991 sulla tutela degli animali da affezione, il cui art. 2 dispone che i cani e i gatti randagi "non possono essere soppressi" (28): se un simile principio viene affermato in via generale per i casi in cui l'animale sia "vagante" (seppure con esclusivo riferimento agli animali da affezione), non si comprende perchè un principio diverso dovrebbe valere per gli animali che abbiano un legittimo proprietario o che siano selvatici.

La questione è certamente di non facile soluzione e, ad oggi, ancora aperta. Né elementi chiarificatori sono venuti, purtroppo dall'unica pronuncia della Corte costituzionale, chiamata nel 1995 a giudicare proprio della legittimità dell'art. 727 c.p. nella parte in cui non punisce colui che uccide immotivatamente l'animale di sua proprietà: la Corte si è limitata infatti a dichiarare inammissibile la questione per l'impossibilità di pronunciare sentenze additive in materia penale, sentenze cioè da cui possa derivare la creazione di una nuova fattispecie penale (quale sarebbe stata a suo avviso l'introduzione nell'impugnato art. 727 c.p. di una norma incriminatrice dell'uccisione ingiustificata di animali), dovendo tale compito considerarsi riservato esclusivamente al legislatore in forza del principio di legalità di cui all'art. 25/II comma Cost. (29). Il fatto che la Corte non abbia preso in esame l'ipotesi interpretativa avanzata dall'Avvocatura dello Stato (che giudicava l'uccisione già punita dal novellato art. 727), ed abbia data per scontata la necessità di risolvere la questione con pronuncia additiva, peraltro preclusa dal principio di legalità, sembrerebbe evidenziare il tacito convincimento della fondatezza della questione (inammissibile, dunque, solo per ragioni estranee al merito). Si tratta di conclusione che, sebbene contraria a quanto si è qui sostenuto, potrebbe al limite soddisfare per l'implicito riconoscimento della cattiva formulazione della norma in punto di uccisione di animali, dato l'effetto di stimolo al miglioramento che dovrebbero indurre nel legislatore i moniti della Consulta; ma è più realistico pensare che nessuna forza persuasiva potrà esercitare una simile sentenza nei confronti di un legislatore che, sordo più volte a moniti

espliciti e rigorosi, difficilmente si piegherà ad indagare i possibili significati reconditi di una laconica sentenza di mera inammissibilità.

NOTE

- 1) L'indirizzo comportamentista (*behaviourismo*) prese corpo agli inizi del '900 come reazione al metodo comparativo e agli indirizzi "mentalistici" della ricerca che si erano venuti affermando alla fine dell'800 sulla scia della elaborazione darwiniana. Contro gli indirizzi mentalistici, il *behaviourismo* sosteneva che tutto il comportamento sarebbe ridotto ad un complesso di reazioni obbligate del tipo stimolo-risposta; tale indirizzo contestava la psicologia, accusata di ascientificità e, quanto alla psicologia animale, di antropomorfismo. Sui dogmi di questa scuola, elaborati dal fondatore J. Watson (1878-1958), si veda BOAKES, *Da Darwin al comportamentismo*, Milano, 1986. È proprio il riduzionismo metodologico e non solo di questa scuola che, a partire dagli anni '50, ne ha determinato il progressivo declino, soprattutto in seguito all'emergere di una nuova disciplina, l'etologia. L'influenza di Hediger e Lorenz spinse la ricerca etologica ad indagare anche gli stati soggettivi e la coscienza degli animali.
- 2) Sui c.d. "segnali di malessere" che gli animali inviano, v. STAMP DAWKINS, Valutazione scientifica della sofferenza negli animali, in SINGER, *In difesa degli animali*, Roma, 1987, 49.
- 3) Il carattere di disciplina autonoma è stato raggiunto dalla psicologia animale solo in tempi relativamente recenti. Nel 1976 D.R. GRIFFIN pubblica *The question of animal awareness* (trad. it. *L'animale consapevole*), Torino, 1979, e nel 1984 *Animal thinking* (trad. it. *Cosa pensano gli animali*, Bari, 1986); nel 1983 S. WALKER pubblica *Animal thought*, Londra, una delle più vaste rassegne della letteratura esistente sull'argomento.
- 4) Sugli studi relativi alla fisiologia del cervello, e in particolare alle connessioni tra i potenziali elettrici cerebrali e il pensiero cosciente, v. in particolare MORTENSON, *Alla scoperta del pensiero animale*, Como, 1991.
- 5) Sulle implicazioni della nozione di soggettività, soprattutto sul piano etico, v. ampiamente LOMBARDI VALLAURI, *Abitare pleromaticamente la Terra*, in ID. (a cura di), *Il meritevole di tutela*, Milano, 1990, XLIIIss. Più in generale, sulla configurabilità di interessi (anche psicologici) in capo agli animali, v. tra gli altri: REGAN, *I diritti animali*, Milano, 1990; FREY, *Interests and rights*, Oxford, 1980; MILLER, *Gli animali hanno interessi degni del nostro interesse morale?*, in CASTIGNONE, op. cit., 253ss.
- 6) Nell'ambito della tematica specifica dei diritti animali, Tom Regan è considerato uno dei più autorevoli continuatori della tradizione giusnaturalistica.
- 7) Cfr. T. REGAN, *I diritti animali*, cit., 365ss.
- 8) S. CASTIGNONE, *I diritti degli animali*, cit., 22.
- 9) La teoria dell'animale come "valore intrinseco" è elaborata in particolare da T. REGAN nel lavoro citato. La principale obiezione a tale argomento è quella che fa riferimento alla c.d. condizione di "reciprocità", punto centrale delle teorie etiche a base contrattuale: sul punto, ed in particolare sul contrattualismo di Hobbes, v. M. MIDGLEY, op. cit., 90ss.
- 10) "parlare di diritti di determinati soggetti è un altro modo di dire che essi devono essere protetti in certe maniere dalle istituzioni della società, siano esse istituzioni giuridiche o non giuridiche": S. CASTIGNONE - L. BATTAGLIA, op. cit., 119-120.
- 11) Per un'ampia riflessione sull'argomento, v. M. MIDGLEY, *Cos'è una persona*, in P. SINGER, *In difesa degli animali*, cit., 77.
- 12) Sul punto v. ancora M. MIDGLEY, op. ult. cit., 82.
- 13) T. REGAN, op. cit., 382.

- 14) FEINBERG, *Gli animali possono avere diritti?*, in S. CASTIGNONE, *I diritti degli animali*, cit., 244.
- 15) In questo senso FEINBERG, op. ult. cit., 244.
- 16) V. ancora FEINBERG, op. ult. cit., 245.
- 17) Le definizioni sono, rispettivamente, di SALT e di RITCHIE, riportate in T. REGAN - P. SINGER, op. ult. cit., 22, 184.
- 18) S. CASTIGNONE, *I diritti degli animali*, cit., 33.
- 19) MAGNANI, *La legge di giustizia sul mondo animale*, Cremona, 1966,
- 20) VAN DE VEER, *La giustizia interspecifica*, in S. CASTIGNONE, *I diritti degli animali*, cit., 111.
- 21) V. ancora VAN DE VEER, op. ult. cit., 101, che definisce serio l'interesse nei confronti di quei beni che, sebbene non essenziali ai fini della sopravvivenza, incidono fortemente sul benessere dell'individuo.
- 22) Non si può negare, ad esempio, che la libertà sia per un animale selvatico assai più essenziale di quanto non sia per l'uomo visitare uno zoo.
- 23) LOMBARDI VALLAURI, *Abitare pleromaticamente la Terra*, cit., LXXIVss.
- 24) Così si interroga, efficacemente, A. POSTIGLIONE, *La tutela dell'animale nell'ordinamento penale italiano*, in *Dir. giur. agr.*, 1996, 87.
- 25) Il legislatore ha qui ignorato il valido suggerimento già fornito dallo schema di delega per la riforma del codice penale che era stato elaborato tra il 1988 e il 1992 da una Commissione di esperti, nominata dall'allora Ministro di Grazia e Giustizia Vassalli, e composta dai Proff.ri Pagliaro, Bricola, Mantovani, Fiorella e Padovani: rivedendo interamente la struttura del codice penale, lo schema di delega collocava la tutela degli animali in un autonomo Titolo ("Dei reati contro gli animali e il patrimonio faunistico"), nell'ambito di un Libro intitolato "Dei reati contro la comunità", nell'evidente ottica di una convivenza interspecifica ispirata all'etica della responsabilità e del rispetto. Il documento è pubblicato in *Documenti giustizia*, 1992, n. 3.
- 26) Tali osservazioni richiedono approfondimenti che non sarebbe possibile sviluppare in questa sede
- 27) In questo senso, pur criticamente, v. ad esempio T. PADOVANI, *Commento alla l. n. 473/1993*, in *Legisl. pen.*, 1994, 605.
- 28) L'unica eccezione che la norma consente riguarda il caso in cui tali animali siano "gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità". Ma in tal caso la soppressione deve avvenire "in modo esclusivamente eutanasico".
- 29) Corte cost. 27.7.1995, n. 411, in *Giur. cost.*, 1995, 2944 ss. Per un esame più approfondito della sentenza e dei possibili percorsi interpretativi, alternativi a quello seguito dalla Corte, v. A. VALASTRO, *La tutela penale degli animali e l'ammissibilità delle sentenze manipolatrici in campo penale*, ivi, 3746 ss.

I DIRITTI DEGLI ANIMALI: GLI ANIMALI SONO COSE O SOGGETTI DEL DIRITTO?

di Cosimo Marco Mazzoni, professore ordinario di Diritto privato, Università di Siena

- “- Qui es-tu? dit le petit prince. Tu es bien joli...
- Je suis un renard, dit le renard.
- Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste...

- Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé.
- Ah! pardon, fit le petit prince.”

(A. de Saint-Exupéry, *Le petit prince*, 469).

1. - Sino al XVII e al XVIII secolo, racconta Robert Delort, c'era nei più diversi paesi l'usanza di murare dei gatti vivi tra le pietre di un edificio, per propiziare la costruzione; il sangue dell'animale sacrificato diventa un lievito nella pasta di cui sono fatte le case, le scuole, le chiese, la nostra vita, allo stesso modo in cui il corpo ingloba e assimila la carne dell'animale che si mangia. Nella storia degli animali rientrano la sofferenza e la crudeltà, i venti elefanti, quattrocentodieci pantere e seicento leoni uccisi nell'inaugurazione del teatro di Pompeo, le novemila fiere immolate all'apertura del Colosseo, le gentildonne parigine che nel tardo Settecento si compiacevano di vedere i tori sbranati dai cani, la consuetudine irlandese di inchiodare le zampe delle oche e quella dei marinai di Allier di afferrarsi in gruppo al collo di un'oca appesa a testa in giù, i gatti arsi vivi nel Seicento a Parigi in Place de Grève, e quelli neri massacrati in massa ad Anversa, i duemilasettecentoventi miliardi di cavallette sterminate nel 1891 in Algeria e Marocco: e poi ancora in Italia l'uso dei cacciatori fino ad ieri pressoché quotidiano di accecare con un chiodo arroventato gli uccelli da richiamo. Ma “la tragedia della sofferenza animale e la sua inevitabilità, giacché non si può vivere senza distruggere la vita animale e senza che le bestie si distruggano a vicenda, è una sofferenza che appare irredenta e irredimibile, mero dolore di venire uccisi senza niente che conferisca significato a quel dolore” (Magris 1988).

2. - La “questione animale” è quanto può essere invocato a proposito del rapporto tra gli esseri umani e le altre specie animali. Dunque una questione che riguarda la collocazione umana in rapporto o in contrapposizione agli altri animali nella natura ovvero, con espressione che ha acquisito un referente giuridico e legislativo, nell'ambiente. E dunque potremmo impostare il discorso del rapporto tra specie umana ed altre specie animali come parte della questione ambientale. E' dunque lecita l'affermazione secondo cui il rapporto che lega l'uomo alle altre specie animali è analogo a quello che lega l'uomo all'ambiente? Non sempre è lecita o semplicemente possibile questa assimilazione.

Si è affermato infatti che la questione animale attiene principalmente, se non esclusivamente, alla “questione della sofferenza animale” (Tallacchini 1993). Il problema della rilevanza giuridica degli animali come esseri dotati di sensibilità nasce dalla considerazione di taluni studiosi, prevalentemente di area anglosassone, che in virtù di alcune considerazioni fattuali ed altre rilevazioni scientifiche hanno costruito una categoria nuova di “interessi propri”. Talune legislazioni, nazionali ed europee, promuovono la tutela di un interesse proprio di taluni animali, considerati sia come specie sia come individui. L'animale sarebbe portatore di un interesse a non soffrire. Accettata l'idea, ampiamente dimostrata in sede sperimentale, che gli animali provano “dolore, sofferenza, angoscia” (art. 2, D.Lsg. 116/92), può riuscire interessante e produttivo il tentativo di far discendere in capo ad esseri senzienti la tutela di un interesse proprio, indipendente ed autonomo rispetto ad interessi generali o collettivi, comunque e sempre riferibili a soggetti del diritto.

Mi rendo conto della enorme difficoltà sia formale che teorica di avallare una prospettiva che allarghi la considerazione degli interessi protetti da parte dell'ordinamento giuridico ad entità diverse dai soggetti del diritto, e cioè principalmente le persone fisiche e le persone giuridiche. La questione è stata posta a proposito della imputabilità dell'interesse meritevole di tutela. Si è anche di recente affermato che meritevole di tutela fosse, o potesse essere, non necessariamente il soggetto del diritto, ma anche altre esistenze, altri esseri viventi, diversi dalla tradizionale categoria giuridica legata alla soggettività (Lombardi Vallauri 1990).

3. - Tradizionalmente considerati “cose mobili” dalla legislazione civile moderna, gli animali sono oggetto di diritti, nel senso che possono formare oggetto di diritti soggettivi da parte dell’uomo, *in primis* del diritto di proprietà. Sono perciò “beni” in senso giuridico (art. 810 cod. civ.). Il codice civile italiano del 1942 (al pari del codice previgente, dei codici preunitari, del *Code civil* francese, del codice civile tedesco, etc.) considera gli animali “cose suscettibili di occupazione”, e dunque in relazione ai modi di acquisto della proprietà.

Art. 923 (*Cose suscettibili di occupazione*) “Le cose mobili che non sono di proprietà di alcuno si acquistano per occupazione. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca”.

Gli articoli seguenti disciplinano l’acquisto in proprietà di sciami di api (art. 924), di animali mansuefatti (art. 925), di colombi, conigli e pesci (art. 926). Ho l’impressione, tuttavia, che le norme di riferimento più significative in materia di rilevanza giuridica degli animali siano queste:

Art. 820 (*Frutti naturali*) “Sono frutti naturali quelli che si ritraggono direttamente dalla *cosa*, vi concorra o no l’opera dell’uomo, come [...] parti degli animali [...]”. “Finché non avviene la separazione i frutti formano parte della cosa”.

Art. 2052 (*Danno cagionato da animali*) “Il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale [...]”.

4. - È nata da alcune riflessioni di filosofi e persino di giuristi anglosassoni già risalenti agli anni ’70 attorno alla condizione ed alla considerazione giuridica degli animali la proposta di assegnare loro dei “diritti”. La questione è stata fin dall’inizio posta in questi termini: sono gli animali titolari di diritti propri? (Singer 1975, Regan 1983).

Anche accettando la distinzione tra *moral rights* e *legal rights* propria della tradizione anglosassone, e che corrisponde in qualche modo alla distinzione tra diritti naturali e diritti positivi (Bobbio 1992), il giurista continentale non può non incontrare difficoltà sul tema. Innanzitutto, il giurista continentale si pone l’interrogativo se si tratti di diritti soggettivi: tanto per esemplificare, se si tratti di diritti come il diritto di proprietà o il diritto di credito, ovvero di diritti della personalità (diritto all’integrità fisica, diritto alla vita, all’onore, al nome, etc). Già questa esemplificazione appalesa quanto difficile risulti per il giurista la configurazione di “diritti degli animali”. Chi attribuisce cotali diritti agli animali? Gli animali medesimi, oppure l’uomo? Chi afferma che gli animali hanno diritti? Forse l’uomo stesso il quale agisce nell’interesse dell’animale? Interpreta *sub specie hominis* interessi e diritti in forma ancora una volta antropocentrica?

Carattere indefettibile e fin troppo ovvio per essere dimostrato qui con argomentazioni è il concetto di autonomia come “potestà di darsi un ordinamento”. Da quella potestà derivano diritti, obblighi, responsabilità. Solo gli esseri umani tra gli esseri viventi – almeno in un sistema di comunicazione tra specie qual è quello fin oggi conosciuto – attribuiscono a sé una tal fatta di potere. All’animale – qui ancora indicato in senso generale e generico e senza specismi – fa difetto la fonte normativa dalla quale proverrebbe l’acquisto di tali diritti. Non quella umana che non può far altro che assegnare la titolarità dei diritti alla propria specie. Tantomeno gli animali medesimi non sono in rado di accedere a paradigmi di comportamento e a regole di azione così antropomorfe.

E infine, quale sarebbe il contenuto di questi diritti degli animali? Un diritto al benessere? Ma il benessere si manifesta sotto la forma non di diritti o di interessi, ma di soddisfacimento di bisogni. Gli animali, tutti, e così accomunati assieme anche quelli della specie umana, manifestano bisogni

(a vivere, a vivere con benessere, a vivere con dignità, a morire senza dolore, con dignità, etc.). La dimensione giuridica e gli aspetti della sua rilevanza tra le espressioni cognitive dell'uomo è arrivata assai tardi, almeno in senso logico se non storico, nel processo di sviluppo delle forme organizzative dell'uomo.

Conviene tuttavia ripercorrere brevemente il tracciato concettuale sul quale è costruita la nozione di soggettività giuridica. Soggettività giuridica è concetto derivato e poi divenuto sinonimo di capacità giuridica. Con la capacità l'individuo umano acquistano "dal momento della nascita" (art. 1 del codice civile) la qualifica di "persona", che rappresenta la figura giuridica soggettiva riferita e riferibile solamente al mondo umano. I sistemi giuridici moderni hanno assegnato la qualifica di persona a tutti gli esseri umani purché nati. Negli ordinamenti antichi l'acquisto dei diritti dipendeva da particolari *status* dell'individuo. In diritto romano solo i *cives romani* avevano la piena soggettività. Parimenti altri esseri umani ne erano parzialmente esclusi (come gli stranieri e i liberti) o totalmente (come gli schiavi). Questi erano considerati *res*, al pari delle cose o degli animali, e potevano essere oggetto di proprietà. La donna solo recentemente ha acquistato la piena titolarità dei diritti spettanti all'uomo. Si pensi che il suffragio universale si è compiutamente realizzato solo cinquant'anni fa.

L'esperienza giuridica, accanto alle limitazioni a cui storicamente è stata sottoposta l'applicazione della capacità giuridica, conosce altresì estensioni della nozione fuori della dimensione umana. La nozione di persona è attribuita ad entità collettive che prendono il nome di persone giuridiche. L'equiparazione della persona giuridica alla persona fisica assume quasi sempre in tutti i sistemi giuridici moderni attitudini e qualità proprie degli esseri umani. La dottrina, fin dalle prime elaborazioni medievali soprattutto canonistiche, elabora la nozione di corpo morale e poi di persona giuridica formata da un substrato materiale, rappresentato da una pluralità di persone, di uno scopo e di un patrimonio e di un elemento formale, il riconoscimento della personalità da parte del sistema. Su questo tessuto i moderni sistemi giuridici hanno costruito la forma giuridica e la dimensione operativa delle grandi organizzazioni economiche operanti nel mercato e negli scambi nazionali e sovranazionali. Bisogna tuttavia ricordare come tutta la letteratura in tema di persona giuridica abbia assegnato ad essa un ruolo tipicamente e volutamente antropomorfo. Nel senso che alla persona giuridica si sono attribuite attitudini, qualità, interessi, desideri, espressioni di comportamento e di pensiero propri degli esseri umani. La grande idea della tradizione giuridica occidentale fu di estendere ad un'entità non umana qualità propriamente umane: il "velo" che nasconde dietro la finzione giuridica di un'entità astratta gli interessi di lucro patrimoniale e di accumulazione di capitale delle persone fisiche, degli individui che in realtà quegli interessi perseguono.

Ecco l'unica estensione della qualità di soggetto del diritto che i sistemi giuridici contemporanei accettano come eccezione alla regola che solo all'essere "partorito da corpo di donna" compete per legge naturale.

5. Quando si parla di "diritti degli animali" si parla dunque in senso ellittico, in senso atecnico, attribuendo all'espressione una valenza ideologico-propagandistica: si parla dunque in senso metaagiuridico. Ma ricorrere a costruzioni di diritti in capo ad esseri viventi diversi dall'uomo può risultare concettualmente errato e funzionalmente inutile (Hart 1955).

Se la finalità principale è quella di salvare gli animali dalla sofferenza, dalla violenza, dalla sopraffazione dell'uomo, si tratta di impostare il problema del rapporto tra esseri umani e animali in forma diversa. I "diritti" degli animali sarebbero dunque creati per dare voce a, e esser fatti valere in, situazioni di conflitto tra esseri umani e animali (Nuyen, in Tallacchini 1998). E non verso altri animali. Quali diritti può far valere la gazzella verso il leone che sta per aggredirla? Il proprio diritto alla vita? Il proprio diritto a non soffrire?

Va dunque rovesciata completamente la prospettiva. Non diritti dell'animale sull'uomo, ma *doveri* dell'uomo verso le altre specie animali. Similmente ai doveri che l'uomo assegna a se stesso verso l'ambiente. Mi rendo conto della visione ideologicamente antropocentrica della prospettiva qui suggerita. Essa è però l'unica incorporata finora dagli esistenti sistemi giuridico-politici.

6. - La legislazione più recente, come è noto, ha innovato le modalità di trattamento degli animali in quanto esseri senzienti, modificando il contenuto dei rapporti tra esseri umani e animali. Ma da questo cambiamento non segue necessariamente che tali disposizioni abbiano modificato la prospettiva civilistica sugli animali.

Se, infatti, la capacità di soffrire degli animali trova riconoscimento e tutela giuridica, attraverso l'imposizione di comportamenti obbligatori per gli esseri umani, quando essi sono considerati come esseri senzienti, gli animali restano, dal punto di vista dei rapporti economici regolati dal diritto civile, beni in senso giuridico ed oggetto di proprietà da parte dell'uomo. E le due differenti qualificazioni giuridiche restano compatibili all'interno dell'ordinamento giuridico, dal momento che sono suscettibili di convivere come inquadramenti giuridici separati.

Tuttavia, in una prospettiva che, almeno dal punto di vista interpretativo, rimane ancora *de iure condendo*, si può compiere un passo ulteriore nella tutela giuridica degli animali, riconoscendo ad essi un rilievo costituzionale.

7. - Dunque, in qual modo potrebbe mutare il contenuto del rapporto che gli esseri umani intrattengono con le altre specie animali? Posso brevemente indicare il percorso verso cui potrebbe essere condotta l'affermazione della rilevanza giuridica degli animali nel contesto del nostro sistema giuridico.

Complessivamente, ritengo che la prospettiva entro cui collocare giuridicamente gli animali non sia quella di soggetti di diritti, bensì quella che li vede *oggetto di diritti e doveri*. La prospettiva in fondo rimane sempre quella sopra descritta. Gli esseri umani sono titolari di doveri di protezione, di doveri di solidarietà nei confronti di altre specie animali. A lui, e solo a lui, incombono precisi obblighi di comportamento. A partire dall'art. 727 del codice penale (riformato con la nuova dizione nel 1993) fino a gran parte della legislazione speciale, gli animali sono i destinatari di obblighi di tutela. Solamente la specie umana attraverso il suo sistema giuridico formato di norme imperative, di doveri, di regole di condotta, di codici di comportamento è in grado di realizzare con efficacia un sistema di tutele, un ordinamento di salvaguardie, un corpo di regole per gli animali. Solamente agli esseri umani incombe un tal tipo di compito.

In questo quadro normativo, tuttavia, la mia proposta, a livello costituzionale, consiste nel considerare il rapporto tra esseri umani e animali come parte inseparabile dei doveri inderogabili di solidarietà di cui parla l'art. 2 della Costituzione. E' opportuno oggi che parte considerevole dei doveri che gravano sullo Stato contemporaneo siano rivolti all'adempimento di doveri che attengono non solamente alle prerogative dei diritti dell'uomo, ma tengano conto di rapporti più estesi entro i quali l'uomo opera e si muove. E tra questi rapporti sono certamente ascrivibili quelli con le altre specie animali.

Bibliografia

N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino 1992.

S. CASTIGNONE, G. LANATA, *Filosofi e animali nel mondo antico*, Pisa 1994.

S. CASTIGNONE (a cura di), *I diritti degli animali*, Bologna 1985.

R. DELORT, *Les animaux ont une histoire*, Paris 1988.

H.L.A. HART, *Are there any natural rights?*, "The Philosophical Review" 1955, 175-191.

- W. E. HOWARD, *Animal Rights vs. Nature*, Davies Ca. 1990.
- L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *Il meritevole di tutela*, Milano 1990.
- C. MAGRIS, *Qualcuno ora ascolta le ragioni del lupo*, "Il Corriere della Sera", 3 febbraio 1988.
- C. MAINOLDI, *L'image du loup et du chien dans la Grèce ancienne d'Homère à Platon*, Paris 1984.
- A. MANNUCCI, *Il nostro animale quotidiano*, Il Saggiatore, Milano 1997.
- MORUS (R. LEWINSOHN), *Eine Geschichte der Tiere. Ihr Einfluss auf Zivilization und Kultur*, Hamburg, 1956 (tr. *Gli animali nella storia della civiltà*, Torino 1956).
- T. REGAN, *The Case for Animal Rights*, 1983 (tr. *I diritti animali*, Milano 1990).
- B. E. ROLLIN, *Animal Rights and Human Morality*, rev. Ed., Buffalo 1992.
- A. DE SAINT'EXUPÉRY, *Le petit prince*, Paris 1946.
- P. SINGER, *Animal Liberation*, "New York Review" 1975.
- M. TALLACCHINI, *Questione animale: una via riformista*, in "Vita e pensiero", 1993, 265-276.
- M. TALLACCHINI (a cura di), *Etiche della terra. Antologia di filosofia dell'ambiente*, Milano 1998.
- M. VEGETTI, *Il coltello e lo stilo*, Milano 1996.

IL "DIRITTO ALL'AFFETTO"

di Silvana Castignone

professore ordinario di Filosofia del diritto, Università di Genova

Nell'ormai lontano 1952 un cavallo di nome *Lunus*, in Francia, e precisamente a Langon nella Gironda, nel corso dello svolgimento di alcune gare venne alloggiato in una stalla in cui pendeva un filo elettrico con una lampadina. Il cavallo morse il filo e morì fulminato. Ovviamente il proprietario promosse una causa per danni contro gli organizzatori, accusandoli di negligenza. La sentenza della Corte d'Appello di Bordeaux fu rivoluzionaria: infatti oltre ai danni materiali per il valore del cavallo dal punto di vista economico, calcolati in circa 350.000 vecchi franchi, il convenuto fu condannato a pagarne altre 350.000 per il *préjugé moral*, per il danno morale: ritenendosi dalla Corte che si dovesse tener conto non solo degli aspetti economici in vista del risarcimento del danno, ma anche dei legami psicologici e affettivi intercorrenti tra l'animale e il suo proprietario. Come si legge in una ulteriore sentenza di conferma della prima, conseguente a un ricorso presentato (e perso) dagli organizzatori della gara: "indipendentemente dal danno materiale che essa comporta, la morte di un animale può rappresentare per il suo proprietario la causa di un danno soggettivo e affettivo, suscettibile di dar luogo a risarcimento" (1).

Il "caso Lunus" segnò l'inizio di una nuova epoca nel rapporto giuridico tra uomo e animale; da quel momento in poi andò configurandosi nella giurisprudenza d'oltralpe il concetto di "diritto all'affetto", *droit à l'affection*, il quale assume notevole rilievo giuridico oltre che morale quando l'animale d'affezione o da compagnia, come più comunemente si dice, venga ucciso o ferito gravemente e si tratti di un fatto doloso o anche semplicemente colposo.

Naturalmente il "diritto all'affetto" non si esercita solo in questi casi estremi: esso viene richiamato ad esempio anche nei casi di separazione o divorzio, quando non c'è accordo e occorre decidere a quale dei due coniugi assegnare il cane o il gatto di casa (o altro animale da compagnia). Tali animali non sono più considerati come semplici beni patrimoniali, da dividere

assieme a tutto il resto, bensì come facenti parte del nucleo familiare, e si invocano dei trattamenti che si ispirano, anche se ovviamente non sono identici, a quelli che vengono usati per l'affidamento dei bambini. Non solo, ma ci si spinge fino a decidere se esista o meno un diritto di visita, e se il coniuge non affidatario abbia l'obbligo di contribuire al mantenimento dell'animale stesso. In questo senso è stato recentemente firmato un accordo di separazione consensuale tra due coniugi di fronte al giudice civile di Monza comprendente anche disposizioni per il cane e tre gatti, che rimangono affidati alla moglie nell'ex casa coniugale, mentre il marito dovrà versare L.800.000 all'anno per il loro mantenimento ma potrà vederli tutte le volte che vorrà. Quando l'accordo tra le parti manca e tocca al giudice decidere, si deve tener conto del legame affettivo più o meno forte tra l'animale e le parti in causa, proprio in nome del diritto all'affetto; col che si ha riguardo non solo dei sentimenti degli esseri umani coinvolti ma anche di quelli del cane o del gatto o altro. Infatti in questi casi specifici non esiste solo il diritto all'affetto del padrone o del tutore (come si preferisce dire) che vuole il suo animale, ma anche una sorta di diritto all'affetto dell'animale medesimo che vuole stare con il *suo* padrone o tutore. Interessante a tale proposito è una sentenza del Tribunale di Varese del gennaio 1996, con la quale è stato concesso il permesso di visita al cane di un detenuto per andare a trovare il suo padrone in carcere. La domanda in merito era stata presentata dalla moglie del carcerato, e la motivazione, accolta nella sentenza, non era tanto il desiderio dell'uno di rivedere il cane quanto la "crudeltà psicologica" a cui era sottoposto il cane allontanato dall'essere umano che aveva eletto come suo *partner* (2).

Più in generale direi che esiste un "diritto all'affetto" dell'animale da compagnia a ricevere le cure del padrone e a non essere abbandonato: e non solo nei casi in cui (e sono, come sappiamo, la maggioranza) l'animale viene lasciato per strada rimanendo senza rifugio e senza sostentamento; ma anche quando lo si costringe a cambiare il compagno umano, cedendolo ad altri o allontanandolo.

Tornando al diritto all'affetto di cui sono titolari non già gli animali ma gli umani nei confronti dei loro *pets*, un ulteriore esempio può essere ravvisato nella richiesta di seppellire il cane o il gatto nella tomba di famiglia: tuttavia, almeno per il momento, la risposta è sempre stata negativa. Al contrario è ormai riconosciuto un altro aspetto del diritto all'affetto: vale a dire il diritto di tenere un animale in appartamento, purché non disturbi con latrati o altro i condomini e non sporchi le parti comuni. Le clausole dei regolamenti di condominio che lo vietano, anche se votate dalla maggioranza, sono considerate non vincolanti (3). Le sentenze che si potrebbero citare in merito sono molto numerose.

In relazione alla morte o al ferimento di un animale d'affezione per atto doloso o colposo di terzi, occorre ricordare una seconda sentenza, del 1962, sempre in Francia, conosciuta come "sentenza Myrza" e riguardante un cane di nome Myrza assalito e ucciso da un altro cane, il cui proprietario fu condannato a pagare i danni anche morali, poiché, come si legge nella sentenza medesima, « è fuor di dubbio che l'interesse all'affetto merita protezione sia che si tratti di un essere umano oppure di un animale d'affezione che, come il cane, ispira al suo padrone un alto grado di attaccamento in quanto ne è diventato il compagno» (4). Anche questa sentenza suscitò ai tempi delle reazioni molto forti: si parlò di "aberrazione", ci si appellò ai valori morali della civiltà occidentale e si paragonò la somma data al proprietario di Myrza con il reddito annuale di un abitante del terzo mondo e così via. Inoltre dal punto di vista tecnico-giuridico si ironizzò sulla possibilità di quantificare il danno in rapporto al tipo di animale (quanto per l'affetto di un cane? per quello di un cavallo? per quello di una mucca?) e si contestò l'assunzione del legame affettivo esistente tra un uomo e un animale nella categoria degli interessi legittimi giuridicamente protetti, qualifica che era stata più volte negata ad esempio al legame esistente tra due conviventi (5).

Da allora, cioè dagli anni sessanta, la situazione è notevolmente cambiata, sia a livello di opinione pubblica che a livello giuridico; dove la regolamentazione dei rapporti personali è mutata rispetto a quella tradizionale. E il favore nei confronti degli animali in genere è notevolmente cresciuto: per cui le sentenze analoghe ai casi Lunus e Myrza non costituiscono più una rarità, quantomeno nell'ambito della giurisprudenza francese (ma si segnalano casi anche in altri paesi) (6).

A che punto è la questione in Italia? Possiamo ricordare due sentenze: una del 15 giugno 1994 della Pretura di Rovereto, con cui una persona che aveva intenzionalmente investito con l'auto un cane per vendicarsi del suo padrone, e in più aveva impedito alla nipote di quest'ultimo di soccorrere l'animale che poi morì, venne condannato anche al risarcimento del danno morale (7). L'altra è una sentenza emanata nel 1995 dal giudice conciliatore di Udine che ha condannato l'automobilista investitore di una gattina nel cortile di un condominio a risarcire non soltanto i danni materiali (le cure veterinarie effettuate nel tentativo di salvarla) ma anche il "danno biologico" subito dalla signora proprietaria della gattina medesima, in quanto l'evento aveva danneggiato l'identità psico-fisica del soggetto, provocando crisi di aritmia e di angoscia. In danno biologico in questo caso fu risarcito in maniera puramente simbolica (L. 50.000), ma rappresenta comunque un precedente di notevole rilievo. Perché si è scelto di risarcire il danno biologico e non il danno morale, come nella sentenza precedente, figura pacificamente riconosciuta nel nostro ordinamento? Per il semplice motivo che il danno morale per poter essere configurato comporta l'elemento intenzionale, il dolo (artt. 185 e 638 c.p.), elemento che mancava nel caso in questione. Tuttavia, volendo comunque dare risalto giuridico alla perdita affettiva subita dalla signora e assicurarle, sia pure in maniera simbolica, quello che comunemente si chiama *pretium doloris*, il giudice conciliatore di Udine ha fatto ricorso alla nozione di danno biologico. È stato peraltro osservato da parte di alcuni autori che danno biologico e danno morale sono sostanzialmente diversi, in quanto il danno biologico riguarda un fatto lesivo della salute, e considerare il dolore per la perdita di una persona cara, o di un animale prediletto, come un danno alla salute psichica è certamente possibile ma può suscitare dei problemi (8). Gli autori di cui sopra, e in particolare Cendon e Ziviz, hanno elaborato una, potremmo dire, nuova dimensione del danno, il "danno esistenziale", in cui credo si possa far rientrare a tutti gli effetti il danno subito per la perdita dell'animale da affezione. Per una definizione di anno esistenziale mi rifaccio a quella data da Cendon: egli parla di una « alterazione del modo di rapportarsi del soggetto con il mondo esterno », di un « colloquialismo differente con le persone e con le cose », di un impoverimento della vita di relazione. In una parola, di un abbassamento della qualità della vita (9). C'è da precisare subito che il concetto di danno esistenziale non è stato introdotto a proposito del *préjudice moral* per la morte o il ferimento grave degli animali d'affezione: i suoi estensori hanno in mente soprattutto casi quali lo scadimento della qualità della vita conseguente a una condanna ingiusta, anche dopo che l'errore sia stato riconosciuto e il soggetto prosciolto: o quello dovuto alla morte per atto altrui di un familiare o comunque di una persona cara, o al suo ferimento con conseguente necessità, magari protratta nel tempo, di assistenza continua e così via (10). Però ritengono che tale figura possa venire applicata anche nel caso degli animali da compagnia (11).

Quali ragioni militano in tal senso? Sicuramente parecchie. Innanzitutto le motivazioni che le persone adducono per giustificare il loro desiderio di avere un cane o un gatto o altri: secondo studi recenti esse vengono individuate nel seguente modo: 1) motivi di osservazione etologica (il che aiuta a spiegare il grande successo di trasmissioni televisive tipo Quark ecc.); 2) l'idea di una specie di ritorno alla natura: l'animale domestico sarebbe un po' un sostituto dello stato originario di comunione con la natura che abbiamo perduto; 3) motivi estetici, soprattutto per gli animali di razza; 4) ricostituzione del nucleo familiare dell'infanzia; 5) facilitazione dei

contatti sociali: portare il cane a passeggio è uno dei sistemi più sicuri per fare delle conoscenze; 6) funzione di protezione 7) funzione di sostituire i bambini che non si hanno (o che sono cresciuti); 8) e infine il bisogno di affetto, che viene ultimo nella lista non perché sia il meno importante ma anzi perché è tale da sorpassare tutti gli altri. La maggior parte delle persone che tiene in casa animali da compagnia li considera come veri e propri membri della famiglia (e occorre anche sfatare il luogo comune che soltanto le persone sole abbiano *pets*: risulta che moltissime sono le coppie e anche le famiglie numerose); e inoltre parla con loro, e la morte dell'animale costituisce il più delle volte un trauma, un lutto: le associazioni dei veterinari americani hanno predisposto dei manuali di istruzione per il personale veterinario e para-veterinario sul modo di comportarsi con le persone colpite dalla morte dell'animale da affezione, per aiutarle a superare lo shock e anche il senso di colpa che molte volte esse provano per non essere state in grado di proteggerlo meglio. Non solo, ma sovente la sostituzione dell'animale morto avviene dopo parecchio tempo (e talora mai), a testimonianza del fatto che tra l'animale e il suo compagno umano si era instaurato un legame profondo, individuale.

Tutte queste considerazioni portano a ritenere giustificata l'idea che la perdita dell'animale d'affezione o il suo ferimento grave provochi un danno non solo materiale ma anche esistenziale. Helen Lewis, una ebrea ceca, nel suo libro *Il tempo di parlare* ricorda come a Praga, all'inizio delle persecuzioni razziali, una delle prime misure prese dalle S.S. sia stata quella di sequestrare alle persone ebraiche tutti i loro cani, gatti, canarini ecc. Evidentemente le S.S. si rendevano benissimo conto di colpire in tale modo la sfera degli affetti e di infierire sulle loro vittime con questo primo, potremmo dire, assaggio di crudeltà proprio a livello esistenziale, iniziando così il processo della loro reificazione (12).

Mi sembra di conseguenza che si vada e si debba andare verso la utilizzazione anche nel nostro sistema giuridico di nozioni quali "il diritto all'affetto" o il "danno esistenziale" per la perdita dell'animale da affezione. Il danno esistenziale dovrebbe essere risarcibile, come quello patrimoniale, quello biologico e quello morale: ma, si badi bene, il problema non è di moltiplicare le cause per risarcimento dei danni o di "monetizzare" il rapporto affettivo uomo-animale, bensì di sottolineare in maniera ancora più incisiva l'importanza degli animali, in questo caso da compagnia, nella vita delle persone: il che dovrebbe avere come conseguenza un maggior rispetto ed una più grande attenzione nei loro confronti da parte di tutti.

- 1) J.P.C. (*Jurisclasseur périodique, ou semaine juridique - édition générale*), 1962, II, 12557
- 2) Sentenza emanata presso il Tribunale di Varese nel gennaio 1996 (in "Cassazione Penale", XXXVI-2, pp. 760-1)
- 3) A meno che non si tratti di un regolamento sottoscritto al momento dell'acquisto (regolamento contrattuale). Cfr. POLI, M. - AMBROGIO F., *Care bestie, scusate*, Milano, 1995, pp. 227-9.
- 4) J. C. P., 1962, II, 12954.
- 5) MARGUENAUD, J. P. *L'animal en Droit Privé*, Paris, 1992, pp. 482-4.
- 6) Vedi il *Bulletin juridique international de la protection des animaux*, pubblicatao a Bordeaux.

7) “La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata”, XI, I, 1995, pp. 133-9.

8) CITARELLA, G. - ZIVIZ, P., *Il danno per la morte dell'animale d'affezione*, in “La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata”, XI, I, 1995, pp. 784-90. per la nozione di danno biologico si veda ALPA, G., *Il danno biologico*, Padova, 1988, nonché la sentenza della Corte Costituzionale del 14 luglio 1986, n. 184, in “Giustizia civile”, 1986, pp. 2324-35.

9) CENDON, P., *Non di sola salute vive l'uomo*, in “Studi Rescigno”, vol. V, Milano, 1998, pp. 137-52; ZIVIZ, P., *Alla scoperta del danno esistenziale*, in “Contratto e impresa”, 2-X-1994, pp. 845-69.

10) ZIVIZ, P., *Alla scoperta del danno esistenziale*, cit., pp. 851 ss.

11) CITARELLA, G. - ZIVIZ, P., *Il danno per la morte dell'animale d'affezione*, cit., pp. 788-90.

12) LEWIS, H., *Il tempo di parlare*, Torino, 1996, p.31.

TUTELA DELLA FAUNA O MASSACRO LEGALIZZATO?

di Giuseppe Paolillo, naturalista, segretario regionale del WWF Calabria

La legge che dovrebbe tutelare la fauna selvatica italiana è la n.157 dell'11 febbraio 1992. Il condizionale è d'obbligo perché, come vedremo, le contraddizioni e le concessioni al mondo venatorio sono davvero troppe per una legge che, pur intitolata “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, mira sostanzialmente a mantenere la monopolizzazione del tema “caccia” acquisita dai cacciatori e dalle loro associazioni in virtù del peso economico e politico esercitato dall'industria delle armi in Italia. Non a caso i principali promotori della legge stessa furono i presidenti di due associazioni venatorie, di cui uno, Giacomo Rosini della Federcaccia, ex Parlamentare DC, eletto in quel collegio di Brescia dove si accentra la produzione armiero-venatoria nel nostro paese.

La legge 157 del 1992 sostituì la legge quadro n.968 del 27/12/1977, che pure ebbe come relatori parlamentari dirigenti di associazioni venatorie. L'attuale legge quadro fu approvata a meno di due anni di distanza da quel referendum abrogativo del 3 giugno 1990 che, pur risultando invalidato per il mancato raggiungimento del quorum (votò il 43% degli aventi diritto), vide quasi diciotto milioni di italiani esprimersi per una sostanziale abolizione della caccia e per l'abrogazione dell'art.842 del Codice Civile che consente l'accesso dei cacciatori nei fondi altrui. Fino al 1977 il quadro normativo di riferimento era stato, con alcune modifiche intervenute nel 1955 (DPR 987) e nel 1967 (L.799), il testo Unico sulla caccia approvato con Regio Decreto del 5 Giugno 1939 n. 1016, a sua volta derivato dalla prima legge unitaria in materia di caccia che risale al 24/6/1923.

La fauna selvatica e la legge

Che di fauna selvatica in Italia si debba ancora e purtroppo parlare in rapporto all'attività venatoria, lo si comprende bene dal titolo stesso della legge: oggetto di tutela giuridica non è

infatti tutta la fauna e neanche quella vertebrata, ma solo quella “omeoterma”, cioè gli uccelli e i mammiferi “dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale” (art.2). L’esclusione della rimanente fauna, quella “eteroterma” (Pesci, Anfibi, Rettili), da norme di tutela, si spiega in relazione all’inesistente interesse venatorio di questi gruppi zoologici, altrimenti definiti “fauna minore”.

Una prima contraddizione a proposito appare subito evidente dalla lettura del comma 4 dell’art.1: essendo infatti la 157 lo strumento di attuazione e di recepimento delle Direttive e delle Convenzioni Internazionali (quella di Parigi del 18/10/1950 resa esecutiva con legge 24/11/78 n. 812 e quella di Berna del 19/9/79, resa esecutiva con legge 5/8/1981 n.503), l’aver considerato solo uccelli e mammiferi come categorie zoologiche sottoposte a tutela, appare del tutto arbitrario comprendendo le succitate Convenzioni Internazionali anche norme per la protezione sia dei Rettili che degli Anfibi.

Dal punto di vista giuridico la fauna selvatica è definita (art.1) “Patrimonio indisponibile dello Stato” e la sua tutela viene assicurata “nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale”. In sostanza, con la 157, viene ancora riconosciuto alla fauna selvatica lo status di “patrimonio della collettività”, diversamente da quanto si era verificato fino all’entrata in vigore della legge 968/77, laddove si ribadiva il concetto - già in uso in epoca romana - di fauna come *res nullius*, cioè cose di nessuno e quindi senza proprietà, cui conseguiva lo *jus primi occupantis*. Rispetto al T.U. del 1939, la legge 968 del ‘77 aveva operato un capovolgimento sancendo il passaggio da una condizione in cui tutte le specie erano cacciabili, tranne alcune protette, a quella in cui la maggior parte delle specie sono protette, salvo alcune che, in determinati periodi, con determinati mezzi e a determinate condizioni, sono cacciabili grazie ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono (art.12). Notiamo che, rispetto alla 968, la 157 riconosce anche il valore internazionale della fauna e della sua tutela, in relazione, è ovvio, alla salvaguardia delle specie migratrici. Peccato che tale riconoscimento sia solo fittizio.

Protetti, ma non troppo

Dopo aver precisato che oggetto di tutela sono solo uccelli e mammiferi, la legge elenca (art.2) quelle specie da considerarsi “anche sotto il profilo sanzionatorio particolarmente protette”. Se da un lato detto elenco è di gran lunga più corposo rispetto alla vecchia 968, annoverando per esempio tutte le specie di rapaci notturni e diurni, dall’altro risulta più restrittivo rispetto sia alla Direttiva CEE 79/409 (allegato 1 con successive modifiche) sia alla stessa Convenzione di Berna (art. 6 e relativo allegato 2). La prima prevede infatti “misure speciali di conservazione” per un numero di specie che è più del doppio di quelle elencate nell’art.2 della legge quadro e un discorso analogo vale per le specie di fauna che la Convenzione di Berna considera come “particolarmente protette”. Ma se falchi e gufi, lupi e linci, lontre e foche monache risultano “particolarmente protette” sulla carta, di fatto il legislatore si è preoccupato di non infierire troppo sul cacciatore bracconiere, a tal punto da rendere l’uccisione di uno di questi rari animali punibile con un’ammenda che va da un minimo di un milione e mezzo ad un massimo di quattro milioni. Sul piano sanzionatorio si registra dunque un passo indietro rispetto alla 968/77: mentre infatti quest’ultima prevedeva per il reo la revoca definitiva della licenza di caccia, con la 157 (art. 32 comma 1 lett. C) tale revoca viene disposta solo in caso di recidiva. Il che vuol dire che un cacciatore che ha abbattuto per esempio una delle ultime cento lontre italiane, se scoperto (cosa molto improbabile), potrà tornare a caccia magari dopo la sospensione di un solo anno. Affinché gli venga tolta per sempre la licenza, dovrebbe essere condannato una seconda volta per aver abbattuto un altro individuo di una specie “particolarmente” protetta.

Oltre tutto i cacciatori sanno benissimo come mitigare ulteriormente le sanzioni, visto che quasi tutti i reati previsti dall'art.30 (sanzioni penali) sono soggetti ad oblazione, per cui il bracconiere può evitare il processo semplicemente pagando una somma, come se si trattasse di un illecito amministrativo (Santoloci M., 1992). Non solo: per tutte le sanzioni amministrative previste dall'art.31, si può fare ricorso alla formula del pagamento in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista o al doppio del minimo. Ma la probabilità per un cacciatore bracconiere di essere colto in flagranza, è talmente bassa che, ad esempio, nonostante la protezione accordata al lupo, il principale fattore di mortalità per questo predatore in Italia rimane ancora la persecuzione diretta da parte dell'uomo (fucile e bocconi avvelenati). Non solo dunque il numero di lupi che vengono uccisi in maniera del tutto illegale ogni anno, secondo una stima prudenziale, può essere valutato in oltre 100 esemplari (Spagnesi M., Toso S., 1991), ma nessuno degli oltre 200 casi di lupi uccisi illegalmente dal 1971 al 1992 ha mai comportato una procedura o risoluzione penale. (Ciucci P., Boitani L., 1988). Del resto, la legge non ha neppure previsto pene commisurate alla quantità di animali protetti abbattuti o detenuti, per cui il collezionista o l'imbalsamatore che ha ucciso e/o che detiene tanti esemplari da poter realizzare un museo, rischia sempre da un milione e mezzo a quattro milioni di ammenda.

Tanto non è più furto

Un altro successo del fronte venatorio è sicuramente rappresentato dalla prevista non applicabilità degli articoli 624 -625- 626 del Codice Penale alle violazioni della legge 157. Detti articoli riguardano il delitto di furto e di furto aggravato ed erano stati applicati dopo l'entrata in vigore della legge 968/77, avendo questa modificato, come abbiamo accennato prima, lo status giuridico della fauna dichiarandola "patrimonio indisponibile dello Stato" e in seguito alla "storica" sentenza della Corte di Cassazione n.1313 del 28/10/1982 secondo cui: "Sul piano penale, l'apprensione del selvatico da parte del cacciatore per fatto illegittimo, fuori cioè dai casi in cui lo Stato, rinunciando temporaneamente ai suoi poteri, consente l'apprensione degli animali mediante caccia, configura il reato di furto con l'aggravante dell'art.625 n.7 C.P., di cui ricorrono infatti tutti i presupposti e gli elementi costitutivi". Si era dunque affermato nella giurisprudenza il concetto di "furto venatorio" nel caso di una illegittima appropriazione del bene fauna e le pene previste potevano senz'altro costituire un deterrente contro varie forme di bracconaggio.

Anche in questo caso dunque il legislatore, pur mantenendo su un piano terminologico la concezione di fauna come patrimonio comune, dall'altro si è preoccupato di tutelare i cacciatori dalla logica conseguenza scaturita dal superamento del concetto di *res nullius*. La fauna rimane patrimonio dello Stato, ma il cacciatore che se ne impossessa illegalmente non commette furto. L'esclusione della applicabilità del cosiddetto "furto venatorio", però, non ha valore assoluto, ma è subordinata al possesso o meno della licenza di caccia da parte del bracconiere. In altri termini, la mancata applicabilità degli articoli del Codice Penale relativi al furto (o anche al danneggiamento, art.635 C.P., nel caso di un abbattimento cui non segue l'apprensione del selvatico), si riferirebbe ai casi specifici elencati dagli articoli 30 (Sanzioni penali) e 31 (Sanzioni amministrative) della legge 157 che non comprendono tutti i casi di apprensione illegittima della fauna, ma solo quelli in cui chi caccia di frodo risulta munito di regolare licenza. In caso contrario, permanendo il riconoscimento giuridico della fauna come patrimonio indisponibile dello Stato, si potrebbe ancora applicare il "furto venatorio", come confermato da diverse sentenze: Pretura di Firenze - Sez. staccata di Borgo S. Lorenzo - 29 ottobre 1993 Pres. Magnelli; Pretura di Trento - Sez. dist. di Borgo Valsugana - 3 giugno 1992. Est. Biasi (Santoloci M., 1995); Pretura di Terni - 14 Marzo 1995 - Pretore: Santoloci.).

I protetti di serie b e la lista dei condannati a morte

Per la legge 157, oltre ai “super protetti”, gli uccelli e i mammiferi italiani si dividono in due categorie: i protetti e i cacciabili. L’art.18 elenca i periodi di caccia e le specie cacciabili, per cui le specie protette risultano per esclusione tutte quelle - e sono la maggioranza - che non compaiono né nell’elenco di cui all’art.2 (particolarmente protette), né in quello delle specie cacciabili. Al momento della sua entrata in vigore la legge 157 comprendeva, tra uccelli e mammiferi, un elenco di 59 specie cacciabili entro determinati periodi (di norma dalla terza domenica di settembre e fino al 31 gennaio). Successivamente, sulla base della facoltà prevista dallo stesso art.18 comma 3, detto elenco veniva ridotto con l’esclusione dalle specie oggetto di caccia, dapprima di Peppola e Fringuello (DPCM 22/11/1993) e poi (con DPCM 21/3/97) di altre nove specie (tre di Passero, Storno, Corvo, Taccola, Francolino di Monte, Pittima reale, Colino della Virginia).

Si è trattato di un doveroso anche se tardivo adeguamento alle norme internazionali in quanto trattavasi di specie non inserite nell’allegato II della Direttiva CEE 79/409 cui fa riferimento l’art.7 n.1 della medesima direttiva e quindi non cacciabili. L’approvazione della Direttiva CEE del ‘79 sulla conservazione dell’avifauna da parte del governo italiano, aveva provocato all’epoca, tra le varie reazioni negative del mondo venatorio, una grottesca interrogazione parlamentare di Rosini (Federcaccia, ora Presidente dell’Unione Associazioni Venatorie) in cui si chiedeva: ”Se corrispondono al vero le notizie per le quali la mancata preventiva verifica parlamentare (dell’approvazione della Direttiva, n.d.a) è da connettersi con la volontà del Governo di meglio corrispondere agli interessi dell’industria automobilistica nazionale che ha reclamato ed ottenuto che in tale direttiva nessuna norma specifica fosse dettata per limitare il tasso di piombo presente negli scarichi automobilistici e così tutelare con la salute dei cittadini italiani la piccola avifauna dai micidiali effetti delle acque piovane acide”. (“Diana”, rivista. del cacciatore n.6/79). Da cui si deduce, viste le preoccupazioni del parlamentare cacciatore per i pericoli derivanti per la piccola avifauna dall’inquinamento da piombo, che meglio sarebbe stato impedire la sofferenza dei volatili a lui tanto cari con una dose unica e massiccia dello stesso metallo pesante, stavolta sotto forma di pallini.

Al giorno d’oggi assistiamo invece al continuo ricorso alla cosiddetta “caccia in deroga” da parte di molte Regioni. Tutto nasce da una interpretazione del tutto arbitraria e di comodo dell’art.9 della Direttiva CEE 409 del 2 aprile del 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, secondo cui “sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti”, gli Stati membri possono derogare ad altri articoli della Direttiva (dal 5 all’8) per motivi come la tutela della salute e della sicurezza pubblica, per prevenire danni all’agricoltura o anche “per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità”. Le deroghe, in base al comma 2 dello stesso art. 9, devono inoltre menzionare, oltre alle specie oggetto di deroga, i mezzi e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati, i controlli che saranno realizzati ecc.

Lo stesso governo italiano, tramite l’allora Ministro delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali, sotto la spinta delle Associazioni Venatorie, aveva cercato di legittimare la caccia anche a specie non comprese nell’art. 18 (e quindi protette) emanando la circolare n. 16 del 1994, mentre la Corte di Giustizia delle Comunità Europee (V Sezione), con sentenza del 7 Marzo 1996 sull’interpretazione dell’art. 9 della Direttiva 79/409, ribadiva che l’autorizzazione concessa agli Stati membri a derogare al divieto generale di caccia delle specie protette, poteva avvenire solo ed esclusivamente mediante: “misure che comportino un riferimento adeguatamente circostanziato” agli elementi richiamati nel medesimo art. 9 (Ficco P.,1997). Quanto all’Italia, due recenti sentenze della Corte Costituzionale (n. 1195 del 17.6.1998 e n.

168 del 10.5.1999) hanno ribadito che le Regioni hanno la facoltà di modificare il calendario venatorio solo in senso restrittivo e quindi non possono ampliare l'elenco delle specie cacciabili.

Ma su queste ultime è opportuno soffermarsi per comprendere appieno come la cosiddetta caccia compatibile con l'ambiente di cui si parla tanto sia una pura invenzione dei cacciatori per continuare a fare quello che sta loro più a cuore: uccidere animali per divertimento. Le specie stanziali, cioè quelle che rimangono nello stesso territorio per tutta la vita, senza compiere delle vere e proprie migrazioni (come ad esempio la Starna o la Coturnice) sono quelle che in Italia hanno subito i danni maggiori, proprio a causa della caccia, fino al punto, in certi casi, da essere eliminate del tutto dal territorio nazionale. Proprio per l'impossibilità di migrare, queste specie sono state per decenni oggetto di una spaventosa persecuzione i cui effetti distruttivi si sono moltiplicati in relazione all'uso di armi sempre più sofisticate e all'accresciuta facilità degli spostamenti. Ricordiamo a proposito che nell'ottocento si registrò una vera rivoluzione tecnica che favorì la diffusione dei fucili da caccia: nel 1838 venne infatti inventata in Francia una cartuccia che consentiva l'accensione immediata della carica tramite la percussione di uno "spillo", da cui la creazione contemporanea del fucile a retrocarica, considerato la prima arma moderna da caccia (Perosino S., 1970).

Se le attenzioni dell'esercito dei Nembrotte italici (da Nimrod, personaggio biblico definito "valente cacciatore" nel Libro della Genesi) si concentrassero solo sulla fauna stanziale, dopo pochi giorni la stagione venatoria si chiuderebbe per ... mancanza di materia prima, a meno di ricorrere continuamente a nuove e costosissime immissioni di animali "pronta caccia" da fucilare subito dopo l'immissione. È dunque la fauna migratoria (Allodole e Quaglie, Tortore e Beccacce, Merli, Tordi e Anatre) quella sulla quale viene scaricata la maggior parte delle centinaia di milioni di colpi sparati da settembre alla fine di gennaio.

Un po' di storia

A proposito delle responsabilità storiche della caccia, è ricorrente e tipico del mondo venatorio un processo di rimozione psicologica della coscienza del danno inflitto alla fauna, come testimonia il caso paradigmatico dello sterminatore degli ultimi Polli sultani delle Saline di Siracusa, che, dopo averne registrato scrupolosamente sia il peso che la data dell'uccisione, finisce con l'esprimere il proprio rammarico per la sparizione dell'animale auspicando provvedimenti di tutela, affinché il rarissimo Rallide possa "ripopolare questa piccola, ma suggestiva palude" (Cassola F., 1981). Basta dunque leggere i libri, le enciclopedie, i resoconti dettagliati degli "ornitologi con la doppietta" e soprattutto le stesse riviste venatorie, per rendersi conto del danno incommensurabile arrecato alla fauna italiana e di come la figura del cosiddetto "vecchio cacciatore" altro non fosse che quella di un avido predone. È un elenco interminabile e raccapricciante di dati, statistiche, ricordi, foto, rubriche in cui a prevalere sono l'esaltazione dello sterminio, la macabra esibizione del massacro e l'insensibilità per le sofferenze inflitte agli animali. Solo in qualcuno, in via del tutto eccezionale, affiora e si manifesta il senso di colpa per i misfatti compiuti ai danni di animali indifesi.

Oggi non esistono più le rubriche apposite dedicate ai carnieri eccezionali o alle "catture rare ed interessanti" in cui gli stessi cacciatori segnalavano, con tanto di foto, le ecatombi di migliaia di animali in un solo giorno o le uccisioni degli animali più rari, ma basta leggere ancora adesso gli articoli dedicati alle specie più abbondanti, come i Tordi o le Allodole, per comprendere come il linguaggio e la mentalità siano rimasti immutati. Per esempio, si continua a parlare di "mazzi" di uccelli con lo stesso disprezzo dimostrato dai "vecchi e nobili cacciatori" di una volta. Come quel Marchese Arrigoni degli Oddi che in 815 giornate di caccia uccise "40.028 anatidi e 11.275 Folaghe, con una media di oltre 61 capi al giorno" e con un

record personale di 374 uccelli abbattuti in una sola giornata. Queste imprese eroiche furono immortalate in una lapide che lo stesso marchese fece murare nella sua casa nella laguna veneta (Mazzotti G., 1989). E che dire di quell'altro blasonato, il conte Achille Boschi, che in una sola stagione superò gli ottomila uccelli abbattuti cacciando nelle paludi sipontine? (Mazzotti G., op. cit.).

Del resto sono ampiamente documentate le estinzioni di specie animali in Italia causate dalla caccia: basti ricordare lo sterminio della Lince, del Lupo e del Gipeto sulle Alpi o della Quaglia Tridattila, del Francolino, della Gallina Prataiola e del Grifone in Sicilia, o ancora del Gipeto e del Daino in Sardegna, cui potremmo aggiungere la Gru, il Pollo Sultano, il Falco Pescatore e tutte le altre specie ridotte al lumicino da una spietata persecuzione. Così come ammetteva candidamente il famoso cacciatore Luigi Ugolini scrivendo, a proposito degli "uccelli più belli e più strani": "Catturare o uccidere uno degli uccelli che descriverò, fa sempre piacere al cacciatore...Fa piacere ad esempio ammazzare un airone o uno svasso...". E di certo "non oseremo dire che se un fenicottero capita ad una tesa o comunque trasvola una delle paludi del continente, la legge possa impedire che egli riceva una fucilata", così come la Cicogna che "può capitare ogni anno in Italia, come difatti capita ed essere uccisa erroneamente...". Per il Gatto selvatico, "una fucilata sarà sempre benemerita", mentre la Lontra, se non uccisa a fucilate, poteva anche essere finita "a bastonate, quando sale all'asciutto" (Ugolini L., 1965).

Un noto cacciatore fu costretto ad ammettere: "la caccia italiana...non ha più né senso né avvenire perché la massa venatoria del nostro paese, nella sua grande parte, è anarchica, rissosa, istintiva, tendente ad un unico fine: quello di un carniere individuale il più abbondante possibile, e per ottenerlo vuole cacciare in ogni tempo e in ogni luogo...Si spara sempre, a proposito e a sproposito, a qualsiasi bersaglio che corra, voli, scappi, si muova. È irrilevante che l'animale abbattuto si riveli poi inutile, immangiabile, stupidamente distrutto come essere vivente. L'importante è centrarlo, toglierlo all'aria o alla corsa, offrire al proprio subcosciente una malintesa prova di valentia venatoria... Questa massa, scopo della nostra analisi, se le fosse possibile, sparerebbe tutto l'anno. Ed infatti là dove l'ordinamento regionale glielo concede, facendosi forte del gioco politico, spara dai primi di agosto al gennaio, dal gennaio al giugno. Nessuna considerazione di ordine biologico, nessun sensato ragionamento la fermano...Coll'atto di imbracciare un fucile si manifesta in loro una trasformazione inesplicabile. Il professionista, l'industriale, l'impiegato, il tecnico, si alterano, si declassano, divengono massa venatoria scomposta, volpigna, inosservante..." (Salvini G.P., 1970).

E lo chiamano "prelievo oculato"...

Secondo una teoria molto diffusa e molto citata, sia in ambiente scientifico che in quello venatorio, un "prelievo oculato" di fauna non inciderebbe in maniera negativa su una popolazione di animali oggetto di caccia. Per "prelievo oculato" si intende l'abbattimento di una quota della popolazione pari al reddito, cioè al "surplus" prodotto annualmente dalla popolazione stessa, perché la quota sottratta dalla caccia dovrebbe essere la stessa di quella che sarebbe stata eliminata dalla selezione naturale (carenza di cibo, rigori invernali, predatori, malattie, parassiti ecc.). Una volta conosciuta la densità di una popolazione animale e valutato l'incremento naturale annuo, attraverso la determinazione di alcuni tetti di abbattimento, si dovrebbe effettuare un prelievo tale da lasciare inalterato il "capitale riproduttivo". Sarebbero perciò necessari dei censimenti accurati della popolazione oggetto di caccia in modo da calcolare, sulla base della produttività faunistica del territorio, la dimensione della quota prelevabile. In realtà: numerosi problemi sono connessi all'accuratezza e alla attendibilità dei censimenti, alla congruità dei piani di abbattimento, che non dovrebbero sommarsi alla

mortalità naturale, e alla verifica del rispetto di detti piani da parte dell'utenza venatoria attraverso un rigido controllo dei carnieri.

In quest'ottica, soprattutto per quanto riguarda gli Ungulati (Camosci, Cervi, Caprioli, Cinghiali ecc.), la caccia dovrebbe essere dunque esclusivamente "di selezione", ovvero praticata su soggetti preventivamente selezionati, cioè scelti non solo in base al numero, ma anche all'età, al sesso, alla condizione fisica, sulla base di criteri fondati sulla perfetta conoscenza della composizione dei gruppi e del comportamento riproduttivo. Per l'attuazione di un piano di abbattimento controllato è indispensabile commisurare il numero dei cacciatori alla quota prestabilita e ciò all'interno di aree venatorie che siano controllabili e quindi di limitata estensione. È quanto accade per esempio nei paesi del Centro e Nord Europa e in quelle regioni italiane (Trentino Alto Adige e Friuli o nella cosiddetta Zona Alpi) dove l'influsso straniero è stato rilevante anche in campo venatorio.

Alle enormi difficoltà e ai problemi insiti nella cosiddetta gestione faunistica a fini venatori, occorre aggiungere quelli derivanti dalle alterazioni indotte in una popolazione sottoposta a prelievo selettivo, sia nel rapporto tra i sessi che nella struttura demografica della popolazione stessa (classi di età) nonché il danno prodotto quando vengono abbattuti individui che, in assenza di caccia, sarebbero sopravvissuti fino a riprodursi. Bisogna inoltre considerare, oltre al disturbo arrecato comunque dall'attività venatoria a tutta la fauna, l'eliminazione dall'ecosistema di individui che avrebbero svolto diverse funzioni, non solo nei rapporti con altre specie animali (preda-predatore), ma anche, come ad esempio nel caso dei Tordi, come diffusori di semi di numerose piante.

Non a caso certi autori arrivano a giustificare la caccia di selezione agli Ungulati solo nel caso di una specie (il Camoscio) (Ferrario G.,1989), risultando di fatto impossibile, per le altre specie, ottenere il controllo o la conoscenza di tutti i dati accennati per un prelievo selettivo (dai censimenti alla predisposizione dei piani, al numero di cacciatori, ai tempi e ai modi del prelievo). Nella caccia di selezione l'uomo, con la presunzione di potersi sostituire alla natura, sceglie dunque quale animale debba essere condannato a morte e quando debba avvenire questo "prelievo razionale" di un "bene rinnovabile". In tal modo, però, la composizione del gruppo viene modellata artificialmente e non più da fattori ambientali, mentre la preda abbattuta viene sottratta al ciclo della natura che vede diversi necrofagi nutrirsi e vivere a spese dell'animale morto. Questa teoria, già di difficile applicazione per la fauna stanziale, diventa inapplicabile per quella migratoria. Essa richiede infatti tali e tanti presupposti che non possono essere realizzati su popolazioni animali che si riproducono su areali vastissimi, lontani anche migliaia di chilometri dai luoghi dello svernamento e del prelievo venatorio. Considerando infatti che la conditio sine qua non della gestione faunistica consiste nella conoscenza della risorsa, è evidente che per quelle specie di cui non si conoscono né la densità, né l'incremento annuo, né tanto meno la quota prelevabile, ogni atto venatorio si trasforma in un danno.

Le stesse Associazioni venatorie che avevano riconosciuto ufficialmente nella censibilità il presupposto essenziale per la predisposizione dei calendari venatori di tutte le specie cacciabili, comprese quelle migratrici, continuano a reclamare anche quelle specie di cui risulta impossibile conoscere la consistenza numerica a livello europeo, dimenticando la conclusione a cui era pervenuta uno studio pubblicato dagli stessi cacciatori, secondo cui in Italia "in pratica nessun dato è disponibile per i migratori" (Hepburn J.R.,1981).

Un limite illimitato

Con i "limiti di carniere" le Regioni autorizzano in teoria il prelievo di un numero di animali che supera di gran lunga quello effettivamente presente sul territorio. Si permette cioè di abbattere più "prede" di quante ce ne potrebbero essere. Se ad esempio viene fissato - come

spesso accade - un limite di carniere di 25 uccelli migratori al giorno per cacciatore, moltiplicando il numero dei cacciatori per quello delle giornate di caccia, si supererebbe il "limite" di 2 miliardi di uccelli! L'esempio delle anatre può servire a dare un'idea della libertà di sterminio di cui godono i cacciatori. In una regione ipotetica con 80.000 cacciatori (ma in Toscana e in Lombardia ce ne sono di più), calcolando per ogni cacciatore almeno 15 giorni di caccia in una stagione di cinque mesi, secondo i limiti previsti dal calendario, si potrebbero abbattere in teoria 30 milioni di uccelli migratori. Di questi, 6 milioni potrebbero essere "palmipedi" e quindi anche anatre (5 capi al giorno per cacciatore). Se si considera che il numero di tutte le anatre appartenenti a specie cacciabili svernanti in Italia è stato stimato attorno ai 280.000 individui (Serra L., Magnani A., Dell'Antonia P. & Baccetti N., 1997), un normale calendario autorizza in teoria - si badi bene, in una sola regione - l'eliminazione in 15 giorni di una popolazione di anatre pari a 21 volte l'intera popolazione svernante in Italia. Lo stesso discorso vale per tutte le altre specie cacciabili.

L'attuale legge sulla caccia dunque ripropone e legalizza la contraddizione di fondo del rapporto fauna- attività venatoria: non si parte cioè dalla fauna esistente per adeguare ad essa, alla sua consistenza, alle leggi che la governano, il numero dei cacciatori, ma si consente ai cacciatori di agire come variabile indipendente. In conclusione è opportuno ricordare quanto hanno sostenuto i maggiori studiosi dei problemi faunistici legati alla caccia, anche se di estrazione venatoria: "il prelievo diretto attraverso la caccia, tranne rare eccezioni che coinvolgono poche specie in particolare situazioni ambientali, non è di per sé necessario, come da più parti invece si sostiene, per la conservazione degli animali selvatici". (Perco F., Spagnesi M., Tosi G., Toso S., 1987). E ancora: "L'attività venatoria, per la sua stessa natura, costituisce sempre una causa di disturbo più o meno rilevante per la fauna e in molti casi può condizionarne lo status e la dinamica in maniera indipendente dall'entità del prelievo" (Spagnesi M., 1993).

Un calendario elastico

Il periodo durante il quale è possibile andare a caccia e le specie cacciabili sono l'oggetto dell'art.18, quello sul quale più acceso è stato il dibattito prima dell'approvazione della legge. La vecchia 968 prevedeva l'apertura della caccia al 18 agosto e la chiusura al 31 marzo (poi anticipata al 10 dello stesso mese) e proprio per questo era stata duramente contestata, sia per motivi scientifici, sia perché in contrasto con le direttive e le Convenzioni Internazionali. L'Italia aveva infatti già subito a proposito due condanne da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, la prima nel 1988 e la seconda nel 1991. La Direttiva 79/409 prevedeva la chiusura della caccia in corrispondenza dei periodi di ritorno delle specie migratrici verso i luoghi di nidificazione (art.7), concetto ribadito dalla Convenzione di Parigi (art.2) e da quella di Berna (art.10 comma 2). Il braccio di ferro tra Regioni e Associazioni Venatorie da una parte e ambientalisti dall'altro si riproponeva puntualmente ogni anno con l'emanazione dei calendari venatori e i ricorsi ai TAR contro una stagione migratoria così lunga e di conseguenza così dannosa per le specie migratrici.

La necessità di anticipare la chiusura della caccia alla fine di gennaio era emersa e si era affermata del resto in campo scientifico: lo stesso Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina (oggi INFS, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, riconosciuto espressamente dalla stessa legge 157, art. 7, quale "organo scientifico e tecnico di ricerca e di consulenza" in materia di rapporti tra gestione della fauna e attività venatoria) aveva ripetutamente sostenuto l'opportunità di chiudere la caccia al 31 gennaio come misura "rispondente alle esigenze di corretta gestione delle popolazioni migratrici" (Spagnesi M., Spina F., Toso S., 1988) . La chiusura della caccia al 31 gennaio fu finalmente stabilita dalla legge 157.

Quanto alla data di apertura, i cacciatori stanno sfruttando al meglio la possibilità offerta, sempre dall'art.18, di anticiparla al 1° Settembre. I requisiti previsti dalla legge perché ciò avvenga e cioè (art.18 comma 2) la predisposizione di adeguati piani faunistici e il parere favorevole dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, spesso non vengono minimamente presi in considerazione. Basti pensare che ben 17 regioni su venti (con l'eccezione di Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta), con il calendario venatorio 1999-2000 hanno autorizzato la cosiddetta preapertura nei primi giorni di settembre.

Il fondamentale articolo 18 indica anche ai cacciatori per quanti giorni alla settimana è lecito esercitare la passione di uccidere. Gli unici giorni in cui i fucili tacciono sono il martedì e il venerdì (giornate di cosiddetto "silenzio venatorio"); fino al 1967 si sparava tutti i giorni. Le Regioni possono scegliere, di anno in anno, se stabilire dei giorni fissi di caccia oppure consentire la libera scelta del cacciatore che in teoria non dovrebbe andare a caccia per più di tre giorni alla settimana. Spesso e volentieri le Regioni, sempre rispettose della libertà dei cacciatori, consentono la scelta, il che si traduce nella persecuzione diretta della "tutelata" fauna per cinque giorni alla settimana, per cinque mesi, "da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto".

La libertà del cacciatore

Una delle più vistose e contestate anomalie della caccia italiana è la cosiddetta "caccia libera", cioè la possibilità che i cacciatori italiani hanno di spostarsi a piacimento. Negli altri paesi europei, persino nella vicina Francia pure affollata di doppiette, vige invece il sistema della caccia riservata dove, con sfumature diverse, si caccia solo dove è permesso e per poter accedere in una proprietà altrui al fine di cacciare è necessario il consenso del proprietario del fondo. In Italia, la proprietà privata trova una limitazione nel momento in cui vi si accede per sparare sugli animali e solo per questo scopo. Recita infatti l'art.842 del Codice Civile: "Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo". Al proprietario, di fatto, viene impedito di poter vietare la caccia sul suo terreno. Sarebbe costretto, secondo quanto previsto dall'art.10 della legge, a recintare il fondo con un muro o una rete metallica alta almeno 1,20 metri o con un corso d'acqua perenne "il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno tre metri". Detti "fondi chiusi" oltre ad essere notificati e tabellati a carico del proprietario, devono rientrare in quella quota, dal 20 al 30% della superficie agro-forestale, che dovrebbe comprendere tutte le strutture territoriali in cui la caccia è preclusa.

Il regime di libera caccia si è identificato con quel fenomeno dannosissimo noto come nomadismo venatorio, per cui un cacciatore con la licenza acquisisce il "diritto" di andare a caccia dalla Lombardia alla Sicilia e viceversa, senza alcun rapporto con il territorio che non sia quello della pura rapina. Tutti i buoni propositi di programmare il prelievo venatorio e di gestire il patrimonio faunistico pianificando gli abbattimenti, trovano nella mancanza di un legame tra il cacciatore e il territorio uno degli ostacoli principali. Da qui la necessità che il cacciatore sia "legato" ad un territorio e che quindi sia costretto a cacciare in quello, considerato anche che la responsabilità verso l'ambiente e la fauna è inversamente proporzionale alla mobilità, non avendo il cacciatore nessun interesse a conservare per il futuro quella parte di "capitale faunistico" che può essere predato da qualsiasi ignoto invasore che capita dopo di lui.

La legge 157, con l'art.14, prevede l'istituzione di Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) che in teoria avrebbero dovuto istituzionalizzare appunto il legame cacciatore-territorio di cui si

parla da decenni. Già la precedente legge del 1977, la 968, aveva registrato un clamoroso fallimento nella cosiddetta “Gestione sociale del Territorio”. Oggi invece il valore degli ATC viene annullato, di fatto, dallo stesso articolo che ne prevede l’istituzione nel momento in cui viene stabilito che le dimensioni di tali ambiti di caccia devono essere “subprovinciali” (già la legge precedente auspicava invece territori a gestione sociale “di dimensioni comunali o intercomunali”).

Subito dopo l’emanazione della legge, l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, sulla base di quanto disposto dall’art.10, comma 11, elaborò il “primo documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza”, che, trasmesso poi alle Regioni, avrebbe dovuto indirizzare ed informare la pianificazione faunistica a livello locale. L’INFS aveva chiaramente asserito che la superficie massima degli istituendi Ambiti Territoriali di Caccia, non doveva superare il limite di 10.000 - 15.000 ettari. Sono proprio i tecnici del settore, spesso di parte venatoria, a ribadire che gli unici risultati positivi sono quelli registrati in ambiti di caccia di limitata estensione. E questo sia perché aumenta l’autodisciplina del cacciatore (distruggere tutta la fauna nel proprio territorio significherebbe non andare più a caccia), sia perché solo in presenza di piccoli ambiti è possibile pianificare il prelievo e quindi effettuare conteggi, preparare piani di abbattimento, controllare i carnieri, aumentare la produttività faunistica.

La risposta delle Regioni, condizionata dalle associazioni venatorie, non si fece attendere, la legge venne interpretata in molti casi in senso letterale, ma più permissivo per i cacciatori: ambiti pari a mezza provincia! In certi casi, le dimensioni degli ATC sono addirittura di centinaia di migliaia di ettari. Inoltre, all’interno degli ATC, anziché stabilire un limite, ovviamente massimo, al numero dei cacciatori che vi possono accedere, naturalmente proporzionato alla produttività faunistica del territorio, viene imposto assurdamente un limite “minimo”. Ma non è tutto: non solo, come prevede l’art.14, ad ogni cacciatore è assicurata una consistente fetta di territorio (che in certi casi, come abbiamo visto equivale a mezza provincia o a mezza regione), ma gli è concesso accedere ad altri ambiti o ad altri comprensori “anche compresi in una diversa regione”. Certo, ci vuole il consenso degli organi di gestione, ma se un cacciatore bresciano o fiorentino vuol farsi un week-end venatorio in Calabria e tornare con i frigo portatili stracolmi di allodole (e molto altro), il permessino non si nega a nessuno, specie in nome del “turismo venatorio”. Infine, con un’altra formula magica inventata dai cacciatori, quella dei “pacchetti di giornate” e della “mobilità concordata”, è possibile andare tranquillamente a caccia in altri ambiti della regione, ufficialmente fino anche a venti giornate in una stagione. Il che si traduce in un continuo andirivieni di cacciatori da un luogo ad un altro, a loro assoluto piacimento e praticamente senza alcun controllo.

In diminuzione, ma sempre troppi

Un altro elemento caratteristico della caccia nel nostro Paese è l’esorbitante numero dei cacciatori. I cosiddetti seguaci di Diana all’inizio del secolo superavano di poco i trecentomila, praticamente uno ogni cento ettari di territorio, per sfiorare i 400.000 prima del secondo conflitto mondiale. Il vero e proprio boom si verificò in relazione alle migliorate condizioni economiche del paese, alla diffusione dell’auto e al miglioramento della rete stradale. Nel 1960 erano già 900.000 e dopo nove anni superavano il milione e seicentomila, per passare, secondo i dati forniti dalla Federcaccia, alla cifra incredibile di 1.900.000 nel 1978 (Amendola G., 1980): più di sei volte l’esercito italiano.

La densità venatoria media in Europa, cioè il rapporto cacciatore/territorio era all’epoca di 0,8 cacciatori per 100 ettari, mentre l’Italia deteneva il primato assoluto con 5,6 cacciatori per chilometro quadrato, con quali conseguenze per la fauna è facile immaginare. Anche se con gli anni ‘80 il numero dei praticanti l’attività venatoria comincia a diminuire, è con l’inizio

dell'ultima decade che il fenomeno si accentua: al momento dell'entrata in vigore della 157 erano ancora 1.325.000, per passare a 1.023.000 nella stagione venatoria 93-94, con in testa sempre le regioni Toscana (157.796, pari al 15,1%) e la Lombardia (120.934, pari all'11,8%).

Secondo i dati ISTAT nel 1996 i cacciatori italiani sarebbero scesi a 874.000 con una densità di 3,2 per 100 ettari. Un prolungamento della stagione venatoria o l'allargamento dell'elenco delle specie cacciabili, auspicati dal mondo venatorio, potrebbero provocare una pericolosa inversione di tendenza, non essendo previsto nessun tetto al numero dei cittadini che decidono di passare il loro tempo libero ammazzando animali.

Chi sorveglia?

L'art.27 della legge 157 affida primariamente la vigilanza sull'applicazione della legge stessa alle Guardie venatorie dipendenti degli enti locali delegati dalle Regioni (le Province). Nel 1993 il numero di queste guardie era a dir poco ridicolo: appena 1839 rispetto a oltre un milione di cacciatori. La stessa fonte venatoria (Panerai T., 1995) fa salire tale numero a 3.353 appena un anno dopo, ma tale aumento, pur rimanendo insufficiente, si spiega con l'inclusione di ben 903 agenti del Corpo Forestale dipendenti dalla Regione Sardegna, così come in Trentino si passa dalle 2 guardie del 1989 alle 516 della stagione 93-94. Nel 1993, dunque, c'era una guardia ogni 618 cacciatori; nel 1994 una ogni 305. Scomponendo le statistiche per regione, si va da una guardia ogni 11 cacciatori in Val d'Aosta, ad una ogni 841 in Toscana, 1042 nel Lazio, fino ai 2123 cacciatori sicuti per ogni guardia. Ancora oggi alcune nuove province non hanno un proprio corpo di vigilanza venatoria, mentre quella di Catanzaro di guardie ne ha una sola.

In questa situazione, nell'impossibilità oggettiva di controllare territori vastissimi per un periodo di tempo così lungo, le violazioni di legge sono un fatto diffusissimo e frequentissimo. Come testimoniano l'impennata dei ricoveri presso i Centri di recupero di uccelli feriti appartenenti a specie protette o particolarmente protette in corrispondenza del periodo di caccia, l'uso di archetti e tagliole nelle valli bresciane e bergamasche, la diffusione di potenti e sofisticati registratori, con tanto di telecomando per lo spegnimento a distanza, usati come richiami per Quaglie, Allodole Tordi e quant'altro. Apparecchi di cui la legge vieta "l'uso venatorio", come si legge nelle microscopiche indicazioni dei cataloghi di caccia, ma non la vendita.

Oasi, parchi e riserve

L'indagine dettagliata sulle aree vietate alla caccia in Italia, pubblicata dall'INFS nel 1997 (Genghini M., M.Spagnesi, 1997), evidenzia alcuni dati di fondo. Innanzitutto il ritardo enorme con cui nel nostro Paese sono state sottoposte a tutela le aree destinate a diventare Parco Nazionale. Praticamente fino agli anni '90 gli unici parchi nazionali in Italia sono stati solo cinque: Gran Paradiso (istituito nel 1922), Abruzzo (1923), Circeo (1934) Stelvio (1935) e quello della Calabria, la cui istituzione risale al 1968. La superficie totale dei cinque Parchi nazionali storici ammontava a poco più di 273.000 ettari, pari allo 0,9 % del territorio. Basterebbe ricordare le stragi di Stambecchi nel Parco del Gran Paradiso, di Orsi marsicani in Abruzzo, di caprioli in Sila o le incursioni in massa dei cinghiali in quello del Circeo, per capire che i nostri parchi nazionali non hanno mai avuto vita facile. Con la legge 394 del 1991 si è cercato in qualche modo di colmare il gravissimo ritardo, ma dovunque si è cercato di creare una nuova area protetta, la reazione del mondo venatorio non si è fatta attendere.

Secondo dati del Ministero dell'Ambiente (22) la superficie degli attuali 18 Parchi Nazionali ammonta a 1.250.954 ettari. A questi bisogna aggiungere i Parchi Regionali, istituiti per la

maggior parte intorno agli anni 80 (71 aree per complessivi 700.000 ettari) e le Riserve Naturali dello Stato. La prima fu quella di Sasso Fratino, in provincia di Forlì, istituita nel 1959, cui seguirono tutte le altre (153), in gran parte concentrate in Sicilia, per un totale di 55.000 ettari. Dall'analisi cronologica della istituzione delle principali aree protette del nostro paese, si può dunque concludere che fino agli anni '90 l'attività venatoria in Italia si è svolta su tutto il territorio utile. Inoltre i Parchi Nazionali e Regionali, oltre alle Riserve Naturali dello Stato, sono stati istituiti con provvedimenti diversi da quelli previsti dalla legislazione venatoria e con finalità anche più ampie rispetto alla esclusiva tutela della fauna.

In campo venatorio, le oasi di protezione della fauna vengono definite per la prima volta con la legge n.799 del 2 agosto 1967 (art. 67 bis). Successivamente la legge 968 del 1977 aveva previsto (art.6) la realizzazione da un minimo del 12,5% ad un massimo del 25% del territorio agro-silvo-pastorale da destinare a: 1) Oasi di protezione, 2) Zone di ripopolamento e cattura, 3) Centri pubblici di produzione di selvaggina. Anche allora però il legislatore-cacciatore si preoccupò di porre un limite alla creazione di oasi di protezione, assicurando così almeno i tre quarti del territorio italiano da destinare alla libera caccia. Regioni e Province si guardarono bene dal cercare di raggiungere persino la quota minima prevista dalla legge, visto che nel 1989, secondo i dati ISTAT pubblicati da una rivista venatoria (Panerai T., 1989), dopo ben undici anni dall'entrata in vigore della legge 968, i 712.235 ettari di oasi di protezione corrispondevano appena al 2,7% della superficie agraria e forestale, superati persino (4,9%) da quelle "zone di ripopolamento e cattura" dove gli animali, risparmiati sul posto, venivano e vengono catturati e trasferiti altrove per essere fucilati.

Fino al 1990 dunque l'Italia era riuscita ad istituire aree di tutela ai soli fini faunistici pari a meno del 3% del territorio agro-forestale, con percentuali regionali che variavano dal 5,7% della Liguria o della Lombardia allo 0,2% della Calabria, dove l'intera provincia di Reggio, fino all'istituzione del Parco Nazionale dell'Aspromonte (1989), con legge statale, non aveva mai avuto un solo metro quadrato di superficie protetta. Ma nel 1991, come già detto, viene approvata la legge quadro n.304 sulle aree protette che prevedeva l'istituzione di altri parchi nazionali e i cacciatori corrono subito ai ripari. Il loro capolavoro legislativo a riguardo si chiama "pianificazione faunistico-venatoria del territorio", illustrato dall'art.10 della legge 157/92. Di fronte dunque allo spettro di un aumento dei Parchi (in cui per legge l'attività venatoria è preclusa), i "cacciarelatori" della legge ottengono che la stessa preveda "una quota dal 20 al 30%" del territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione da destinare a "protezione della fauna", ma, attenzione, queste percentuali devono comprendere tutti i territori "ove sia comunque vietata l'attività venatoria, anche per effetto di altre leggi e disposizioni". Lo scopo è mettere nella percentuale di territorio prevista (dal 20 al 30%), non solo le oasi e le zone di ripopolamento e cattura, ma anche i Parchi nazionali e regionali, le Riserve dello Stato, i fondi agricoli chiusi, le foreste demaniali, persino i bordi delle strade e delle ferrovie per una profondità di 50 m. dalle stesse, visto che l'art.21 della legge quadro vieta la caccia, per ovvi motivi di sicurezza, entro questa fascia di territorio.

In definitiva, considerando che la superficie delle aree protette previste dalla 157/92 ammonta a 2.458.727 ettari, pari ad appena l'8,2% del territorio italiano e che nel 1995 le oasi di protezione rappresentavano addirittura meno del 3% della superficie agro-forestale, si può comprendere il peso dell'avversione del mondo venatorio per le aree di divieto.

I ripopolamenti, ovvero l'oppio dei seguaci di Diana

Dopo aver sterminato la fauna stanziale con un'opera di persecuzione durata decenni (o secoli, come nel caso del cinghiale), i cacciatori hanno inventato un sistema per cercare di avere sempre nuovi bersagli: i cosiddetti ripopolamenti a scopi venatori. Già nella stagione

1935-36 per questa pratica venivano introdotte circa 200.000 lepri, quasi tutte provenienti dall'estero, mentre oggi "si può stimare un utilizzo complessivo nel paese di non oltre 100.000 lepri" (Toso S., Trocchi V., 1999). Secondo alcuni autori (Meriggi A., Pandini W., 1997), attorno alla metà degli anni settanta venivano liberati in Italia 300.000 Lepri, 200.000 Starne e 300.000 Fagiani all'anno, provenienti per lo più dai Paesi dell'Est europeo, con costi di decine di miliardi.

La legge quadro prevede in materia di allevamenti per scopi di ripopolamento (art.17) un'autorizzazione regionale mediante apposito regolamento, mentre il successivo art.20 detta norme assolutamente generiche sull'introduzione di fauna selvatica dall'estero. Ogni anno dunque centinaia di migliaia tra Starne e Lepri, Pernici rosse e Coturnici orientali (la cosiddetta Chukar), Fagiani e Cinghiali, vengono "lanciati" sul territorio italiano per dare un contentino ai cacciatori, senza alcun beneficio per l'ambiente. Sui danni ecologici, sui pericoli sanitari, sul costo esorbitante, ma soprattutto sull'inutilità di questa pratica perniciosa per tutti (tranne naturalmente che per gli allevatori), sono stati versati fiumi di parole, con una sola conclusione: i ripopolamenti hanno prodotto troppi guasti, sono da eliminare. Riportiamo alcuni pareri "di parte": "I ripopolamenti rappresentano una pratica contraria ai più elementari principi di conservazione faunistica" (Documento sulle immissioni faunistiche - III Convegno dei Biologi della Selvaggina - INFS 1995); "Tutto, letteralmente tutto quello che si fa oggi in Italia in materia di ripopolamenti è sbagliato e da cambiare" (Prof. A.M. Simonetta, Cacciatore "Programmazione" - In :Diana, n.18 /1989 pag.51); "I ripopolamenti, oltre a non aver dato in genere risultati soddisfacenti, hanno il più delle volte provocato danni" (Prof. M. Spagnesi, Direttore INFS, Tosi G., Toso S., 1981- Principi generali per l'organizzazione faunistico venatoria del territorio e la gestione della fauna in un paese industrializzato. Atti del Convegno UNAVI "La caccia negli anni 80". Roma, 198; "Non c'è alcun motivo di carattere ambientale o faunistico per procedere ai ripopolamenti antiecológicos e diseducativi" (Franco Perco, Osservatorio Faunistico di Pordenone) e così via.

La prova più evidente del fallimento di questa pratica è che ogni anno si continuano a ripopolare le stesse zone, il che vuol dire che dei soggetti liberati l'anno precedente non è rimasta traccia, secondo il principio della caccia consumistica "tutto pieno" all'inizio e "tutto vuoto" al termine della stagione venatoria. Se i ripopolamenti funzionassero, dovrebbero favorire la costituzione di popolazioni minime che si riproducono in natura, capaci di colonizzare il restante territorio al momento della dispersione giovanile, senza provocare guasti all'equilibrio ecologico. Oltre all'inutilità e al danno ambientale di questi ripopolamenti, ci sono i problemi sanitari. Secondo i risultati di un'indagine effettuata nel 1996 su due lotti di lepri importate in Italia (Toso S., Trocchi V., 1999), il 28% è risultato sierologicamente positivo per la tularemia e il 100% per E.B.H.S. (la cosiddetta sindrome della lepre bruna europea). E pensare che questi animali erano stati certificati indenni da malattie infettive dalle autorità sanitarie dei paesi esportatori e da quelle italiane, avevano subito la prescritta quarantena di 15 giorni e, inoltre, provenivano da regioni che le autorità competenti avevano dichiarato indenni da tularemia ed E.B.H.S.

Il caso più emblematico e clamoroso dei guasti provocati dal ripopolamento è quello del cinghiale. Perseguitato accanitamente sin dal XVI secolo, questo suide, già all'inizio del '900 era stato eliminato da gran parte del suo areale originario che comprendeva tutta l'Italia (in Sicilia era scomparso alla fine del 1800). Praticamente eliminate le razze locali, soprattutto a partire dagli anni '50 si è fatto ricorso ad una massiccia introduzione di cinghiali, più robusti e più prolifici, provenienti dai paesi dell'Est europeo e, successivamente, da allevamenti italiani. Tutto ciò ha comportato, in un quadro generale di pressapochismo e di improvvisazione, una diffusione incontrollata della specie su gran parte del territorio nazionale, con popolazioni che sono anche il frutto di ibridazioni con maiali allevati allo stato brado. Ogni anno vengono

lamentati ingenti danni a certe colture agricole provocate dalle incursioni dei branchi, danni che vengono sfruttati dai cacciatori come ulteriore pretesto per la caccia a questo ungulato, facendo così dimenticare di essere stati proprio loro, con tali dissennati ripopolamenti, la causa di questo ulteriore problema. Ciononostante, ancora oggi vengono “liberati” cinghiali per ripopolamento anche con immissioni abusive.

Come si diventa cacciatore ecologo

L' art. 22 della legge 157/92 detta le norme che consentono di diventare cacciatore. L'aspirante cacciatore deve avere almeno 18 anni e superare un esame davanti ad una Commissione Provinciale di “esperti qualificati” di cui almeno uno laureato in Scienze Naturali o Biologiche esperto in vertebrati omeotermi. Non esiste nessun limite al numero di cittadini che fanno questa scelta e già questo rappresenta un non senso, visto che, mentre la fauna è limitata numericamente da fattori naturali e antropici, viceversa il numero dei cacciatori può crescere illimitatamente. “La più evidente delle anomalie che caratterizzano il sistema venatorio italiano è l'assoluta separazione tra il meccanismo per il rilascio delle licenze di caccia e il numero di selvatici sui quali si esercita la caccia stessa”. (Bassilana F. 1988). Un rimedio sarebbe quello di rendere gli esami particolarmente difficili, in modo da selezionare severamente quello che viene descritto come il “cacciatore ecologo” e “vero amante della natura”, profondo conoscitore degli animali e delle leggi che ne condizionano l'esistenza.

Questa soluzione, con la conseguente drastica riduzione del numero di cacciatori, oltre a danneggiare i produttori di armi e munizioni da caccia, metterebbe a rischio la sopravvivenza stessa delle Associazioni Venatorie, che, in base all'art.24 della legge 157/92, ricevono il 95% del Fondo istituito presso il Ministero del Tesoro, in maniera proporzionata rispetto al numero degli iscritti, per non parlare dei finanziamenti che la Federcaccia ricevette dal CONI fino al 1999. La legge consente di fatto, non escludendolo, che la maggior parte, se non tutti i componenti delle commissioni d'esame, possano essere essi stessi cacciatori, spesso dirigenti di Associazioni venatorie o addirittura armieri. E così, spesso e volentieri, gli esaminatori si ritrovano davanti, nella veste di candidati, quelli che chiedono di diventare o i loro associati o addirittura i loro clienti. La licenza di porto d'armi per la caccia ha una validità di sei anni e per rinnovarla basta una semplice domanda: in pratica, una volta superato il cosiddetto esame, si acquisisce la possibilità di andar a caccia per tutta la vita.

Sembra utile a questo punto elencare alcune delle domande e delle possibili risposte che vengono proposte nei questionari della prova scritta (tratte da diversi testi di preparazione all'esame di caccia), e sono solo alcuni esempi:

Cosa vuol dire cinofilo?

a) che gli piace il cinema; b) che è amico dei cani, c) che è un filosofo cinico.

Che cos'è la muta degli uccelli?

a) il cambio delle penne; b) la cova sul nido; c) il passo autunnale.

Cosa sono gli insetticidi?

a) sostanze utili contro le epidemie della selvaggina; b) sostanze solitamente dannose alla selvaggina; c) sostanze usate per la vaccinazione del cane da caccia.

Come si distrugge un ecosistema?

a) con l'inquinamento di un lago; b) con il danneggiamento di una coltura in atto c) con la realizzazione di un parco regionale.

Che cos'è la monogamia?

a) quando un uccello nasce con una sola gamba; b) quando un uccello si ciba di un solo tipo di verme; c) l'abitudine di due uccelli di sesso diverso a convivere in coppia (ad esempio un maschio e una sola femmina).

Che cos'è il Rampichino?

a) una scaletta per salire sugli alberi; b) un piccolo pezzo del fucile; c) un uccellino protetto.

Che cosa riguarda l'inquinamento acustico?

a) aria; b) acqua; c) rumore.

Come si tutela l'ambiente?

a) alterandolo; b) rispettandolo; c) distruggendolo.

Il vigneto cosa produce?

a) castagne; b) uva; c) mele.

Se cacci in un bosco, cosa ne fai di un fiammifero acceso?

a) lo spegni; b) lo butti; c) lo metti in tasca.

In caso di incendio boschivo, cosa fai?

a) avvisi la stazione forestale più vicina; b) fai finta di nulla; c) lo stai a guardare.

Qual è il significato della parola habitat:

a) centro abitato; b) ambiente; c) tuta mimetica.

Il cacciatore può ignorare le disposizioni di legge?

a) solo se analfabeta; b) quando può dimostrare la propria buona fede; c) mai.

All'armi, all'armi

Come è noto, il mezzo di caccia per eccellenza, dalla tradizionale doppietta ai modernissimi automatici, è il fucile. Meno noto il fatto che la legge annoveri tra i mezzi di caccia anche l'arco e il "falco" (art.13 comma 2); ignota ai più è invece la possibilità concessa al cacciatore di detenere, grazie alla semplice licenza di caccia, una specie di arsenale. L'ultimo articolo della legge 157 infatti, sopprimendo il precedente limite per la detenzione delle armi da caccia, che era già di sei fucili, consente dunque di detenere un numero illimitato dello stesso tipo di armi. La stessa licenza autorizza a detenere fino a tre pistole (armi comuni da sparo), fino a sei armi per uso sportivo e fino a mille cartucce. Viene spontaneo domandarsi che cosa c'entrino le pistole con la caccia e siccome la risposta è: nulla, si comprende ancora meglio quali interessi abbiano dettato la stesura di questa legge.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

1) AMENDOLA G. *La caccia oggi in Italia: aspetti sociali*, in "Città e regione", 1980 (1) pp.21-27.

2) BASSILANA F., 1988 *La caccia in Italia. Un paradosso nel panorama venatorio internazionale*. Ed. Riuniti.

3) BONSANTO F., 1992, *La legge sulla caccia*, Editoriale Olimpia

4) BULGARINI F, CALVARIO E., FRATICELLI F., PETRETTI F., SARROCCO S., (eds),1998. *Libro rosso degli animali d'Italia Vertebrati*. WWF Italia, Roma

5) CARDURANI V., 1987 *Il nuovo cacciatore*. Editrice Vita.

6) CASSOLA F., 1981 *La caccia in Italia*. La Nuova Italia.

7) CIUCCI P., BOITANI L., 1998 *Il Lupo, elementi di biologia, gestione, ricerca*. Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica "A.Ghigi". Documenti Tecnici. 23.

- 8) COCCHI R., GOVONI M., TOSO S., 1993 *La Starna*. INFS. Doc. Tecnici, 14.
- 9) D'ALOISIO A., 1966 *Come mio padre uccide volpi e lupi con la stricnina*. In: "Diana Rivista del Cacciatore". N.1/1966 Pag. 23
- 10) FADAT C., 1997 *Proposte per la gestione venatoria delle popolazioni di Beccaccia (Scolopax rusticola) in Europa*. In: SPAGNESI M., S. TOSO, P. GENOVESI (Eds.), 1997. *Atti del III Convegno Nazionale dei Biologi della Selvaggina*. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XXVII: 1 968.
- 11) FERRARIO G. *Utilizzo dei censimenti per la formulazione dei piani di prelievo della fauna selvatica*. In FASOLA M. (ed.) 1989 *Atti II Seminario Italiano Censimenti faunistici dei vertebrati*. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XVI: 1820.
- 12) FICCO P. (a cura di) Rubrica "Verde Lex, Giurisprudenza" In: "Attenzione", rivista WWF per l'ambiente e il territorio. N.6. Giugno 1997.
- 13) FIECHTER A, 1988 *Survie et dispersion de lievres importes et de levrauts d'élevage laches* In: SPAGNESI M., TOSO S. (eds) 1988 *Atti del I Convegno Nazionale dei Biologi della Selvaggina* Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XIV.
- 14) GENGHINI M., M.SPAGNESI, 1997 *Le aree protette di interesse faunistico in Italia* Ric. Biol. Selvaggina, 100: 1325.
- 15) GIOVANNINI A., TROCCHI V., SAVIGNI G., SPAGNESI M., 1988 *Immissione in un'area controllata di lepri di allevamento: analisi della capacità di adattamento all'ambiente mediante radiotracking*. In: SPAGNESI M., TOSO S. (eds), 1988, *Atti del I Convegno nazionale dei biologi della selvaggina*, Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XIV
- 16) GUBERTI V., 1999 *Una puntualizzazione sull'importazione di fauna selvatica*. In: *Gestione del territorio* Atti del Seminario UNAVI-INFS, 1998
- 17) HEPBURN J.R.,1981 *La caccia agli uccelli migratori nei paesi della Comunità Europea* Unione Nazionale Associazioni Venatorie Italiane.
- 18) MASSEI G., TOSO S., 1993 *Biologia e gestione del Cinghiale*. INFS. Documenti Tecnici, 5.
- 19) MAZZOTTI G., 1989 *Tutte le cacce agli acquatici* Editoriale Olimpia
- 20) MERIGGI A. , PANDINI W., 1997 *Analisi dei ripopolamenti di piccola selvaggina in Italia e problematiche connesse*. In : SPAGNESI M., S. TOSO, P. GENOVESI (Eds.), 1997 *Atti del III Convegno Nazionale dei Biologi della Selvaggina* Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XXVII: 1 968.
- 21) METERANGELO V., 1973 *Caccia o massacro?* In "Diana" rivista del cacciatore, n.23/1973 p.135

- 22) MINISTERO DELL'AMBIENTE, *Elenco Ufficiale delle aree naturali protette*, 1997.
- 23) PANERAI T., 1991, 1989: *i dati dell'ISTAT*. In "Diana", rivista del cacciatore. N.10/1991, pag.5
- 24) PANERAI T., 1995. *Quanti eravamo*. In "Diana", N. 23/1995, pag.4
- 25) PERCO F., SPAGNESI M., TOSI G., TOSO S., 1987 *Caccia: dissesto o conservazione?* In: *La caccia: dissesto ecologico o conservazione della fauna* Suppl. al n.3 di "Oasis".
- 26) PERCO F., 1997 *Problemi gestionali delle popolazioni immesse* In : SPAGNESI M., S. TOSO, P. GENOVESI (Eds.), 1997 *Atti del III Convegno Nazionale dei Biologi della Selvaggina* Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XXVII: 1 968.
- 27) PEROSINO S., 1970 *La caccia* Vol. 1. Istituto Geogr. De Agostini Novara.
- 28) (Redazione). *E Rosini chiede al Governo: è vero che la Direttiva l'ha fatta approvare la Fiat?* in: "Diana" n.6 del 24/3/1979 pag.39.
- 29) SALVINI G.P. *Tutti vogliono salvare qualcosa nessuno pensa a salvare il cacciatore* In "Diana", n.23 del 15/12/1970
- 30) SANTOLOCI M., 1992 *Commento agli art.li 30 e 31 Legge 157/92* In: LEONI S., PAOLILLO G., 1992 *La falsa riforma della nuova legge sulla caccia: una truffa ai danni della natura* WWF Italia.
- 31) SANTOLOCI M. 1995 *Il tuo ambiente: cosa fare per difenderlo* Quaderni WWF n. 32
- 32) SERRA L., MAGNANI A., DELL'ANTONIA P., & BACCETTI N., 1997 *Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia 1991/1995*. Biol. Cons. Fauna, 10: 1312 I.N.F.S.
- 33) SPAGNESI M., TOSI G., TOSO S., 1981 *Principi generali per l'organizzazione faunistica venatoria del territorio e la gestione della fauna in un paese industrializzato* Atti del Convegno UNAVI "La caccia negli anni 80". Roma, 1981
- 34) SPAGNESI M., SPINA F., TOSO S., 1988 *Problemi di conservazione degli uccelli migratori con particolare riferimento al prelievo venatorio* Documenti tecnici INBS Alessandro Ghigi.
- 35) SPAGNESI M., TOSO S., 1991 *Evoluzione recente della situazione faunisticogestionale in Italia* In SPAGNESI M., TOSO S. (Edt) 1991, *Atti del II Convegno nazionale dei biologi della Selvaggina*, Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XIX: 1836
- 36) SPAGNESI M., TOSO S., COCCHI R., TROCCHI V., 1993, *Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunisticovenatoria* Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Documenti tecnici 15.
- 37) SPAGNESI M., 1993 *Caccia in Europa* Mondadori

38) SPAGNESI M.,1999 *I ripopolamenti faunistici a fini venatori* in: *Gestione del Territorio*. Atti seminario UNAVI-INFS, Villanova, BO, 1112 settembre1998

39) TOSO S., TROCCHI V.,1999 *Esame critico delle esperienze di ripopolamento della lepre e proposte di gestione a medio termine* in *Gestione del Territorio ai fini ambientali, faunistici, venatori* Atti Seminario Nazionale UNAVI INFS, Villanova, BO 1112 settembre 1998.

40) UGOLINI L., 1965 *Saper cacciare* Bietti editore.

41) UNAVI *La Caccia negli anni 80. Gestione della fauna e Organizzazione del territorio* Atti del Convegno Roma 911 Dic. 1981, pag.365, Raccomandazione della Va Commissione.

LA CONSERVAZIONE DEGLI ANFIBI E DEI RETTILI IN ITALIA: DALLA CONVENZIONE DI BERNA ALLA DIRETTIVA HABITAT

di Sebastiano Salvidio, DIP.TE.RIS, Dipartimento per lo studio del Territorio e delle sue Risorse, Università di Genova

1. *Fauna minore o più semplicemente fauna?*
2. *Berna in pratica: dalla tutela della specie a quella dell'habitat*
3. *La Direttiva 92/43 "Habitat" e la Convenzione di Rio de Janeiro*
4. *Altre normative nazionali e regionali*
5. *La tutela dell'individuo: l'articolo 727 del codice penale e il decreto legge n. 116 sulla sperimentazione animale*
6. *Conclusioni*

1. *Fauna minore o più semplicemente fauna?*

Anfibi e rettili sono animali eterotermi tra loro molto diversi sia dal punto di vista evolutivo che da quello ecologico. Basti pensare che gli anfibi hanno pelle nuda e permeabile e che depongono uova sprovviste di guscio, mentre i rettili hanno pelle ricoperta da squame cornee impermeabili e depongono uova provviste di guscio rigido al cui interno sono presenti strutture specializzate nella respirazione e nella protezione dell'embrione (1). Nonostante queste ed altre notevoli differenze, questi due gruppi animali vengono usualmente accomunati sia dal mondo scientifico(2) col termine erpetofauna, che dal senso comune in cui spesso sono considerati uno stesso gruppo animale (ad esempio la salamandra viene spesso considerata una lucertola). In Italia poi, le stesse normative regionali (vedi Appendice) raggruppano spesso anfibi e rettili nel termine "fauna minore" in evidente contrapposizione ai mammiferi e agli uccelli, animali più noti e di notevole interesse economico e venatorio. Questa contrapposizione non si verifica in altri paesi, come ad esempio in quelli anglosassoni, in cui tutte le specie animali vengono considerate "Wildlife" (fauna selvatica) e sono spesso tutelate dalla stesse norme di legge.

Nel nostro paese, la prima normativa che tutela alcune specie di rettili sull'intero territorio nazionale è la Legge n. 874/75 e suoi successivi aggiornamenti (n. 150/92 e n. 59/93) di ratifica della Convenzione redatta a Washington nel 1973 sul commercio internazionale di specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES, *Convention on*

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). La principale finalità di tale legge è quella di stabilire un controllo sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche in via di estinzione a causa del loro eccessivo sfruttamento commerciale. Si tratta quindi di regolamentare il commercio dei primati, dell'avorio, degli animali da pelliccia, dei coccodrilli, delle tartarughe marine, dei pappagalli, delle madrepore e di moltissimi altri animali commerciati per le loro pelli, per altre parti del loro corpo o come animali da compagnia.

Questa normativa riguarda principalmente l'esportazione di piante e di animali tipici di paesi tropicali e subtropicali (di solito paesi in via di sviluppo) verso i paesi trasformatori e consumatori (spesso paesi tecnologici avanzati). Per questi motivi, la fauna europea ed in particolare quella italiana (ad eccezione di alcuni grandi carnivori, dei cetacei, degli uccelli rapaci, delle tartarughe marine e delle testuggini terrestri), risulta poco tutelata dalla Convenzione di Washington. L'applicazione della CITES, se da un lato ha effettivamente regolamentato in modo rigoroso il commercio di specie rare o minacciate di estinzione, dall'altro ha avuto una scarsa rilevanza per la salvaguardia della fauna erpetologica italiana allo stato selvatico.

Bisogna aspettare la Legge n. 503/81 che ratifica la Convenzione di Berna del 1979 per avere una lista veramente rappresentativa di specie di anfibi e rettili italiani da tutelate a livello nazionale. La Convenzione di Berna rappresenta un importante passo avanti dal punto di vista culturale in quanto afferma in modo esplicito che la fauna e la flora selvatiche rappresentano un patrimonio naturale di valore estetico, scientifico, ricreativo, economico ed intrinseco per l'intera comunità. Inoltre dichiara in modo esplicito che la sopravvivenza delle specie selvatiche deve passare obbligatoriamente per la tutela e la conservazione dei loro habitat. È infatti evidente che la completa distruzione degli ambienti di vita e di riproduzione di una specie vegetale o animale, ne implica inevitabilmente l'estinzione.

2. Berna in pratica: dalla tutela della specie a quella dell'habitat

Le ripercussioni pratiche sulla gestione ambientale e sulla conservazione delle specie selvatiche italiane derivanti dalla ratifica della Convenzione di Berna sono state assai limitate. È vero che la Legge n. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e dell'esercizio venatorio" ha in parte recepito le indicazioni comunitarie, ma esclusivamente per quello che riguarda la fauna di interesse venatorio, cioè uccelli e mammiferi. Solo in pochi casi sono state effettivamente protette le specie di anfibi e rettili tutelate dalla Convenzione di Berna (3) e sempre sulla base di normative regionali assai diseguali tra loro. Le principali difficoltà di applicazione derivano dalla mancanza di una definizione scientifica degli habitat da sottoporre a tutela, tale incongruenza verrà superata solo con l'emanazione della Direttiva "Habitat". Inoltre, le raccomandazioni del Comitato permanente della Convenzione di Berna (4) sono state spesso disattese o non realizzate con efficacia.

Almeno in un caso però l'applicazione di tali raccomandazioni ha portato ad un esempio di gestione mirata di un ambiente naturale. Il caso del Bosco della Fontana è esemplificativo per questa ragione e verrà illustrato in dettaglio. Il Bosco della Fontana, situato presso Mantova, è una Riserva Orientata dello Stato in gestione al Corpo Forestale dello Stato. Questo ambiente si estende su una superficie di circa 230 ha e rappresenta uno degli ultimi lembi di bosco pianiziale padano, dominato dalla farnia in associazione col carpino bianco, l'acero campestre, l'ontano nero e il ciliegio selvatico. All'interno del bosco scorrono alcuni torrenti e canali artificiali alimentati da una falda freatica molto superficiale. In questi corsi d'acqua si riproduce una piccola rana, la rana di Lataste, il cui nome scientifico è *Rana latastei* in onore a Fernand Lataste, famoso zoologo francese dell'ottocento. Questa rana è una specie endemica (5) della pianura padanoveneta, del canton Ticino e dell'Istria dove è considerata minacciata, in

particolare a causa dell'alterazione del suo habitat preferenziale. Si tratta infatti di un anfibio strettamente legato ai boschi planiziali, ambienti ormai quasi completamente sostituiti, in tutta la pianura padana, da centri abitati, terreni agricoli e pioppeti. La rana di Lataste è considerata uno degli anfibi più vulnerabili a livello europeo e necessita di particolari attenzioni gestionali da parte degli Stati membri ed in particolare dall'Italia, nel cui territorio sono presenti il maggior numero di popolazioni.

Nel Bosco della Fontana, l'abbassamento della falda freatica dovuto alla sempre maggior captazione delle acque ad uso irriguo e civile e alle continue attività di estrazione di ghiaia dagli ambienti limitrofi, determinò agli inizi degli anni '80 una progressiva riduzione degli ambienti umidi di riproduzione della rana di Lataste (6). In seguito alle raccomandazioni del Comitato permanente (7), il Corpo Forestale dello Stato effettuò all'inizio degli anni '90 il pompaggio di acqua nei torrenti interni alla riserva con conseguente innalzamento del loro livello. Il miglioramento delle condizioni ambientali ha determinato un sensibile aumento del tasso di riproduzione della rana di Lataste il cui status nel Bosco della Fontana viene attualmente considerato soddisfacente. Una corretta gestione naturalistica ha così permesso di migliorare gli ambienti di riproduzione e di garantire la sopravvivenza a lungo termine di una popolazione di una specie animale, di cui l'Italia è particolarmente responsabile di fronte all'intera Comunità europea.

3. La Direttiva 92/43 CEE "Habitat" e la Convenzione di Rio de Janeiro

Nel 1992, l'Unione Europea ha emanato una Direttiva che è l'implementazione pratica della Convenzione di Berna, di cui infatti ripropone i concetti e le finalità. Lo scopo di questa Direttiva è quello di contribuire a salvaguardare la diversità biologica nell'intero territorio comunitario, tenendo conto delle esigenze sociali, economiche e culturali locali. L'applicazione della Direttiva si articola in tre fasi. Nella prima, gli Stati membri si impegnano ad individuare i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che contengono gli habitat naturali riportati nell'allegato I e le specie vegetali ed animali dell'allegato II; l'elenco dei siti, individuati in base a queste caratteristiche, viene quindi trasmesso all'Unione Europea. Nella seconda fase, la Commissione europea vaglia i SIC proposti e provvede quindi ad inserirli in un elenco ufficiale di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) le quali faranno parte della rete ecologica europea Natura 2000. Questo sistema internazionale di aree protette garantirà il mantenimento e il ripristino degli habitat naturali e la conservazione a lungo termine delle specie. La terza ed ultima fase prevede che i singoli Stati membri elaborino, per ogni ZSC, piani di gestione mirati alla conservazione delle emergenze naturali in esse presenti.

La principale innovazione della Direttiva sta nell'individuazione di aree contenenti elevati valori naturali da gestire in modo specifico caso per caso e nella ricerca di politiche di conservazione pratiche che risultino in completo accordo con le realtà locali. Il concetto di "concertazione" tra le differenti parti coinvolte nel processo di elaborazione dei piani di gestione (enti pubblici ed associazioni per la conservazione della natura da un lato e rappresentanti delle amministrazioni locali, degli agricoltori e del mondo venatorio dall'altro), risulta basilare nella realizzazione delle strategie di salvaguardia ambientale che devono permettere la conservazione dei valori naturali sul lungo periodo (9).

Lo Stato italiano, pur avendo ratificato con cinque anni di ritardo la Direttiva "Habitat" emanando il D.P.R. n. 357/97, è stato uno dei primi paesi a trasmettere l'elenco completo dei SIC all'Unione europea. Numerosi sono gli anfibi e rettili inseriti nell'allegato II della "Habitat" ed il loro contributo nella scelta dei SIC è stato spesso determinante. La filosofia portante della Convenzione di Berna e della Direttiva "Habitat", che tutti i gruppi animali e vegetali debbano concorrere in ugual misura all'individuazione delle aree da tutelare e delle politiche di gestione e che ogni specie necessiti di una gestione specifica, sta finalmente prevalendo sulla precedente

visione che incentrava l'attenzione unicamente sulle specie più appariscenti e meglio conosciute. È difficile dire quale sarà in futuro la ricaduta dell'applicazione della Direttiva sullo stato di tutela e di conservazione degli anfibi e rettili in Italia. La seconda fase (scelta definitiva dei siti da istituire come ZSC) è ancora in itinere, mentre la terza (elaborazione di strategie "concertate" per la conservazione) in Italia non è nemmeno stata presa in considerazione, sebbene in altri paesi come ad esempio la Gran Bretagna e la Francia siano già iniziate le trattative di concertazione senza neanche attendere l'elenco delle aree ufficialmente classificate come ZSC.

Sempre nel 1992 a Rio de Janeiro, più di 130 paesi riuniti sotto l'egida delle Nazioni Unite firmavano una convenzione sulla conservazione della diversità biologica meglio nota come Convenzione di Rio o sulla Biodiversità. Questa Convenzione, recepita dall'Italia con la Legge n. 124/94, riprende alcuni concetti già presenti nella Convenzione di Washington (CITES), nella Convenzione di Berna e nella Direttiva Habitat. Adesso non sono più solo le specie minacciate di estinzione e gli habitat naturali a costituire un valore da tutelare, ma l'insieme delle specie, degli ecosistemi e delle loro complesse interazioni dinamiche che meritano di essere salvaguardate nell'interesse della comunità internazionale. Ogni paese dovrà sviluppare strategie e piani specifici di gestione che garantiscano la conservazione della biodiversità presente all'interno del proprio territorio. Inoltre, dovranno essere effettuati monitoraggi sullo stato dell'ambiente naturale, istituite aree protette, ripristinati gli ecosistemi degradati, promosse la conoscenza e l'educazione ambientale, vietate le introduzioni di specie alloctone, limitate e controllate l'uso delle biotecnologie e infine favorite le attività compatibili con la conservazione della diversità biologica. Viene anche istituita la Conferenza delle parti che controlla l'attuazione della Convenzione nei diversi paesi tramite un organo sussidiario di consulenza tecnica che valuta e fornisce consulenza ai progetti di cooperazione internazionale.

Tale normativa, dall'estesissima visione idealistica, ma un po' troppo generalista e quindi difficilmente riconducibile agli schematismi delle normali legislazioni ambientali (liste di habitat e specie con vari gradi di tutela), resterà in gran parte inapplicata ed inapplicabile nel breve periodo. Restano comunque validi le finalità generali ed alcuni principi di base che dovranno trovare applicazione reale nelle normative di conservazione dei singoli paesi firmatari.

4. Altre normative nazionali e regionali

Prima della ratifica della Direttiva Habitat (1997), la tutela degli animali selvatici non omeotermi era disciplinata unicamente dalla "Legge quadro sulle aree protette" n. 394/92 che riguarda l'istituzione e la gestione dei parchi naturali. Questa legge si occupa solo marginalmente della protezione degli anfibi e rettili; infatti, nell'articolo 11 "Regolamento del Parco" viene tutelata tutta la fauna presente all'interno dei confini dei parchi nazionali. Vengono inoltre protetti gli habitat naturali e vietate le introduzioni di specie estranee che potrebbero alterare gli equilibri naturali esistenti. Come detto, tale legge è vigente solo nei parchi nazionali, i quali si estendono su circa il 4 % del territorio italiano, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'Ambiente (10). Questa legge dovrebbe comunque fungere da norma di riferimento anche per le legislazioni regionali e provinciali che istituiscono e gestiscono le aree protette. In questo modo la tutela degli anfibi e rettili (come di tutti gli altri gruppi animali) sarebbe estesa a circa il 30 % del nostro territorio. Sul rimanente 70 % restano in vigore la Direttiva Habitat (Legge n. 357/97) e le leggi promulgate dalle regioni e dalle province autonome.

Il panorama delle normative regionali è incredibilmente variegato (11) a testimonianza di una quasi completa assenza di coordinamento e di strategie nazionali sulla protezione della fauna. Alcune Regioni hanno emanato leggi tecnicamente complete, altre hanno promulgato

normative che affrontano il problema in modo estremamente parziale, altre ancora non hanno mai emesso nessun tipo di norma specifica per la tutela dell'erpetofauna. Il quadro generale che ne risulta è quello di un bassissimo impatto sulla reale conservazione delle popolazioni naturali di questi animali. È anche importante evidenziare che anche quando le leggi regionali sono state promulgate, esse hanno spesso ricevuto una ben scarsa (se non nulla) applicazione.

In alcune regioni, la tutela degli anfibi e rettili si limita a vietare la raccolta e la distruzione di uova e di girini e a regolamentare la cattura delle specie di interesse alimentare, in particolar modo le rane del genere *Rana*. In altri casi la tutela, anche se estesa a tutte le specie, resta generica e assolutamente inefficace per mancanza di sanzioni. Esempio è il caso della Calabria, che in una legge interamente dedicata alla regolamentazione dell'attività venatoria (12) vieta la cattura, la detenzione e il commercio di esemplari di anfibi e rettili appartenenti alla fauna calabrese, "dimenticandosi" di vietarne e sanzionarne anche l'uccisione.

Esistono comunque alcuni casi in cui la protezione è stata estesa a tutte le specie ed anche agli habitat, come ad esempio in Abruzzo, in Valle d'Aosta e in Liguria. In quest'ultima regione, benché la legge del 1992 prevedesse esplicitamente una selezione di un numero di siti di riproduzione da sottoporre a stretto regime di conservazione (art. 9), nessun atto ufficiale è stato fino ad oggi intrapreso per adempiere a questa normativa di legge.

5. La tutela dell'individuo: l'articolo 727 del codice penale e il decreto legge n. 116 sulla sperimentazione animale

Nei precedenti paragrafi sono state illustrate le normative internazionali, nazionali e regionali che tutelano gli anfibi e rettili in quanto specie selvatiche presenti nell'ambiente naturale. Tali leggi hanno come finalità primaria quella di preservare gli habitat naturali e le specie che li caratterizzano. In questa ottica, possono essere considerate come norme promulgate per preservare la diversità biologica; inoltre, dal punto di vista sociologico (13), possono essere definite ecologiste. In Italia, esistono anche normative che tutelano l'individuo animale in quanto oggetto di doveri da parte degli umani ed anche perché portatore di diritti propri.

Il maltrattamento verso ogni tipo di animale viene infatti punito ai sensi dell'articolo 727, modificato dalla Legge n. 473 nel 1993. In questo articolo viene introdotto il concetto che gli animali portatori di diritti debbano essere tutelati sia per quanto riguarda la loro integrità fisica che per quanto riguarda la salute psichica. Nel nuovo testo dell'articolo 727 viene quindi superato, almeno in parte, il concetto di punibilità del reato di maltrattamento di animali al fine esclusivo di tutelare la sensibilità e il comune senso di pietà di quanti assistono all'atto criminioso.

L'applicazione di tale articolo, di fatto esteso a tutto il regno animale, è comunque troppo spesso relegato agli animali domestici, da lavoro e a quelli solitamente considerati da compagnia. La punibilità di un atto cruento o di un maltrattamento di qualunque tipo su un esemplare di rettile o di anfibio (animali non particolarmente attraenti e considerati dal senso comune come poco "sensibili") resta, almeno per adesso, un caso più teorico che pratico e nella legislazione nazionale non sembra ancora che ci siano stati precedenti di questo tipo.

Recentemente un'altra legge è stata emanata al fine di garantire agli animali utilizzati a fini sperimentali un trattamento eticamente accettabile: si tratta del Decreto Legislativo n. 116/92. È importante notare che tale legge, in attuazione della Direttiva 86/609/CEE, tutela solo una sola categoria di animali, anche se molto vasta, i vertebrati (14) non umani. Poiché piuttosto spesso alcuni anfibi (per esempio i tritoni, le rane e i rospi) ed alcuni rettili (soprattutto le lucertole) vengono utilizzati come materiale sperimentale in studi di tipo embriologico, neurologico, tossicologico ed etologico, questa legge può avere, ed in realtà ha già avuto, una reale applicazione sul benessere di questi animali, almeno per quanto riguarda il loro

mantenimento in cattività. Tale norma impone infatti che agli individui utilizzati nella sperimentazione siano ridotti il più possibile le sofferenze, l'angoscia e il dolore; che non sia possibile utilizzare sperimentalmente uno stesso individuo più di una volta e anche che essi siano allevati e mantenuti in condizioni igieniche e veterinarie controllate.

Mi appare difficile giudicare l'effettiva efficacia di tale normativa e perciò cito testualmente l'analisi di Pocar (1998) (15): "una volta che si potessero superare i nodi che ne costituiscono il presupposto - le questioni cioè relative all'utilità e alla liceità etica del ricorso alla sperimentazione sugli animali - la legge appare tutto sommato un esempio di intervento educativo da parte del legislatore, giacché la percezione sociale, per quanto possa essere valutata sulla base delle poche ricerche disponibili, sembra ancor meno avanzata e imprecisa delle disposizioni giuridiche che regolano la materia".

6. Conclusioni

In questo intervento sono state brevemente illustrate le normative che tutelano l'erpetofauna, sia dal punto di vista della conservazione delle specie nel loro ambiente naturale che da quello della salvaguardia e del benessere dei singoli individui. Le prime considerazioni generali che appaiono evidenti sono che, in entrambi i casi, l'attuale efficacia delle norme di legge è ridotta e spesso insufficiente. Infatti, solo di recente gli anfibi e i rettili (per non parlare degli invertebrati) sono stati considerati degni della tutela e dell'attenzione solitamente riservata agli animali più simili all'uomo (i mammiferi) e a quelli più noti ed apprezzati dal punto di vista estetico (gli uccelli). Fino a pochi anni fa, anfibi e rettili non hanno goduto né di particolari misure di conservazione in natura, né di particolare interesse dell'opinione pubblica o del modo ambientalista.

Oggi le cose stanno lentamente cambiando e non è più impossibile sensibilizzare le amministrazioni locali e i mezzi di informazione sulla necessità di preservare un ambiente boscoso per garantire la sopravvivenza di una particolare specie di rana. I sempre più numerosi progetti che si occupano del salvataggio degli anfibi sulle strade (16) stanno ad indicare che anche animali di piccole dimensioni e poco appariscenti come i rospi possono suscitare l'interesse e promuovere l'impegno non solo degli specialisti, ma anche del mondo ambientalista ed animalista. Gli anfibi, animali particolarmente legati agli ambienti umidi per la riproduzione, si prestano in modo particolare a diventare veri e propri simboli per la conservazione delle zone umide, che sono state troppo spesso bonificate ed alterate per essere trasformate in terreni utilizzabili per attività economiche. È questa la principale chiave di lettura della protezione di questi animali che possono facilitare le attività di conservazione di alcuni ambienti marginali come stagni, torbiere e paludi o più in generale di tutte le zone umide che sono ecosistemi particolarmente soggetti e sensibili alle modificazioni antropiche. In questa ottica, l'attuazione da parte dello Stato italiano della Direttiva Habitat è un importante passo in avanti per la concreta presa di coscienza che tutti gli ambienti naturali, e non solo di quelli dei grossi mammiferi e degli uccelli, debbano essere salvaguardati nell'interesse scientifico, culturale e ricreativo dell'intera comunità.

Per quanto riguarda la tutela degli anfibi e rettili in quanto individui senzienti, le uniche normative attualmente in vigore riguardano i maltrattamenti e l'utilizzo a fini sperimentali. Non possono sussistere dubbi sul fatto che anche rettili e anfibi debbano godere degli stessi diritti solitamente riservati agli animali domestici, da lavoro e da compagnia. È mio parere infine che debba essere fortemente disincentivato l'utilizzo di rettili e anfibi come animali da compagnia, sia per motivi strettamente etici (17) che per motivi conservazionistici veri e propri. Molti animali venduti nei negozi sono stati infatti catturati nel loro habitat di origine, ed è noto che l'eccessivo sfruttamento commerciale di alcune specie animali o vegetali ne ha, a volte, causato il declino o addirittura l'estinzione in ambiente naturale.

NOTE:

1) Si tratta dei cosiddetti annessi embrionali: corion, allantoide e amnios presenti anche nelle uova di uccelli e mammiferi. Essi hanno rispettivamente funzioni di respirazione, escrezione e protezione dell'embrione.

2) Tradizionalmente un'unica branca della zoologia, l'erpetologia, studia la biologia e l'ecologia degli anfibi e rettili.

3) Nell'allegato II sono elencate numerose specie italiane che sono considerate particolarmente protette; tutte le restanti sono automaticamente incluse nell'allegato III e sono considerate fauna protetta.

4) L'articolo 13 della Convenzione istituisce un Comitato permanente, in cui ogni Paese contraente ha diritto ad un voto e la Comunità Europea ha un numero di voti pari al totale dei paesi contraenti. L'articolo 14 stabilisce i compiti del Comitato permanente, tra cui: proporre modifiche alla Convenzione e ai suoi annessi e fare raccomandazioni ai paesi contraenti sulla corretta applicazione nel loro territorio della Convenzione.

5) Endemita (sostantivo) è un organismo presente naturalmente in un'area limitata (una grotta, un'isola, un massiccio montuoso o un'intera regione geografica). La specie endemica (aggettivo) ha quindi un areale di diffusione ben diverso da quello della specie cosmopolita a vastissima distribuzione.

6) CORBETT K. (1989) *Conservation of european reptiles and amphibians*, Cristopher Helm, London, 273 pp., riferisce di una costante riduzione della popolazione di rana di Lataste osservata nei primi anni '80.

7) Raccomandazione n. 13 del 9 dicembre 1988.

8) In questo caso gli habitat sono stati definiti utilizzando la metodologia fitosociologica; inoltre l'allegato I riporta un elenco di quelli ritenuti di interesse comunitario e che richiedono interventi di salvaguardia.

9) Le interpretazioni della Direttiva e gli indirizzi per le politiche di gestione e lo stato della sua applicazione nei diversi paesi vengono illustrati su "Natura 2000" notiziario della Commissione Europea DG XI. Tale opuscolo è consultabile sul sito internet http://europa.eu.int/comm/environment/news/natura/index_en.htm.

10) Ministero dell'Ambiente "Relazione sullo stato dell'ambiente, 1997" in *Biologia Ambientale* 2-3/1999: 1-38.

11) Per una completa sulle normative regionali si rimanda al fascicolo "Herp.Lex.98. La legislazione nazionale e internazionale in materia di conservazione degli Anfibi e Rettili e dei loro habitat: raccolta delle normative riguardanti l'Erpetofauna italiana e fonti riferimento", redatto e riprodotto in proprio dalla Societas Herpetologica Italica (1998), che si può richiedere al Dipartimento per lo studio del Territorio e delle sue Risorse dell'Università degli studi di Genova, Corso Europa 26, 16143 Genova, <http://www.unige.it/zoologia>

12) L.R. 27/86 "Norme per l'organizzazione del territorio ai fini della protezione della fauna e per la disciplina dell'attività venatoria nella Regione Calabria"

13) POCAR V. (1998) *Gli animali non umani*, Laterza & Figli, Bari, 114 pp.

14) Tale legge protegge quindi gli adulti e le forme larvali di pesci ossei, pesci cartilaginei, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi.

15) POCAR V. (1998) cit.

16) Molti esempi di progetti di educazione e di salvaguardia degli anfibi vengono riportati nel volume di FERRI V. (1998) *Il Progetto Rospi Lombardia*, Comunità Montana Alto Sebino e Regione Lombardia, Gianico (Bs), 231 pp. Il "Progetto Rospi Lombardia" ha anche un suo sito: <http://utenti.tripod.it/bufo2000/index.html>

17) L'acquisto, il possesso e il mantenimento forzato in condizioni artificiali di animali mi sembrano contrari a un reale sentimento di rispetto per l'essere vivente e più in generale per la natura.

IL BENESSERE ANIMALE E IL CASO DELLA GALLINA OVAIOLA

di Franco Travaglini, giornalista

Sono stanco delle galline:

Mai abbiám saputo cosa pensano,

e ci guardano con occhi asciutti

senza concederci importanza.

Pablo Neruda, *Certa stanchezza*, Tutte le opere

Premessa

L'origine storica e la natura del rapporto umani - animali domestici si basa largamente (se non esclusivamente) sulla utilità e il piacere che gli umani ricavano dal tenere presso di sé alcune specie animali. Ogni ragionamento, compreso quello etico, sulla necessità di modificare questo rapporto, non può prescindere da questa sua natura. Né può prescindere dalla considerazione che gli animali domestici, in quanto tali, esistono e potranno continuare ad esistere solo se resteranno umano-dipendenti e se gli umani continueranno a ricavarne qualche forma di utilità e di piacere. Come l'abolizione della schiavitù portò alla scomparsa degli schiavi, così l'abolizione della domesticazione porterebbe alla scomparsa degli animali domestici. Con una differenza sostanziale però. L'abolizione della schiavitù modificò lo status sociale di donne e uomini che però restarono nella società entrando a farne parte (anche se il processo non è ancora concluso) a pieno diritto; questo processo non ruppe le relazioni fra schiavi e schiavisti, le modificò rendendoli, almeno sulla carta, uguali. Diverso è il caso degli animali domestici, la cui scomparsa in quanto tali non modificherebbe il loro status all'interno del nostro universo ma, più radicalmente, li escluderebbe da esso. Le due grandi categorie della tassonomia sociale

degli animali, i selvatici e i domestici, si ridurrebbero a una sola, quella dei selvatici. Si tratta della constatazione di un fatto dal quale non si può ricavare alcuna conseguenza automatica di ordine morale, né in campo teorico né pratico. Ma è una constatazione che rinvia, tra l'altro, a due domande. È possibile per noi vivere senza animali domestici? E se fosse possibile, lo riterremmo desiderabile?

Diritti e benessere

Chi ritiene che ci siano validi motivi per arrivare a una “teoria allargata dei diritti umani” anche agli altri animali risponde affermativamente. Ecco una delle formulazioni più recenti di questa risposta: «Riorganizzare la società nel senso della teoria allargata richiede (...) l'abolizione costituzionale dello status di semplici beni degli animali non umani, e la proibizione di tutte le pratiche rese oggi possibili da tale status, dall'allevamento a fini alimentari alla sperimentazione scientifica alle più svariate forme di uso commerciale e di eccidio sistematico»³³. A ben intendere, l'abolizione di qualunque forma di domesticazione.

C'è invece chi considera la domesticazione una delle tante forme - insieme a predazione, parassitismo, simbiosi ecc. - in cui si manifesta l'uso strumentale di altre specie in tutto il regno animale e ne ricava la legittimazione morale a un rapporto di carattere utilitaristico umani-specie domestiche. «Nessuna filosofia o legislazione potrà impedire completamente agli umani dall'imporre sugli altri animali; l'imposizione è una caratteristica della biosfera»³⁴; al tempo stesso però l'utilità per gli umani non è più considerata sufficiente a giustificare ogni tipo di trattamento inflitto agli altri animali e nemmeno tutti gli usi che se ne fanno, siano essi “tradizionali” o di recente introduzione. «Noi possiamo permetterci, e abbiamo le conoscenze per farlo, di ridurre le nostre imposizioni sugli animali con i quali condividiamo il mondo»³⁵

Semplificando molto si può dire che, nel primo caso, il problema che si pone è di garantire il diritto alla vita e alla libertà, nel secondo di selezionare gli usi e, per quelli considerati non eliminabili, garantire condizioni di vita che favoriscano il benessere degli animali, ma non la libertà e la vita. Nel primo caso, si può parlare di una vera e propria teoria radicalmente innovativa del modo di intendere il nostro rapporto con gli altri animali, con un “fine ultimo” ben identificato. Nel secondo caso invece, almeno per ora, si può parlare solo di una innovazione che, in modo molto pragmatico, introduce un nuovo elemento per intervenire nel rapporto umani-altri animali e apre nuove dinamiche di cui non è possibile valutare a priori l'esito finale. È all'interno di questo filone di ragionamento che trova le sue radici la “scienza del benessere animale”.

Produzione, scienza, morale

Amesso che sia possibile indicare una data di nascita delle problematiche connesse al benessere animale, la più plausibile sarebbe la pubblicazione, nel 1964, del libro *Animal Machine*³⁶ e, nel 1965, del Rapporto Brambell³⁷. Più facile è invece individuare le cause di

³³ Paola Cavalieri, *La questione animale. Per una teoria allargata dei diritti umani*, Bollati Boringhieri, Torino 1999, pag. 169.

³⁴ D. M. Broom and K. G. Johnson, 1993, pag. 161.

³⁵ D. M. Broom and K. G. Johnson, 1993, pag. 161.

³⁶ R. Harrison, *Animal machine*, Stuart, London 1964. È la prima analisi sistematica dei sistemi moderni di allevamento intensivo. La conclusione cui arriva l'autrice è che in essi le condizioni di vita degli animali sono così radicalmente cambiate da porre nuovi quesiti morali e da rendere del tutto inadeguate le normative esistenti.

questo nuovo modo di affrontare il rapporto umani altri animali domestici: la trasformazione radicale dei sistemi di allevamento iniziato già all'inizio del secolo e arrivato a compimento dopo la Seconda guerra mondiale; l'avvio di un cambiamento nel modo di considerare il rapporto umani-altri animali e nell'attitudine a considerare moralmente accettabile o no il modo in cui gli animali vengono tenuti e usati.

È interessante notare che fin dall'inizio le problematiche del benessere animale sono caratterizzate da un intreccio fra informazioni e atteggiamenti ricavati dalla ricerca in campo scientifico, e informazioni e atteggiamenti ricavati dalla ricerca in campo morale. La novità non sta tanto nella compresenza di questi fattori che, in qualche modo c'è sempre, bensì, come vedremo meglio in seguito, nel riconoscimento della imprescindibilità di questi "punti di vista" per poter arrivare a delle soluzioni scientificamente, moralmente e socialmente condivise. «I biologi fanno ricerche per descrivere e misurare il benessere animale nella speranza di identificare relazioni biologiche verificabili che poi possano essere usate per migliorare il benessere animale. Comunque, la conoscenza di queste relazioni non può fornire alcuna risposta finale ai problemi di benessere, a causa della componente morale sempre presente. Quando le relazioni biologiche sono verificate, ciascun membro della società deve ancora decidere su una posizione morale riguardo gli animali. Il contributo dei biologi è di rendere più facile identificare solide posizioni biologiche sulle quali si possa prendere una posizione morale.»³⁸.

Il benessere: cos'è e come si misura

Sebbene nel modo scientifico esistano ancora differenze e controversie rispetto a tutte le problematiche connesse al benessere animale, compresa la sua stessa definizione, questo nuovo concetto è già in uso in pratica, per esempio nelle "linee guida" redatte in alcuni paesi e, quel che più conta qui, in alcune normative della Comunità europea. Per questo non mi pare questa la sede per una rassegna critica della letteratura scientifica sull'argomento, farò dunque riferimento solo ai due testi³⁹ che, per quel che ne so, trattano nel modo più preciso e completo il tema che qui ci interessa e che, soprattutto, si pongono in una prospettiva di applicazione pratica dei risultati di una ricerca che deve continuare, ma che già «sono sufficienti a formare una parte importante delle conoscenze sulle quali le leggi possono basarsi»⁴⁰

Vengo dunque alla definizione. «Il benessere di un individuo è lo stato in cui si trova in relazione ai suoi tentativi di far fronte⁴¹ al proprio ambiente. Lo "stato in cui si trova in relazione ai tentativi di far fronte" si riferisce sia al numero dei tentativi fatti sia alla quantità di tentativi che hanno successo. I tentativi di far fronte all'ambiente includono il funzionamento dei sistemi di riparazione del corpo, difese immunitarie, risposte fisiologiche di emergenza e

³⁷ Brambell, F. W. R. , *Report on the Technical Committee to enquire into the welfare of livestock kept under intensive husbandry conditions*, HMSO, London 1965.

³⁸ D. M. Broom and K. G. Johnson, 1993 pag. 5.

³⁹ I già citati: A. F. Fraser & D.M. Broom, *Farm animal behaviour and animal welfare*, Bailliere Tindall, London 1990 e D. M. Broom and K. G. Johnson, *Stress and Animal Welfare*, Chapman & Hall, London 1993

⁴⁰ A. F. Fraser & D.M. Broom 1990, pag. VII.

⁴¹ Ho tradotto con "far fronte" il verbo "to cope" che in inglese ha un significato più definito di cui però non sono riuscito a trovare il corrispondente in italiano. «Nella letteratura scientifica di lingua inglese la capacità di tollerare differenti gradi di stimolazione, in particolare stimolazioni nocive, è racchiusa nel concetto di coping. To cope è avere il controllo della stabilità corporale e mentale. Fallire in tale controllo porta a una riduzione della fitness».

una varietà di risposte comportamentali».⁴² In altre parole, l'ambiente in cui un animale vive è il complesso di relazioni biotiche e abiotiche all'interno delle quali cerca di soddisfare i suoi bisogni (fame, sete, relazioni sociali, riparo ecc.), di evitare sensazioni sgradevoli (paura, sofferenza, noia ecc.), di sfuggire possibili pericoli (predatori, parassiti, malattie ecc.). Il benessere dell'animale è dunque la misura di quanto riesce, in un ambiente dato, a far fronte a tutto questo.

Un aspetto importante del benessere di un animale sono le sue sensazioni soggettive. «Sensazioni piacevoli e spiacevoli sono parte dell'esperienza di un individuo quando cerca di far fronte al suo ambiente. (...) (Anche fra umani, ndr) è difficile rendersi conto delle sensazioni soggettive di altre persone, perciò non possiamo mai essere certi di cosa le altre persone provano, ma accettiamo che queste sensazioni esistono e che, nella loro natura generale, sono simili alle nostre. La nostra conoscenza della complessità dell'organizzazione del cervello e del comportamento degli altri animali vertebrati è tale che è ora inconcepibile che anche questi animali non abbiano sensazioni soggettive»⁴³. Resta il fatto, che proprio per la loro natura, valutare le sensazioni soggettive è un problema di non facile soluzione.

La definizione di benessere che abbiamo appena visto ha parecchie implicazioni:

1. Il benessere è una caratteristica del singolo, non qualcosa che gli viene dato. (...)
2. Il benessere varia da molto povero a molto buono. (...)
3. Il benessere può essere misurato in un modo scientifico che è indipendente da considerazioni morali. (...)
4. Il benessere di un animale è povero quando ha difficoltà nel far fronte all'ambiente o sta fallendo nel tentativo. (...)
5. Gli animali possono usare una varietà di metodi quando cercano di far fronte all'ambiente, e ci sono diverse conseguenze se i tentativi falliscono. (...)
6. Dolore e sofferenza sono aspetti importanti di un benessere povero. (...)
7. Il benessere è influenzato dalle libertà di cui dispongono gli individui e dai loro bisogni, ma non è necessario fare riferimento a questi concetti quando si valuta il benessere.»⁴⁴

L'impianto analitico e teorico della scienza del benessere animale, di cui qui ho riassunto sommariamente solo alcune conclusioni, sarebbe destinata ad avere ben poca rilevanza pratica non fosse per l'affermazione centrale che il benessere può essere misurato e che si possono definire dei parametri attraverso i quali è possibile stabilire in quale punto del continuum molto povero-molto buono si colloca il benessere di un dato animale. Naturalmente occorre fare ancora molta ricerca per migliorare gli "strumenti di misurazione" e trovarne altri, ma ciò che si sa oggi è sufficiente per dare valutazioni a partire dalle quali prendere decisioni operative su come tenere gli animali da allevamento.

Ma cosa significa misurare il benessere? Significa misurare le conseguenze dei tentativi dell'animale di far fronte ai problemi che gli pone l'ambiente e dei suoi successi e fallimenti. Vale a dire le risposte a livello fisiologico, psicologico, patologico e comportamentale che l'animale mette in campo per "far fronte".

Questa capacità di misurare risolve però solo una parte del problema: «Quando è stata fatta una valutazione scientifica del benessere, rimane la questione morale di quanto povero deve essere il benessere prima che sia considerato inaccettabile. Questa è una questione sulla quale l'allevatore, il veterinario, il ricercatore, o qualunque altra persona senza particolare qualifica è legittimato ad avere un'opinione».⁴⁵ Su queste scelte dunque nessuno ha più titoli di altri a far

⁴² D. M. Broom and K. G. Johnson, 1993 pag. 74.

⁴³ D. M. Broom and K. G. Johnson, 1993 pag. 80.

⁴⁴ D. M. Broom and K. G. Johnson, 1993 pag. 75

⁴⁵ A. F. Fraser & D.M. Broom 1990, pag. 4.

pesare le proprie opinioni per arrivare a una decisione. In altre parole, una volta che la scienza ha messo a disposizione di tutti le conoscenze disponibili, per decidere non vale il criterio della competenza bensì quello della democrazia, le scelte non possono e non devono essere delegate agli “esperti” ma spettano alla società nel suo insieme.

Scienza, morale e democrazia

Che siano gli stessi scienziati del benessere animale, almeno quelli che ho citato, a indicare questa via è degno di nota. Basti ricordare il ben diverso atteggiamento degli esperti di energia nucleare e lo scandalo che creò fra loro la decisione di non fare ricorso a quel tipo di fonte energetica attraverso il referendum svoltosi in Italia nel 1987. L'opinione diffusa fra scienziati e tecnici del settore era invece che le decisioni spettassero a loro, che avevano competenze e conoscenze per prenderle, e non ai cittadini, sostanzialmente ignoranti e influenzati dalle emozioni, la paura in primo luogo, prodotte nel 1986 dal disastro alla centrale nucleare, allora ancora sovietica, di Chernobyl.

La stessa discussione in atto in questo periodo sugli organismi geneticamente modificati pone questo ordine di problemi: come arrivare a decisioni scientificamente, eticamente e socialmente condivise senza delegarle ad esperti? ovvero come evitare che la complessità dei problemi che la nostra società si trova ad affrontare (in campo ambientale, ma non solo) spinga verso soluzioni tecnocratiche? In questo senso il “modello” suggerito da alcuni scienziati del benessere animale può rivelarsi interessante e utile non solo nell'ambito in cui è stato formulato.

Il presupposto di questo “modello” è che la misurazione dei vari parametri che consentono di valutare il benessere animale sia quanto più è possibile obiettiva. Naturalmente si tratta di un presupposto che deve essere sottoposto a verifica e cercherò di farlo discutendo più avanti un caso concreto, quello delle galline ovaiole. Per ora però suppongo che questo presupposto sia verificato. Una volta che si hanno a disposizione tutte le misure obiettive possibili resta dunque aperta la questione di come decidere se e quando è giustificabile, o non lo è, imporre a un animale qualcosa che rende più povero il suo benessere. La domanda etica si pone in questi termini: «Quanto povero deve essere il benessere prima che l'uso di un trattamento o di una condizione per l'animale sia considerata inaccettabile? Come sottolineato in precedenza, è essenziale che le procedure per la valutazione del benessere e la decisione etica siano separate; ma come si raggiunge la decisione etica?»⁴⁶

Pur non ritenendo che risolvano tutti i problemi gli stessi autori indicano tre metodi che si possono adottare per dare una valutazione d'insieme dei dati raccolti e decidere quale standard applicare: il confronto con animali in un ambiente naturale, il confronto con umani sottoposti a sollecitazioni paragonabili, l'istituzione di un “arbitro informato e compassionevole”.

Il confronto con gli animali selvatici pone diverse difficoltà difficilmente superabili, comunque informazioni valide possono venire dallo studio di animali non addomesticati e da animali ritornati allo stato selvatico.

Non c'è da meravigliarsi che venga proposto anche il confronto con situazioni analoghe vissute da umani, avendo premesso all'inizio del libro che «noi crediamo che non ci sia ragione perché i concetti di stress e di benessere dovrebbero essere essenzialmente differenti se usati per gli umani o per gli altri animali, così le idee esposte saranno strutturate in riferimento a tutti gli animali, umani e non umani». Un possibile esempio: se le conseguenze provocate dal taglio delle corna a un vitello fossero le stesse di una puntura intramuscolare a un umano, tale pratica sarebbe accettabile. Se invece fossero le stesse dell'estrazione di un dente senza anestesia,

⁴⁶ D. M. Broom and K. G. Johnson, 1993 pag. 158

allora non lo sarebbero. Anche qui non mancano le difficoltà, ma uno dei vantaggi di questo metodo è che la comparazione renderebbe molto più comprensibili i problemi a noi umani.

La procedura che viene indicata come la più realistica per determinare come si valuta il benessere attuale di un animale e in che misura si ritiene di doverlo incrementare, è però «il giudizio di un arbitro umano, o di un panel di arbitri umani, che tengano conto delle caratteristiche biologiche degli animali, incluse le loro risposte a difficili condizioni». Insomma un “luogo” nel quale le informazioni scientifiche possono servire da base per scelte moralmente condivise. Ribadito che «A ragione della necessità di riflettere le vedute della società, prendere decisioni sul benessere animale comporta l’opportunità per la società di essere rappresentata e non può essere lasciata solo agli scienziati che misurano il benessere»⁴⁷ l’esigenza che emerge è di istituire dei luoghi - i panel di arbitri informati e compassionevoli - in cui questa partecipazione sociale possa essere garantita. A farne parte dovrebbero essere chiamate «persone che conoscono gli animali e hanno con loro un rapporto di empatia, che sanno quali particolari condizioni possono influire sul benessere di un animale (o se non lo sanno possono misurarlo) e infine che sono consapevoli delle aspettative della società, sia quando sono incorporate nelle leggi, sia quando si esprimono altrimenti»⁴⁸.

Una prima conclusione e una critica

Non è possibile stabilire una volta per tutte quali sono gli standard ottimali del benessere animale. Ciò è implicito nella definizione stessa di benessere. Che è relativo perché può andare da un minimo a un massimo e perché può cambiare la capacità di determinarlo in relazione ai cambiamenti nelle conoscenze disponibili. Ma è relativo anche, e forse soprattutto, perché cambiano gli atteggiamenti sociali nei confronti di cosa è accettabile o non è accettabile imporre agli altri animali per ottenere risultati utili agli umani. Questa caratteristica dinamica e socialmente coinvolgente ne fa uno strumento potenziale molto concreto di intervento sulle condizioni in cui vivono gli animali nei moderni sistemi di allevamento. La sua efficacia dipende in larga misura dalla capacità di chi si propone di incrementare il benessere degli animali di informare nel modo più ampio e dettagliato possibile sulle condizioni in cui gli animali vivono, sulle conseguenze che queste hanno sul loro benessere, su quali sono i bisogni fisiologici, psicologici ed etologici di ciascuna specie animale e su come fare perché siano soddisfatti nel modo più ampio e pieno possibile. Infatti, scegliere una prospettiva etica che, nel conflitto di interessi fra umani e altri animali, non dia per scontato che i primi debbano prevalere, sempre e necessariamente, sui secondi, non fornisce di per sé la capacità di capire comportamenti, esigenze, desideri degli animali affidandosi esclusivamente all’intuizione e all’empatia. L’amore e il rispetto influiscono sulla nostra capacità di comprendere, ma resta il fatto che questa capacità deve anche essere appresa, deve avere anche basi scientifiche. Di queste basi è parte essenziale la scienza del benessere animale e le conoscenze che essa rende disponibili devono diventare patrimonio dell’intera società.

Come abbiamo visto una delle affermazioni metodologiche chiave di questa nuova scienza è che «Il benessere può essere misurato in un modo scientifico che è indipendente da considerazioni morali. La misurazione del benessere deve basarsi sulla conoscenza della biologia delle varie specie e, in particolare, su ciò che si sa dei metodi usati dagli animali nel cercare di far fronte alle difficoltà poste dal loro ambiente e dei segni che indicano che i tentativi stanno fallendo. La misurazione e la sua interpretazione devono essere obiettive. Una

⁴⁷ D. M. Broom and K. G. Johnson, 1993 pag. 164

⁴⁸ D. M. Broom and K. G. Johnson, 1993 pag. 164

volta che il benessere è stato descritto, le decisioni morali possono essere prese.»⁴⁹ Ciò significa, in generale, che nessun aspetto della vita dell'animale dovrebbe essere escluso a priori dall'essere indagato per le sue influenze sul suo benessere. Né dovrebbe essere escluso dalle informazioni che vengono fornite al pubblico generale e a chi è chiamato a prendere decisioni. Tanto più che «le attitudini delle persone verso il benessere possono essere cambiate informandole sulla complessità e la sofisticazione della vita animale»⁵⁰. Ciò non sempre succede, in particolare non è successo nel caso della direttiva della Comunità Europea⁵¹ sulle galline ovaiole, già a partire dal rapporto del Comitato scientifico veterinario⁵² che ha fornito le informazioni su cui poi la Commissione ha preso le sue decisioni.

Il caso delle galline ovaiole

Come cercherò di discutere nelle prossime pagine, in questo rapporto «la valutazione del benessere delle galline ovaiole (e il confronto fra i diversi sistemi di allevamento) viene fatta escludendo a priori alcuni modelli comportamentali (accoppiamento, cova delle uova, cura della prole, relazioni sociali fra sessi e classi di età diverse ecc.). Mentre da un punto di vista metodologico si afferma la necessità di studi che considerino il confronto fra galline in gabbia e animali selvatici o allevati in condizioni considerate ideali, in realtà si considera la gallina non come animale che nasce, cresce, vive, produce, si riproduce e muore, ma solo come animale che produce in condizioni date, quelle intensive. Fermo restando l'elemento imprescindibile della produzione, che sta alla base del nostro rapporto con le galline ovaiole, la valutazione del benessere deve tener conto di tutti i modelli comportamentali per poter poi decidere consapevolmente quali conseguenze ha per la gallina e per noi privarla o meno della possibilità di esprimere questo o quel comportamento.»⁵³ Infatti, quando si indica nella «estensione della soppressione di comportamenti normali» una misura di benessere povero e «nella manifestazione della varietà di comportamenti normali» una misura di benessere buono», nessun comportamento può essere escluso a priori dall'esame.

Come abbiamo visto, il benessere dell'animale può essere ottimo o così scadente da provocarne la morte; in mezzo stanno una serie pressoché infinita di “gradazioni”. Oggi sono disponibili le conoscenze che consentono di misurare a quale punto di questa “gradazione” si trova il benessere di un animale utilizzando indicatori fisiologici, patologici e comportamentali. Qui mi occuperò solo di questi ultimi che Fraser e Broom⁵⁴ organizzano in tre grandi gruppi. Nella tabella che segue sono elencati i vari comportamenti presi in esame dai due autori e nella colonna accanto segnalo se tale comportamento è stato preso in considerazione dal Comitato Scientifico Veterinario (CSV) della Commissione Europea.⁵⁵

Organizzazione del comportamento nei singoli individui

Reazione ai predatori e a stimoli sociali

CSV

si

⁴⁹ D. M. Broom and K. G. Johnson, 1993, pag. 75.

⁵⁰ A. F. Fraser & D.M. Broom, 1990, pag. 257.

⁵¹ *Direttiva del consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole nei vari sistemi di allevamento,*

⁵²European Commission, Scientific Veterinary Committee-Animal Welfare Section, *Report on the welfare of the laying hens*, Bruxelles, 1996

⁵³ R. Vallino e F. Travaglini (a cura di), *Per una campagna sui metodi di allevamento delle galline ovaiole*, Legambiente 1997.

⁵⁴ A. F. Fraser&D.M.Broom, 1990, pp 69 - 255

⁵⁵ European Commission, Scientific Veterinary Committee-Animal Welfare Section, Bruxelles, 1996

Alimentazione	si
Cura del corpo	si
Locomozione e altri movimenti	si
Esplorazione	no
Comportamenti spaziali	si
Riposare e dormire	si

Comportamenti sociali e riproduttivi

Associazioni	si
Interazioni sociali	si
Abilitazione riproduttiva	si
Comportamento sessuale della femmina	no
Comportamento sessuale del maschio	no
Accoppiamento	no

Comportamenti precoci e comportamenti parentali

Comportamento fetale	no
Comportamento durante il parto (schiusa nelle galline)	no
Comportamento materno	no
Comportamento neonatale	no
Comportamento giovanile	no
Gioco, pratica e esercizio	no

La prima domanda, guardando questa tabella, è: certi comportamenti sono stati esclusi dall'esame perché la gallina ovaioia si è adattata ai nuovi sistemi di allevamento e non sente più i bisogni che producono quei comportamenti? Un elemento centrale del dibattito riguardo il benessere animale in generale è infatti se gli animali sono in grado di adattarsi ai moderni sistemi di allevamento, o, viceversa se sono i sistemi di allevamento che devono adattarsi agli animali. In particolare «se le galline possono essere adattate geneticamente per adeguarsi all'ambiente (dei sistemi di allevamento intensivo, n.d.r), o se l'enfasi principale debba essere rivolta a fornire un ambiente appropriato a questi uccelli così come sono»⁵⁶. Io credo che l'intero impianto della scienza del benessere animale si fondi sulla convinzione che «è sbagliata l'idea comune secondo la quale gli animali da allevamento devono essersi progressivamente adattati agli ambienti produttivi nel corso di molte generazioni, questo adattamento, quando si è verificato, è improbabile che abbia avuto effetti significativi. Ciò è dimostrato dal fatto che certe razze di galline possono sopravvivere e riprodursi in condizioni selvatiche.»⁵⁷ Detto altrimenti «Noi abbiamo controllato gli animali attraverso la domesticazione solo per poche migliaia di anni, e li teniamo in condizioni di confinamento stretto solo da poche decadi. L'influenza dei molti millenni precedenti la domesticazione supera largamente i cambiamenti imposti durante le ultime, poche, decine di anni. Alcuni cambiamenti ci sono stati e altri continueranno a esserci, ma la maggior parte dei caratteri sono molto resistenti al cambiamento. L'adattamento genetico delle galline ovaioie al sistema in batteria è improbabile che si realizzi nel prossimo futuro, anche se si userà l'ingegneria genetica per accelerare il ritmo del cambiamento.»⁵⁸

⁵⁶ M. C. Appleby, B. O. Hughes, H. A. Elson, *Poultry Production System: Behaviour, Management and Welfare*, C.A.B International 1992

⁵⁷ M. C. Appleby, B. O. Hughes, H. A. Elson, 1992

⁵⁸ D. M. Broom and K. G. Johnson, 1993, pag. 33.

Se dunque si vuole invocare una qualche forma di adattamento per motivare l'esclusione dalla valutazione del benessere di un determinato comportamento, ciò deve essere esplicitamente detto e dimostrato e non può essere dato per sottinteso come avviene nel rapporto dei veterinari europei.

Dall'uovo alla gallina

Un altro aspetto che salta subito all'occhio è che della vita di una gallina ovaiole viene presa in considerazione solo la fase produttiva, cioè dal raggiungimento della maturità sessuale e inizio della deposizione delle uova, fino alla "fine carriera", come si dice eufemisticamente per indicare il momento in cui l'animale viene soppresso perché la sua produttività comincia a declinare rapidamente. Tutto ciò come se la fase precedente della sua vita non avesse importanza. Si esclude così dalla valutazione l'intero gruppo dei Comportamenti precoci (embrionale, schiusa dell'uovo, neonatale, giovanile, gioco, pratica e esercizio) e dei comportamenti parentali (comportamento materno).

È evidente che questa esclusione non ha alcuna ragione scientifica e testimonia di una "deformazione" produttivistica dell'intero Rapporto dei veterinari europei. L'inclusione di questa fase della vita di una gallina ovaiole, nel valutare il suo benessere, al contrario impone di rispondere ad alcune precise domande. Che influenza ha sullo sviluppo del pulcino essere covato da un'incubatrice, anziché da una chioccia, in presenza dunque di un ambiente e di stimoli sensoriali molto più poveri? Che influenza ha per il pulcino uscire dal guscio in un'incubatrice in presenza solo di una macchina e di un numero considerevole di coetanei, piuttosto che in presenza della chioccia e di un numero più piccolo di coetanei? Infine che influenza ha sul pulcino crescere solo in gruppi molto ampi di coetanei, piuttosto che in presenza di una chioccia e di un numero limitato di coetanei?⁵⁹ In tutti e tre i casi poi, c'è un'ulteriore domanda: le eventuali conseguenze negative sono solo temporanee o sono invece permanenti, quindi in grado di influire sulla capacità dell'animale di far fronte al suo ambiente e di procurarsi un benessere buono?

Problemi analoghi pone l'esclusione dall'esame del Comitato scientifico veterinario dei *Comportamenti riproduttivi* (abilitazione riproduttiva, comportamento sessuale della femmina, comportamento sessuale del maschio, accoppiamento). La ragione è che questi comportamenti non sono possibili nei moderni allevamenti dove invece è rimasta attiva solo la capacità delle galline di produrre uova. Ciò è stato possibile perché «a differenza di molti altri uccelli, le galline non hanno bisogno della presenza del maschio per raggiungere la maturità sessuale. Naturalmente è da questa caratteristica che dipende l'industria delle uova, perché le galline depongono una grande quantità di uova in assenza del maschio.»⁶⁰ Resta il fatto però che la separazione sistematica fra maschi e femmine e l'allevamento sessualmente confinato delle ovaiole è un fenomeno relativamente recente, che, a seconda dei paesi, va dagli inizi del nostro secolo per completarsi, per esempio nel nostro paese, nel secondo dopoguerra.

Cosa entra nella valutazione scientifica?

Altre osservazioni si potrebbero fare anche sui Comportamenti che sono stati presi in considerazione dal Comitato Scientifico Veterinario, e sul modo in cui sono stati valutati, ma credo che quanto visto fin qui sia sufficiente ad affermare che il loro rapporto sul benessere

⁵⁹ Si tenga presente che «il riconoscimento individuale nella gallina sembra essere limitato a un gruppo di non più di 80 uccelli», M. C. Appleby, B. O. Hughes, H. A. Elson, 1992, p. 146.

⁶⁰ M. C. Appleby, B. O. Hughes, H. A. Elson, 1992, p. 162

della galline ovaiole non risponde al criterio della misurazione obiettiva dei parametri che consentono di valutare il benessere dell'animale, se non altro perché escludono dall'esame una porzione significativa della vita della gallina e una parte altrettanto significativa dei comportamenti che, nei moderni sistemi di allevamento, non le è più possibile manifestare.

Non è mia intenzione esaminare nel dettaglio le conclusioni cui è arrivato il Comitato scientifico veterinario, né il contenuto della Direttiva comunitaria. Mi preme solo ricordare che una volta presi in esame i parametri del benessere (ma senza darne una precisa quantificazione) insieme agli altri aspetti (lavoro, costi di produzione, ambiente), il Comitato arriva alla conclusione che «al momento presente non c'è un sistema commerciale ideale per le galline ovaiole dal punto di vista del benessere». Viceversa io credo che se avessero preso in considerazione solo il benessere sarebbe risultato chiaro che, se non un sistema ideale, certamente un sistema commerciale già praticato e migliore degli altri, dal punto di vista del benessere animale, c'è, quello all'aperto e estensivo. In questo tipo di allevamento «le galline devono avere accesso per tutta la durata del giorno a terreno aperto; il terreno disponibile per ogni gallina deve essere per la maggior parte coperto da vegetazione; il carico di galline non deve essere superiore a 1000 per ettaro, cioè una gallina ogni 10 metri quadrati. Nella parte interna del pollaio per ogni metro quadrato non possono esserci più di 7 galline; almeno un terzo della superficie del pavimento deve essere ricoperto di stame composto da paglia o trucioli di legno o sabbia o torba; una parte sufficiente della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta degli escrementi degli animali».⁶¹

Che questo sia un sistema migliore dal punto di vista del benessere delle galline risulta anche solo confrontando i vantaggi e gli svantaggi dei due sistemi di allevamento più "estremi", quello in batteria e, appunto, quello all'aperto-estensivo

BENESSERE	
GABBIE IN BATTERIA	ALL'APERTO
VANTAGGI	
<ul style="list-style-type: none"> - ordine sociale stabile in piccoli gruppi; - nessun contatto con le deiezioni, perciò rischi minimi di infestazioni da endoparassiti; - ridotto rischio di infestazione da ectoparassiti; - non c'è bisogno di tagliare il becco perché il rischio di cannibalismo è basso. 	<ul style="list-style-type: none"> - le galline possono razzolare e fare bagni di polvere; - scegliere dove fare il nido; - fare esercizi in molti modi - appollaiarsi; - hanno più spazio e libertà di movimento; - hanno ossa più robuste per la maggiore attività; - all'aperto hanno maggiore libertà (possibilità di mangiare erba, insetti ecc.) e più spazio.
SVANTAGGI	

⁶¹Regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione del 15 maggio 1991 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) 1907/90.

<ul style="list-style-type: none"> - il grado di confinamento impedisce molti comportamenti come camminare, correre, appollaiarsi, volare, nascondersi, stendere le ali, correre battendo le ali, battere solo le ali; - altri comportamenti sono impediti o modificati, per esempio i bagni di polvere, la costruzione del nido, grattare la lettiera o il suolo, beccare la lettiera o il suolo; - non ci sono attrezzature per nidificare - sono assenti attrezzature per appollaiarsi; - l'intensità della luce è mantenuta artificialmente bassa per controllare il beccaggio delle penne e il cannibalismo; - crescita eccessiva delle unghie (può essere ridotta con strisce abrasive); - la perdita delle penne può essere significativa (beccate e abrasioni); - nessuna possibilità di sfuggire a aggressioni; - la fragilità delle ossa aumenta il rischio di fratture durante l'estrazione dalle gabbie. 	<ul style="list-style-type: none"> - il contatto con le deiezioni aumenta i rischi di coccidiosi e ascaridiosi - gli ectoparassiti sono più che un problema; - possibile necessità di tagliare il becco - i predatori possono causare perdite, ferite e paura; - aumenta il rischio di esposizione ai parassiti; - la mortalità è di solito più elevata - gravi disagi possono essere prodotti da temperature estreme.
---	---

Se poi nel confronto presentato in questa tabella riassuntiva⁶² aggiungessimo anche i vantaggi e gli svantaggi che possono offrire sistemi di allevamento che rendano possibili i comportamenti che il Comitato veterinario non ha nemmeno preso in considerazione (cova naturale, cura della prole, formazione di piccoli gruppi di femmine con la presenza di un maschio, attività sessuale ecc.) forse ci avvicineremmo al sistema «ideale per le galline ovaiole dal punto di vista del benessere». Questo sistema oggi non esiste nella forma commerciale, tant'è che nemmeno le regole dell'allevamento biologico delle galline ovaiole, ben più avanzate rispetto al benessere del Regolamento generale appena entrato in vigore, corrisponde a questo "ideale". Se però si procedesse alla definizione di questo "ideale" e lo si confrontasse con i sistemi di allevamento già in funzione, quantificando, per quanto è possibile, i parametri di misurazione del benessere, allora si arriverebbe nelle condizioni migliori a poter rispondere alla domanda «quanto povero deve essere il benessere di un animale per ritenerlo moralmente intollerabile» o, meglio e in positivo, «quale benessere siamo disposti a garantire alle galline ovaiole e quali prezzi siamo disposti a pagare per questo?». E, come abbiamo visto, nessuno è titolato in modo speciale a rispondere a questa domanda, nemmeno i veterinari del Comitato scientifico della Comunità europea. La risposta spetta alla società nel suo insieme e alle sue rappresentanze non solo politiche, ma anche sociali, culturali e produttive. Per esempio attraverso l'istituzione di un «panel di arbitri informati e compassionevoli» formato da «persone che conoscono gli animali e hanno con loro un rapporto di empatia, che sanno quali particolari condizioni possono influire sul benessere di un animale (o se non lo sanno possono misurarlo) e infine che sono consapevoli delle aspettative della società, sia quando sono incorporate nelle leggi, sia quando si esprimono altrimenti»⁶³.

⁶² La tabella riassume le conclusioni del Comitato scientifico veterinario che però, come s'è visto ne trae conclusioni ben diverse. R. Vallino e F. Travaglini (a cura di), Legambiente 1997

⁶³ D. M. Broom and K. G. Johnson, 1993 pag. 164

Dalle cose viste fin qui credo si possa dire che per decidere “gli arbitri informati e compassionevoli” (ma, direi, tutti coloro che sono interessati alla questione) debbano poter disporre, per ciascun animale allevato, nel caso in esame la gallina ovaioia, del massimo possibile di informazioni relative a:

1. biologia e storia della domesticazione, con elementi sui sistemi di allevamento precedenti a quelli attuali;
2. etogramma dell'intera vita dell'animale e non solo di quella produttiva;
3. definizione del sistema di allevamento ottimale - che comprenda concepimento, nascita, produzione, morte - dal punto di vista del benessere, utilizzando tutti i parametri di valutazione disponibili (fisiologici, patologici, comportamentali) e i possibili metodi per stabilire gli standard da applicare (confronto con gli animali selvatici, confronto con gli umani);
4. in quale punto fra ottimo e pessimo si colloca il benessere degli animali nei sistemi di allevamento correnti, utilizzando gli stessi criteri e gli stessi metodi di valutazione indicati nel punto precedente.

A partire da queste informazioni, la discussione su “quale livello di benessere?” potrebbe procedere senza intoppi, ricordando che l'orizzonte all'interno del quale stiamo ragionando non prevede l'abolizione della domesticazione e l'eliminazione di ogni forma di allevamento. Il modo in cui usiamo e trattiamo gli animali - per lo più a fini alimentari - non è frutto di una “gratuita crudeltà”, né il cambiamento di questi modi sarà frutto esclusivo di una “gratuita bontà”. Sappiamo però che non c'è nulla - nemmeno presunti bisogni alimentari inderogabili - al di fuori delle nostre scelte (etiche, comportamentali, economiche, legislative) che ci costringe a usare gli animali nel modo in cui li usiamo oggi e a trattarli come, generalmente, li trattiamo. È questa potenziale libertà che ci consente oggi di provare a immaginare: cosa succederebbe se girassimo la manopola del benessere animale fino al suo massimo? e se nel farlo ci venisse fatto di “esagerare” e di voler vedere garantite vita e libertà agli animali? l'unico esito possibile sarebbe l'uscita dal nostro universo sociale degli animali domestici?

Le risposte a queste domande restano aperte, la “scienza del benessere animale” introduce infatti una concezione dinamica e relativa del nostro rapporto con gli animali domestici: è dato sapere il punto di partenza ma non il punto di arrivo. Questa scienza invece che indicare una meta propone un percorso le cui tappe debbono essere decise dalla società nel suo insieme attraverso gli strumenti di partecipazione e di democrazia che saprà darsi per arrivare a decisioni informate e condivise.

NOTE

1) PAOLA CAVALIERI, *La questione animale. Per una teoria allargata dei diritti umani*, Bollati Boringhieri, Torino 1999, pag. 169.

2) D. M. BROOM and K. G. JOHNSON, 1993, pag. 161.

3) D. M. BROOM and K. G. JOHNSON, 1993, pag. 161.

4) R. HARRISON, *Animal machine*, Stuart, London 1964. È la prima analisi sistematica dei sistemi moderni di allevamento intensivo. La conclusione cui arriva l'autrice è che in essi le condizioni di vita degli animali sono così radicalmente cambiate da porre nuovi quesiti morali e da rendere del tutto inadeguate le normative.

5) BRAMBELL, F. W. R. , *Report on the Technical Committee to enquire into the welfare of livestock kept under intensive husbandry conditions*, HMSO, London 1965.

6) D. M. BROOM and K. G. JOHNSON, 1993 pag. 5.

7) I già citati: A. F. FRASER & D.M. BROOM, *Farm animal behaviour and animal welfare*, Bailliere Tindall, London 1990 e D. M. BROOM and K. G. JOHNSON, *Stress and Animal Welfare*, Chapman & Hall, London 1993

- 8) A. F. Fraser & D.M. Broom 1990, pag. VII.
- 9) Ho tradotto con "far fronte" il verbo *to cope* che in inglese ha un significato più definito di cui però non sono riuscito a trovare il corrispondente in italiano. «Nella letteratura scientifica di lingua inglese la capacità di tollerare differenti gradi di stimolazione, in particolare stimolazioni nocive, è racchiusa nel concetto di coping. *To cope* è avere il controllo della stabilità corporale e mentale. Fallire in tale controllo porta a una riduzione della fitness».
- 10) D. M. BROOM and K. G. JOHNSON, 1993 pag. 74.
- 11) D. M. BROOM and K. G. JOHNSON, 1993 pag. 80.
- 12) D. M. BROOM and K. G. JOHNSON, 1993 pag. 75
- 13) A. F. FRASER & D.M. BROOM 1990, pag. 4.
- 14) D. M. BROOM and K. G. JOHNSON, 1993 pag. 158
- 15) D. M. BROOM and K. G. JOHNSON, 1993 pag. 164
- 16) D. M. BROOM and K. G. JOHNSON, 1993 pag. 164
- 17) D. M. BROOM and K. G. JOHNSON, 1993, pag. 75.
- 18) A. F. FRASER & D.M. BROOM, 1990, pag. 257.
- 19) Direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 "che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole nei vari sistemi di allevamento"
- 20) European Commission, Scientific Veterinary Committee-Animal Welfare Section, *Report on the welfare of the laying hens*, Bruxelles, 1996
- 21) R. VALLINO e F. TRAVAGLINI (a cura di), *Per una campagna sui metodi di allevamento delle galline ovaiole*, Legambiente 1997.
- 22) A. F. FRASER & D.M. BROOM, 1990, pp 69 - 255
- 23) European Commission, Scientific Veterinary Committee-Animal Welfare Section, Bruxelles, 1996
- 24) M. C. APPLEBY, B. O. HUGHES, H. A. ELSON, *Poultry Production System: Behaviour, Management and Welfare*, C.A.B International 1992
- 25) M. C. APPLEBY, B. O. HUGHES, H. A. ELSON, 1992
- 26) D. M. BROOM and K. G. JOHNSON, 1993, pag. 33.
- 27) Si tenga presente che «il riconoscimento individuale nella gallina sembra essere limitato a un gruppo di non più di 80 uccelli», M. C. APPLEBY, B. O. HUGHES, H. A. ELSON, 1992, p. 146.
- 28) M. C. APPLEBY, B. O. HUGHES, H. A. ELSON, 1992, p. 162
- 29) Regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione del 15 maggio 1991 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) 1907/90.
- 30) La tabella riassume le conclusioni del Comitato scientifico veterinario che però, come s'è visto, ne trae conclusioni ben diverse, in R. VALLINO e F. TRAVAGLINI (eds), Legambiente 1997
- 31) D. M. BROOM and K. G. JOHNSON, 1993 pag. 164

LA MACELLAZIONE

di Tessa Ercoli, dottoressa in giurisprudenza

*Una profonda pietà mista a orrore mi prese e domandai di andarmene via (dal mattatoio).
L'idea di quelle scene orribili e disgustose, preliminari obbligati dei piatti di carne, che*

vedevo serviti a tavola, mi fece prendere in orrore l'alimentazione carnea. La differenza tra la crudeltà verso l'uomo e la crudeltà verso gli animali è una differenza di grado e non di tipo. Se applichiamo anche agli animali (come del resto ci è ordinato di fare) la legge del dovere e della compassione, contribuiamo nello stesso momento a migliorare i nostri simili. (...) Uccidere gli animali per nutrirsi delle loro carni e del loro sangue è una delle più deprecabili e vergognose infermità della condizione umana. (...) Questo nutrimento contiene in sé principi irritanti e putridi che agitano il sangue e abbreviano la vita dell'uomo.

Alphonse de Lamartine

La "protezione" degli animali da macello

La voce "Carni" dell'*Enciclopedia del diritto* (1960) esordisce così:

E' evidente la necessità per il legislatore di disciplinare, per fini igienici-sanitari, il ciclo produttivo, industriale e commerciale attraverso cui le carni pervengono al consumatore. Ma non sempre la disciplina giuridica è posta all'unico scopo di salvaguardare l'igiene e la salute pubblica. Il legislatore regola la materia anche sotto altri aspetti, per cui le disposizioni vigenti possono raggrupparsi in: a) norme per la tutela dell'igiene e la sanità pubblica; b) norme per impedire violazioni e frodi in commercio, a tutela della fede pubblica; c) norme per la tutela dell'attività industriale e commerciale del settore; d) norme di carattere fiscale." (1)

Da tale impostazione si evince chiaramente lo spirito che per anni ha guidato il legislatore: attento alle diverse esigenze umane, ma assolutamente ignaro di quelle del mondo animale. In effetti la disciplina normativa in materia di animali da allevamento e da macello è piuttosto consistente, ma soltanto in minima parte, e soltanto a partire dagli anni Settanta, prescrive modalità tali da limitare la sofferenza degli animali. Con la recente tendenza all'integrazione europea, sotto la spinta della stessa legislazione comunitaria, sono state introdotte disposizioni volte a regolamentare le cosiddette attività di sfruttamento degli animali - allevamento di animali da pelliccia ed a scopo alimentare, trasporto e macellazione, sperimentazione - che, seppur ritenute lecite, devono sottostare ad alcuni limiti in ragione della natura senziente dei soggetti su cui incidono.

Andando indietro nel tempo, l'art. 9 del R.d. 20 dicembre 1928, n. 3298, "Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni", disponeva che "Per la macellazione degli animali si devono adottare procedimenti atti a produrre la morte nel modo più rapido possibile" (co. 1): è evidente il tentativo di indicare delle linee guida affinché l'esecuzione materiale delle operazioni di abbattimento sia tale da limitare - almeno in termini temporali - la sofferenza degli animali. Inoltre, il legislatore dispone che l'abbattimento debba "essere immediatamente seguito dalla recisione dei grossi vasi sanguigni del collo (comunemente detta giugulazione), per ottenere il più completo dissanguamento" (co. 2).

Importante l'esplicito richiamo del legislatore ad un'adeguata preparazione professionale del personale addetto: "La macellazione con la recisione del midollo allungato (enervazione) deve essere eseguita esclusivamente da personale di sicura abilità, debitamente autorizzato dal direttore del macello." (art. 9, co. 3).

Disposto normativo precursore della tendenza a riconoscere gli animali come portatori di interessi tutelabili è la L. 2 agosto 1978, n. 439, recante "Norme di attuazione della direttiva (CEE) n. 74/577, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione", che all'art. 1 sancisce che la macellazione degli animali di specie bovina, bufalina, equina, suina, ovina e caprina debba "essere immediatamente preceduta da misure atte ad assicurare lo stordimento degli animali", inteso come procedimento che, "applicato ad un animale, provochi nel soggetto uno stato di incoscienza che persista fino alla macellazione, evitando comunque ogni

sofferenza inutile agli animali”. È la prima volta che il legislatore fa riferimento alla sofferenza degli animali, che - seppure entro limiti dettati dalla legge economica, tant'è che si parla di sofferenza *inutile* - cominciano ad essere considerati degni di rispetto.

I metodi per assicurare lo stordimento sono previsti dal successivo D.m. 16 febbraio 1980, intitolato “Norme di attuazione della legge 2 agosto 1978, n. 439, relative allo stordimento degli animali prima della macellazione”, in cui si sottolinea nuovamente come il personale addetto debba “essere in possesso di un adeguato grado di qualificazione”, assicurato da appositi corsi organizzati a livello regionale (art. 2).

Dovendosi comunque procedere ad un'operazione che porta alla morte dell'animale, si cerca di alleviare il dolore dello stesso, rendendolo incosciente: il tutto deve svolgersi “provocando il minimo eccitamento e disturbo” (D.m.16 febbraio 1980, art. 1). Sorge il dubbio, però, che l'interesse del legislatore non fosse rivolto tanto alla non sofferenza degli animali, quanto alla salubrità delle carni: l'organismo, infatti, nel momento della macellazione, sprigiona veleni e tossine da *stress*, per cui lo stato di angoscia degli animali non può che pregiudicare la qualità del prodotto finale. Anche il legislatore europeo, nel redigere la Convenzione sulla protezione degli animali da macello del 1979, recepita solo sei anni più tardi dalla L. 14 ottobre 1985, n. 623, come si legge nell'introduzione, sembra essere spinto oltre che dalla “opportunità di assicurare la protezione degli animali destinati all'abbattimento”, dalla constatazione che “la paura, la tensione, i dolori e le sofferenze di un animale al momento dell'abbattimento rischiano di influenzare la qualità della carne”.

La Convenzione del 1979, volta ad uniformare nel territorio comunitario i “metodi di abbattimento che risparmiano nei limiti del possibile agli animali sofferenze e dolori”, salvo la possibilità per ogni Stato “di adottare misure più severe che mirino alla protezione degli animali” (art. 2), prevede l'istituzione di una commissione tecnica nazionale, con funzioni consultive, incaricata di esaminare la situazione di allevamenti e macelli presentata ogni tre anni dalle Regioni e di elaborare e proporre soluzioni adeguate per l'emanazione di norme tecniche. Mentre la L. 439/78 si limita a disciplinare l'aspetto dello stordimento prima della macellazione, la Convenzione si articola ripercorrendo il “tragitto” del bestiame dal momento in cui “devono essere scaricati nel più breve tempo possibile” dai camion (art. 3), sino alla “Macellazione degli animali”, attraverso le sezioni intitolate “Avviamento degli animali verso il recinto del mattatoio”, “Ricovero degli animali”, “Cura degli animali”. Qui è evidente la maggiore attenzione per la problematica della sofferenza animale: malgrado il dettato normativo non faccia mai riferimento al *benessere* animale, il legislatore non manca di ribadire in più articoli che le operazioni devono essere eseguite nel rispetto dell'animale e, laddove venga concessa una deroga, questa è comunque subordinata all'obbligo di limitare al massimo la sofferenza degli animali. Nonostante ciò il legislatore del '79 non è stato in grado di assicurare un adeguato grado di tutela del bestiame, ricorrendo a formule generiche: così, secondo l'art. 4, “gli animali devono essere scaricati ed avviati con *ogni cura*”, l'attrezzatura per lo scarico degli animali deve essere *adeguata* e “*se necessario*, gli animali devono essere condotti singolarmente”. È inoltre consentito l'utilizzo di apparecchiature a scarica elettrica per far muovere gli animali recalcitranti, sempre ché le scariche, della durata massima di due secondi, siano *sufficientemente* distanziate. Vi è poi un'espressione ricorrente di dubbia interpretazione: devono essere risparmiate sofferenze *inutili* o *evitabili*:

L'art. 17 elenca le ulteriori possibili deroghe relative, stavolta, proprio alla fase dello stordimento:

Ciascuna parte contraente può autorizzare deroghe alle disposizioni relative alla fase preliminare di stordimento nei seguenti casi:

abbattimento secondo riti religiosi;

abbattimento di estrema urgenza allorché non è possibile praticare lo stordimento;

abbattimento di pollame e di conigli secondo una procedura concordata che provochi la morte istantanea degli animali;
abbattimento di animali per ragioni di disciplina sanitaria, purché motivato da ragioni particolari.

Oggetto di una diffusa polemica è poi la deroga prevista - valida ancora oggi - per la macellazione in osservanza di riti religiosi che non ammettono, appunto, lo stordimento dell'animale, ma prescrivono una morte per dissanguamento. Tale deroga era stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento nel 1928 dall'art. 9, co. 4 della legge n. 3298 e confermata dal D.m. 11 giugno 1980 che autorizza, appunto, "la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo i riti ebraico ed islamico da parte delle rispettive comunità" (art. 1). Il legislatore si richiama a "personale qualificato" per l'operazione da effettuarsi con "un coltello affilatissimo in modo che possano essere recisi con un unico taglio contemporaneamente l'esofago, la trachea ed i grossi vasi sanguigni del collo" (art. 2) mentre l'animale è sveglio e cosciente. L'omissione della fase iniziale di stordimento è conseguenza di un precetto religioso che vede nel sangue l'elemento impuro ed obbliga alla giugolazione dell'animale in piena coscienza. Le regole alimentari di ebrei e musulmani ortodossi proibiscono, infatti, di consumare la carne di un animale che non sia "sano e mobile" quando viene ucciso. La macellazione rituale è al centro di un'accesa polemica che evidenzia il conflitto tra un credo antico, che sostiene di rispettare l'animale e di causargli una morte serena e priva di sofferenze, e la convinzione che invece questa pratica ebraica dia luogo ad una morte lenta e dolorosa.

La normativa attuale: il D.lgs.. 333/98

Il recente Decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuativo della direttiva 93/119/CE relativa alla "protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento", nell'abrogare la L. 439/78, vorrebbe fornire una disciplina precisa e dettagliata anche se riprende in larga misura quanto già stabilito con la Convenzione di Strasburgo del 1979; la *ratio* sembra essere espressa dagli art. 3 e 4:

Art. 3: Le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione e abbattimento devono essere condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.

Art. 4: La costruzione, gli impianti e l'attrezzatura dei macelli, nonché il loro funzionamento devono essere tali da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.

Il decreto presenta delle manchevolezze: l'art. 1, co. 2 ne circoscrive l'ambito applicativo, prevedendo, tra le altre, un'eccezione per gli "animali abbattuti in occasione di manifestazioni culturali o sportive". Resta il fatto che il D.lgs.. 333/98, oltre a ribadire le deroghe di cui alla normativa precedente, introduce altri due limiti di notevole portata: innanzitutto all'art. 5 esonera gli stabilimenti che già beneficiano di una disciplina di favore dal rispetto delle disposizioni inerenti il trasferimento e la stabulazione degli animali contenute nell'Allegato A, e di quelle relative allo stordimento ed abbattimento prescritte dall'Allegato C, qualora si proceda all'uccisione di volatili da cortile, conigli, suini, ovini, caprini e bovini (per questi ultimi la deroga riguarda solo l'Allegato A).

Ciò significa che vengono meno tutte le garanzie offerte agli animali nella fase iniziale, in cui l'impatto con il nuovo ambiente è comunque forte, talvolta traumatizzante. Ma ciò che è peggio, come si legge nel comunicato stampa della LAV, Lega Antivivisezione,

immediatamente successivo al decreto, si concede “la possibilità di non stordire preventivamente maiali, pecore, galline e conigli ai mattatoi che già usufruiscono di una deroga perché non rispettano gli adempimenti comunitari di tutela sanitaria.”.

L’art. 9, co. 2, introduce poi un’ulteriore deroga altamente contestabile e difficilmente giustificabile: “nei casi di macellazione a domicilio da parte di privati di volatili da cortile, conigli, suini, ovini e caprini per consumo familiare” non si applicano le prescrizioni relative alle fasi della immobilizzazione, dello stordimento e del dissanguamento (Allegati B, C e D), sempre ch , naturalmente - e con questo il legislatore vuole esentarsi da ogni critica - “siano rispettate le disposizioni di cui all’art. 3 e gli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina siano stati storditi in precedenza”. Se poi l’art. 7 dispone:

Le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione o abbattimento di animali possono essere effettuate solo da persone in possesso della preparazione teorica e pratica necessaria a svolgere tali attivit  in modo umanitario ed efficace. L’autorit  competente si accerta dell’idoneit , delle capacit  e conoscenze professionali delle persone incaricate della macellazione.

manca comunque qualsiasi riferimento a precisi corsi di formazione e idoneit  del personale.

Nella parte esplicativa, infine, permangono lacune e inesattezze espressive: cos  all’art. 4 dell’Allegato B si bandisce in maniera chiara ed assoluta l’utilizzo dei dispositivi elettrici di stordimento per far muovere gli animali - anche se   pur sempre consentito l’uso di strumenti che provocano scariche elettriche per bovini e suini che rifiutino di muoversi (Allegato A, Sez. II, art.2). Se poi   stato eliminato l’inciso “senza criterio” con riferimento a colpi inferti agli animali, di cui all’art. 5, co. 2 della L.623/85, permangono espressioni come “ove occorra”, che sono lasciate all’interpretazione degli operatori del settore.

I divieti che qui riportiamo suscitano legittimi dubbi su come queste pratiche vengano svolte di solito:

Sez. II, Art. 2: Durante le operazioni di scarico gli animali non devono essere spaventati, eccitati o maltrattati e occorre evitare che essi possano capovolgersi. Gli animali non devono essere sollevati per la testa, le corna, le orecchie, le zampe, la coda o il vello in una maniera che causi loro dolori o sofferenze inutili. Ove occorra, gli animali devono essere guidati individualmente.

Sez. II, Art. 4: Gli animali non devono essere percossi, n  subire pressioni su qualsiasi parte sensibile del corpo. In particolare, non si deve loro schiacciare, torcere o rompere la coda, n  afferrare gli occhi. E’ vietato colpire o prendere a calci gli animali.

L’Allegato C definisce i metodi ammessi per lo stordimento e l’abbattimento, intendendo per stordimento “qualsiasi procedimento che, praticato sugli animali, determina rapidamente uno stato di incoscienza che si protrae fino a quando non intervenga la morte”, e per abbattimento “qualsiasi procedimento che produca la morte dell’animale” (art. 2 del decreto):

Lo stordimento con mezzi meccanici avviene, per esempio, con la pistola a proiettile captivo che viene appoggiata sulla fronte dell’animale in modo che il proiettile possa colpire con forza e precisione, penetrando nella corteccia cerebrale, per poi tornare nella posizione iniziale. L’elettronarcosi   una tecnica di stordimento simile all’elettroshock, effettuata con l’apposizione di elettrodi “intorno al cervello in modo da consentire alla corrente di attraversarlo” (art. 3); per i volatili sono previsti bagni d’acqua: attraverso cui far passare la corrente. Bisogna per  ricordare che la terapia elettroconvulsivante agli esseri umani viene normalmente somministrata sotto anestesia generale, per evitare i forti dolori che comporta. Probabilmente, dunque, questo tipo di stordimento non   affatto indolore.

Per gli animali che sono stati storditi, l'operazione di dissanguamento deve iniziare il più presto possibile dopo lo stordimento, in modo da provocare un dissanguamento rapido, profuso e completo. Il dissanguamento deve essere effettuato prima che l'animale riprenda coscienza.⁶⁴

A seguito dello stordimento si procede, dunque, alla giugulazione: l'animale viene legato in corrispondenza dell'articolazione tarso-metatarsica posteriore e sollevato per consentire lo sgozzamento a mezzo di un coltello ben affilato. Le operazioni successive, da compiersi dopo la fine del dissanguamento, sono lo spellamento, l'eliminazione della testa e delle interiora, la separazione in due metà. (nota) Tutto avviene così velocemente che parte della sofferenza inflitta agli animali potrebbe talvolta imputarsi al ritmo frenetico del lavoro; d'altro canto una certa rapidità nell'esecuzione, purché non sia a discapito della precisione, può rappresentare un vantaggio per gli animali che, perlomeno, incontrano la morte in modo più immediato. (2).

I metodi di abbattimento degli animali da pelliccia sono elencati nell'Allegato F, con la novità, rispetto agli animali da carne, degli anestetici devono essere "somministrati nelle dosi e con i metodi di inoculazione appropriati" (Sez. II, art. 2). In questo caso, infatti, l'interesse economico non si traduce più nell'esigenza di garantire la salubrità della carne - che porta ad escludere metodi di uccisione che potrebbero compromettere la stessa - ma nell'attenzione a tutelare la qualità del pelo; questo spiega la possibilità di somministrare anestetici in dosi letali che, pur rimanendo nella carne e rendendola non commestibile, non danneggiano la pelliccia.

L'importanza di un adeguato sistema di controllo e di sanzionamento

Per quanto la disciplina posta a protezione degli animali da macello sia contestabile a causa di lacune ed espressioni di dubbia interpretazione, potrebbe costituire uno strumento di tutela degli animali, se applicato in generale e anche nella parte repressiva. Il recente D.lgs. 333/98, secondo cui devono essere risparmiati "eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili" (art. 3), si limita a comminare una sanzione amministrativa pecuniaria, confermando la normativa precedente, salvo incrementarne l'entità. La sanzione è compresa tra un minimo di L. 500.000 ed un massimo di L. 3.000.000, innalzati rispettivamente a L. 2.000.000 e L. 12.000.000, in caso di ripetuta inosservanza.

Già l'art. 1 della L. 12 giugno 1913, n. 611, norma purtroppo rimasta praticamente ignorata, stabilisce che, "fermo restando il disposto dell'art. 491 C.P." (l'odierno art. 727), "sono specialmente proibiti gli atti crudeli su animali...ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale". Lo stesso art. 727 C.P., rinnovato nel suo testo con L. 22 novembre 1993, n. 473, "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali", trova applicazione anche nell'ambito dell'attività di macellazione degli animali, (...*La pena è aumentata, se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione...*). Il sistema legislativo venutosi a delineare, se ben interpretato, dovrebbe dunque fornire uno strumento di prevenzione e repressione di condotte non rispettose degli animali. Notiamo però che sinora la Cassazione non si è pronunciata su sentenze di maltrattamento relative alla macellazione.

All'interno degli impianti di macellazione il veterinario riveste anche il ruolo di pubblico ufficiale e come tale è chiamato a vigilare sulla funzionalità e sul mantenimento delle strutture, sulla sussistenza delle condizioni igieniche prescritte e sul corretto svolgimento delle operazioni, anche per quanto riguarda la protezione degli animali. "Fino a questo momento, però - scrive il veterinario Enrico Moriconi (3) - la deontologia veterinaria si è limitata a

⁶⁴Allegato D, art. 1.

dettare le regole del corretto rapporto tra professionisti, relegando gli animali a oggetti dell'operato umano: invece di porsi domande sull'impatto delle decisioni umane sulla vita degli animali e le conseguenze rispetto ai diritti di questi, si decide soltanto del corretto rapporto tra l'uomo curante e l'uomo proprietario, lasciando che le scelte terapeutiche e gestionali siano sempre analizzate in un'ottica umana. Naturalmente questo peggiora nel momento in cui l'animale è "da reddito", in quanto diventa assolutamente preponderante l'aspetto economico, che condiziona e annichilisce qualsiasi considerazione di altro genere". Moriconi si riferisce all'allevamento, ma le sue considerazioni hanno un valore più generale, come quando aggiunge "La classe veterinaria non è riuscita, finora, a portare in primo piano gli argomenti in difesa degli animali e dell'ambiente".

Da tre a quattro R

Se un vegetarianismo diffuso sembra difficilmente realizzabile e per molti non auspicabile, potrebbe rivelarsi valido il *Three R's Approach*, già suggerito in materia di sperimentazione animale (4) ed oggi riproposto in tema di sfruttamento degli animali a fini alimentari con le sue tre alternative: *reducement* (ridurre il consumo di alimenti di origine animale), *refinement* (indirizzare le proprie scelte alimentari verso prodotti *cruelty-free*, incentivando, così un trattamento più rispettoso degli animali), *replacement* (sostituire carne, uova e latticini con alternative valide da un punto di vista nutrizionale, senza dimenticare il piacere della buona tavola). Ciò consentirebbe una graduale sostituzione dei moderni impianti industriali con allevamenti biologici in cui l'obiettivo del profitto è necessariamente correlato al benessere animale e alla qualità del prodotto.

Se poi definiamo le relazioni uomo-animale in termini di responsabilità, possiamo conciliare la conoscenza scientifica con una filosofia capace di suggerire delle linee guida comportamentali volte ad alleviare la sofferenza degli animali. La *responsabilità* - per cui un'azione deve essere preceduta ed informata da un'adeguata cognizione di causa - potrebbe essere indicata come la *quarta R*. Ne deriva, tra l'altro, l'introduzione anche con riferimento al mondo animale e non più solo all'ambito ambientale, del *principio precauzionale* (5) applicato, in questo caso, alla sofferenza animale.

NOTE:

1) GIUSEPPE GIORDANO, *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè Editore, Milano 1960, vol. VI, p. 304.

2) Ho assistito alla macellazione di alcuni bovini presso gli impianti di macellazione del circondario fiorentino. Malgrado la situazione in questione non sia esasperata - si tratta di una realtà rurale, in cui convogliano animali che perlopiù hanno pascolato liberamente nelle zone circostanti, che quindi non hanno dovuto affrontare lunghi viaggi e che generalmente vengono accompagnati dai loro proprietari - lo scenario è comunque agghiacciante: gli animali sono *davvero* recalcitranti, sono disturbati dalla presenza dei quattro, cinque addetti che si ostinano a farli scendere dal camion e ad incanalarli nel piccolo corridoio che conduce al macello. Uno per volta vengono poi fatti entrare nel box di contenzione, una sorta di scatola di metallo rialzata da terra ed aperta solo sulla parte superiore: l'addetto allo stordimento punta la pistola a proiettile captivo sulla fronte dell'animale, spara e questo cade all'istante. Il rumore è forte. La mia attenzione ogni volta era totalmente concentrata sull'animale che stava per essere colpito per cui non sono riuscita a captare con precisione le reazioni dei compagni. Alcuni, comunque, hanno mostrato forti segni di agitazione e sembravano cercare una via d'uscita.

Non appena l'animale viene stordito, viene sollevata una delle pareti laterali del box e la bestia cade dal piano rialzato. Si possono notare con evidenza movimenti delle zampe e contrazioni muscolari. È una vista sconvolgente: si ha l'impressione che l'animale stia soffrendo molto e che stia chiedendo aiuto e invece si è costretti a rimanere lì, inermi, completamente impotenti. Non ho la competenza per giudicare se gli animali, se pur storditi, soffrano o meno, ma è noto che le contrazioni muscolari sono la conseguenza di reazioni chimiche che si producono nell'organismo anche dopo la morte - tanto è vero che il veterinario mi ha fatto notare dette contrazioni all'interno della bocca di un animale a cui era stata staccata la testa. A parte l'uccisione in sé - dinanzi alla quale, come già detto, prevale un sentimento di pietà misto ad impotenza - ciò che più sconcerta è la freddezza con cui vengono compiute le varie operazioni, proprio come se quegli occhi smarriti ed impauriti non comunicassero alcuna emozione, come se non appartenessero ad una vita, come se tutto fosse "normale".

3) *Le conseguenze degli allevamenti intensivi e il ruolo del veterinario*, "Quaderni di bioetica", 1999, numero dedicato a "Bioetica e professione medico veterinaria".

4) L'espressione è stata coniata da W.M. RUSSEL e R.L. BURCH (*The Principles of Human Experimental Technique*, Methuen, London 1959) come regola guida per l'uso di animali nella ricerca scientifica, nel tentativo di ridurlo, favorendo il ricorso ad alternative ed il perfezionamento delle stesse.

5) "Qualora vi siano ragionevoli timori di provocare danni seri o addirittura irreversibili, la mancanza di una certezza scientifica non dovrebbe costituire una ragione per posticipare l'adozione di misure per prevenire il degrado ambientale".

INTEGRITÀ E VALORE INTRINSECO NEGLI ANIMALI. IL CASO OLANDESE.
di Maurizio Salvi, bioeticista, *High Institute of Philosophy*, Università di Lovanio

1. Premesse.

Nel 1996 il parlamento Olandese licenziò il progetto di legge *Animal experimentation law (Wet op de dierenproverven)*. Tale legge, inizialmente nata come un testo volto ad armonizzare la legislazione olandese alla direttiva comunitaria *Directive for the protection of vertebrate animals used for experimental or other scientific purposes*, 86/609/EEC, costituisce un esempio estremamente innovativo nel panorama legislativo europeo. Infatti, essa difende il concetto di integrità e valore intrinseco degli animali come elementi da considerare nel calcolo delle implicazioni relative all'uso degli animali nella ricerca scientifica. In entrambi questi elementi essa costituisce un punto di riferimento significativo per valutare le problematiche insite in proposte legislative basate su concetti alternativi o aggiuntivi a quelli contenuti nella direttiva comunitaria precedentemente menzionata (come il concetto delle 3 R - *reduction, refinement, replacement*- inizialmente difeso da Russell e Burch nel 1959). La domanda di fondo di questo scritto è la seguente: possiamo considerare i concetti di integrità e valore intrinseco come due elementi validi in una legislazione relativa all'uso degli animali nella ricerca scientifica? Che cosa si intende con i termini "integrità" e "valore intrinseco"?

In queste pagine analizzerò tali questioni. Da una parte ricostruirò le circostanze che hanno determinato la nascita della legge olandese, dall'altra mi soffermerò su alcune sue problematiche. Quello che mancherà è l'analisi comparata delle legislazioni vigenti sul benessere animale in altri paesi europei.

2. L'approccio Legislativo alle questioni relative al benessere animale in Olanda.

L'Olanda è uno dei paesi più sensibili alle questioni animali. Già nel 1886 il Codice Penale olandese (Art. 254 e 445) infatti proibiva la crudeltà operata nei confronti degli animali. Il motivo di tale scelta non risiedeva propriamente nel loro riconoscimento come entità morali ma sul fatto che tutte le azioni che causassero sofferenze animali, se perpetrate, avrebbero potuto "toccare" la sensibilità dei cittadini. Di conseguenza l'approccio legislativo nel Codice del 1886 era chiaramente orientato ad un approccio antropocentrico alla questione del benessere animale. Quando tale codice fu presentato al Parlamento, l'allora Ministro della Giustizia Dr Modderman giustificò la necessità di proteggere gli animali da eventuali sofferenze come segue:

"Un animale, durante la sua esistenza, non è identico ad un oggetto. Colui che riduce un suo libro in pezzi sarà considerato un pazzo, al peggio; colui che compie la stessa azione con un cane o un gatto imparerebbe anche dal più semplice operaio - il cui istintivo senso di giustizia è in molti casi di maggior valore che le riflessioni di un gran numero di studenti- che ha compiuto un'ingiustizia" (Smicd 1891, citato in Brom 1999 :16, mia la traduzione).

Una tale difesa non godette all'epoca dell'appoggio unanime del Parlamento. Tuttavia il Codice entrò in vigore con gli articoli menzionati, anche se la loro applicazione non fu mai particolarmente efficace. Nel testo legislativo, infatti, mancavano spiegazioni chiare del termine "crudel intention". Quindi l'applicazione delle norme di protezione nei riguardi degli animali fu estremamente limitata.

La seconda versione del Codice Penale Olandese sostituì il concetto di "intenzione crudele" con quello di "maltrattamento" (1920). Secondo la versione aggiornata del Codice, azioni che causavano sofferenza negli animali potevano essere effettuate qualora l'uso di tali tecniche fosse finalizzato al conseguimento di un fine adeguato. Anche in questo caso non fu chiarito cosa si intendesse per "fine adeguato". Le applicazioni di sperimentazione animale volte a fini estetici furono giustificate come lecite. Le uniche applicazioni proibite dal Codice erano quelle atte a perseguire fini evidentemente irrealizzabili.

Chiaramente tale criterio indeboliva il processo di protezione degli animali. Infatti da una parte giustificava la liceità del maltrattamento animale in funzione dei fini ottenuti dalla ricerca (in termini proporzionali), dall'altra lasciava l'elemento finalità della sperimentazione completamente libero a interpretazioni soggettive. Nonostante le critiche sollevate dalle società animaliste del tempo (*Animal Protection Societies*), il testo di legge rimase in vigore sino al 1955, anno in cui un comitato governativo fu incaricato di formulare un disegno di legge (*Animal Protection Act*) da essere discusso in Parlamento. Il fine di tale disegno era quello di rendere più effettivi gli articoli 254 e 455 del Codice Penale, al fine di creare degli strumenti critici su cui basarsi per una regolamentazione effettiva delle azioni che coinvolgevano gli animali.

Il processo di riforma durò un ventennio. In particolar modo il Parlamento e le Commissioni ad hoc si soffermarono sulle questioni relative all'allevamento e alla sperimentazione operata sugli animali. Già dal 1933 il concetto di "ragionevolezza dei fini" (*reasonableness*), contenuto nel Codice Penale del 1920, portò ad una profonda discussione tra gli scienziati olandesi. L'uso di tale concetto come filtro attraverso cui stabilire la liceità delle sperimentazioni sugli animali fu profondamente criticato. Questo perché le sperimentazioni, in quanto applicazioni scientifiche, tendevano ad essere considerate come ragionevoli in sé, indipendentemente dai fini proposti. Da qui la distinzione operata dal comitato di lavoro sulla revisione del *Animal Protection Act* tra la legislazione relativa alle sofferenze animali e quelle sulla sperimentazione animale. Le prime divennero parte degli articoli 254 e 455 (nel testo licenziato dal parlamento

nel 1961), le seconde furono dapprima introdotte come casi da regolamentare (1970), poi discusse propriamente nel 1977 (*Experiments on Animal Act* - EAA).

L' *Experiments on Animal Act* sanciva che gli esperimenti animali potevano essere effettuati solo da centri di ricerca qualificati e qualora gli esperimenti rispondessero a due condizioni:

- (a) fossero finalizzati all'incremento della salute umana o animale;
- (b) fossero volti a risolvere quesiti scientifici fondamentali in assenza di tecniche alternative da utilizzare.

Il Codice Penale, d'altro canto, nella versione del 1960 confermò l'illiceità delle pratiche che causavano sofferenza negli animali (articoli 254 e 455) e condannò le pratiche atte a indurre gli animali a comportamenti non propri delle proprie specie. Quindi i concetti di "conseguenze per gli animali" e "benessere animale" vennero estesi non solo alle conseguenze "dirette" ma anche quelle "indirette". Questo processo sfociò nel *Animal Health and Welfare Act* - AHWA (1981, 1985). L'*Animal Health and Welfare Act* difese due principi: (a) ogni pratica che coinvolga gli animali e il loro benessere deve essere disciplinata (senza autorizzazione non possono essere perpetrate tecniche di sperimentazione o allevamento animale); (b) il processo di controllo deve essere effettuato concretamente da strutture qualificate (principio stabilito grazie alla pressione della *Dutch Society for the Protection of Animals*). Alla luce di tali risoluzioni fu creato un organismo ufficiale di controllo sulla sperimentazione animale e sulle tecniche di allevamento (*Animal Experiments Committee*). Tale struttura non doveva solo verificare che i principi delle 3 R fossero applicati, ma anche, per esplicita richiesta del Parlamento nel AHWA, doveva assicurarsi che il valore intrinseco dell'animale fosse rispettato. Il testo rivisto (1985) sancisce infatti:

"Any right accorded by or pursuant to this act shall be exercised in recognition of the intrinsic value of animal life".

Questo principio (difeso nel testo preparato nel 1990 dall'*Animal Experiments Committee*) divenne parte integrante dell'*Animal experimentation law* operativa dal 1996. I punti fondamentali di tale legge sono:

- (a) la ricerca sugli animali deve essere conforme alla direttiva comunitaria 86/609/EEC
- (b) il rispetto del benessere animale, come sancito dalla suddetta direttiva, deve essere accompagnato dal rispetto dell'integrità dell'animale
- (c) non deve ledere il suo valore intrinseco.

Non entrerò in merito al primo, in quanto questo scritto non si prefigge di analizzare i temi della Direttiva 86/609. Mi soffermerò sui due concetti che rendono la proposta olandese interessante: il concetto di valore intrinseco e quello di integrità animale.

3. *L'Integrità animale.*

Il concetto d'integrità animale è estremamente problematico. La sua difesa nel testo di Legge del 1997 si basava su un documento preparatorio redatto dal *Committee on Animal Biotechnology* e sui testi redatti dal *National Committee for Ethical Assessment of Genetic Modification* (1992). Tali comitati furono incaricati dal Ministero dell'Agricoltura Olandese di monitorare le attività di ricerca sugli animali alla luce dei principi contenuti nel AHWA. Il comitato si occupò in particolare delle questioni relative alla produzione di animali transgenici.

Il comitato nel suo rapporto del 1992 sostenne che l'integrità animale deve essere considerata come una caratteristica di specie (*genetic lineage*) la cui variazione non solo determina cambiamenti nel fenotipo dell'animale, ma anche cambiamenti relativi ai comportamenti di specie e alla capacità di vivere autonomamente. Il concetto di integrità, quindi, si basava su una precisa visione dell'animale inteso come (a) un sistema organico complesso, un insieme unitario, (b) con caratteristiche individuali e di specie, e (c) una naturale capacità di auto sopravvivenza rispetto all'ambiente in cui vive (Den Bos 1998). Tutte le azioni compiute che

interferivano con tali elementi furono intese come lesive dell'integrità dell'animale e come tali da accettarsi solo in circostanze eccezionali.

Secondo la legge olandese quindi le manipolazioni della struttura biologica dell'animale (siano esse perpetrate a livello embrionale - modificazioni delle linee germinali, o a quello dell'individuo adulto - tramite chirurgia), siano esse finalizzate alla ricerca o all'allevamento (1) sono problematiche quando contrastano con l'integrità dell'animale. Manipolazioni atte a modificare gli animali direttamente (tramite espressioni fenotipiche del DNA modificato dell'organismo vivente) o indirettamente (causando comportamenti innaturali e una dipendenza in senso stretto tra l'animale e il suo allevatore) sono moralmente riprovevoli perché non solo affliggono il benessere animale, ma anche la sua esistenza come sistema organico "integro". Da qui la necessità di istituire un organismo di controllo governativo che autorizzi i casi problematici legati all'uso delle biotecnologie (dagli animali geneticamente modificati ai cloni) al fine di valutare che il benessere animale da un lato, l'integrità e il valore intrinseco dall'altro, siano tenuti in considerazione nelle pratiche in questione. (2)

4. *Il valore intrinseco.*

Il secondo elemento presente nell'*Animal experimentation law* olandese è la necessità di rispettare il valore intrinseco degli animali. Bisogna subito dire che il testo di legge non forniva delle motivazioni per giustificare l'accettazione del concetto di valore intrinseco rispetto ad altri comunemente difesi nelle questioni di etica animale (dal concetto di giustizia interspecifica, Van de Beer 1989, a quello degli animali come entità senzienti, Singer 1975). Al contrario, tale principio fu incluso nel testo di legge a seguito di un dibattito politico e sociale che caratterizzò la seconda metà degli anni '90 e che sfociò nella legge relativa alla sperimentazione animale (Brom 1999:23-25). Quindi non bisogna ritenere il valore intrinseco degli animali come un elemento criticamente giustificato nel testo di legge olandese. Esso fu semplicemente assunto dal Parlamento in quanto condiviso (intuitivamente) dalla maggioranza dei cittadini olandesi.

In ogni caso, il concetto di valore intrinseco contenuto nell'*Animal experimentation law* sostiene che gli animali non hanno un valore strumentale ma una dimensione di valore in sé a prescindere da la società umana. Tale principio, quindi, voleva accostare al concetto di benessere animale una base etica su cui costruire la legge sulla sperimentazione animale. Infatti nel testo di legge menzionato il valore intrinseco degli animali è un fattore che entra nel merito delle questioni sulla sperimentazione animale in quanto relazionato al criterio del benessere animale da una parte e dell'integrità dall'altra. Questo significa che sperimentazioni che coinvolgono gli animali devono: (a) rispettare il benessere animale, (b) salvaguardare l'integrità animale in quanto (c) l'animale ha un valore in sé.

5. *Implicazioni problematiche.*

Sin qui ho definito i concetti contenuti nella legge sulla sperimentazione animale vigente in Olanda. Cerchiamo ora di evidenziare le problematiche che essi sottendono proprio partendo dal concetto di valore intrinseco.

Da un punto di vista filosofico il concetto di valore intrinseco difficilmente si relaziona a quello d'integrità e di benessere. Il valore intrinseco è per definizione un valore disincarnato (Lemos 1994). Come tale esso da una parte si basa su un insieme di assiomi che non possono essere razionalmente giustificati, dall'altra si scontra profondamente con il pluralismo etico delle società moderne. Se non si può giustificare razionalmente l'esistenza di un valore in sé negli animali, perché si dovrebbe assumere tale principio come base di una legge sugli animali (Lecaldano 1999)?

Da un punto di vista filosofico la difesa dell'esistenza di un valore intrinseco negli animali si scontra con delle difficoltà di fondo. Come evitare che il concetto di valore intrinseco, sia esso basato sugli argomenti sollevati da Regan (1983) o da Naess (1974), conduca a posizioni fortemente biocentriche per cui tutte le azioni relative ad un'interferenza umana con l'ambiente naturale divengano moralmente riprovevoli? Come utilizzare il concetto di valore intrinseco (che come ho detto è disincarnato) per valutare le conseguenze di azioni umane atte a modificare la struttura biologica degli animali? Come relazionare il valore intrinseco esistente tra le diverse forme di esseri viventi?

In altri scritti ho analizzato compiutamente queste questioni, non tornerò su di esse in queste pagine (Salvi 1998, 1999). Tuttavia bisogna notare che l'etica relativa agli animali difficilmente propone posizioni basate sul concetto di valore intrinseco, per le debolezze a cui esso necessariamente rimanda (si veda Battaglia 1996). Da qui la fragilità e vaghezza di tale principio, che tuttavia nel caso olandese, ripeto, fu accolto non a seguito di una riflessione critica, ma di un'analisi legata alla percezione pubblica delle questioni animali negli anni '90.

Il concetto di integrità, al contrario, necessita di una discussione ben più ampia. Da una parte esso rimanda ad una branca specifica della filosofia della biologia (l'organicismo - si veda Salvi 2000), che non gode di un consenso unanime tra gli esperti di biologia teoretica (Wilson 1999). Dall'altra esso rimanda al concetto di "telos" difeso da alcuni esperti delle questioni animali (Rollin 1998). Il concetto di integrità pensa gli organismi viventi come unità organiche complesse. Come tale ha il pregio di superare i limiti del riduzionismo o meccanicismo che ha dominato la produzione scientifica negli ultimi venti anni (Lewontin 1998), per riproporre un modello in cui sia gli elementi comportamentali che quelli prettamente biologici sono considerati irrimediabilmente connessi. Chiaramente un simile approccio si presta a critiche di fondo. L'impossibilità di ricondurre il concetto di "integrità" ad elementi specifici dell'animale induce a pensare ad un'inefficacia di tale elemento nell'analisi delle implicazioni relative alla manipolazione degli animali (3). La validità di tale elemento, quindi, è molto discutibile. Soprattutto alla luce dell'approccio di base della legge Olandese del 1996: costruire un modello effettivo per le questioni animali.

Il pregio di tale criterio, tuttavia, è quello di proporre un elemento ulteriore che possa essere utilizzato in tutte quelle applicazioni della sperimentazione animale in cui gli organismi non subiscono delle modifiche "patologiche". Tutti i casi in cui il concetto di benessere difficilmente corre in aiuto ai comitati etici che devono esprimere un parere su una particolare pratica di sperimentazione o allevamento. Si pensi al toro "Hermann", al "Hair mouse" o alle galline rese cieche per evitare i fenomeni di cannibalismo (*congenitally blind poultry*). Tutti questi esempi difficilmente possono essere valutati tramite il criterio "benessere animale", dato che i livelli accertati di sofferenza indotta sono difficilmente quantificabili (4).

Il vantaggio maggiore legato all'idea della difesa dell'integrità animale è quello relativo alla protezione dei soggetti non umani da tutte quelle tecniche di allevamento che inducono a delle sofferenze indirette, quali l'obbligo a comportamenti innaturali tali da indurre una sofferenza (si pensi all'impossibilità al moto e via dicendo). Resta aperta la questione dell'efficacia di una tale posizione. Accetterebbero l'industria dell'allevamento di salvaguardare l'integrità comportamentale degli animali? L'integrità è un concetto astratto o un elemento concreto da considerare?

6. Conclusioni

L'*Animal experimentation law* olandese è un testo molto innovativo e coraggioso. Il ricorso ai concetti d'integrità e valore intrinseco come strumenti ulteriori da considerare nella regolamentazione delle pratiche umane che coinvolgono gli animali, se pur discutibile, è in ogni caso un tentativo di guardare alle questioni animali come questioni complesse e non

sufficientemente chiarite dal modello del benessere animale. Come tutte le nuove proposte la Legge olandese ha delle profonde lacune. Tuttavia ha il pregio di affrontare la questione delle conseguenze “dirette” e “indirette” relative alla sperimentazione animale. Il modello del benessere si basa in modo prevalente sulle prime, lasciando ad autori più sensibili le questioni relative alle seconde (stress e sofferenza). Quello che lascia perplessi è la possibilità di usare l’integrità e valore intrinseco come parametri chiari nel processo decisionale relativo a tali questioni. Il concetto di valore intrinseco, in modo particolare, più che aiutare la discussione la rende confusa e contraddittoria. Qualora interpretato coerentemente, esso conduce a posizioni biocentriche così forti da essere irragionevoli (l’astensione totale dall’uso degli animali). Quello dell’integrità lascia perplessi per la sua vaghezza.

Pur avendo degli elementi positivi in sé (affrontare i limiti relativi all’*animal welfare*), difficilmente può essere definito come un punto di riferimento su cui basare una procedura di controllo per le questioni animali. Di sicuro ci vorrà del tempo per chiarire sia tali concetti sia la relazione che essi hanno con i principi contenuti nella Direttiva 86/609/EEC. In ogni caso l’*Animal experimentation law* olandese è un ottimo spunto per riflettere sui possibili sviluppi delle leggi relative alle questioni animali.

NOTE

- 1) Si pensi al toro “Herman” prodotto dalla Gene-Pharming - 1998 - la cui struttura genetica fu modificata per ottenere uno sviluppo muscolare raddoppiato rispetto ad altri esemplari non modificati geneticamente
- 2) Questo non significa che la legge olandese consideri l’integrità come un elemento condizionale per autorizzare una pratica veterinaria o di allevamento (ogni manipolazione dell’animale che ne determini una modifica radicale è proibita a priori). Al contrario il peso di tale elemento gioca nel calcolo delle conseguenze di una particolare azione che coinvolga gli animali è relativo alla valenza dei suoi fini e alla proporzionalità delle sue conseguenze. Non è un caso che lo stesso dal *Committee on Animal Biotechnology* autorizzò nel 1997 la produzione del toro Hermann (Schroten 1997), nonostante che gli animali in questione soffrissero di problemi cardio-circolatori e fossero particolarmente limitati nelle loro normali capacità motorie (e quindi comportamentali).
- 3) Una manipolazione non patologica di un organismo viola di fatto la sua integrità genetica. Tuttavia essa non determina delle conseguenze così radicali da causare una modifica sostanziale della fisiologia dell’organismo geneticamente modificato (si pensi alla produzione di mucche il cui latte contiene un enzima utile per i malati emofiliaci). Possiamo affermare che la violazione dell’integrità è un elemento sufficiente per negare il permesso di tali manipolazioni? Dato che l’integrità animale si relazione al valore intrinseco e al concetto di benessere nel calcolo delle conseguenze delle nostre azioni, a quale di questi elementi attribuiamo un valore maggiore?
- 4) Su tali temi si veda il saggio del Prof. Sandoe negli atti del *First European Congress on Agricultural and Food Bioethics*, Wageningen 4-6 March 1999

Bibliografia

- BROM F. W. *The use of intrinsic value in the Netherlands* in DOL et al. *Recognizing the intrinsic value of animals* Van Gourcum 1999:15-29
LECALDANO E. (1999) *Bioetica* Il Saggiatore Roma
LEMONS N. (1994) *Intrinsic value* Cambridge Cambridge University Press

- LEWONTIN R.C. (1998) *Gene, Organismo, Ambiente* Laterza Roma Bari PIGLIUCCI M. & SCHICHTING C. (1997) MUSSCHENGA A. (1999) *Intrinsic value or intrinsic valuing?* in DOL et al. *Recognizing the intrinsic value of animals* Van Gourcum 1999:97-119
- NAESS A. (1989) *Ecology, community and life-style* Cambridge Cambridge University Press
- RACHELS J. (1990) *Created from animals: the moral implications of Darwinism* Oxford University Press Oxford
- REGAN T. & SINGER P. (1976) *Animal Rights and Human Obligations* Englewood Cliffs: Prentice-Hall
- REGAN T. (1983) *The Case for Animal Rights* Berkeley California.: University of California Press
- ROLLIN B. (1989) *The Frankenstein Syndrome. Ethical and Social Issues in the Genetic Engineering of Animals* Cambridge Cambridge University Press.
- ROLLIN B. (1989) *The Unheeded Cry. Animal Consciousness Animal Pain and Science* Oxford Oxford University Press
- ROLLIN B. (1998) *On telos and genetic engineering* in HOLLANDS and JOHNSON (eds.) *Animal Biotechnology and Ethics* Chapman and Hall London 1998:162
- RUSSEL W., BURCH R. (1959) *The Principles of Humane Experimental Techniques*, London Meuthuen
- SALVI M. (1998) *Ethics and Germ-line Manipulations: Germ-line transformation of the transgenic mouse*, Scientific Report, The European Commission, Programme: Biotechnology, Research Training Grants, Contract Nr: .BIO4-CT96-5075, July 1998
- SALVI M. (1999) *Casualità Biologica Causalità Biotecnologica*, in “Quaderni di Bioetica: Bioetica e professione medico veterinaria”. July 1999 Bologna Macro Edizioni, pp. 109-134
- SALVI M. (2000) *Organismi ed Individualità, Controversie sul concetto di individuo in biologia* “Prometeo. Rivista trimestrale di scienze e storia” Milano Mondadori 2000
- SINGER P. (1975) *Animal Liberation* N.Y.: Avon Books
- VAN DE VEER D. (1983) *Interspecific Justice and Animal Slaughter* in MILLER and WILLIAMS (eds.) *Ethics and Animals*, Humana Press, Clifton, New York pp. 147-162
- WILSON J. (1999) *Biological Individuality* Cambridge University Press, Cambridge

LA NORMATIVA CHE REGOLA L'UTILIZZO DEGLI ANIMALI A FINI SPERIMENTALI O SCIENTIFICI

di Emanuela D'Amore, medico veterinario, I° tecnologo presso il Servizio Qualità e Sicurezza della Sperimentazione Animale dell'Istituto Superiore di Sanità

Il Decreto Legislativo 116 del 27 gennaio 1992, applicativo della Direttiva Comunitaria 86/609, ha rappresentato un elemento di forte innovazione nel panorama legislativo in materia di protezione animale, modificando sostanzialmente l'approccio all'utilizzo degli animali nel campo della ricerca scientifica. Dal 1931, anno di promulgazione della Legge n.924 sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo e successiva modifica del '41 (L.n°615), agli anni '80 una maggiore sensibilità nei confronti degli animali, l'analisi del ruolo che la sperimentazione animale gioca nel progresso delle scienze mediche e le posizioni assunte dalle diverse associazioni protezionistiche e scientifiche hanno sollevato dubbi e dato origine a un ampio dibattito, il più delle volte sterile, sull'accettabilità anche dal punto di vista scientifico dell'utilizzo degli animali nella ricerca biomedica. Senza entrare nel merito della

disputa, che offre molte tesi a favore o contro la sperimentazione, si è avvertita a livello europeo la necessità di una nuova legge che regolasse tale materia e modificasse anche sostanzialmente i concetti e gli approcci alla sperimentazione animale.

La passata normativa italiana aveva il compito di regolare e fissare gli scopi della vivisezione degli animali a sangue caldo: genericamente si limitava l'uso di mammiferi e uccelli alle sole ricerche che avessero lo scopo di promuovere "il progresso della biologia e della medicina sperimentale". Ovviamente tale legislazione manifesta, ai nostri occhi, dei grossi limiti che erano costituiti dalla mancanza, da parte degli Enti preposti, di un controllo diretto e/o indiretto sulle strutture che operavano nel settore; secondo la L. n° 615, l'attività sperimentale poteva essere svolta in strutture private preventivamente autorizzate dal Ministero e nelle strutture pubbliche, quali università ed istituti di ricerca, indipendentemente dalle caratteristiche strutturali dei loro impianti. Inoltre non era necessario, a differenza di quello che oggi la normativa prevede, informare il Ministero di ogni progetto di ricerca. Nella normativa del '41 si evidenzia inoltre l'assoluta mancanza di una valutazione etico-scientifica relativa alla reale utilità e liceità delle ricerche sperimentali che prevedono l'utilizzo di animali, la discrezionalità che la normativa concedeva di usare o meno l'anestesia, la scarsa attenzione posta alla formazione del personale e la completa assenza di indicazioni sulla tutela del benessere animale prima e durante l'esperimento.

La normativa europea da cui prende origine il D. L. 116 ha le sue radici nella Convenzione di Strasburgo sulla protezione degli animali negli allevamenti, adottata nel 1976 dai 26 Paesi del Consiglio d'Europa e ratificata nel nostro Paese con la Legge n°623 del 14 ottobre 1985. La Convenzione, che non aveva potere legislativo, stabiliva per lo più la necessità di riconoscere agli animali i loro diritti e riconosceva agli animali da laboratorio il loro valore intrinseco e quindi la necessità di tutelarne il benessere, anche nel corso della sperimentazione.

Il D.L.116/92 ha quindi affrontato una serie di problematiche tra le quali possiamo principalmente menzionare:

- 1) il benessere degli animali da laboratorio
- 2) la responsabilità del veterinario
- 3) la responsabilità del ricercatore
- 4) il concetto di autorizzazione e/o di comunicazione
- 5) l'introduzione dei metodi alternativi all'utilizzo degli animali
- 6) l'attività di controllo del Ministero della Sanità

1) *Il benessere degli animali*

Una delle principali innovazioni che il Decreto Legislativo n°116 ha apportato è l'interesse, espresso in vari articoli, alla tutela del benessere animale, che diviene uno degli elementi cardine della legge. L'attenzione nei confronti dell'animale viene espressa attraverso la norma che impone l'uso dell'anestesia in tutte le sperimentazioni che possono provocare dolore e ammette deroghe a questo obbligo purché se ne possano dare valide giustificazioni scientifiche. La valutazione e il controllo del dolore a cui può essere sottoposto l'animale, che è comunque in una condizione anomala al suo stato naturale, serve sia per rispondere ad un'esigenza etica sia per un'analisi costo-beneficio, prendendo in considerazione, da un lato, l'obiettivo scientifico che ci si prefigge, e dall'altro, le sofferenze e lo stress provocato nell'animale. Si deve, inoltre, tenere presente che il dolore nel corso della sperimentazione può produrre alterazioni più o meno evidenti dei parametri fisiologici, metabolici e comportamentali che possono modificare o alterare i risultati sperimentali. Solo recentemente tali concetti sono stati parzialmente recepiti dai ricercatori che, in passato, non avevano mai

considerato l'animale come un organismo vivente ma per lo più un mezzo per raggiungere un fine, più o meno scientifico.

Il Decreto fornisce, inoltre, delle Linee guida finalizzate al raggiungimento di idoneità strutturali e ambientali, nel rispetto delle esigenze fisiologiche e psicologiche dell'animale, dal momento in cui giunge nello stabilimento utilizzatore, al momento in cui, al termine della sperimentazione, sarà ucciso con metodo indolore.

2) Il ruolo del veterinario

Il benessere animale viene tutelato anche attraverso la presenza del medico veterinario, sia esso dipendente della stessa struttura che libero professionista, che sovrintende allo stato sanitario degli animali. Nel Decreto n.116, è il medico veterinario la figura deputata al controllo delle condizioni di salute degli animali e all'assistenza sanitaria, con una scelta più restrittiva rispetto alla Direttiva CEE 86/609 dove la supervisione del benessere animale è affidata ad "un veterinario o altra persona competente". I compiti fondamentali del veterinario sono controllare le condizioni di salute degli animali prima, durante ed al termine delle procedure sperimentali, fornire la propria assistenza professionale, eseguendo regolari ispezioni sugli animali in sperimentazione, controllare la buona esecuzione delle procedure, al termine delle quali dovrà stabilire se l'animale debba essere mantenuto in vita o soppresso. Inoltre, compito fondamentale del medico veterinario è quello di provvedere, in collaborazione con il responsabile della sperimentazione, all'elaborazione del protocollo sperimentale più adatto allo scopo che ci si prefigge, senza infliggere inutili sofferenze, sulla base delle conoscenze anatomiche, fisiologiche e patologiche degli animali utilizzati, e quindi a un controllo e ad una verifica delle stesse. È necessario comunque sottolineare che nelle fasi iniziali di applicazione della legge anche la classe veterinaria ha incontrato notevoli difficoltà all'adempimento del suo ruolo. Una preparazione specifica inadeguata o insufficiente, e per lo più basata sull'iniziativa personale, la scarsa intermediazione con i ricercatori che, abituati fino a quel momento a una totale libertà d'azione, hanno visto il veterinario come un burocrate che vuole impedire la loro libertà scientifica, alcune difficoltà interpretative della legge, hanno impedito al veterinario di porsi nel campo della sperimentazione biomedica come un tecnico altamente specializzato a cui rivolgersi per l'ottimizzazione dei risultati e di agire da mediatore tra le esigenze specifiche del ricercatore e la necessità di tutelare per quanto possibile il benessere degli animali nel rispetto della normativa.

3) Responsabilità e professionalità del ricercatore

Un altro elemento fortemente innovativo del D. L. vo che ha determinato grosse difficoltà di adattamento da parte dei ricercatori è rappresentato dall'introduzione del regime di autocontrollo, per cui il Responsabile del progetto di ricerca, sotto la propria responsabilità, è tenuto a effettuare dichiarazioni che sono vincolanti per l'esecuzione della sperimentazione. In particolare, il ricercatore deve autonomamente prevedere il minor numero possibile di animali da utilizzare, quelli a più basso sviluppo neurologico e soprattutto dichiarare il grado di sofferenza che verrà esercitato sugli animali; inoltre il ricercatore deve dichiarare per se stesso e per lo staff sperimentale che con lui collabora, di possedere formazione adeguata ed eventualmente provvedere che tale personale venga istruito.

A tale scopo, il Ministero avrebbe dovuto provvedere (art. 17), entro un anno dall'entrata in vigore del Decreto, a stabilire i requisiti necessari per il personale che opera con animali da laboratorio. A otto anni dall'entrata in vigore della legge, i requisiti e le indicazioni in tal senso non sono stati forniti. Attualmente il riconoscimento di idoneità si basa sulla valutazione del curriculum per tutti i livelli

professionali impegnati nel campo della sperimentazione, ma da più parti viene sostenuta la necessità di attuare corsi di formazione professionale, riconosciuti a livello nazionale.

Sarà inoltre compito del Responsabile del Protocollo sperimentale controllare la corretta esecuzione delle procedure previste e in collaborazione con il medico veterinario provvedere al mantenimento degli animali in adeguate condizioni e che quindi siano alloggiati e godano di un ambiente e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere e che qualsiasi limitazione alla possibilità di soddisfare ai bisogni fisiologici e comportamentali sia ridotta al minimo.

Un altro compito a carico del Responsabile del progetto di ricerca è di effettuare una adeguata programmazione e preparazione del protocollo sperimentale, e quindi la redazione e sottoscrizione della comunicazione o della richiesta di autorizzazione a secondo del tipo di sperimentazione o di specie animale che s'intende utilizzare.

4) *Autorizzazione e/o comunicazione*

La richiesta di "autorizzazione in deroga" agli artt.8 e 9 del D.L.vo 116/92 è prevista per qualsiasi tipo di ricerca che preveda:

- 1) sperimentazioni su animali senza l'uso dell'anestesia in deroga all'obbligo di cui all'art.4;
- 2) sperimentazioni su primati non umani, su cani e gatti in deroga al divieto di cui all'art.3;
- 3) sperimentazioni su animali in via di estinzione in deroga al divieto di cui all'art.3;
- 4) sperimentazioni a scopo didattico, in deroga all'art.3;
- 5) sperimentazioni che comportino gravi lesioni o forti dolori che potrebbero protrarsi dopo l'esperimento
- 6) sperimentazioni che non siano relative a ordinarie prove di qualità, efficacia ed innocuità, ivi incluse le prove previste dalla Farmacopea Ufficiale nonché da linee guida o norme nazionali ed internazionali .

Per qualsiasi altro esperimento in cui si utilizzino animali è invece previsto l'invio al Ministero di una "comunicazione", adeguatamente redatta con la durata del progetto, la specie animale ed il numero degli animali, il nome del responsabile e la sede autorizzata dove si intendono effettuare gli esperimenti. L'invio della comunicazione abilita all'attività sperimentale senza alcuna risposta da parte del Ministero. Per le autorizzazioni in deroga agli art. 8 e 9 è invece necessaria l'emanazione di un decreto del Ministero della Sanità, sentito il parere dell'Istituto Superiore di Sanità. La formulazione di pareri autorizzativi alla sperimentazione deve prendere in analisi una serie di elementi che sono determinanti, tra questi il curriculum vitae del proponente la ricerca e del suo staff dal quale si deve chiaramente evincere la competenza e la preparazione nell'uso di animali e le credenziali scientifiche; la validità e la coerenza dell'obiettivo che la ricerca si pone, l'adeguatezza della strategia sperimentale che si vuole adottare e le possibili ricadute scientifiche; la specie ed il numero di animali; in questo caso, le buone prassi scientifiche, la valutazione costo-beneficio esigono che l'uso di primati, cani e gatti sia riservato a specifiche esigenze, legate agli obiettivi della ricerca o sia limitato alle fasi più avanzate di una ricerca preclinica che abbia ottenuto risultati soddisfacenti nelle fasi iniziali, utilizzando topi e ratti. L'utilizzo di gatti o scimmie è comunque piuttosto ristretto numericamente come si può desumere dai dati presentati dal Ministero. Altrettanto importante è la verifica sulla congruità del numero di animali di cui si propone l'impiego, dovendo tale numero essere ridotto

al minimo compatibile con il raggiungimento degli obiettivi della ricerca, utilizzando a tale scopo anche modelli statistici.

Inoltre gli esperimenti a scopo didattico sono ammessi solo in caso di necessità inderogabili e quando risulti impossibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi. Attualmente sono disponibili validi sistemi alternativi all'utilizzo di animali come l'uso di scarto dei mattatoi, l'uso dei sistemi *in vitro*, la modellistica computerizzata, i sistemi audiovisivi interattivi e le simulazioni computerizzate che sostituiscono adeguatamente i modelli animali.

La normativa inoltre stabilisce che gli animali utilizzati nella sperimentazione e citati nell'allegato 1 devono provenire da allevamenti appositamente autorizzati. Ciò non esclude la possibilità d'impiego di altre specie animali che per quanto possibile devono essere animali d'allevamento.

È vietato l'utilizzo di animali randagi mentre è possibile effettuare esperimenti su animali prelevati dall'ambiente naturale, previa comunicazione al Comune interessato, se il responsabile del protocollo sperimentale può dimostrare che è l'unica specie animale adatta allo scopo della ricerca. Inoltre l'art.3, comma 3 vieta l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche in via di estinzione e previste dalla Convenzione di Washington e ne permette l'utilizzo, previa autorizzazione ministeriale, in casi eccezionali, se la finalità della ricerca è intesa alla conservazione della specie.

5) *I metodi alternativi*

Un altro elemento fortemente innovativo del D. L. vo 116 è l'introduzione del concetto dei c. d. "metodi alternativi". Il Decreto prevede nell'art.4 l'utilizzo di metodi alternativi all'uso degli animali e sancisce in modo preciso che "gli animali possono essere utilizzati solamente quando non sia possibile ricorrere ad altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali". La definizione di alternativo prende origine dalle 3R di Russell e Burch (*reducement, refine, replace*) e intende qualunque metodo che sostituisca o riduca il numero di animali necessario per eseguire un determinato studio o che ne riduca la sofferenza. È ovvio che questi obiettivi non sono raggiungibili con rapidità né con facilità ed è anche probabile che la totale eliminazione degli animali in sperimentazione non sia attuabile, ma certamente è possibile la riduzione del loro uso e l'adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare il loro benessere prima dell'esperimento e a ridurre al massimo la sofferenza sono facilmente realizzabili ed auspicabili.

A livello europeo, allo scopo di coordinare la validazione dei metodi alternativi, è stato istituito *European centre for the Validation of Alternative Methods* (ECVAM) che ha il compito di promuovere gli studi sui metodi alternativi, di organizzare prove crociate, di valutare ed analizzare i risultati e di promuovere il dialogo scientifico tra le industrie, i ricercatori, i legislatori ed i gruppi animalisti.

Nonostante ciò, l'uso dei metodi alternativi ha ancora un effetto limitato in quanto essi possono solo in parte sostituire la completezza di un organismo e allo stato attuale esistono pochi metodi alternativi che possono sostituire totalmente un esperimento sugli animali. A questo si aggiunge la scarsa volontà soprattutto delle industrie private di investire i finanziamenti nella ricerca per la messa a punto di metodi alternativi.

6) *Il sistema di controllo*

La nuova normativa ha poi introdotto un sistema di controllo e di vigilanza svolto dal Ministero che si esplica su tutti gli stabilimenti che detengono animali destinati alla sperimentazione, siano essi di allevamento, fornitori ed utilizzatori, sia pubblici che privati. In

particolare gli stabilimenti utilizzatori sono sottoposti a regime autorizzativo da parte del Ministero (art.12) che stabilisce che, oltre ad impianti e attrezzature adeguate alle specie animali utilizzate, tali strutture possiedano personale qualificato e che la movimentazione degli animali venga regolata attraverso registri di carico-scarico, vidimati dal Ministero, dove devono essere annotati gli animali utilizzati e dove deve essere possibile seguire il destino di ogni singolo animale utilizzato o di ogni singolo lotto.

Inoltre il Ministero esercita il suo controllo sulle attività di ricerca mediante l'analisi delle attività sperimentali sia in comunicazione che in autorizzazione. La comunicazione, che deve contenere alcuni elementi fondamentali quali la necessità del ricorso a una determinata specie, la dichiarazione dell'impossibilità di utilizzare o un numero minore di animali o di specie a più basso sviluppo neurologico, consente una maggiore consapevolezza soprattutto da parte degli stessi operatori scientifici e una reale informazione per la comunità. Come cita la circolare del Ministero n°8 del 25.05.1993, la procedura costituisce una forma di controllo a posteriori che non serve tanto a reprimere irregolarità quanto piuttosto a rettificare ed incanalare le procedure verso modalità corrette di impiego degli animali e verso metodi alternativi.

Il Ministero svolge anche attività di raccolta ed elaborazione dei dati relativi all'utilizzazione di animali ai fini sperimentali in ordine alle specifiche competenze attribuitegli dal D. L. vo 116/92. Tale attività, indispensabile per l'attività di controllo, è codificata dall'art.15 del Decreto laddove è previsto che il Ministero della Sanità raccolga e pubblichi sulla Gazzetta Ufficiale, con cadenza triennale, i dati relativi all'utilizzo degli animali contenuti nelle richieste di autorizzazione, nelle comunicazioni ricevute nonché nelle relazioni presentate dagli stabilimenti utilizzatori autorizzati. Tale raccolta di dati soddisfa anche l'esigenza di informare la Commissione Europea. Per organizzare la raccolta dei dati, la stessa Commissione Europea con il contributo di tutti gli Stati membri ha elaborato una serie di tabelle da utilizzare per la trasmissione dei dati da parte degli stabilimenti utilizzatori. A livello comunitario lo studio per il miglioramento di tali tabelle viene effettuato in seno all'apposito "Comitato ad hoc per la raccolta dei dati statistici", formato da rappresentanti di tutti i Paesi membri che si riunisce presso la sede di ECVAM, a Ispra, che ha anche prodotto un documento che comprende il "glossario dei termini e le linee guida per la comunicazione alla Comunità Europea dei dati statistici da parte dei Paesi membri"

A questi compiti di vigilanza e controllo si aggiunge quanto indicato negli artt. 16, 17 e 18, dove viene inoltre stabilito che sarebbe compito del Ministero, tramite l'Istituto Superiore di Sanità, considerare validi i dati risultanti dagli esperimenti eseguiti sul territorio di altri paesi membri; adottare come metodi ufficiali quelli che prevedono l'impiego di un numero minore di animali, limitare il numero delle specie di cui all'allegato I o il numero delle razze e categorie, adottare misure più rigorose e modificare le linee di indirizzo di cui all'allegato II.

Più sotterraneo, ma non per questo, meno importante, il ruolo dell'Istituto Superiore di Sanità, organo tecnico - scientifico del Ministero, che gestisce molte delle problematiche connesse alla sperimentazione nella triplice veste di:

- a) istituzione tecnico scientifica che si configura tra le più grandi per concentrazione di ricercatori e numero di animali utilizzati.
- b) autorità consultiva e regolatoria per ciò che concerne la valutazione di protocolli sperimentali che necessitano di autorizzazione in deroga;
- c) autorità competente per ciò che riguarda le problematiche connesse con la sperimentazione ed in particolare i metodi alternativi.

Nell'ambito dell'attività consultiva e autorizzativa, l'Istituto è da anni impegnato a svolgere una attività di analisi e di studio dei protocolli sperimentali inviati per le autorizzazioni in deroga agli articoli 8 e 9 del Decreto. L'analisi e la stesura dei pareri su oltre 800 protocolli

sperimentali provenienti da tutta l'industria farmaceutica e dalle principali strutture di ricerca nazionale rappresenta per gli esperti dell'Istituto un elevato impegno tecnico – scientifico.

Nonostante gli elementi innovative che la normativa ha apportato nel campo della sperimentazione biomedica, a otto anni dall'entrata in vigore del Decreto e dalla sua applicazione si sono evidenziate alcune lacune e da più parti è stata richiesta una revisione della legge. Alcuni punti chiave della legge sono rimasti di difficile interpretazione. Tra questi, per esempio, il concetto di esperimento, piuttosto generico, e la quantificazione del dolore. A tale scopo, è stata espressa la necessità di formulare delle linee guida soprattutto per valutare le diverse procedure attuate sugli animali in base al grado di dolore inferto.

A questo si deve aggiungere la necessità di inserire nella normativa alcune realtà dovute ai risultati ottenuti con le nuove tecniche di ingegneria genetica quali gli animali transgenici o i prodotti della clonazione che apportano alle problematiche della sperimentazione animale elementi che alla stato attuale sono di difficile valutazione.

LA REGOLAMENTAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE A LIVELLO EUROPEO

Véronique C. Delpire * and Michael Balls **

*Ricercatrice dell'Università di Nottingham (Centre for Applied Bioethics, Faculty of Biological Sciences)

** Head of ECVAM, Institute of Health and Consumer Protection, Joint Research Centre, European Commission, 21020 Ispra (VA), Italy.

Introduzione

Lo scopo di questo capitolo è passare in rassegna gli esistenti strumenti legislativi relativi alla regolamentazione della sperimentazione animale a livello europeo. Verranno qui ampiamente discussi i due maggiori atti legislativi attualmente vigenti: la Convenzione del Consiglio d'Europa ETS 123 (Consiglio d'Europa, 1986) e la Direttiva del Consiglio 86/609 EEC (EEC, 1986). Saranno poi brevemente considerati altri atti legislativi e attività elaborati dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione europea, nell'ambito delle politiche riguardante la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali.

Tali iniziative hanno messo a fuoco in particolare il concetto di valutazione etica, da quando fu evidente che la giustificazione etica era diventata parte necessaria e integrante nel processo di revisione collegato al rilascio di autorizzazioni per progetti di ricerca implicanti l'utilizzo di animali a vantaggio della salute umana e animale, e dell'ambiente.

Inoltre, sono state prese in esame le implementazioni della legislazione europea adottate dai singoli Stati membri europei con particolare riferimento ai sistemi applicati nella valutazione etica. Le informazioni contenute in questo capitolo sono state prese in parte dalle pubblicazioni specificate nel testo stesso, e in parte da contatti diretti con le autorità competenti ed organizzazioni dei Paesi interessati.

Discussione

LA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA ETS 123 (LA CONVENZIONE)

Principi generali

The European Convention for the protection of vertebrate animals used for experimental or other scientific purposes (Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati per fini sperimentali o altri fini scientifici) fu adottata il 31 maggio 1985 e fu passata alle firme degli Stati membri del Consiglio d'Europa, e di quelli della Comunità economica europea, CEE (ora Unione europea, EU), il 18 marzo 1986. Entrata in vigore il 1 gennaio 1991, fu firmata nel 1987 dalla Commissione europea, che, tuttavia non ratificò il suo testo prima del marzo 1998.

La Convenzione fu il risultato del lavoro del Consiglio d'Europa su un'iniziativa della sua Assemblea parlamentare per proteggere gli animali da esperimenti abusivi, scorretti e non necessari. Gli Stati membri del Consiglio d'Europa avevano anche preparato diverse altre Convenzioni derivanti da iniziative prese dall'Assemblea consultiva, che aveva adottato una serie di raccomandazioni sul benessere animale a partire dal 1961. Il preambolo della Convenzione riassume lo spirito del testo in base ai suoi principi fondamentali. Questi comprendono: il conseguimento di una maggiore unità tra i Membri del Consiglio d'Europa e la cooperazione con gli altri Stati nella protezione degli animali vivi; il riconoscimento che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutti gli animali, specialmente in considerazione della loro capacità a provare sofferenza e dolore; il riconoscimento che l'uomo ha bisogno di utilizzare gli animali allo scopo di aumentare la conoscenza o per il complessivo beneficio del genere umano o degli animali; l'importanza di minimizzare il dolore, la sofferenza e l'angoscia imposti agli animali necessariamente utilizzati; e la volontà di limitare l'utilizzo di animali, mirando a sostituire tale utilizzo con metodi alternativi (Consiglio d'Europa, 1986).

A livello europeo, la Convenzione rappresenta il maggior atto legislativo e ha fornito la base per la protezione degli animali vertebrati utilizzati per fini sperimentali. Il suo testo ha costituito la struttura per la formulazione della Direttiva del Consiglio n. 609 del 1986 (86/609/CEE), la corrispondente legislazione a livello dell'Unione europea, che sarà discussa nella prossima sessione di questo capitolo. Nell'ambito della protezione animale, il Consiglio d'Europa ha elaborato altre Convenzioni che si riferiscono in particolare a: il trasporto internazionale di animali, gli animali di allevamento; la loro macellazione; gli animali da compagnia.

La Convenzione e la valutazione etica

Le disposizioni elaborate nei vari Articoli della Convenzione contengono elementi di valutazione etica, esplicitamente prescrittivi nei riguardi di:

- finalità ed ammissibilità degli esperimenti;
- trattamento e stabulazione degli animali sperimentali;
- esigenza di favorire l'uso e la ricerca di alternative che possano sostituire (*replacement*) la sperimentazione animale;
- conduzione di esperimenti nel rispetto dei principi di rifinire le tecniche di intervento (*refinement*) e di ridurre (*reduction*) il numero di animali utilizzati (Russell & Burch, 1959);
- speciale regime autorizzativo e necessità di produrre giustificazioni per tutti gli esperimenti che possano causare forte dolore agli animali;
- uccisione umanitaria degli animali;
- restrizioni relative al riutilizzo degli animali sperimentali;
- condizioni per il rilascio in ambiente di animali sperimentali;
- autorizzazione alle persone che effettuano esperimenti sugli animali e autorizzazione ai progetti di ricerca che saranno condotti;
- registrazione degli stabilimenti di allevamento, fornitori ed utilizzatori, e requisiti specifici per la registrazione degli animali, per il personale, e per le strutture;

uso obbligatorio di animali provenienti da allevamenti ed elenco delle specie animali;
notifica e autorizzazione limitata per esperimenti su animali condotti a scopo didattico;
raccolta e comunicazione obbligatorie di statistiche nazionali relative al numero di animali utilizzati a fini sperimentali;

riconoscimento degli esperimenti eseguiti nel territorio di un altro Paese (allo scopo di evitare inutili ripetizioni).

Come appare da questa lista di disposizioni, alcuni dei requisiti stabiliti dalla Convenzione sono molto dettagliati, mentre altri, come quelli riguardanti i sistemi di controllo che dovrebbero essere istituiti dalle Parti per garantire l'applicazione della Convenzione stessa, sono lasciati alla discrezionalità delle Parti stesse. Ciò si riflette negli Articoli 3, 4 e 13, che trattano rispettivamente dei sistemi di controllo, supervisione e del sistema di autorizzazione. A questo riguardo si può notare anche che l'Art. 4 prevede la possibilità per ogni Paese di avere forme di controllo più severe e più restrittive nell'uso di animali negli esperimenti.

Le considerazioni sopra esposte implicano che la Convenzione lascia alle singole Parti la valutazione etica e non impone di armonizzare e standardizzare il sistema di approvazione dei progetti di ricerca. Come questo aspetto sia trattato dai singoli Paesi sarà esposto più avanti.

LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO EUROPEO 86/609/EEC (LA DIRETTIVA)

Principi generali

La Direttiva del Consiglio europeo 86/609/EEC è il risultato di forti pressioni da parte di membri del Parlamento europeo, affinché l'allora Comunità europea (oggi, Unione) stabilisse delle basi legali per controllare gli esperimenti su animali a livello europeo. Bisogna considerare che la firma della Convenzione non era sufficiente, e che la Commissione europea era generalmente criticata per non aver prodotto una Direttiva abbastanza rapidamente. Di conseguenza, la Direttiva fu firmata dal Consiglio dei ministri dell'EEC il 24 novembre 1986, per entrare completamente in vigore in tutti gli Stati membri entro il 24 novembre 1989.

Come stabilito nel Preambolo della Direttiva, la sua base legale è l'Articolo 100 del Trattato di fondazione della CEE, che concerne la necessità di eliminare le disparità che possono nuocere il funzionamento del mercato comune con l'armonizzazione delle leggi tra gli Stati membri.- da cui l'intero titolo della Direttiva: *Council Directive of 24 November 1986 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States regarding the protection of animals used for experimental and other scientific purposes* (EEC, 1986). (Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle leggi, le regolamentazioni e le disposizioni amministrative degli Stati membri riguardanti la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici).

Lo spirito della Direttiva si riflette anche nell'Art. 1: "l'intento di questa Direttiva è di garantire che, dove gli animali sono utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, le disposizioni stabilite da leggi e da regolamentazioni, e le disposizioni amministrative degli Stati membri per la loro protezione, siano riavvicinate in modo che non siano pregiudicati l'instaurazione e il funzionamento del mercato comune, in particolare da distorsioni della concorrenza o barriere al commercio".

Dalle precedenti osservazioni, è chiaro che l'obiettivo fondamentale della Direttiva differisce da quello della Convenzione, nonostante altri due elementi stabiliti nel Preambolo, e cioè: "l'armonizzazione dovrebbe garantire che il numero degli animali sia ridotto al minimo, che gli animali siano adeguatamente trattati, che non siano inflitti senza necessità dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli e, nel caso che non siano evitabili, garantire che siano ridotti al minimo" e "...che si dovrebbe evitare l'inutile ripetizione di esperimenti".

La Direttiva, che è amministrata dalla Direzione generale ambiente della Commissione europea, è il principale atto legislativo per la protezione degli animali da laboratorio a livello della UE. Tuttavia, altri servizi della Commissione e Comitati *ad hoc* sono coinvolti nell'amministrazione di una pletera di testi di regolamentazione, rapporti, opinioni, decisioni o supportano e finanziano progetti e conferenze internazionali connessi con la protezione degli animali. Ciò include vari aspetti che vanno oltre lo scopo di questo studio e comprendono: gli aspetti sanitari legati agli allevamenti e alla macellazione; le condizioni di trasporto di alcune specie; il commercio e la protezione delle specie selvatiche; il trappolamento non crudele; la brevettabilità degli animali; la regolamentazione delle galline in batteria; ecc.

I termini di riferimento della politica adottata dalla UE sulla protezione degli animali sono posti nella *Declaration (Nr24) on the protection of animals* (Dichiarazione n.24 sulla protezione degli animali), che fu adottata insieme al Trattato di fondazione della UE e che stabilisce: “La Conferenza invita il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, nonché gli Stati membri, a prestare ogni attenzione alle necessità del benessere animale quando redigono e implementano la legislazione della Comunità sulla comune politica agricola, i trasporti, il mercato interno, e la ricerca (EC, 1995)”.

La Direttiva e la valutazione etica

Così come nella Convenzione, le disposizioni presenti nei vari Articoli della Direttiva contengono elementi di valutazione etica, esplicitamente prescrittivi. Le questioni sono identiche a quelle della Convenzione, ad eccezione dei seguenti variazioni:

- ∑ la Convenzione è più restrittiva della Direttiva nell'elenco degli scopi di ammissibilità per gli esperimenti sugli animali, a causa dell'uso della parola “solamente” nell'Articolo 2;
- ∑ diversamente dalla Convenzione, la Direttiva non copre la sperimentazione animale a scopi didattici;
- ∑ l'Articolo 22.3 della Direttiva prevede Comitati consultivi che assistano la Commissione in questioni sollevate dall'implementazione della Direttiva;
- ∑ l'Articolo 14. 2 della Direttiva stabilisce disposizioni molto più stringenti della Convenzione relativamente al livello di preparazione richiesto per le persone che conducono gli esperimenti o li supervisionano;
- ∑ l'Articolo 5(b) della Direttiva è più proibitivo della Convenzione sui requisiti minimi per rispettare i bisogni fisiologici ed etologici degli animali sperimentali;
- ∑ le disposizioni della Direttiva e della Convenzione relativamente a: provenienza, registrazione, identificazione, cura e mantenimento degli animali contengono discrepanze;
- ∑ l'Articolo 4 della Direttiva è unico nell'assicurare l'estensione della protezione agli animali di specie in pericolo di estinzione;
- ∑ il testo della Direttiva è generalmente più stringente della Convenzione relativamente ai requisiti richiesti per assicurare il benessere degli animali durante la conduzione degli esperimenti, tranne che nel caso del riutilizzo degli animali;

Σ le modalità relative alla presentazione dei dati statistici riguardanti l'utilizzo di animali sperimentali differiscono tra Direttiva e Convenzione per ciò che riguarda: modalità di presentazione, frequenza, e pubblicazione;

Σ gli Articoli 6, 12.1, e 25 della Direttiva sono più espliciti e imperativi della Convenzione relativamente alle misure che gli Stati membri devono applicare per assicurare una appropriata implementazione delle disposizioni.

In base a queste considerazioni, e in particolare agli Articoli 7.1, 6, 12.1 e 25 della Direttiva, che stabiliscono esplicite e imperative disposizioni sul sistema di notifica, controllo, supervisione e autorizzazione per assicurare l'adeguata implementazione in tutti gli Stati membri, si può affermare che il testo della Direttiva non prevede armonizzazione e standardizzazione dei sistemi di approvazione dei progetti di ricerca. Le modalità per l'attuazione della valutazione etica sono perciò lasciate alla competenza nazionale, cosa che si riflette nelle discrepanze esistenti tra i vari Stati membri della UE, e descritte qui di seguito. Per meglio dire, l'Articolo 24 della Direttiva prevede che gli Stati membri hanno il diritto di "... applicare o non applicare misure più restrittive per la protezione degli animali utilizzati negli esperimenti (...) in particolare gli Stati membri possono richiedere una preventiva autorizzazione per gli esperimenti o programmi di lavoro notificati in accordo con le disposizioni dell'Articolo 12.1". Alcuni Paesi come la Gran Bretagna, l'Olanda e la Svezia, hanno sviluppato sistemi per la valutazione etica a livello nazionale e, recentemente, Straughan & Balls (1998) hanno pubblicato una rassegna critica su questi:

Σ **Gran Bretagna:** il sistema inglese sull'uso di animali sperimentali è definito dall'*Animals (Scientific Procedures) Act 1986* (HMSO, 1986), e da vari documenti-guida. Il principio fondamentale di questa legge è la necessità di ottenere permessi per i ricercatori, per il progetto di ricerca, e per lo stabilimento dove viene condotta la sperimentazione animale. Le domande per l'ottenimento delle autorizzazioni dei progetti vengono sottoposte all'*Home Office* (Ministero degli Interni), che avvalendosi dei propri ispettori, valuta i progetti, applicando lo schema di analisi etica stabilito dall'*Act*. Ciò significa che tutti i progetti e i protocolli sono esaminati a livello nazionale da un ispettore del Ministero degli Interni e non dai comitati, anche se in pochi casi, i progetti sono anche rivisti da un comitato consultivo nazionale indipendente, l'*Animal Procedures Committee* (APC). L'APC è composto da ricercatori, veterinari, medici, giuristi, filosofi ed esperti del benessere animale che informano il governo sulle questioni riguardante l'*Act*, e che valutano le richieste di autorizzazione in certe categorie, come i test cosmetici, la ricerca sul tabacco e gli esperimenti che coinvolgono i primati non umani. Inoltre, le nuove disposizioni stabilite dal Segretario di Stato richiedono che, dal 1° aprile 1999, un processo di valutazione etica debba necessariamente essere istituito e mantenuto in ogni struttura designata all'utilizzo, all'allevamento e alla fornitura di animali. Questi comitati istituzionali di valutazione "... forniscono un'informazione indipendente ai detentori di autorizzazione sul benessere animale e le questioni etiche che sorgono dal loro lavoro e promuovono l'uso di analisi etiche per aumentare la consapevolezza delle questioni sul benessere animale e sviluppare iniziative per ampliare il più possibile l'applicazione delle Tre R" (Ministero degli Interni, 1998)

Σ **Olanda:** la revisione della legislazione olandese sulla protezione degli animali, *The Experiments on Animals Act* (Ministero Olandese della Salute pubblica, 1996), entrò in vigore il 5 febbraio 1997. Il principale cambiamento introdotto in questa nuova legge, è che, oltre alle licenze concesse ai responsabili delle istituzioni scientifiche sulla base di istanze che descrivono

la tipologia dell'esperimento da compiere, il progetto di ricerca deve essere approvato da un comitato etico, che ha il compito di valutare i possibili benefici provenienti dall'esperimento, rispetto ai possibili costi causati agli animali, in termini di sofferenza. La struttura dei comitati etici locali è definita nel nuovo *Act* e devono essere riconosciuti dal Ministro competente, che si avvale della consulenza di un comitato etico centrale, già istituito dalla precedente legislazione. I comitati etici locali hanno, inoltre, l'obbligo di presentare un rapporto annuale di attività al Ministro. Il comitato etico centrale ha l'autorità di rivedere le decisioni prese dai comitati etici locali nel caso in cui se ne ravveda la necessità. Tali comitati, che hanno ora una base istituzionale, hanno sostituito i precedenti comitati sulla sperimentazione animale.

∑ **Svezia:** le disposizioni relative alla valutazione etica dell'utilizzo di animali da laboratorio a fini scientifici sono incluse nell'*Animal Welfare Act* e nell'*Animal Welfare Ordinance 1998* (CFN, National Board for Laboratory Animals, 1999), entrambi del 1988 e aggiornati nel febbraio. Inoltre, la Svezia ha istituito una Commissione Nazionale, *National Board for Laboratory Animals* (CFN), che ha come compiti la coordinazione e la pianificazione di tutte le attività riguardanti gli animali da laboratorio e ridurre l'uso, incentivando i metodi alternativi. Il CFN stabilisce regole e raccomandazioni generali sulla valutazione etica dell'uso di animali da laboratorio per fini scientifici. In accordo con queste regolamentazioni, sono stati istituiti sette comitati locali a base regionale che prendono in considerazione le richieste per progetti di ricerca che comportano l'utilizzo di animali. Le conclusioni di questi comitati hanno lo status di decisioni vincolanti e hanno una validità di tre anni, ciò significa che gli esperimenti di lunga durata devono essere riconsiderati a intervalli regolari. Le linee guida generali per questi comitati prevedono che essi debbano prendere in considerazione sia l'importanza dell'esperimento, sia la sofferenza degli animali. Considerazioni più specifiche sulla finalità degli esperimenti e il rispetto delle "Tre R" sono stabilite dalla legislazione.

Altri Stati membri hanno sviluppato iniziative a favore della valutazione etica:

∑ **Belgio:** in conformità con la riveduta legge sulla protezione animale del 28 luglio 1995 (Ministero dell'Agricoltura belga, 1995), i comitati di valutazione sono ora obbligatori per ogni struttura che usi animali da laboratorio. L'istituzione formale di tali comitati, la loro composizione dettagliata, e le loro finalità di lavoro sono descritte nel *Décret Royal* (Ministero dell'agricoltura belga, 1997). Allo scopo di assistere i comitati nei loro compiti è stato inoltre costituito un Comitato nazionale per la deontologia.

∑ **Finlandia:** in conformità con il Decreto sulla protezione animale, *Decree on Animal Protection* (Ministero finlandese dell'agricoltura e foreste, 1996)), tutte le strutture in cui si svolge sperimentazione animale o si allevano animali a fini sperimentali devono avere un'autorizzazione. Inoltre, in accordo con lo Statuto sulla sperimentazione animale (Ministero finlandese dell'agricoltura e foreste, 1985) ogni struttura ha l'obbligo di istituire un comitato locale sulla sperimentazione animale. Il principale compito dei comitati locali è discutere e valutare tutti i progetti sperimentali ed accordare o meno l'autorizzazione alla sperimentazione sulla base di un giudizio unanime espresso dal comitato classificando gli esperimenti sulla base del livello di sofferenza imposto agli animali.

∑ **Francia:** in conformità con la legislazione francese sulla protezione animale, la sperimentazione può essere effettuata solamente sotto la responsabilità di una persona che abbia un'autorizzazione individuale rilasciata dal Ministero dell'agricoltura. Sebbene non ci sia uno schema nazionale per la valutazione etica, quasi tutte le industrie e i laboratori di ricerca

nazionali hanno volontariamente istituito comitati etici locali. Inoltre, l'industria farmaceutica francese, attraverso un organismo nazionale, il GRICE (*Groupement Interprofessionnel sur les Comités d'Ethique*) cerca di armonizzare il lavoro dei comitati etici, organizzando incontri ed iniziative a livello nazionale.

∑ **Germania:** dal 1987, le valutazioni dei protocolli sono condotte da comitati consultivi regionali indipendenti, che assistono le autorità tedesche responsabili dell'approvazione della sperimentazione animale nel valutare tutte le richieste per condurre esperimenti sugli animali. I pareri di questi comitati non sono vincolanti, ma le loro raccomandazioni di solito hanno effetto sulle autorità. Questi comitati consultivi non sono parte di un "sistema di comitati etici", e non lavorano in accordo con una procedura operativa comune. L'uniformità è ostacolata inoltre dal fatto che alcune responsabilità sono esercitate a livello dei Länder (gli Stati-regione della Federazione tedesca) più che dal governo federale. Ciononostante, il costituirsi di questi comitati è il primo gradino verso una sistematica valutazione etica in Germania (Gruber & Kolar, 1997). Comunque, è importante far notare che, secondo la legge federale tedesca per la protezione degli animali (BML, 1993), un esperimento è definito come una pratica scientifica dal risultato sconosciuto o imprevedibile. Ciò significa che l'approvazione e la valutazione sono necessari solo per gli esperimenti nella ricerca di base, sia a livello accademico che industriale (14% degli animali utilizzati), mentre tutti gli altri esperimenti, compreso lo sviluppo di nuovi farmaci, i test di vaccini o la produzione di derivati dal sangue, sono solamente notificati alle autorità responsabili, senza valutazione del valore scientifico del lavoro, né della sofferenza degli animali (Spielmann, 1995). La revisione della legge Federale tedesca, che è stata approvata nel 1998, non ha portato miglioramenti in questo settore, benché avesse inizialmente la finalità di assicurare una migliore adesione alla regolamentazione europea.

Nei rimanenti Stati dell'Unione Europea, di solito sono state prese misure legali per un sistema di autorizzazione degli esperimenti su animali, al fine di adeguarsi alle esigenze della Direttiva 86/609/EEC. Comunque, alcuni di questi paesi sono tuttora soggetti a procedure di infrazione per il mancato adeguamento ai requisiti di base della Direttiva, e per non avere istituito un processo di valutazione etica.

Per quanto riguarda i paesi non membri dell'Unione, vale la pena di menzionare lo stato dell'arte riguardante la valutazione etica in Norvegia e Svizzera.

∑ **Norvegia:** l'*Animal Welfare Act* (Ministero dell'agricoltura norvegese, 1974) emendato l'ultima volta nel 1998, ha istituito l'Autorità nazionale della ricerca animale, un comitato nominato pubblicamente e responsabile della valutazione, dell'approvazione, e del controllo degli esperimenti con animali che ricadono nei limiti fissati dalla Regolazione. Il sistema di approvazione norvegese si applica ai stabilimenti di ricerca, di allevamento e fornitori, e al personale competente nei singoli laboratori o nelle aziende. Inoltre, l'*Animal Welfare Act* prevede l'istituzione di comitati sul benessere animale allo scopo di supervisionare il modo in cui gli animali sono trattati. Quanti di questi comitati debbano essere istituiti in ogni distretto è determinato dal Governatore della contea su consiglio dell'Ufficio veterinario distrettuale. Ogni comitato deve preparare un rapporto sulle sue attività da sottoporre all'Ufficio veterinario regionale.

∑ **Svizzera:** la legislazione veterinaria svizzera si basa sull'Articolo 69/69bis e 25bis della Costituzione federale svizzera, dove si fa esplicito riferimento alla "dignità delle creature

viventi”, ed oggetto di un recente e acceso dibattito pubblico, relativamente alle biotecnologie animali. Sulla base di questo principio, l’Accademia svizzera per le scienze mediche e l’Accademia svizzera delle scienze hanno congiuntamente riformulato Principi e linee guida per esperimenti scientifici su animali (1995), già emanati nel 1983 ed aggiornati nel 1993 dai Comitati etici di entrambe le accademie. Queste linee guida utilizzano come base legale la Legge svizzera sul benessere animale (*Amtliche Sammlung des Bundesrechts*, 1978), secondo la quale ogni esperimento sugli animali deve essere autorizzato dalle autorità cantonali, le quali rilasciano una specifica licenza valida per un periodo di tempo definito. In questa cornice, le linee guida fissano i principi etici generali, gli obblighi etici per la legittimazione degli esperimenti su animali, gli obblighi etici per la conduzione di esperimenti su animali, e le responsabilità.

Conclusioni

Da quanto esposto appare evidente che c’è scarsa concordanza tra i diversi paesi europei nei sistemi nazionali di controllo della sperimentazione animale e che c’è ancora molto da fare per arrivare a una armonizzazione e standardizzazione delle politiche e delle pratiche a livello europeo. I sistemi di controllo nazionali sono stati messi a punto dai singoli Paesi come risultato di strategie di implementazione di ampi strumenti statutari a livello europeo, Convenzione del Consiglio d’Europa ETS 123 e Direttiva del Consiglio 86/609/EEC. Inoltre, questo sistema non sembra riflettere un sistematico e diretto coinvolgimento dei ricercatori e delle loro istituzioni.

Per meglio dire, mentre alcuni Paesi europei hanno adottato misure tese ad assicurare controlli effettivi, talvolta anche più restrittivi, e hanno optato per un effettivo impegno verso le Tre R di Russell & Burch (1959), elaborando schemi nazionali di valutazione etica, altri addirittura non soddisfano i requisiti di base della legislazione europea. Come messo in evidenza da Straughan & Balls (1998), un sistema ideale di controllo dovrebbe e potrebbe essere elaborato nell’ambito di un dibattito internazionale che tenga conto delle diverse esperienze e porti, auspicabilmente, a un accordo.

In tale contesto, si considera fruttuoso il confronto tra l’approccio europeo alla regolamentazione, essenzialmente basato su norme e legge scritte, e altri sistemi di controllo, quali gli schemi di autoregolamentazione in conformità dei quali le linee guida nazionali vengono implementate nei comitati istituzionali, come nel caso di Australia, Canada, Nuova Zelanda e USA.

LA TRANSGENESI ANIMALE TRA SPERANZE SCIENTIFICHE E PROBLEMATICHE ETICHE

di Patrizia Costa, ECBA, *European Countries Biologists Associations*, *Commissioner for Experimental Animal Welfare*; professore a contratto per la scienza degli animali da laboratorio, Università Statale di Milano

La tecnologia del DNA ricombinante che permette di isolare, clonare e sequenziare geni umani, animali e vegetali, rappresenta oggi un eccezionale strumento di conoscenza per la ricerca di base, per l’agricoltura e per la medicina. Grazie a queste tecnologie è oggi possibile trasferire geni da un organismo all’altro trasformandolo con relativa facilità. La tecnologia transgenica applicata agli animali è un’estrpolazione logica e concettuale della tecnologia del

DNA ricombinante. Prima dello sviluppo della biologia molecolare, la regolazione e la funzione dei geni veniva studiata tramite l'osservazione dei caratteri ereditari e delle mutazioni spontanee.

Negli anni '70 Brinster produsse il primo topo di laboratorio chimerico (Brinster 1974), combinando insieme due embrioni di ceppo diverso e riuscendo a ottenere un singolo embrione che sviluppandosi in un adulto chimerico esibiva i tratti di entrambi i ceppi. La biologia dello sviluppo e la nascente ingegneria genetica fecero il resto, portando allo sviluppo delle tecniche di transgenesi e alla creazione del primo topo transgenico. La microiniezione di materiale genetico (DNA) nel topo fu il primo successo nei mammiferi (Gordon e Ruddle 1981, Gordon 1996), da allora la tecnica fu applicata con buoni risultati in altri animali (ratti, pecore, conigli, uccelli, pesci). A questa fecero seguito altre due tecniche: la transgenesi tramite vettori retrovirali (Jaenisch, 1996) e la transgenesi tramite cellule staminali (Gossler et al. 1986). Dal 1981, anno in cui Gordon introdusse per la prima volta il termine "transgenico", abbiamo assistito a un rapidissimo sviluppo della tecnica e a un'applicazione sempre più diversificata e crescente degli animali transgenici, con un incremento nella sola Gran Bretagna del 525% dal 1990 al 1997 (ANON 1997) di animali da laboratorio geneticamente modificati.

Perché vengono generati animali transgenici?

La ricerca biomedica e la zootecnia hanno sempre utilizzato animali derivanti da eventi biologici quali le mutazioni spontanee, riconoscendo, selezionando, studiando e diffondendo i mutanti ritenuti particolarmente vantaggiosi. Le tecniche di transgenesi permettono di accelerare tali processi, introducendo specifiche variazioni genetiche in una desiderata popolazione animale nell'arco di una generazione. Per gli animali d'allevamento, è possibile tramite queste tecnologie migliorare le caratteristiche produttive e la tolleranza ambientale delle specie, o utilizzarli come bioreattori per la produzione di proteine farmacologicamente attive nel latte. Nel settore biomedico, gli animali da laboratorio transgenici rappresentano invece una possibile soluzione per trovare risposta a molte patologie e a molti degli insoliti misteri della materia vivente.

L'impatto della tecnologia transgenica applicata agli animali, è misurabile dal numero delle pubblicazioni degli ultimi quindici anni e l'analisi delle pubblicazioni ci mostra che numerosissimi modelli transgenici sono stati creati per ricerche in campo biomedico, zootecnico e farmaceutico. Gli animali prevalentemente utilizzati sono animali da laboratorio rappresentando circa il 95%, mentre il restante 5% è costituito da animali d'allevamento.

Per gli animali da laboratorio transgenici le applicazioni sono finalizzate a:

- ∑ creazione di modelli animali per lo studio di patologie umane
- ∑ studio della funzione di geni responsabili dello sviluppo e del differenziamento
- ∑ modelli animali per saggi di cancerogenesi e tossicologia
- ∑ studi di terapia genica.

La transgenesi applicata ad animali d'allevamento ha come scopo e ambito di applicazione:

- ∑ la creazione e l'utilizzo di animali come *bioreattori* (animali in grado di produrre proteine ricombinanti di interesse farmaceutico o veterinario)
- ∑ l'aumento della produzione animale in termini di crescita, qualità dei prodotti e resistenza alle patologie (zootecnia)
- ∑ potenziali donatori di organi per trapianto in uomo (xenotrapianti)

Che cosa è un animale transgenico ?

I geni contengono tutta l'informazione di un determinato individuo, rappresentando nel loro insieme il genoma di quell'essere vivente. Il sistema in codice è fondamentalmente lo stesso per tutti gli organismi viventi ed è quindi detto "universale". Le tecniche di transgenesi

rendono possibile il trasferimento di materiale genetico tra specie diverse, permettendo di incorporare in un dato organismo vivente caratteristiche che normalmente non avrebbe mai potuto esibire. Gli animali transgenici differiscono quindi dagli altri animali per il fatto che nel loro DNA è stata inserita o sostituita, attraverso l'intervento umano, una sequenza extragenica o genica tramite le tecniche del "DNA ricombinante". La sequenza addizionale, integrandosi anche a livello delle cellule germinali, è trasmessa poi alla progenie. Un animale che integra nel suo genoma il DNA ricombinante è detto "transgenico".

La definizione di "animale transgenico" si è andata evolvendo con l'evolversi delle tecniche di transgenesi. Secondo la FELASA (1992-1995), il termine è da riferire a "un animale il cui genoma è stato deliberatamente alterato per mano umana e quindi diverso da un mutante spontaneo". Una delle definizioni più recenti, alla quale per convenzione faremo riferimento, è quella suggerita da J. A. Beardmore nel 1997, che per "transgenici" intende: "cellule o organismi contenenti sequenze di DNA clonato (transgene) nel loro codice genetico, trasferite utilizzando tecniche di ingegneria genetica ivi incluse le tecniche di trasferimento e sostituzione di geni". Non esiste a tutt'oggi una definizione universalmente accettata e gli stessi testi legali utilizzano termini come "transgenico" e "geneticamente modificato", o "ingegneria genetica" e "biotecnologia" in modo interscambiabile.

Mickey Mouse e il progetto Genoma Umano: un grande contributo

La salute e la malattia vengono sempre più studiate con approccio biomolecolare e la genetica è oggi uno strumento di indagine eccezionale sia a livello di ricerca sia a livello di approccio clinico terapeutico. Stabilito che una patologia può essere causata da uno o più geni identificati, è oggi possibile per i ricercatori creare topi che abbiano inserito nel loro genoma quel gene o una sua mutazione. Per la facile stabulazione, la rapidità di riproduzione e la conoscenza del suo genoma, il topo rappresenta l'animale di studio d'elezione (M.H. Maisler 1996). Attualmente è possibile disporre di un gran numero di topi mutanti indotti tramite ingegneria genetica quali potenziali modelli sperimentali di patologia umana e animale (M.A. Bedell 1997).

Oggi sappiamo che più di 5000 patologie umane sono causate da mutazioni di singoli geni (patologie monogeniche) o da più geni (patologie poligeniche) e in un futuro prossimo sarà possibile disporre di animali transgenici per ognuna di queste. Lo sviluppo recente di tecniche che rendono possibile l'attivazione o la disattivazione di geni di topo equivalenti ai geni umani o la sostituzione di questi con geni mutati, sta permettendo ai ricercatori di scoprire ruolo e funzione dei geni umani e di modularne l'espressione tramite tecniche che permettono di accendere e spegnere la funzione dei geni in determinati stadi di sviluppo o di esprimersi soltanto in certi organi. Esistono oggi più di 500 modelli murini transgenici documentati su data base internazionali (TBASE e Induced Mutant Resouce: Jackson Lab.) e ogni anno vengono inseriti circa 50 nuovi ceppi (A.V. Anagnostopoulos 1997). La recente notizia relativa alla completa mappatura del genoma umano rappresenta un'ulteriore pietra miliare. Passerà tempo prima che si conosca la funzione dei vari geni, ma ora la possibilità di sviluppare nuovi farmaci e vaccini è reale.

Le problematiche

Le problematiche sollevate dalla transgenesi sono molteplici e inedite e l'atteggiamento dell'opinione pubblica sulle biotecnologie, e in particolare sulla liceità di manipolare il genoma animale, è di scetticismo (Anon 1997a). Dalla pubblicazione della notizia del clone Dolly, colorata dai mass media da sensazionalismo, si è acceso un ampio dibattito che ha rivelato un alto livello di sensibilità e attenzione per tutte le problematiche legate alle biotecnologie relative al benessere degli animali e al futuro di questo nostro pianeta.

Riguardo alla transgenesi applicata agli animali sperimentali si rileva inoltre una forte disomogeneità d'approccio legislativo che rischia di alimentare ancor più tali paure e scetticismi. Gli aspetti più rilevanti da considerare sono:

- a) il possibile effetto della transgenesi sul benessere degli animali,
- b) la salvaguardia della salute umana e animale
- c) l'impatto ambientale.

In Italia, pur non esistendo leggi o linee guida espressamente dedicate agli animali transgenici, sono in vigore tre decreti legislativi che, bene o male, riescono a tutelare le parti:

a) il d.l.gs.116/92, che in accordo con la direttiva comunitaria 86/609 CEE controlla e tutela l'uso degli animali usati a fini sperimentali, ivi comprese le procedure che possono causare dolore o sofferenza agli animali utilizzati. Poiché per esperimento si intende "l'impiego di un animale a fini sperimentali o altri fini scientifici che può causare dolore sofferenza ed angoscia o danni durevoli ivi compresa qualsiasi azione si intenda o possa determinare la nascita di un animale in queste condizioni..." la generazione e/o l'uso di animali modificati geneticamente ricadono sotto la legge e, nel caso i cui i mutanti ottenuti siano sofferenti, anche l'allevamento. Non è invece ritenuto "sperimentale" l'allevamento di animali transgenici che non mostrano fenotipo sofferente.

b) Il D.l.gs. 626/94 che stabilisce le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e fornisce gli elementi essenziali di ogni attività di prevenzione, basando la sua applicazione su una corretta e attenta valutazione del rischio, applicabile quindi anche in tutti quei casi in cui gli animali possono essere considerati potenzialmente rischiosi per la salute umana.

c) Il D.l.gs 93/92 (attuazione della direttiva comunitaria 90/220) concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati destinati al consumo e al commercio, che stabilisce "le misure volte a proteggere la salute umana e l'ambiente nei confronti della emissione deliberata ed l'immissione sul mercato di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o costituiti da essi", al momento applicato in Italia soltanto alle piante transgeniche.

La "transgenesi animale" non è quindi affrontata in modo organico; non viene richiesto dal legislatore alcun contenimento, identificazione o registrazione particolare che si discosti dalle normali procedure richieste a norma di legge per gli animali sperimentali in generale. Le stesse tabelle statistiche elaborate a livello comunitario e utilizzate dai diversi stati membri per raccogliere omogeneamente e uniformemente i dati statistici complessivi relativi al consumo di animali utilizzati a fini sperimentali e allo scopo di utilizzo, non contemplano alcuna voce riferibile a "transgenici", quindi la quantità di animali modificati geneticamente presenti sul territorio europeo non è misurabile se non attraverso il numero di pubblicazioni scientifiche pubblicate sull'argomento.

Alcuni Stati membri dell'UE hanno emanato autonomamente leggi e linee guida specifiche e hanno istituito organismi e commissioni di controllo ma, anche in questo caso, ciò che stupisce è la disomogeneità legislativa tra i diversi Stati e la mancanza di una chiara posizione del parlamento Europeo, che si dovrebbe concretizzare in una direttiva che porti a una armonizzazione.

I diversi Paesi comunitari si sono organizzati autonomamente con criteri più o meno restrittivi, a seconda delle pressioni interne, della sensibilità e dell'organizzazione delle diverse istituzioni. In Finlandia, la transgenesi animale è regolata dal *Gene technology Act* e dal *Gene technology Decree* (1995). In Olanda, è in vigore dal 1997 il *Decree on rules concerning the*

licensing of biotechnology applications to animals and concerning the committee on animal biotechnology. In Gran Bretagna, sono in vigore dal 1992 le linee guida per organismi geneticamente modificati e l'*Home Office* inglese ha in corso di stampa le *Supplementary guidance to applicants for project licences: projects to generate/or maintain genetically modified animals.*

L'ECVAM (*European Centre for the validation of alternative methods*) ha pubblicato un dettagliato rapporto sugli animali transgenici allo scopo di sensibilizzare il parlamento europeo e arrivare nel futuro prossimo a una rapida definizione della materia. Tra i punti più importanti del rapporto ECVAM: la necessità di protezione legale degli animali transgenici implementando la esistente legislazione comunitaria o emanando una nuova direttiva; la raccolta a livello comunitario di dati statistici chiari e trasparenti relativi a numero, specie, tipo, produzione, allevamento e uso di animali transgenici; la necessità di istituire comitati etici a livello locale e nazionale per la valutazione dei protocolli sperimentali, la competenza del personale e la necessità di un approccio multidisciplinare .

Nel dibattito finora svoltosi è emersa più di ogni altra cosa la richiesta di una normativa che da una parte tuteli la società da un uso improprio di tale metodologia e dall'altra regoli l'attività scientifica assicurando gli spazi necessari allo sviluppo di progetti di ricerca di reale valore scientifico e sociale. In Italia è necessaria una regolamentazione chiara che si armonizzi con gli altri Paesi europei. Mancanza di trasparenza e di regole certe possono dar vita a strumentalizzazioni e generalizzazioni che rischierebbero di penalizzare un settore cruciale per lo sviluppo economico e scientifico del nostro Paese (P. Costa et al., 1997a).

Vantaggi e limiti dei modelli animali transgenici

I modelli animali transgenici hanno la potenzialità intrinseca di contribuire alla riduzione globale del numero di animali utilizzati a fini sperimentali e possono rappresentare un'alternativa all'uso di animali superiori utilizzati per la ricerca biomedica. A sostegno di tale affermazione sono gli sforzi dei ricercatori per sostituire ai primati non umani i modelli murini transgenici per lo studio dell'AIDS (A. Malcom Martin, 1998) o come animali test per le prove di neurovirulenza del vaccino della polio (P.D. Minor,1998) e oggetto di studio multicentrico dell'OMS per la validazione e la successiva, completa sostituzione del topo alla scimmia. I tessuti, gli organi e le colture cellulari dei modelli animali transgenici generati per lo studio dei meccanismi pato-fisiologici tramite *gene targeting* (M.R. Capecchi 1989) offrono la possibilità di sviluppare studi *in vitro* alternativi o complementari all'uso dell'animale.

Pur rappresentando tali animali uno strumento per lo studio delle patologie umane, esistono problemi metodologici sostanziali che limitano la "veridicità del modello" e possono causare la produzione sostenuta di ceppi transgenici che non potranno mai essere considerati "modelli reali". Inoltre, poiché la maggior parte delle patologie umane sono poligeniche e polifattoriali, cioè dipendono da fattori ambientali, nutrizionali ecc., soltanto pochi ceppi transgenici possono essere considerati "modelli reali", cioè in grado di mimare fedelmente una patologia. È quindi necessario istituire e pianificare a priori dettagliati protocolli sperimentali con approccio multidisciplinare ed eliminare tutte le possibili variabili che potrebbero compromettere l'interpretazione del dato scientifico e vanificare il sacrificio di moltissimi animali.

Gli animali transgenici e la scienza degli animali da laboratorio. Una possibile strategia di intervento

L'imperativo scientifico di produrre dati riproducibili, attendibili e statisticamente validi, la crescente ricerca della qualità che differenzia i prodotti e i processi, combinata con l'imperativo etico raccolto dalle leggi e linee guida internazionali di rispettare il benessere degli animali utilizzati a fini sperimentali, hanno generato la nascita della "Scienza degli Animali da Laboratorio", che ha come fini la standardizzazione e la definizione genetica degli animali, la qualità microbiologica e il monitoraggio sanitario, la standardizzazione delle condizioni di stabulazione e il benessere animale. La scienza e la tecnologia degli animali da laboratorio negli ultimi 40 anni hanno portato allo sviluppo di animali da laboratorio definiti microbiologicamente e geneticamente, al progresso delle conoscenze di patologia animale, alla eliminazione delle variabili, alla validazione dei modelli sperimentali e alla qualità della scienza intesa come entità globale.

La qualità, la consistenza, l'accuratezza e la precisione dei risultati della ricerca *in vivo* sono direttamente correlati con la qualità e la consistenza dell'applicazione di questa scienza, in cui l'animale è soggetto e non oggetto e la cui applicazione si traduce in soluzioni tese a ridurre il numero degli animali utilizzati per la ricerca, affinare le tecniche sperimentali e trovare sistemi alternativi all'uso degli animali (W.M.S. Russell e R.L. Burch 1959).

Gli animali transgenici rappresentano un nuovo sistema, ma sono ancora animali da laboratorio, pertanto la conoscenza e l'esperienza acquisite con i classici modelli animali rimangono valide e necessarie per l'analisi del "sistema transgenico". L'alterazione drastica del genoma degli animali tramite manipolazione genetica può però modificare profondamente la tipologia dell'animale sperimentale in termini di esigenze di stabulazione, validazione e standardizzazione del modello sperimentale, e benessere animale. La "Scienza degli Animali da Laboratorio" in tale contesto rappresenta un supporto eccezionale e la base conoscitiva per elaborare e sviluppare nuovi standard.

Processo di generazione, valutazione e validazione di un ceppo murino transgenico

La creazione di un nuovo modello animale ha di per sé implicita la definizione del modello e la sua validazione. La definizione del modello geneticamente modificato è di fondamentale importanza al fine di stabilire la validità e i limiti del modello stesso e, a seconda del fenotipo mostrato, modulare e adattare l'ambiente alle esigenze dell'animale supplendo, se necessario e per quanto possibile, ai *deficit* identificati. Un modello animale di patologia umana, per essere definito tale, deve mostrare un fenotipo fisiologico o patologico determinato dagli stessi geni coinvolti nella patologia umana e ne devono essere ben definiti e conosciuti i limiti di applicabilità e di estrapolazione.

Gli animali da manipolare geneticamente devono avere un *background* genetico uniforme ed essere definiti microbiologicamente. La standardizzazione genetica e microbiologica ci permette di ottenere dagli animali sperimentali risposte uniformi e riproducibili, essenziali per il processo di valutazione e validazione dei potenziali modelli animali ingegnerizzati. Il processo di standardizzazione si basa su un rigido controllo di qualità in cui i fattori essenziali sono: uniformità genetica e qualità microbiologica dei ceppi murini di origine; sistemi atti a mantenere la qualità genetica e microbiologica; preservazione dei ceppi di origine.

Dal punto di vista organizzativo, lo stabulario deve essere concepito come un'unità di ricerca, un laboratorio dove tutto sia organizzato e pianificato nel modo più razionale possibile in termini di spazi, tecnologie, risorse animali e umane; deve disporre di personale competente, adeguatamente formato e sensibile, capace di poter cogliere ogni devianza o alterazione comportamentale e/o anatomo-funzionale negli animali di nuova creazione (P. Costa 1997c). La competenza e la professionalità del personale che, con diversi compiti e funzioni, si occupa degli animali sperimentali e in allevamento, rivestono un ruolo fondamentale e sono condizione

sine qua non per garantire un uso eticamente e scientificamente corretto degli animali. Il consiglio d'Europa (1986), la direttiva comunitaria (1986) e il D.Lgs. 116/92 affermano che le persone che conducono esperimenti, che prendono parte a essi o si prendono cura degli animali usati per gli esperimenti, devono possedere una formazione e un addestramento adeguati. In accordo con il *welfare act* americano (1985), le persone coinvolte nell'uso e nella cura degli animali nella ricerca devono essere appropriatamente formate e competenti.

Purtroppo nel nostro Paese, a differenza di altri paesi comunitari (Inghilterra, Olanda) non è stato ancora attivato un serio riconoscimento delle figure professionali che operano nel settore della sperimentazione animale e ancora in molte realtà gli stabulari e la cura degli stessi animali sperimentali sono affidati a personale non qualificato. Qualificare il personale e riconoscerne le professionalità significa responsabilizzare il personale stesso e valutare in modo adeguato l'importanza del rapporto uomo-animale. Prendersi cura degli animali è un compito alto e deve essere socialmente riconosciuto come tale; prendersi cura degli animali significa conoscerli dal punto di vista biologico e comportamentale e poter rilevare tempestivamente qualsiasi alterazione dello stato di benessere.

La formazione e la professionalità del personale rivestono quindi fondamentale importanza nella valutazione del benessere degli animali generati tramite tecniche di transgenesi, in quanto le manifestazioni fenotipiche che si discostano dalla normalità potrebbero essere dovute alla manipolazione genetica. Gli animali transgenici possono infatti differire dal ceppo di laboratorio "selvatico" (*wild type*) per molti aspetti. In particolare, i topi che esprimono il fenotipo transgenico possono sviluppare alterazioni del sistema immunitario ed essere più sensibili alle patologie, avere una ridotta capacità riproduttiva, mostrare ritardi generalizzati di crescita o sviluppare alterazioni comportamentali.

La valutazione del benessere

Broom (1991) definisce il benessere come “La capacità dell'animale di cooperare con l'ambiente che lo circonda”. Negli animali ingegnerizzati, l'inserzione o la delezione di DNA può alterare la naturale omeostasi genetica e fenotipicamente esprimersi come alterazione del comportamento e/o del benessere (Pursel e Rexroad 1993). Essendo gli organismi viventi il prodotto di interazioni tra sistemi e non un semplice collage di caratteri determinati dai singoli geni, l'analisi obiettiva e quantitativa risulta estremamente efficace per ottenere informazioni sulle componenti interattive della variazione genetica stessa.

È possibile valutare oggettivamente e scientificamente il grado di benessere degli animali tramite alcune osservazioni semplici, quantizzabili e fondamentali, da seguire longitudinalmente. Lunghezza della vita, capacità riproduttiva, incidenza alle patologie, alterazioni neurocomportamentali, alterazioni anatomo-funzionali sono ottimi indicatori del benessere animale che ci permettono, nel momento in cui si notano alterazioni, di approfondire le conoscenze e modulare, come e quanto possibile, le condizioni di stabulazione e i protocolli di allevamento (P. Costa 1997b, 1997c). Per esempio, nei frequenti casi di ritardo generalizzato di crescita è possibile allungare il periodo di svezzamento dalla madre e/o aiutare i piccoli ponendo nel fondo della gabbia cibo e acqua solidificata. E ancora, se una madre non ha uno spiccato comportamento materno, è possibile stimolarlo tramite l'inserimento nella gabbia di materiale (carta, cotone) per la costruzione del nido o si può introdurre una femmina con spiccato comportamento materno in grado di accudire i piccoli.

Poiché il comportamento nei vertebrati è determinato da un *pool* di geni, è possibile evidenziare le eventuali alterazioni seguendone l'ontogenesi dai primi giorni di vita dell'animale. L'ontogenesi del comportamento può quindi essere considerato un ulteriore innovativo e sensibile strumento nel processo valutazione dei modelli. Questo tipo di approccio permette di valutare eventuali danni prima che le risposte semplici possano essere integrate da altre aree cerebrali e mascherare un deficit effettivo, e si basa sull'osservazione delle alterazioni delle funzioni motorie sensorie e reattive.

Le osservazioni cliniche su animali appena nati permettono di capire immediatamente se l'animale è un individuo “normale” e di valutare le sue capacità di sopravvivenza, il suo benessere, identificare, stimare e quantificare eventuali *deficit* e modificare, se possibile, le condizioni ambientali, i protocolli di stabulazione e allevamento, permettendo agli animali portatori di *deficit* di raggiungere la maturità sessuale e al ricercatore di instaurare una colonia.

Strategie di intervento per limitare il numero di animali mutanti sofferenti

Creare un modello animale di patologia ha di per sé, insito, il concetto di sofferenza che è in netto contrasto con il benessere animale. È nostra responsabilità valutare il livello di sofferenza degli animali (J. Derrel Clark et al. 1997) e proporre protocolli, strategie e raccomandazioni tesi a ridurre la sofferenza degli animali e comunque a contribuire a una riduzione globale di mutanti sofferenti. La valutazione del dolore è di tipo clinico e, se eseguita da personale competente e su un numero limitato di animali, permette di caratterizzare la patologia e fornire informazioni atte a stabilire se e quando sacrificare l'animale prima che i livelli di sofferenza siano inaccettabili.

Se il modello animale mostra sofferenze allo stato di omozigosi per il transgene, la prima azione per ridurre il numero di animali sofferenti è mantenere gli allevamenti di produzione in stato di eterozigosi per il transgene e produrre animali omozigoti per il gene soltanto in numero limitato e quando strettamente necessario per esigenze di ricerca. Un'altra azione a lungo termine è ridurre il numero di animali sofferenti e preservare il modello dalle derive

genetiche, criopreservando gli embrioni, ed evitare il mantenimento di colonie di allevamento sofferenti.

Le responsabilità e le riflessioni

La manipolazione genica a livello di DNA ha fondamentalemente cambiato la nostra percezione di specie e i limiti tra ciò che definivamo pianta, animale, essere umano. Secondo la biologia moderna, con la teoria dell'evoluzione e da Darwin in poi, il concetto di specie ha assunto un significato dinamico. Gli organismi viventi e le specie devono essere considerati un *continuum* biologico, entità in continuo scambio nel grande magma della natura, sottoposti al rigido e lungo esame della selezione naturale; tutti gli organismi viventi sono il frutto dell'evoluzione.

Le considerazioni relative all'accettabilità della creazione di animali transgenici specifici e alla manipolazione di DNA interscambiato tra specie e regni diversi sono un problema etico e sociale, che va affrontato con approccio olistico, in un'ottica di benessere globale e sviluppo sostenibile; una visione biocentrica che pone l'uomo al pari degli altri esseri viventi che popolano questo pianeta e che tiene conto delle delicatissime interazioni ed equilibri che si stabiliscono tra gli organismi viventi e il loro ambiente (P. Costa 1999). La nostra capacità nel predire l'impatto di queste tecnologie a lungo termine è abbastanza limitato ed è imperativo un approccio critico e precauzionale che abbia come principio la profonda consapevolezza di essere parte di un tutto.

BIBLIOGRAFIA

A.V. ANAGNOSTOPOULOS (1997). *TBASE: the razionalized database of transgenic animals and targeted mutations*. In: *Transgenic Animals: generation and use*. L.M. HOUDEBIN (ed.). Harwood Academic Publishers GMBH, Chur, Switzerland.

ANON (1997). *Statistics of scientific procedures on living animals - Great Britain*. 1996. Cm 3722. pp.30. London HMSO.

ANON (1997a). *Europe ambivalent on Biotechnology*. "Nature" 387:845-847.

J. A. BEARDMORE (1997). *Transgenics, autotransgenics and allotransgenics*. "Transgenic Research" 6 .pp. 107-108.

M.A.BEDELL ET AL. (1997). *Mouse models of human disease. Recent progress and future directions* "Genes and Development" 11:11-43.

R. BRINSTER (1974) *The effect of cells transferred into mouse blastocyst on subsequent development* "J.Exp. Med.": 1049-1056.

D.M. Broom.(1991). *Animal Welfare: concepts and measurement* "Journal Animal Science".69 : 4167-4175

M.R. CAPECCHI (1989). *The new mouse genetics: Altering the genome by gene targeting* "Trends Genet." 5:70-76.

P. COSTA, O. BARBIERI, G. CHIESA, M. CILLI, F.LUCCHINI, L.POZZI, M.G. SACCO (1997). *Documento AISAL: Transgenesi e Clonazione* "BioTec" 4, 56-58.

P.COSTA (1997b) *Neuro-behavioural tests in welfare assessment of transgenic animals* In: *Harmonisation of Laboratory Animal Husbandry Requirements*. Proceedings of the Sixth FELASA Symposium, 19-21 June 1996, Basel, Switzerland, pp. 51-53 (Ed. P. O'Donoghue) Royal Society of Medicine Press, London, UK.

P. COSTA (1997c) *Production of transgenic animals: practical problems and welfare aspects* In: *Welfare Aspects of Transgenic Animals* Proceedings of an EC-Workshop: 30th Oct. 1995, University of Utrecht, pp. 68-77 (Eds. L.F.M. VAN ZUTPHEN and M. VAN DER MEER) Springer-Verlag, Berlin, Germany.

P. COSTA (1999) *Welfare aspects of transgenesis* "ATLA 27", Special issue, 210.

COUNCIL OF EUROPE (1986) *European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes* (ETS 123). Council of Europe, Strasbourg, France.

DERREL CLARK ET AL. (1997). *Special Topic Overview: animal well- being. General considerations - Stress and distress -An overview of assessment - Specific assessment criteria* "Laborat. Anim. Science" 47.(6): 564-586

DUTCH MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURE MANAGEMENT AND FISHERIES (1997) *Animal Biotechnology Decree on Rules concerning the Licensing of Biotechnology Applications to Animals and concerning the Committee on Animal Biotechnology*. Official Journal 1997, 5, The Hague, The Netherlands.

ECVAM Report, T.B. MEPHAM, R.D. COMBES, M. BALLS, O. BARBIERI, H.J. BLOKHUIS, P. COSTA, R.E. CRILLY, T. DE COCK BUNING. V.C. DELPIRE, M.J. O'HARE, L.M. HOUDEBINE, C.F. VAN KREIJL, M.VAN DER MEER, C.A. REINHARDT, E. WOLF and A.M. VAN ZELLER (1998) *The use of transgenic animals in the European Union* ECVAM Workshop Report 28. "ATLA" 26, 21-43.

EUROPEAN COMMISSION (EC) (1986) *Council Directive 86/609/EEC of 24 November 1986 on the Approximation of Laws, Regulations and Administrative Provisions of the Member States regarding the Protection of Animals used for Experimental and other Purposes*. Official Journal of the European Communities, L358, Luxembourg.

Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA) Settembre 1992, rivista nel Febbraio 1995 *Transgenic Animals - derivation, welfare, use and protection*

FINNISH MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY (1996) *Act on Animal Protection* (247/1996). Statute Book of Finland (SBF) 35-1996. Helsinki, Finland.

J.W. GORDON and F.H. RUDDLE (1981) *Integration and stable germ line transformation of genes injected into mouse pronuclei* "Science" 214: 1244-1246.

J.W. GORDON (1996) *Transgenic technology and its impact on laboratory animal Science* "Scandinavian Journal of laboratory Animal Science" 23.pp 235-249.

A. GOSSELER ET AL. (1986) *Transgenesis by means of blastocyst-derived embryonic stem cell line*. "Proc. Natl. Acad. Sci." 83: 9065-9069

HOME OFFICE (in press) *Supplementary Guidance to Applicants for Project Licences: Projects to Generate and/or Maintain Genetically Modified Animals*. HMSO, London, UK.

R. JAENISCH (1996). *Germ line integration and mendelian transmission of the exogenous Maloney leukemia virus* "Proc. Natl. Acad. Sci." 73:1260-1264.

M.H. MAISLER (1996) *The role of the laboratory mouse in the human genome project* "Amer. Jur. Hum. Genet." 59:764-771

A. MALCOM MARTIN (1998) *The construction and use of HIV-1 transgenic mice in AIDS research* In: "OECD Proceedings. Novel systems for the study of human disease. From basic research to applications" 209-215.

P. D. MINOR (1998) *The transgenic mouse model of Poliovirus* In: "OECD Proceedings. Novel systems for the study of human disease. From basic research to applications" 313-318.

PURSEL V.G., REXROAD C.E. Jr. (1993) *Status of Research with Transgenic Farm Animals* "Journal of Animal Science" 71 (Suppl.3): 10-19

W.M.S. RUSSEL and R.L. BURCH (1959) *The principles of human experimental technique* UFAW (Ed). Special Edition 1992. 238 pg.

US CONGRESS (1990) *Animal Welfare Act as Amended*. Vol. 7 USC, pp. 2131-2156, 17 December 1985.

L'OBIEZIONE DI COSCIENZA LEGALE ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE, EX-VIVISEZIONE (LEGGE 12 OTTOBRE 1993 N. 413)

di Luigi Lombardi Vallauri, professore ordinario di Filosofia del diritto, Università di Firenze

"Non lasciarti impressionare dai gemiti delle bestie, più che dai colpi di maglio sui metalli roventi"

L'incredula costernazione, la rabbia, lo sdegno, il disprezzo che merita la mente degli scienziati vivisettori privi di orrore e di scrupoli per le cose che facevano (1) mi sembra superabile solo dall'incredula costernazione, dalla rabbia, dallo sdegno, dal disprezzo per la mente di quei pontefici e teologi che si sono conferiti l'autorità solenne di giustificare in nome di Dio il trattamento degli animali come cose senzienti da usare, uccidere, far soffrire a volontà. Il Pio IX che proibiva la creazione di un ufficio di protezione degli animali a Roma, sulla base del principio tomistico che gli uomini hanno dei doveri solo verso i loro simili e non verso gli animali (2); il Pio XII che invitava le maestranze del mattatoio di Roma a "non lasciarsi impressionare dai gemiti delle bestie, più che dai colpi di maglio sui metalli roventi" sono due anelli di una millenaria catena di insensibilità, errore, sopruso autoritario in materia etica. Il fisiologo francescano Gemelli, fondatore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, avrebbe, forte del duplice magistero, saputo riunire in sé la duplice barbara cecità scienziata e cattolica: "C'è ben poco di quanto ha fatto Bernard che non sia stato ripetuto da questo famoso "padre" francescano nelle dimostrazioni ai discepoli, ai quali insegnava la ginnastica del silenzio, ossia il taglio delle corde vocali delle vittime, perché la gente di fuori "non capisce"" (4).

Il fatto che la massima autorità etica dell'Occidente, il "Dio" dei tre monoteismi ebraico, cristiano e islamico, abbia gradito, comandato, l'eccidio anche atroce di animali e di uomini (5) insegna per sempre che né in cielo né in terra esistono autorità etiche alle quali delegare il giudizio; l'etica deve ignorare il principio di autorità; l'etica è un paesaggio intellettuale razionale, interamente costituito da tesi e argomenti (6). Gli argomenti teologici non sono rilevanti (7).

Sono invece rilevanti, e probanti, gli argomenti scientifici (anatomici, etologici) e di comune esperienza a favore della tesi - confermata del resto dalla *ratio* scientifica stessa della pratica vivisettiva che non avrebbe senso effettuata su entità totalmente diverse dagli uomini - della tesi, dicevo, che gli animali considerati dalla legge 413, ossia i vertebrati e segnatamente i mammiferi, sono suscettibili di provare, in forme anche estreme, angoscia e dolore. Ed è ugualmente ben fondata, sul piano filosofico, la tesi che i suscettibili di angoscia e dolore, di subire danno sentito, meritano tutela (8).

2. Sono dunque scientificamente e filosoficamente ben fondate le numerose norme legislative volte a ridurre l'angoscia, il dolore, il danno sentito inerenti al trattamento umano degli animali. E dunque è ben fondata, sotto il profilo del bene oggettivo protetto, la legge 413 sull'obiezione di coscienza alla ieri "vivisezione", oggi - pudicamente - "sperimentazione animale".

Oltre che ben fondata, questa legge, una volta tanto non recezione di eurodirettive ma abbastanza originalmente italiana, è - per collocazione sistematica nell'ordinamento - altamente significativa.

Essa infatti viene ad allargare l'esclusivissimo club (prima di lei, due membri) delle obiezioni di coscienza (odc) legalmente riconosciute: quella al servizio militare (legge 15.12.1972 n. 772) e quella alle pratiche mediche di interruzione volontaria della gravidanza (legge 22.5.1978 n. 194). Prima della 413 si poteva sostenere, e io stesso ho sostenuto, che le odc legali rientravano tutte nell'area coperta dal "principio generale dell'ordinamento giuridico" (cfr. art. 12 prel. cod. civ.) "non uccidere esseri umani". Lo strumento eccezionalissimo dell'odc legale risultava allora strettamente confinato nel, ma anche coestensivo al, perimetro assiologico della protezione del bene altissimo vita umana: con ciò forse perdendo (in base al citato principio) il suo carattere di "eccezionalità" ai sensi dell'art. 14 prel. cod. civ. e divenendo quindi utilizzabile analogicamente, in particolare contro l'embrionicidio *in vitro* e l'embriotrofia letale (10).

Con la 413 l'inflizione di afflizione agli animali, in quanto prima e unica condotta legalmente obiettabile non consistente in una soppressione di vita umana, si vede dunque riconosciuto un rango negativo molto alto; per converso la non sofferenza grave, il non danneggiamento grave degli animali assumono un molto alto rango positivo, forse addirittura di bene almeno *prima facie* bilanciabile con la vita e la salute umana.

Sembra infatti plausibile che la giustificazione delle pratiche vivisettatrici, nell'ordinamento italiano come modificato dal corpus delle leggi anti-dolore-animale degli ultimi decenni, non possa più trovarsi in qualunque interesse umano solo perché umano, per esempio nella futile cosmesi o nel mostruoso studio, fine a se stesso, del dolore animale estremo (11) e forse nemmeno nella difesa dell'ambiente e della salute di altri animali, ma possa solo trovarsi negli interessi/diritti umani alla vita e alla salute, entrambi di rango costituzionale.

Il ragionamento sarebbe di questo tipo: la sperimentazione animale è indispensabile a tutelare la vita e la salute umane; essa quindi rientra tra i doveri inderogabili di solidarietà previsti dall'art. 2 Cost., tra i servizi essenziali che lo Stato (p. es. ex art. 32 Cost.) deve comunque assicurare; se la legge ammette l'odc all'adempimento di un dovere costituzionalmente inderogabile, ebbene può farlo solo per tutelare un bene di rango altissimo, paragonabile a quello dei beni che l'odc rischia di ledere.

La struttura delle tre odc canoniche sarebbe allora uniforme: un bene altissimo (rispettivamente la difesa militare della Patria, la vita/salute della donna gravida, la vita/salute umana in genere), tutelato dalla norma legale che funge da "regola", confligge con un altro bene altissimo (rispettivamente la vita del nemico, la vita del concepito, la non sofferenza/non danno dell'animale), tutelato dalla norma legale che, introducendo l'odc, funge da "eccezione". Tre strutture parallele, identicamente impostate su due livelli. Il bene non sofferenza/non danno dell'animale verrebbe bilanciato, nella terza struttura, con il bene vita/salute umana in genere; verrebbe accolto, sia pure come *minor*, in un quartetto di beni oggettivi altissimi: accanto a Patria, vita umana, salute umana.

3. Chi trovi inaccettabile questa linea interpretativa della legge, che la vede fondata sul bene oggettivo protetto, ne proporrà verosimilmente un'altra, che la vede fondata invece sul

bene/valore soggettivo: la coscienza umana, la sua costitutiva libertà di orientarsi, il suo inviolabile diritto di esprimersi, la dignità ontologica suprema della persona umana. La legge tutelerebbe - a fronte della vita e della salute oggettive umane - la soggettività umana. Sarebbe la dignità dell'obiettore, non quella dell'animale, a essere protetta dall'odc legale.

La seconda linea interpretativa si trova corroborata anche testualmente dall'art. 1 della legge, che parla di "obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto della libertà di pensiero, coscienza e religione" riconosciute dai grandi testi giuridici internazionali.

Portando al limite questa linea interpretativa, si potrebbe sostenere che la legge 413 non fa corpo (anzi, *corpus*) con le leggi sopra ricordate di protezione degli animali, e segnatamente con la legge 116 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, ma fa *corpus* con i grandi testi internazionali appena menzionati e, nella Costituzione italiana, con norme quali gli articoli 2 (diritti inviolabili dell'uomo), 19 (diritto di professare liberamente la propria fede religiosa), 21 (diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero); ancora più profondamente e comprensivamente, l'odc della 413 discenderebbe, come corollario, dal supremo principio personalistico che fonda, permea, interpreta ogni norma dell'ordinamento; principio che in caso di contrasto è chiamato a correggere non solo la legislazione ordinaria ma la stessa Costituzione, consentendo, al limite, di individuare norme costituzionali anticostituzionali.

In questa ipotesi la legge 413 si limiterebbe a esplicitare, con riferimento a un caso tra tanti, quello che già si sapeva in generale: ossia che la Costituzione e i grandi testi internazionali recepiti con valore paracostituzionale nell'ordinamento italiano positivo, riconoscendo la libertà di coscienza della persona come diritto umano inviolabile, conferiscono per ciò stesso a ogni cittadino il diritto di formulare odc a qualunque legge, o comando legalmente valido, contrastante con le convinzioni personali profonde.

Propongo di chiamare "contenutistica" la teoria dell'odc come concessione eccezionale, riservata volta per volta al legislatore ordinario, senza la cui esplicita "interposizione" costituirebbe un illecito in molti casi penale; concessione che per la sua eccezionalità non potrebbe essere motivata che in base all'eccezionale rilevanza dei contenuti (beni, valori) protetti appunto, in contrasto con la legge "regola", mediante odc.

E propongo di chiamare "coscienzialista" la teoria dell'odc come diritto soggettivo di rango costituzionale, spettante, in base al principio personalistico della libertà di coscienza, nei confronti di ogni legge, senza bisogno di esplicita singola concessione legislativa. Secondo questa teoria, recente ma autorevole e che sembra guadagnare terreno (12), non eccezionalmente, ma in tutti i casi e in linea di principio la coscienza anche di un unico, isolato cittadino prevarrebbe, dentro il minuscolo ma inviolabile perimetro di sua competenza, sulla volontà pubblica sovrana espressa dal Parlamento. Tra la coscienza e la legge (come, secondo il famoso brindisi del cardinale Newman, tra la coscienza e il papa) prevarrebbe la coscienza. Nessuna legge potrebbe imporre al singolo, comandando o anche vietando (13), di andare contro coscienza.. Legge e coscienza non si fronteggerebbero come grandezze antagoniste, viste l'una con favore, l'altra con disfavore tranne casi rarissimi, dall'ordinamento giuridico; ma si confronterebbero come grandezze complementari di pari rango, di pari normalità e normatività, sia pure in diversi ambiti e con diversi effetti e diversa portata. S'invertirebbe l'onere della prova: non già l'odc avrebbe bisogno di una legge apposita per dimostrare la propria giuridicità/costituzionalità, bensì dovrebbe dimostrarsi conforme alla Costituzione a ai principi supremi dell'ordinamento, allegando inviolabili diritti e inderogabili doveri, quella legge che - eccezionalmente! - escludesse l'odc nei propri confronti. Il diritto all'odc sarebbe universalmente presunto (14).

Il filosofo del diritto farà qui un momento di sosta - quasi stupefatto dall'audacia filosofica della storia - di fronte alla visione dell'ordinamento giuridico positivo dischiusa dal principio

della pari dignità costituzionale di legge e coscienza: è come se l'architettura terrestre del diritto divenisse ubiquitariamente traforata di cielo, recependo nella struttura stessa il grido di Antigone.

4. Sebbene io senta in pieno l'impatto del fascino del coscienzialismo assoluto, non posso non segnalare difficoltà e paradossi, almeno su due versanti.

Su un primo versante diverrebbero superflue (verrebbero, in certo modo, abrogate) tre leggi altamente significative, costate storiche battaglie. I beni/valori difesi da queste leggi (la vita del nemico, la vita del concepito, il non-dolore/l'integrità/la vita dell'animale) sarebbero indifferenti, almeno per quanto riguarda le tre leggi, all'ordinamento giuridico. Una volta riconosciuto il diritto all'odc come un diritto costituzionale generale, le leggi cadrebbero dall'ordinamento come tre rami secchi, i tre "grandi rifiuti" messi in risalto dal legislatore storico di appiattirebbero nella Flatlandia (15) dai contorni indefiniti dei rifiuti costituzionalmente opponibili a qualsiasi legge dello Stato. In particolare la 413 decadrebbe a ridondante gesto retorico, un patetico riproteggere la coscienza umana già protetta in ben più alto e centrale loco che in una periferica legge ordinaria. Tutto ciò sembra anti-intuitivo, come sembra ermeneuticamente problematico, in generale, concludere all'inutilità delle leggi interpretate.

Conseguenza del coscienzialismo puro sarebbe che la *ratio* contenutistica delle tre leggi non potrebbe essere utilizzata, insieme con quella di altre norme tutelative degli stessi beni/valori, per formare, via interpretazione sistematica, "principi generali" ai sensi dell'art. 12 prel. cod. civ. In particolare la 413, non concernendo il dolore e il danno degli animali, non costituirebbe in nessun modo un argomento induttivo a favore di un principio generale "non far soffrire/non danneggiare (inutilmente) gli animali", principio che andrebbe desunto *in toto* dal *corpus* delle leggi animaliste, con cui la 413 nulla avrebbe in comune. Anche questo è contro-intuitivo.

Su un secondo versante il coscienzialismo puro, comportando, come abbiamo visto, la presunzione generale di obiettabilità, imporrebbe al legislatore o all'interprete l'onere della prova della *non* obiettabilità di un numero indefinito di prescrizioni legislative, per esempio di tutte e ciascuna le norme penali. Non è impensabile che individui o gruppi si ritengano, in coscienza, autorizzati/obbligati a compiere furti, rapine, distrazioni di pubblico denaro, occupazione di immobili pubblici o privati, al limite omicidi, in vista di una più alta, "rivoluzionaria", giustizia; non è impensabile che credenze e tabù religiosi impongano comportamenti omissivi o commissivi che per il diritto statale configurano reati o comunque attentati a precetti importanti; non è impensabile che mafiosi arcaici e altri adepti di subculture obbediscano in coscienza a codici morali incompatibili con quelli incorporati nelle norme giuridiche statali e internazionali. Non c'è praticamente norma nei confronti della quale sia impensabile una - autentica, non pretestuosa - odc. Il legislatore, pena l'incostituzionalità, dovrebbe dare lui la prova della non obiettabilità di ogni sua legge; e la prova sarebbe laboriosa, perché la libertà di coscienza e di manifestazione del pensiero è un valore di rango altissimo, che può inchinarsi solo a valori costituzionalmente ancora più alti.

5. Tutto questo crea grande imbarazzo. Bisogna trovare una soluzione che salvi sia il principio del valore altissimo della libertà di coscienza, sia - insieme - il principio che ha valore la coscienza ispirata a veri valori (16). Ora, mentre la legge democratica non manifestatamente anticostituzionale può presumersi ispirata a veri valori, non altrettanto può dirsi di ogni libera manifestazione di coscienza di privati. La soluzione equilibrata sembra dunque consistere nel presumere la fondatezza dell'odc prevista da una legge, e nel concedere la più ampia facoltà di prova (ma pur chiedere la prova) della fondatezza valoriale dell'odc *sine lege*. Questa soluzione toglie l'assurdo dell'obbligo fatto al legislatore di argomentare norma per norma la

non obiettabilità prima ancora che un'obiezione si sia manifestata, e toglie l'altro assurdo dell'odc oziosa formulabile a volontà. Si profila un arricchimento interattivo tra coscienza pubblica, espressa nella legge democratica, e coscienza privata richiesta di argomentare seriamente il proprio rifiuto di obbedire.

Se si accetta questa linea, che contempera contenutismo e coscienzialismo, la 413 non è superflua: è una conferma molto significativa, direi eccezionalmente significativa, della *rilevanza molto alta del bene non-dolore/integrità/vita animale nell'ordinamento italiano*. È vero che l'art. 1 fa riferimento principale ai diritti della coscienza obiettante; ma probabilmente per motivi tattici, temendo i suoi estensori che un riferimento al bene animale come bilanciabile col bene animale indebolisse il consenso; in ogni caso si tratta non di coscienza in genere, ma di coscienza che rifiuta la sperimentazione animale; e conosciamo ormai gli esiti paradossali cui condurrebbe il coscienzialismo puro. Quella rilevanza, già ben desumibile dal *corpus* delle altre leggi animaliste, riceve, con l'odc opponibile anche contro una sperimentazione animale ipotizzata utile alla salute/vita umana, una consacrazione più alta, che rende il bene animale, almeno nel perimetro della coscienza, legittimamente bilanciabile con il bene costituzionalmente superprotetto della salute/vita umana. È questo per noi il punto centrale.

6. Stabilito - con forza, mi sembra - il punto centrale, non è difficile derivarne alcuni corollari.

Lesioni del bene animale gravi come la sperimentazione e l'uccisione previste dal DL 116 appaiono giustificabili solo in vista di seri, se non vitali, interessi umani. Tra questi non sembrano entrare né la conoscenza fine a se stessa della fisiologia animale né tanto meno l'esplorazione "scientifica" dei limiti estremi della sofferenza animale. Più generalmente, la 413 non può non pesare in senso ulteriormente restrittivo sui limiti posti dal 116 alla sperimentazione animale e sull'orientamento "giurisprudenziale" del ministro nel concedere eccezioni (le deroghe).

Unica giustificazione della sperimentazione animale essendo la sua utilità per la salute e la vita umana seriamente minacciate, l'eventuale dimostrazione scientifica della scarsa o nulla trasponibilità dei risultati della sperimentazione animale in ambito umano avrebbe, sulla liceità giuridica della sperimentazione, un effetto devastante. Non solo la scienza, anche il diritto colpirebbe il cattivo (non bravo, non buono) scienziato. Ora, la critica scientifica alla sperimentazione animale ha già in mano, se non una dimostrazione completa, molti solidi argomenti.

Lesioni del bene animale gravi come la caccia e la mattazione diventano giuridicamente molto problematiche. La caccia forse più della mattazione, perché questa presuppone lo stordimento, la caccia no. E non è chiaro perché infliggere all'animale "dolore, sofferenza, angoscia e danni durevoli" (DL 116 *passim*) sia consentito al ricercatore scientifico solo eccezionalmente, in mancanza documentata di metodi alternativi (e l'uccisione dev'essere umanitaria, l'omissione dell'anestesia dev'essere autorizzata dal ministro della sanità), mentre il cacciatore può infliggere alla sua vittima dolore, sofferenza, angoscia, danni durevoli e morte senza alcuno dei limiti or ora menzionati. La libertà di crudeltà concessa al cacciatore costituisce un'anomalia giuridica nell'ordinamento italiano come qualificato dal *corpus* delle leggi animaliste potenziato dalla 413.

Lesioni del bene animale gravi come il sacrificio religioso ebraico e islamico, due tra le troppe mattazioni che possono essere compiute legalmente senza stordimento, costituiscono anch'esse un'anomalia giuridica.

Sicuramente né la caccia, né il sacrificio monoteista sono veramente utili alla salute e alla vita umana, unico bene serio che l'art. 727, il DL 116 e la 413 consentirebbero di bilanciare con lesioni gravissime del bene animale, superando in qualche modo l'anomalia.

L'anomalia giustifica l'analogia, intendo l'estensione dell'odc legale dalla sperimentazione della 413 ad altre fattispecie analoghe, ossia ad altre condotte crudeli o dannose quali appunto la caccia, il sacrificio monoteista e per alcuni aspetti la stessa mattazione. Infatti, come abbiamo visto, la 413 contribuisce a rafforzare il già solido principio generale "non far soffrire/non danneggiare (inutilmente) gli animali". Posto questo principio, l'autorizzazione all'odc prevista nella 413 non può ritenersi norma "eccezionale", da "non applicarsi oltre i casi considerati nella legge stessa" (ex art. 14 prel. cod. civ.), perché appunto rientra nel principio. Dunque può applicarsi oltre il caso previsto. E dunque alla caccia, al sacrificio, per certi aspetti alla mattazione. Questo argomento, di linea "contenutistica", è rafforzato dagli argomenti invocabili a favore della linea "coscienzialista", che non ha nemmeno bisogno di leggi da sfruttare analogicamente che anzi - portata al limite - rende "eccezionale" la non obiettabilità di qualunque legge o condotta legale.

Non so immaginare in concreto le fattispecie: guardie di parchi protetti, o di riserve, che si rifiutano di uccidere animali ecologicamente eccedentari? rabbini o altri sacrificatori monoteisti che si rifiutano di immolare? veterinari che si rifiutano di uccidere animali pericolosi per la produzione? Tutti, ai sensi dell'art. 4 della 413 ("Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per essersi rifiutato di praticare o cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale"), esigendo di conservare il posto vuoi di guardia, vuoi di rabbino, vuoi di veterinario? Aspettiamo i casi proposti dalla realtà. In linea di diritto le odc menzionate sono proponibili senza l'onere della prova della loro fondatezza valoriale, fondatezza che si desume dalla *ratio* della 413 e dal principio generale animalista.

Un ultimo corollario, o un'ultima glossa. Là dove l'odc, generalizzandosi, mettesse a repentaglio beni essenziali, oggetto di doveri inderogabili, quali la difesa della Patria ai sensi art. 52 Cost. o la salute e la vita della donna ai sensi della legge 194 sull'aborto, la stessa odc legale potrebbe diventare problematica; e lo Stato dovrebbe comunque assicurare la tutela di quei beni, l'adempimento di quei doveri. Se, nonostante il potenziamento delle ricerche alternative previsto sia dal DL116/92 che dalla 413, la sperimentazione animale risultasse davvero indispensabile alla salute/vita umana, lo Stato dovrebbe in teoria garantirne l'espletamento - per usare i termini dell'art. 9 della legge sull'aborto - "anche attivando la mobilità del personale". Ma probabilmente la sperimentazione animale non è indispensabile alla tutela della salute/vita umana; e certamente l'odc ex 413 non rischia al momento di generalizzarsi. Quanto alla caccia, al sacrificio monoteista e alla stessa mattazione ordinaria, sicuramente la loro scomparsa per odc generalizzata non metterebbe a repentaglio beni essenziali, oggetto di doveri inderogabili. Lo Stato non dovrebbe quindi assicurare a ogni costo "anche attraverso la mobilità del personale", la caccia, il sacrificio monoteista e la mattazione.

NOTE

1) Vedi HANS RUESH, *Imperatrice nuda*, Garzanti, Milano, 1977; estratti in SILVANA CASTIGNONE (a cura di), *I diritti degli animali*, Il Mulino, Bologna 1985, 67-75; DEBORAH G. MAYO, *Contro una giustificazione scientifica della sperimentazione su animali*, in LUISELLA BATTAGLIA (a cura di), *Etica e animali*, Liguori, Napoli 1998, 293-328; FRANCO TRAVAGLINI (a cura di), *Vivisezione*, ed. Aporie, Roma 1992, con ampia bibliografia.

2) ANDREW LINZEY, *Teologia animale*, Cosmopolis, Torino 1998, p. 18 e n. 75.

3) PETER ZELLER, *Immagini della natura*, Mario Adda ed., Bari 1994, p. 81.

4) stando al resoconto di RUESH in CASTIGNONE, o.c. , p. 73. Ancora su Gemelli: ANNA MANNUCCI in TRAVAGLINI, p.c., p.68 s., che cita anche i numeri 1288 e 1290 di “Civiltà cattolica” del 1904. Sui tomisti (Taparelli d’Azeglio, Cathrein) e su altre presi di posizione cattoliche recenti vedi la nota 25 a p. 86 del bellissimo doppio volume *I filosofi e gli animali*, a cura di GINO DITADI, Isonomia, Este 1994.

5) LUIGI LOMBARDI VALLAURI, *Sul significato di eventi non accaduti*, in AA.VV., *Interpretazione del sacro e interpretazione giuridica* “Ars interpretandi” 4, 1999, 201-214 (sull’Antico Testamento); *La violenza istituzionale cristiana: storia o essenza*, in “Filosofia e teologia” 2/99, 321-330

6) L. LOMBARDI VALLAURI, *Un’etica sola, laica-universale?*, in “Bioetica” 1/1994, 138-143

7) Patetica, anche se ben intenzionata, l’intrapresa di Linzey di derivare i diritti animali, come “teodiritti”, “dalla dottrina tradizionale di Dio come Padre, Figlio e Spirito Santo”, ritenuta la sola capace di fornire argomenti davvero probanti contro la sperimentazione animale (o.c., passim, spec. cap. 6)

8) AA.VV., *Il meritevole di tutela. Studi per una ricerca coordinata da Luigi Lombardi Vallauri*, Giuffrè, Milano 1990, spec. p. LXXIV-LXXXVI

9) Per la distinzione tra dolore e danno: LUISELLA BATTAGLIA, *Etica e diritti animali*, Laterza, Bari 1997, spec. 95-106.

10) L. LOMBARDI VALLAURI, *Bioetica, potere, diritto*, 1984, ora in *Terre. Terra del Nulla, Terra degli uomini, Terra dell’Oltre*, ed. Vita e Pensiero, Milano, 1989, spec. 139-145.

11) vedi le opere citate sopra, n.1

12) ANDREA PUGIOTTO, voce “Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale”, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, UTET, Torino 1995, 240-261; VINCENZO TURCHI, voce “Obiezione di coscienza”, in *Digesto delle discipline privatistiche - Sezione civile*, UTET, Torino 1995, 518-551. Nello stesso senso Stefano Grassi, *Il servizio civile per un nuovo modello di cittadinanza*, in AA.VV., *Studi in onore di Leopoldo Elia*, Giuffrè, Milano 1999, 685-706: “La liberà di coscienza del cittadino diventa un presupposto dell’intero ordinamento”, “un elemento costitutivo di un “patto di cittadinanza più rispettoso della coscienza di tutti e dunque elemento di coesione sociale e politica”” (ivi, p. 692 e - citando Rodotà - 699).

13) È pensabile, oltre che a consueta odc omissiva a un ordine di fare, un’odc commissiva a un ordine di non fare: MAUNZ-DURIG-HERZOG, *Kommentar zum Grundgesetz*, Art. 4, S. 140.

14) Così Guerzoni citato da PUGIOTTO, l.c., n. 27

15) Romanzo di Edwin A. Abbot (1838-1926), che narra di un mondo bidimensionale. Pubblicato in Italia da Adelphi, 1996, *Flatlandia, Racconto fantastico a più dimensioni*.

16) GRASSI, I.c., p. 695: “L’obiezione di coscienza trova il suo fondamento non soltanto nella libertà della coscienza ma nei valori che il cittadino tende ad affermare”; p. 697: “la tutela della coscienza deve essere equivalente a quella accordata ai diritti dell’uomo, e cioè “una tutela proporzionata alla priorità assoluta ed al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressi dalla Costituzione italiana” (sentenza n. 467 del 16 dic. 1991, A. Baldassarre). Ma la Corte riconosce la necessità della “delicata opera del legislatore diretta a bilanciarla con contrastanti doveri o bei di rilievo costituzionale” (*ibid.*)”.

17) Vedi i lavori di (e citati in) D.G. MAYO e F. TRAVAGLINI, o. c. sopra, n.1

L’IGIENE URBANA VETERINARIA

di Adriano Mantovani, Elisabetta Lasagna, Riccardo Zanetti, “Centro di Collaborazione OMS/FAO per la Sanità Pubblica Veterinaria”

Antica quanto la specie umana, la convivenza con gli animali ha attraversato nel tempo fasi diverse. Dal semplice rapporto di mutua predazione della preistoria, si è passati all’interazione vera e propria con l’addomesticamento e lo sfruttamento a fini alimentari e di reddito e, in tempi più recenti, con l’instaurarsi di rapporti affettivi e di compagnia o anche di semplice godimento estetico. La situazione non è identica in tutti i paesi, e dipende da fattori socioculturali che identificano le diverse comunità umane. In Italia, negli ultimi 50 anni ci sono stati dei grandi cambiamenti (di cui siamo stati, in tutto o in parte, testimoni).

Nel nostro Paese, in un passato non lontano, nel secolo scorso e fino agli anni ‘60 di questo, si poteva assistere ad una situazione caratterizzata dalla presenza di parecchi animali allevati a scopi alimentari, a volte con funzione di “spazzini” per l’eliminazione e il “riciclaggio” di rifiuti (suini, bovini, ovi-caprini, pollame ecc.); di animali usati come forza lavoro (cavalli, asini, buoi ecc.); di un numero rilevante di cani da guardia, caccia e lotta ai roditori, con pochi esemplari tenuti a scopo di affezione; gatti (semi-randagi) per il controllo dei roditori; di selvatici (soprattutto volpi) e mustelidi; piccioni nelle città e nelle campagne circostanti; topi e ratti; uccelli di diverse specie. Le relazioni tra l’uomo e questi animali erano essenzialmente determinate dall’utilità o dalla dannosità di questi ultimi, valutate sulla base di criteri costo-beneficio e condizionate a volte da credenze e pregiudizi. La legislazione in materia era elaborata considerando l’attitudine degli animali a fornire un servizio utile o la loro responsabilità nell’arrecare danni o creare inconvenienti.

L’atteggiamento predominante della popolazione nei confronti dell’animale era prevalentemente di contrapposizione o tutt’al più d’indifferenza o semplice tolleranza. Le autorità sanitarie (e più tardi quelle veterinarie) erano preoccupate dai pericoli che gli animali potevano rappresentare per la salute umana. Editti, notificazioni, bandi ci danno un quadro delle misure e dei provvedimenti, anche penali, adottati per cercare di risolvere i problemi sanitari legati alla presenza degli animali, soprattutto in ambito urbano. Del resto, sin dall’antichità l’effettivo o presunto ruolo degli animali nelle pestilenze dell’uomo e degli armenti è stato oggetto di resoconti e cronache, documentazioni in trattati scientifici, racconti popolari e opere letterarie. Anche l’iconografia di diverse epoche testimonia questo stato di cose, con la raffigurazione di scene in cui si vedono animali uccisi (per lo più cani) in attesa di essere bruciati nelle piazze o nelle vie cittadine.

C'è una malattia che in questo contesto merita una considerazione a parte, ed è la rabbia. La sua esistenza ha condizionato sin dai tempi più remoti (e dov'è presente condiziona tuttora) il rapporto dell'uomo con il cane (e in qualche misura con il gatto e pochi altri animali). Nota sin dalla più lontana antichità, se ne trova menzione in numerose fonti, soprattutto letterarie: ve n'è traccia in Omero, in Shakespeare e, in Italia, in Fracastoro (1). La contagiosità di questa malattia è stata riconosciuta o almeno sospettata sin dall'inizio dei tempi. La sua eziologia è invece rimasta oscura ed incerta sino alle epoche più vicine. Questa zoonosi (malattia trasmissibile dall'animale all'essere umano e viceversa) è stata a lungo oggetto di speculazioni scientifiche e pseudoscientifiche, giungendo a volte a conclusioni grottesche ed inverosimili. Probabilmente, la mitizzazione della rabbia è in parte dovuta anche al fatto che essa è stata oggetto di trattazione in testi popolari atti ad accendere la fantasia e ad alimentare il terrore nei suoi confronti. Del resto, anche ai nostri giorni resistono sulla rabbia credenze popolari tanto infondate quanto difficili da sradicare. (2) Analoghe fantasie e timori irrazionali sono suscitate da altre malattie che abbiamo in comune con gli animali.

Il virus rabido è riuscito a sopravvivere attraverso tutte le epoche storiche malgrado l'esito letale dell'infezione (che avrebbe potuto minacciare la sopravvivenza delle specie ospiti) grazie ad alcuni fattori limitanti, quali la difficoltà del contagio ed il lungo periodo d'incubazione. L'infezione accidentale dell'uomo (ospite a fondo cieco, inutile ai fini della trasmissione) può essere considerata un incidente nel ciclo biologico del virus, anche perché i casi umani della malattia comportano l'attuazione di misure di controllo capaci in alcuni casi di eradicare l'infezione. In passato (fino al XVIII secolo) tali misure rientravano nelle competenze delle autorità di sanità pubblica e non esisteva una netta linea di confine tra problemi medici e problemi veterinari. L'istituzione delle scuole veterinarie ha fornito le basi culturali per un'azione sanitaria più specifica nei riguardi delle infezioni animali, portando in seguito alla creazione di Servizi Veterinari ufficiali che hanno esteso il proprio campo d'azione alla Sanità Pubblica Veterinaria.

In Italia, storicamente, la rabbia è sempre esistita principalmente come rabbia urbana e l'incidenza annua della malattia si aggirava mediamente sui 300 casi negli animali (quasi tutti cani) e sui 30-40 casi nell'uomo. Nel secolo scorso il controllo dell'infezione si basava su misure repressive (obbligo della museruola, sequestro degli animali vaganti, sanzioni pecuniarie, soppressione dei cani catturati). Tra gli editti emanati merita particolare menzione quello che stabiliva l'obbligo per i negozi aperti sulle pubbliche vie di porre fuori dalla porta una ciotola d'acqua fresca a disposizione dei cani. Il controllo dei cani randagi era attuato mediante la "dazione di bocconi venefici", ovvero con la distribuzione ufficiale di polpette avvelenate. Lo testimoniano, tra l'altro, gli editti del sindaco di Grosseto del 1865 e del 1885. L'istituzione dei primi canili municipali e del servizio accalappiacani, introdotti in Italia tra il 1880 e il 1890, possono essere definiti un passo avanti, nel senso che determinarono il superamento delle polpette avvelenate.

Più tardi, lo svilupparsi di estese aree urbane e i mutamenti nella gestione delle zone rurali hanno reso difficile la coesistenza della popolazione umana con il cane e con gli altri carnivori capaci di attaccare l'uomo e gli animali domestici. Nelle città è stato necessario adottare misure idonee ad assicurare la convivenza dell'uomo con il cane, evitando che quest'ultimo divenisse fonte di problemi sanitari. » probabile che durante questo periodo il numero di cani fosse tenuto sotto controllo dallo sfruttamento economico dell'animale (cinofagia, uso della pelle ecc.), oltre che dalla mortalità dovuta al cimurro e dalla scarsa disponibilità di cibo.

A partire dal 1950, le campagne di lotta contro la rabbia urbana attraverso il controllo del randagismo, effettuato con le vaccinazioni e soprattutto con la soppressione anche violenta dei cani, stabilita dalle leggi, hanno condotto ad una progressiva riduzione dei casi d'infezione, giungendo alla totale eradicazione nel 1973. Questa data segna la fine di un'epoca, quella della

contrapposizione con gli animali e soprattutto con il cane e l'inizio di un nuovo periodo, quello della convivenza. Prima del 1973, il rapporto con gli animali d'affezione era caratterizzato dalla paura nei riguardi dei cani, dovuta anche alla presenza della rabbia oltre che di altre zoonosi e tale relazione era condizionata dalla cultura igienista propria della fine del XIX e dell'inizio del XX secolo. Quanto alla legislazione, era basata quasi esclusivamente sulla rabbia; l'aspettativa di vita, sia dell'uomo che degli animali, era bassa e la mortalità dei cuccioli alta a causa dell'incidenza del cimurro e di altre patologie (malattie nel gatto). Il numero degli animali d'affezione era scarso anche a causa della precarietà delle condizioni economiche, oltre che per la pesante incidenza delle malattie, solitamente non curate. Di conseguenza, pochi erano i veterinari specializzati nella clinica di piccoli animali. Esisteva, inoltre, uno pesante stato di conflittualità tra i servizi veterinari e le associazioni di volontariato zoofilo.

L'eradicazione della rabbia, con la scomparsa della paura nei riguardi dell'infezione, ha profondamente mutato le relazioni tra gli esseri umani e i cani e, più in generale, gli altri animali d'affezione, passando dall'ostilità ed estraneità alla convivenza e alla confidenza. L'eliminazione della rabbia urbana non è però il solo fattore che ha provocato questo mutato quadro di rapporti. Bisogna considerare un'altra serie di fattori: l'urbanizzazione, il miglioramento generalizzato delle condizioni economiche, la nuova configurazione della famiglia, senza dimenticare i progressi della scienza veterinaria (sviluppo di nuovi vaccini e farmaci)

A partire dagli anni '70, alcune direttive comunitarie recepite dalle nostre leggi introdussero in Italia il concetto di "benessere animale". Ci vollero poi un paio di decenni prima che venisse davvero conosciuta la scienza del benessere animale, che presenta un significato non soltanto di ordine etico, ma ha nella pratica anche una funzione utilitaristica, per cui il benessere degli animali si dimostra elemento essenziale non soltanto per ottenere condizioni ottimali di convivenza con gli stessi, ma anche per trarre il massimo vantaggio da tale convivenza, sia nel caso di animali d'affezione che da reddito. È interessante notare come l'aggiornamento legislativo abbia favorito l'aggiornamento culturale di ampi settori della società e in particolare dei veterinari.

La professione veterinaria è nata ed esiste per curare le malattie degli animali, ma forse ancora di più per evitare le zoonosi, le infezioni trasmesse dagli animali, vivi o morti. Le zoonosi esistono da sempre, ma dopo la scoperta degli agenti infettivi e la nascita dell'era batteriologica esse sono divenute il centro focale dell'attenzione delle autorità sanitarie. Alcune di esse sono "classiche", con un'incidenza ubiquitaria, ed esistono in diretta dipendenza del contatto con gli animali (per esempio la rabbia, la brucellosi, le dermatomicosi, l'echinococcosi o idatidosi, la toxoplasmosi). Altre sono legate a determinate condizioni di lavoro, come il carbonchio (zoonosi professionali), mentre altre ancora sono legate ad ambienti specifici, rurale, urbano, acquatico, tropicale ecc. Esiste anche una serie di infezioni zoonotiche nuove ed emergenti, fra cui quelle d'importazione (di sempre più facile e frequente introduzione a causa dello sviluppo della rete dei trasporti) e quelle cosiddette "opportunistiche" (che colpiscono cioè individui già compromessi da altre infezioni, come nel caso dell'AIDS). Importanti sono anche le zoonosi riemergenti che, praticamente scomparse sino a poco tempo fa, trovano in nuove condizioni di vita e di ambiente i fattori predisponenti per riapparire nella popolazione umana (ad es. la tubercolosi). Esistono poi i problemi non zoonotici legati alla presenza animale come le allergie, i traumi (anche psicologici), l'inquinamento ambientale; nelle città troviamo il rumore, i cattivi odori, la sporcizia, l'abbandono e il maltrattamento degli animali, gli incidenti di traffico, la presenza di carcasse ecc.

L'insieme degli aspetti, positivi e negativi, della convivenza uomo-animale sono oggetto specifico delle attività della Sanità Pubblica Veterinaria che, nell'ultima riunione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Giulianova 1999), è stata definita come il

“contributo al completo benessere fisico, mentale e sociale delle persone attraverso la conoscenza e l'applicazione della scienza medica veterinaria”. Una seconda definizione della Sanità Pubblica Veterinaria può essere la seguente “l'insieme di quelle attività che gli amministratori pubblici e la popolazione si aspettano vengano svolte dai servizi veterinari pubblici”. In effetti, sia le amministrazioni che la popolazione ritengono, correttamente, che gli animali rappresentino un elemento positivo nella vita dell'uomo e che quest'ultimo abbia il diritto di godere della loro presenza. Al contempo, ci si aspetta dai servizi veterinari interventi capaci di risolvere i problemi legati agli animali e di assicurare il benessere degli animali stessi.

Nel complesso possiamo affermare che i principali compiti della Sanità Pubblica Veterinaria siano l'organizzazione e la gestione di programmi che affrontino problemi legati alle relazioni uomo-animale-ambiente, come il controllo delle zoonosi, la gestione delle popolazioni animali, la prevenzione dei problemi causati dagli animali, la responsabilizzazione dei proprietari, la protezione del benessere animale e l'utilizzazione degli animali per il miglioramento delle condizioni di vita dell'uomo. Si è visto come gran parte dell'evoluzione dei rapporti uomo-animale sia avvenuta in ambito urbano. Il processo di urbanizzazione, tuttora in corso, ha dato luogo non solo a nuove relazioni tra l'uomo e le specie animali presenti in città, ma ha anche posto una serie di tematiche e problemi che sono divenuti specifici delle aree metropolitane. All'interno delle competenze della Sanità Pubblica Veterinaria, l'azione richiesta ai servizi veterinari nelle città ha portato all'istituzione di una branca specifica d'intervento: l'Igiene Urbana Veterinaria. Si tratta di una materia giovane, ma in continua evoluzione, tipicamente interdisciplinare. Alcuni problemi di Igiene Urbana Veterinaria intesa come argomento a sé stante furono già discussi a Roma nel 1977 in occasione di una riunione di un comitato di esperti dell'OMS. La riunione in parola ha costituito una vera pietra miliare sia per l'OMS sia per gli altri organismi internazionali partecipanti (FAO, Agenzia per l'Ambiente dell'ONU, Associazione Europea per la Produzione Animale, Associazione Mondiale Veterinari per Piccoli Animali, Associazione Veterinaria Mondiale) ai fini di una presa di coscienza dei mutamenti radicali del rapporto uomo-animale-ambiente nel mondo odierno e per un approfondimento delle politiche di gestione delle componenti veterinarie implicate in tali mutamenti.

Si può notare, dunque, che presenza degli animali, da “naturale” è diventata una delle componenti della società, da gestire e controllare con norme, leggi e istituzioni proprie. In tema legislativo, d'importanza fondamentale è stata la Legge Quadro n. 281/91 sulla gestione degli animali d'affezione e sul controllo del randagismo canino. Sulla scorta della stessa Legge, sono state elaborate la costituzione obbligatoria dell'anagrafe canina, la creazione di canili (e gattili) sanitari, l'istituzione di Uffici per i Diritti degli Animali, l'ufficializzazione della figura della "gattara" (e del gattaro). Le normative dettate dalla Legge 281 contemplano anche la proibizione di utilizzare i cani accalappiati per la sperimentazione e l'inasprimento delle misure repressive contro il maltrattamento degli animali. Questa legge è una seconda pietra miliare, dopo l'eradicazione della rabbia, nella storia del rapporto con gli animali in Italia. Si tratta di una legge avanzatissima, che i servizi veterinari pubblici si trovano ad applicare con grandi difficoltà e spesso scarse risorse. Nonostante i tanti problemi di applicazione e talvolta anche di interpretazione, la 281 non è stata un colpo di mano ferragostano degli animalisti, ma è stata il risultato di una evoluzione culturale. Possiamo considerare la 281 segno di una terza epoca del rapporto uomo-animale, quella che definiamo della promiscuità. A un certo punto, all'inizio degli anni '80, la maggior parte della popolazione urbana ha cominciato ad avere rapporti molto stretti (li potremmo definire intimi) con gli animali e i Servizi Veterinari hanno quindi dovuto imparare a gestire questa nuova situazione.

NOTE

1) Fracastoro Girolamo. Nato a Verona nel 1478, filosofo, astronomo, poeta e medico, è da alcuni considerato il padre della moderna epidemiologia. Nel 1546 viene pubblicato a Venezia una sua opera in due tomi, *De contagione e contagiosis morbis.*, dove egli parla del "contagio" dandone una descrizione "moderna"; descrive inoltre le malattie contagiose note all'epoca (e tra esse la rabbia) ed evidenzia che esistono malattie che colpiscono una o più specie animali e, tra queste, menziona l'afta epizootica che all'inizio del '500 si era diffusa nell'Italia Settentrionale. Nel suo *Libro dei Carmi* Fracastoro cita più volte la rabbia.

2) Tra le considerazioni grottesche ed inverosimili sulla rabbia: "la rabbia è un'alterazione dello spirito" (teoria del pneumatici); "la rabbia è una malattia dell'anima" (teoria degli animisti); "è dovuta alla presenza di piccoli vermi sotto la lingua" (Plinio ed altri); "la vista di un oggetto luminoso, uno specchio per esempio, può provocare accessi di rabbia" (Ezio in particolare ma, prima di lui, Rufo di Efeso).

Quanto alle credenze popolari tanto infondate quanto difficili da sradicare, tralasciamo quelle degli antichi (anche se alcune sarebbero estremamente interessanti) e passiamo direttamente al XVII secolo: secondo la testimonianza di Von Helmont gli individui presuntamente affetti da rabbia venivano buttati nell'acqua gelata, una prima volta durante il tempo che la folla recitava un "Miserere" e una seconda per il tempo di due "Ave Maria". Nel XVIII secolo si accertava se la morsicatura era stata inflitta da un cane affetto da rabbia con il seguente metodo: mettere due noci schiacciate sulla ferita; il giorno seguente si prendono le due noci e si mescolano al mangime delle galline: se queste non muoiono si può lasciare che la piaga si cicatrizzi senza timore alcuno. Le credenze popolari del XIX secolo sono "gestite" dalla chiesa (tra Francia e Italia esistono oltre 150 santi che hanno il "potere" di "curare" la rabbia); nel sud della Francia c'è una fonte la cui acqua - secondo la gente del luogo - se bevuta, impedisce che si venga colpiti dalla rabbia, grazie a un certo sant'Uberte (ancora oggi la gente è convinta del potere preventivo di quest'acqua). Altro metodo curativo consiste nel disegnare con la cenere una croce sulla fronte del malato.

A Pisticci, una località nel sud d'Italia, gli affetti da rabbia venivano incatenati di fronte alla porta di casa (dal racconto di una maestra di circa 45 anni che ci raccontava delle superstizioni in voga nel suo paese sino a una ventina di anni fa).

IL VETERINARIO COME MEDIATORE SOCIALE

di Donatella Aureli, medico veterinario ASL città di Milano,
e Anna Mannucci

I compiti ufficiali di un veterinario che lavora in una Asl, Azienda sanitaria locale, sono definiti da molte norme; fondamentale è il Regolamento di polizia veterinaria (DPR 8.2.1954 n. 320) con i suoi vari aggiornamenti, a cui si aggiungono le numerose leggi sugli animali, dalla 281 sul randagismo (con le sue varianti regionali) al D. Lgs 116 sulla protezione degli animali da laboratorio ecc. Le attività del servizio veterinario pubblico (che in Italia fa parte della Sanità, a differenza di altri Paesi, dove dipende dall'Agricoltura), sono divise a grandi linee, in tre settori:

area A, di sanità animale (che riguarda la salute degli animali sia da compagnia che da reddito vivi),

area B, che si occupa dell'igiene degli alimenti di origine animale (dalla vigilanza sui macelli alle tossinfezioni alimentari agli spacci di vendita ecc.)

area C, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, che comprende, tra l'altro, la vigilanza e il controllo sugli animali utilizzati a fini sperimentali e sul benessere animale in allevamento.

Sembra dunque che il lavoro di un veterinario del servizio pubblico sia ben definito. La realtà è molto più complicata, perché questo lavoro si svolge nel sociale. Dietro le formule burocratiche e il mansionario si nascondono spesso situazioni umane piene di problematiche sociali, affettive, economiche, psicologiche e così via. Le esperienze e i temi di cui si parlerà sono legati alla realtà urbana e, per molti aspetti, tipicamente milanese, ma possono avere un valore generale come spunti di riflessione sul ruolo del veterinario.

Gli inconvenienti igienici

Spesso i veterinari (d'ora in poi solo "vet" e senza la specifica "del servizio pubblico", ma è sempre a questa figura professionale che ci riferiremo) sono chiamati a risolvere gli "inconvenienti igienici". Con questa locuzione si intendono tipologie di situazioni molto diverse, in cui l'unico elemento comune è la presenza di uno o più animali. Per esempio, se un fagiano venerato (*Syrnaticus reevesii*, un grande uccello di origine cinese), scappato da un giardino, arriva nel retro di una farmacia e non si sa né cosa sia né come comportarsi, viene chiamato il vet e l'animale diventa un "i.i.", inconveniente igienico. Anche il gallo che canta è un "i.i.", perché il suo legittimo chicchirichì dà fastidio a qualcuno.

Quasi sempre, però, dietro l'"i.i." si nasconde un problema sociale. Il principale è quello della persona che ospita in casa propria uno o più animali in condizioni igieniche inadatte, tali da suscitare fastidio nei vicini, con odori, rumori o magari anche deiezioni (esempio: il cane che fa la pipì sul terrazzo). Diversa, ma frequente, è la situazione in cui liti di condominio, rancori tra famiglie o invidie, trovano nell'animale un comodo capro espiatorio. Che viene accusato di essere un "i.i."

La locuzione "i.i." nel regolamento di polizia vet non c'è. E neanche nel regolamento comunale, dove c'è un generico divieto di non "lordare", non provocare rumori molesti e simili. Bisogna dunque far rispettare qualche cosa che non è abbastanza normato. Il cane che defeca è equiparato a qualsiasi altra lordura, e se ne deve occupare il vet. E se a lordare fosse un essere umano, si chiama il medico? E soprattutto, chi è l'oggetto di tutela, nell'"i.i."? Chi lo provoca o chi lo subisce? Il vet ha un difficile doppio ruolo: deve tutelare sia la salute umana che il benessere animale. Nel caso degli "i.i." questi due aspetti possono entrare in contraddizione.

L'animal collector

Il principale "i.i.", come dicevamo, è dato dagli *animal collectors*. Ad essi l'*Encyclopedia of animal rights and animal welfare* (Edited by Marc Bekoff, Greenwood Press, Westport, 1998) dedica un'apposita voce. Il fatto che in Italia non esista nemmeno una locuzione analoga esprime il ritardo della riflessione su questi - come su altri - aspetti del rapporto tra esseri umani e animali), i "collezionisti poveri di animali" (per distinguerli dai grandi collezionisti, quelli che hanno parchi zoologici), le persone che ospitano in casa troppi animali. Si tratta quasi esclusivamente cani e gatti, ma anche piccioni (in appartamento!). L'intento dell'*a. c.*, *animal collector*, è quello di salvarli, dalla strada, dai pericoli, dalla fame. Un intento nobile, basato sull'altruismo, sul fare il bene, ma che diventa patologico, un bisogno irrefrenabile di

salvare tutti (anche qui gli americani hanno un termine, parlano di *animal addiction*). Così, l'*a. c.* si riempie la casa di troppi animali, che, alla fine, non stanno neanche così bene.

Quando questa situazione provoca nocimento ai vicini (cattivi odori, rumori, ecc.), entra in gioco il vet. Quale è l'approccio corretto con l'*a. c.*? Di vigilanza o di sorveglianza? Ovvero, repressione o mediazione sociale? Reprimere significa fare proprio quello che l'*a. c.* teme dal parte del vet Asl. Ovvero rappresentare l'autorità nemica, che gli porta via gli animali e magari li ucciderà (retaggio della vecchia funzione del canile, che davvero sopprimeva gli animali). In questa situazione, l'*a. c.* nega i fatti, nasconde gli animali e la realtà, non permette al vet di entrare in casa. La conclusione è che non si risolve niente, né per i vicini disturbati né per gli animali in condizioni di scarso benessere.

L'approccio amichevole, di mediazione sociale, consiste nell'instaurare un rapporto con l'*a. c.*. Un rapporto che permette di guadagnare la sua fiducia e di iniziare a risolvere i problemi. Con professionalità, disponibilità e tempo, si possono ottenere, per esempio, l'assenso alla sterilizzazione degli animali e significativi miglioramenti delle condizioni igieniche generali e dell'alimentazione degli animali.

Per intervenire efficacemente, il vet deve conoscere il territorio, la realtà sia urbana sia del suo microcosmo, le differenze sociali ed economiche tra una zona e l'altra, le tradizioni culturali e così via. Il vet scopre situazioni inimmaginabili in una società ricca e progredita (persone senza luce e gas, malati, abbandonati, non sempre poveri). Persone che avrebbero bisogno di una tutela quotidiana, ma che, non essendo pericolose per gli altri, vengono lasciate "libere", sole. In queste situazioni, il compito del vet è occuparsi del cane o del gatto. Ma chi si occupa della persona? I servizi sociali sono spesso burocratici e a volte non conoscono nemmeno i bisogni di queste persone. La segnalazione viene fatta, appunto, come "i.i.", ai vet. E il vet deve fare anche l'assistente sociale e diventare un po' psicologo. In questo modo, innanzitutto, capisce che togliere gli animali all'*animal collector* è un atto violento, che stride con le libertà fondamentali del cittadino, e che causa grande sofferenza alla persona. Oltretutto, portare via gli animali è perfettamente inutile, perché l'*a. c.* se ne procurerà presto altri. Ci vorrebbe la collaborazione dei servizi sociali, degli psicologi, dei medici di base.

In casi estremi, si "risolve" l'inconveniente igienico con il Tso, Trattamento sanitario obbligatorio, il ricovero forzato in ospedale, generalmente psichiatrico. È una soluzione molto violenta e poco utile. Serve per pulire la casa e a volte per curare gli animali, ma è nocivo per la persona. Il Tso causa grande sofferenza e, quando finisce, l'*animal collector* torna a casa e la riempie nuovamente di animali.

Le gattare

La legge 281/91 prevede, tra l'altro, la sterilizzazione dei gatti senza padrone. Questa si attua attraverso il censimento della colonia felina, dopo segnalazione da parte della gattara oppure di altra persona infastidita o indispettita dalla presenza dei gatti. Ovviamente la sterilizzazione può avvenire soltanto con la collaborazione della gattara, che è l'unica in grado di avvicinare e catturare i gatti nella maniera migliore, con il minimo di stress per l'animale. Le gattare più evolute conoscono la situazione dei gatti, sanno che cosa mangiano, quando e dove partoriscono, come stanno e così via. Sono tutte informazioni utili sia per l'aspetto sanitario e di controllo epidemiologico sia per la gestione sociale della convivenza con gli animali.

Queste persone, le *tutors* delle colonie feline, sono zoofile e possono essere viste dalla gente - ma anche dai vet - come benefattrici o come delle squilibrate o delle perditempo. Invece possono essere delle valide collaboratrici a titolo gratuito del Servizio sanitario pubblico (che, per altro, ha pochissime risorse). Soltanto unendo le forze delle Asl e delle tutors la legge può essere attuata. Si pensi che la 281 non specifica chi deve catturare i gatti, chi li deve portare

all'ambulatorio, chi deve occuparsi di tenerli a digiuno e fare la degenza post operatoria. Da questa lacuna della legge scaturisce che questi compiti possono essere svolti solamente da qualcuno che ami gli animali e abbia tempo e risorse da dedicare loro, ovvero la gattara. Per tutti questi motivi la figura della gattara è da rivalutare. Eventualmente si possono correggere certi atteggiamenti sbagliati (riguardanti il cibo, la pulizia ecc.), con professionalità e conquistando la fiducia della persona, senza autoritarismi. È indispensabile avere un buon rapporto con le *tutors*, anche se questo non è previsto da regolamenti né da leggi.

La legge 281 dice che i gatti non possono essere spostati, e siamo tutti d'accordo, è una cosa giusta. Succede però che i gatti siano "sfrattati", obbligati a lasciare il territorio della loro colonia, per vari motivi, distruzione dell'edificio, cambio d'uso della zona ecc. C'è da chiedersi che cosa sarà dei gatti, la legge non lo spiega, ovviamente. Facciamo una prima ipotesi: i gatti restano lì, nella situazione cambiata, che non permette loro possibilità di rifugio, né, soprattutto, permette di ritrovare la gattara, e dunque il cibo. I gatti si disperdono nella zona. Hanno qualche, minima, possibilità di sopravvivenza, legata all'habitat (se ci sono strade di grande traffico, le possibilità diminuiscono vertiginosamente) e alla condizione sociale, l'accettazione da parte degli umani.

Altra ipotesi: trasferire individualmente i gatti, dopo averli catturati, in altre situazioni. Ma dove? Darli in adozione in famiglia è difficilissimo; nei pochi rifugi per gatti non esistono abbastanza posti (e comunque la loro qualità di vita, in gabbia, sarebbe molto scadente). Qualche individuo può essere ricollocato in un'altra colonia, sentito il parere della gattara accettante. Non è possibile dilungarsi nei vari, enormi, problemi pratici (dalla cattura in poi), né nella descrizione della disperazione della gattara, ma di nuovo bisogna notare come sul vet ricadano richieste e impegni che non sono medici. Sono interventi quasi assistenziali, in cui vengono messi in gioco la sensibilità personale del vet e il suo senso del dovere sociale. Sono però la necessaria conseguenza della competenza professionale, non ci si può nascondere dietro i doveri d'ufficio.

Simile è il caso della malattia, del trasferimento o della morte della gattara. Bisogna occuparsi del destino dei gatti, che non è vero che si arrangiano e che se la cavano con le loro sette vite. Ne hanno una sola e, per quanto possibile, i vet sono chiamati a tutelarla.

Tutti questi impegni sono conseguenze del censimento delle colonie e fanno capire l'importanza di questo primo passo. Il censimento consiste nel fare un sopralluogo sul territorio della colonia, nel compilare una scheda che racchiuda più informazioni possibili (salute dei gatti, alimentazione, abitudini ecc.) e permette la conoscenza della gattara e l'instaurarsi di un rapporto, che abbiamo già definito prezioso.

Le detenzioni improprie

A Milano, non c'è nessuna legge o regolamento che stabilisca il numero e la mole degli animali d'affezione che possono essere detenuti in casa o altrove (giardino, terrazzo ecc.). Perciò chi desidera detenerne più soggetti, per diverse finalità (allevamento, compagnia, prestigio) lo può fare tranquillamente. Anche qualora sorgessero dei problemi a livello igienico, di benessere, di sicurezza, la valutazione di tale situazione potrebbe essere possibile solo con la segnalazione da parte di una persona infastidita. Ci vorrebbe dunque un'educazione sanitaria precedente al momento dell'adozione. È troppo facile procurarsi animali, sia cani di ogni razza sia specie fino a poco tempo fa considerate non domestiche (furetti, genette, gerbilli, cani della prateria, per parlare dei rettili). Basta vedere i punti vendita (negozi, fiere, mercatini), che ne hanno in abbondanza. Quasi sempre le persone non sanno tenerli, non conoscono le esigenze anche minime dell'animale. Il vet Asl potrebbe svolgere questo compito di "educatore sanitario

finalizzato alla prevenzione” con consulenze e con consigli pratici, in rapporto al territorio e all’habitat.

Sotto il titolo “Detenzioni improprie” mettiamo anche le morsicature. Le pratiche di morsicatura mettono a contatto con diverse realtà, permettono di contattare le persone, con la visita domiciliare e il sequestro domiciliare dell’animale morsicatore. Il vet si rende conto, per esempio, di padroni che non hanno nessun controllo sul cane - non riescono neanche ad aprire la porta perché il cane è troppo aggressivo e minaccia di sbranare chi entra. Inoltre, si può vedere come il cane è inserito nell’ambito familiare. E ci si può chiedere: come mai una persona con un appartamento di 30 metri quadri ha preso un San Bernardo? Perché un anziano ha preso un cane che ha bisogno di correre 30 Km al giorno? Appare di nuovo evidente l’utilità di un’educazione sanitaria preventiva, che potrebbe essere svolta dal vet.

Ha degli aspetti analoghi la detenzione degli esotici (serpenti, tartarughine, iguane ecc.). I vet Asl sono venuti a contatto con questi animali in seguito al decreto del Ministero dell’Ambiente del 19 aprile 1996 (G.U. n. 232 del 3 ottobre 1996) con l’elenco delle specie “pericolose”. Ci si è resi conto che al vet scarseggiano - a meno di avere di avere una passione personale - le conoscenze di base sugli esotici, dal riconoscimento della specie alle esigenze etologiche di un animale, al giusto sistema di detenzione (quali sono le condizioni di sicurezza per un pitone di tre metri? e per una tigre, come è la gabbia sicura?) Oltre ai problemi legati alla pericolosità per gli esseri umani, ci sono quelli relativi alla protezione degli animali, come specie e come individui. Nella maggioranza dei casi, gli esotici sono prelevati in natura e il loro commercio è nocivo per l’ambiente di origine, soprattutto quando si tratta di traffici illegali. I singoli animali hanno un’aspettativa di vita bassissima, ne muoiono quantità enormi in breve tempo (appunto per la mancanza di conoscenze adeguate da parte di chi li maneggia).

I microallevamenti

Una realtà poco nota sono i piccoli allevamenti urbani: le galline sul balcone, l’orto con il gallo, l’alveare. Di solito, sono gestiti da persone non giovani, che in questo modo cercano un piccolo aggancio alla natura e di riacciarsi alla tradizione. Questi “microallevamenti” sono segnalati quasi solo come inconvenienti igienici. In qualche caso sono i proprietari stessi a chiedere informazioni alla Asl, per esempio sulle morie di conigli. I microallevamenti possono avere significati socialmente interessanti. Per esempio, nella grande periferia milanese abitano anziani anche di origine contadina, immigrati dal sud, che, una volta in pensione, si fanno l’orto, con due o tre galline, i conigli, qualche cane o gatto, semiaccudito. Si esprime in questo modo il bisogno di rapporto, anche alimentare, con gli animali. E i proprietari vanno alla Asl vet a chiedere informazioni. Un po’ diversa la situazione dei “microapicoltori”. A Milano ci sono alcune decine di apicoltori. Fino a un paio di anni fa, più della metà erano anziani, ora lo fanno anche i loro figli. È una piccola tradizione che continua. Si tratta di solito di persone appassionate, che vogliono “farsi il miele da sé e per sé”, non per lucro, e che spesso sono alla ricerca di accrescimento culturale (a differenza di quelli degli orti) e cercano informazioni, letture, ecc.

Il maltrattamento

Segnalare un caso di maltrattamento (ai sensi dell’art. 727 C.P. come modificato dalla legge n. 473 del 22/11/93) significa fare una denuncia penale. Il cittadino spesso non vuole prendersi questa responsabilità, ha paura, allora lo dice - in modo informale - al vet della Asl. (in modo analogo a come avviene anche nei casi di donne e bambini maltrattati) e la denuncia resta

anonima. La Asl vet funziona un po' da "telefono azzurro". Spesso le segnalazioni sono troppo generiche o frammentarie e non permettono neanche di iniziare ad affrontare il problema.

Se invece è il vet che accerta un maltrattamento dovrebbe farlo cessare o dare delle disposizioni affinché venga interrotto (oltre a segnalarlo alla magistratura). La cosa più logica sarebbe togliere alla persona l'oggetto del maltrattamento, ovvero l'animale. Facciamo però un esempio: un allevamento di bovine tenute legate con catene al collo molto corte, troppo strette, che impediscono ogni minimo movimento. Che fare? Probabilmente questo modo di trattare gli animali si tramanda da anni e inoltre è abbastanza diffuso. Frequentemente gli animali - mucche, cavalli, maiali ecc. - sono tenuti in condizioni non adeguate, ma è difficile attestare il vero e proprio maltrattamento previsto dal C.P. Non è semplice cambiare questo stato di cose, il vet non ha la bacchetta magica e anche la denuncia penale non ha l'effetto miracoloso che molti si aspettano. Piuttosto che ricorrere al "maglio della Giustizia" è meglio fare un'opera di educazione - e dunque di mediazione sociale in senso ampio - ovvero portare informazioni sul benessere animale, dimostrare che un miglioramento delle condizioni di vita degli animali migliora anche la produzione ecc. Bisogna che il vet si cali nella cultura dell'altro, sappia capire le tradizioni e il mondo di chi gli sta davanti e sappia comunicare. In questo modo dialogico, nelle situazioni di trattamento non adeguato di animali si ottengono più risultati che con la tanto auspicata repressione (tranne, ovviamente, i casi indubbi di maltrattamento vero e proprio).

LA NORMATIVA ITALIANA SUGLI ANIMALI

aggiornata al 1° agosto 2000

Elenco a cura di Gianluca Felicetti - aggiornamenti continui consultabili sul sito Internet LAV
<http://www.mclink.it/assoc/lav>

Per informazioni o suggerimenti <lav.felicetti@mclink.it>

ALLEVAMENTI

Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320

Regolamento di Polizia Veterinaria

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1954, n.142, S.O.

Legge 3 febbraio 1961, n.4

Divieto dell'impiego di estrogeni come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale degli animali le cui carni e prodotti sono destinati all'alimentazione umana.

Legge 14 ottobre 1985, n.623

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979. Pubblicata nel Supplemento Ordinaria Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1985, n.266.

Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Pubblicata sulla GUCE L221 dell'8.8.1998

Il recepimento di tale Direttiva nell'ordinamento italiano, da effettuarsi entro il 31 dicembre 1999, è stata invece prevista dalla Legge 21 dicembre 1999, n.526 "Legge Comunitaria 1999", con Decreto Legislativo, entro il 2 febbraio 2001.

In relazione a questa Direttiva è stata emanata la Decisione 2000/50/CE della Commissione del 17 dicembre 1999 relativa ai requisiti minimi applicabili all'ispezione degli allevamenti, pubblicata sulla GUCE L19 del 25.1.2000.

Regolamento CE n.1804/99 del Consiglio del 19 luglio 1999 che completa, per le produzioni animali, il Regolamento CE n.2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Decreto Legislativo 336/99

Attuazione della direttiva 96/22/CE divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (beta)-agoniste nelle produzioni animali, nonché le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.

Decisione del Consiglio UE del 17 dicembre 1999 relativa all'immissione sul mercato e all'impiego della somatotropina bovina (BST) e che abroga la decisione 90/218/CEE, pubblicata sulla GUCE L331 del 23.12.1999.

GALLINE OVAIOLE

Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.233 Attuazione della direttiva CEE n.86/113 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria, ai sensi della legge 16 aprile 1987, N183. Gli effetti di tale direttiva sono abrogati dal prossimo 1° gennaio 2003.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1988 n.150

Attenzione: la materia sarà modificata dalla Direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole. Pubblicata sulla GUCE L 203 del 03.08.1999. Deve essere recepita nell'ordinamento italiano entro il 1° gennaio 2002 (è stata inserita nel Disegno di Legge n.6661 del 20 dicembre 1999 "Legge comunitaria 2000"): dal 1° gennaio 2003 non sarà possibile costruire nuovi impianti con batterie e dal 1° gennaio 2012 scatterà il divieto di questo tipo di allevamento.

VITELLI

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.533

Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993 n.7

Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n.331

Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alla protezione dei vitelli

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1998 n.224.

Modifica il precedente Decreto Legislativo 533/92 e recepisce contestualmente la Decisione 97/182 della Commissione del 24 febbraio 1997, recante modifica dell'allegato della direttiva 91/629/CEE, pubblicata in GUCE L76 del 19 marzo 1997.

Dal 31 dicembre 2006 le aziende non potranno tenere rinchiuso in box nessun vitello di età superiore alle otto settimane (rispetto alle ventidue-ventiquattro attuali), dopo la seconda settimana di età, dovrà essere somministrata loro un'alimentazione adeguata con fibre per raggiungere un tasso di emoglobina tale da non farli essere più anemici ed entro le prime sei ore di vita ogni vitello dovrà ricevere colostro.

SUINI

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.534

Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993 n.7

Attenzione: la Commissione Europea ha annunciato l'intenzione di presentare, entro il 2000, una Proposta di modifica della Direttiva 91/630/CEE.

CACCIA/SELVATICI

Articolo 842 del Codice Civile

(Caccia e pesca) Accesso ai fondi privati

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.448

Esecuzione della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971

Legge 24 novembre 1978, n.812

Adesione alla Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione.

Legge 5 agosto 1981, n.503

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979.

Legge 25 gennaio 1983, n.42

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979.

Legge 11 febbraio 1992, n.157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.46 del 25 febbraio 1992

Attenzione: dovranno entrare in vigore le Direttive 94/24/CE e 97/49/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici.

DPCM 22 novembre 1993

"Variazioni all'elenco delle specie cacciabili di alcuni volatili".

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.278 del 26.11.1993.

DPCM 21 marzo 1997

"Modificazione dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art.18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.157

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.98 del 29.4.1997.

DPCM 27 settembre 1997

"Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art.9 della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici".

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.254 del 30.10.1997.

Direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997 che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici. GUCE L223 del 13.8.97.

Circolari del Ministero dell'Interno: 20 marzo 1986 su rilascio Sindaci licenze tiro a volo animali vivi, poi interpretata su addestramento cani per selvaggina con sparo; 6 maggio 1997 su art.13 L.157/92 in GU n.122 del 28.5.1997; 14 febbraio 1998 su trasporto armi in GU n.48 del 27.2.1998.

CODICE PENALE

Articolo 638 Uccisione o danneggiamento di animali altrui

Articolo 672 Omessa custodia e malgoverno di animali

Articolo 727 Maltrattamento di animali, sostituito dalla Legge 22 novembre 1993, n.473

"Nuove norme contro il maltrattamento degli animali"

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.278 del 26 novembre 1993.

"L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

La pena è aumentata, se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi".

COMBATTIMENTI

Articolo 718 Codice Penale (Esercizio di giochi d'azzardo)

"Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire quattrocentomila. Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta".

Articolo 719 Codice Penale (Circostanze aggravanti)

"La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è raddoppiata: se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da gioco (l'art.721 C.P. definisce casa da gioco "i luoghi di

convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati"); (...) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti; se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto".

Articolo 720 Codice Penale (Partecipazione a giochi d'azzardo)

"Chiunque (...) senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione. La pena è aumentata (...) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti".

Articolo 727 Codice Penale (Maltrattamento di animali) già riportato in apertura.

Legge 13 dicembre 1989, n.401

Articolo 4 comma 1 prevede ammenda o arresto per chi partecipa a scommesse clandestine per competizioni fra animali. Il comma 3 prevede la pena per chi partecipa, il comma 4 per chi pubblicizza tali scommesse.

Attenzione: al momento in cui scriviamo è in itinere in Parlamento una proposta di riforma complessiva "Detenzione cani e impiego animali in competizioni" che raccoglie un Disegno di legge del Governo D'Alema del 1999 e diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare.

COMPITI ISTITUZIONALI

Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979

Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1979 n.150 Art.3 "E' attribuita ai comuni, singoli o associati ed alle comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del DPR 24 luglio 1977 n.616, la funzione esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico".

Protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali, allegato al Trattato che istituisce la Comunità Europea. Pubblicato sulla GUCE C340 del 10 novembre 1997

"Le alte parti contraenti, desiderando garantire maggiore protezione e rispetto del benessere degli animali, in quanto esseri senzienti, hanno convenuto la seguente disposizione, che è allegata al trattato che istituisce la Comunità Europea: Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale".

COMPITI VETERINARI

Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320, Regolamento di Polizia Veterinaria

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n.264 Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.

Legge 23 dicembre 1978, n.833

Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.
(In particolare articolo 14 sui compiti delle USL; articoli 16 e 32 sui servizi sanitari)

DOMESTICI E RANDAGISMO

Legge 14 agosto 1991, n.281

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1991, n.203

Decreto Ministeriale 14 ottobre 1996

Norme in materia di affidamento dei cani randagi

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n.300, Annullato con D.M. 19 novembre 1998, Publicato in G.U. 12 febbraio 1999, n.35

Attenzione: la Commissione Europea ha annunciato di voler presentare un Regolamento del Parlamento e del Consiglio per fissare le norme della polizia sanitaria applicabili ai movimenti degli animali da compagnia.

DOMESTICI IN CONDOMINIO

Sentenze che ne permettono la custodia.

Pretura di Campobasso Sentenza 12 maggio 1990

Tribunale di Piacenza Sez.II 10 aprile 1990 n.231

Tribunale di Napoli Ord.25 ottobre 1990.

ESOTICI/SELVATICI

Legge 19 dicembre 1975, n.874

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973.

Decreto Ministeriale 27 dicembre 1979

Dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva e temporanea e le operazioni di esportazione definitiva e temporanea relativa agli esemplari riportati nelle appendici I e II della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973.

Decreto Ministeriale 31 dicembre 1979

Modifiche al decreto ministeriale 6 maggio 1979 concernente il regime d'importazione delle merci e il decreto ministeriale 10 maggio 1975 concernente la tabella Export, in attuazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali in via di estinzione.

Legge 7 febbraio 1992, n.150

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.874, e del Regolamento (CEE) n.3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Gli articoli 4 comma 2, 5, 6, 8 bis, 12 ter sono stati modificati e integrati dall'articolo 4 della Legge 9 dicembre 1998 n.426 Nuovi interventi in campo ambientale. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1998 n.291.

Legge 13 marzo 1993, n.59

Conversione in legge con modifiche e integrazioni del D.L. 12 gennaio 1993 n.2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992 n.150 in materia di "commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione".

Decreto Ministeriale 19 aprile 1996

Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.232 del 3.10.1996.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 248 del 23 ottobre 1997. Serie generale.

MACELLAZIONE

Regio Decreto 20 dicembre 1928, n.3298

Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1929, n.36.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n.967

Disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.33 del 6 febbraio 1973.

Legge 14 ottobre 1985, n.623

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979.

Pubblicata nel Supplemento Ordinaria Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1985, n.266.

Decreto Ministeriale 16 ottobre 1986

Deroghe di cui all'art.13-bis del D.P.R. 10 agosto 1972 n.967, modificato dal D.P.R. 12 novembre 1976, n.1000, in materia di produzione e commercializzazione delle carni di selvaggina da pelo allevata.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1986, n.248.

Decreto Legislativo 18 aprile 1994, n.286

Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1994, n.111.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.495

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1998 n.20

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili di cortile.

Circolare n.3 del 9 marzo 1998

Linee di indirizzo e coordinamento per la produzione e commercializzazione delle carni di uccelli corridori (ratiti) ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1992, n.559 Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n.28.

Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n.333

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1998 n.226

Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

Attenzione: l'articolo 20 della Legge 21 dicembre 1999 n.526 pubblicata sul Supplemento Ordinario n.15/L alla GU n.13 del 18 gennaio 2000 "Legge Comunitaria 1999" ha modificato o abrogato alcune parti degli articoli 1, 7 e 9 del Decreto Legislativo n.333/98.

PELLICCE

Regolamento CEE n.3254/91 del Consiglio del 4 novembre 1991 che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà.

Pubblicato sulla GUCE L308 del 9 novembre 1991.

Regolamento CE n.1771/94 della Commissione del 19 luglio 1994 che stabilisce norme concernenti l'introduzione nella Comunità di pellicce e prodotti manufatti di talune specie di animali selvatici. Pubblicato sulla GUCE L184 del 20 luglio 1994

Ha fatto slittare di un anno l'entrata in vigore del divieto fissato dal Regolamento CEE n.3254/91.

PESCA

Regio Decreto 22 novembre 1914 n.1486

Approvazione di un nuovo regolamento per la pesca fluviale e lacuale.

Regio Decreto 8 ottobre 1931, n.604

Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1932, n.18).

Legge 14 luglio 1965, n.963

Disciplina della pesca marittima.

Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639

Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n.963, concernente la disciplina della pesca marittima.

Decreto Ministeriale 31 luglio 1979
Regolamentazione della cattura dei delfini.

Legge 25 agosto 1988, n.381
Modificazioni alla legge 14 luglio 1965, n.963 concernente la disciplina della pesca marittima.

Decreto Ministeriale 26 luglio 1995
Disciplina delle licenze di pesca.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.203 del 31 agosto 1995 e relativa Circolare 6 novembre 1995, n.65211816
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.268 del 16 novembre 1995.

Decreto Ministeriale 29 settembre 1995
Autorizzazione all'esercizio della pesca negli impianti di acquacoltura.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.266 del 14 novembre 1995.

SPERIMENTAZIONE

Legge 23 giugno 1970, n.503
Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali (v. anche Legge 23 dicembre 1975 n.745).

Decreto Ministeriale 1 marzo 1973
Entrata in vigore della VIII edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana.

Legge 22 ottobre 1973, n.752
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa alla elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964.

Direttiva 75/318/CEE e successiva Direttiva 83/571/CEE

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1976
Obbligo della registrazione quali presidi medico chirurgici per i prodotti topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile. Decreto Ministeriale 19 gennaio 1976 Obbligo di registrazione come presidi medico chirurgici di prodotti igienici per gli occhi e di soluzioni per lenti a contatto.

Decreto Ministeriale 28 luglio 1977
Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo.

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.116
Attuazione della direttiva n.86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.
Pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.40 del 18 febbraio 1992.
Tale norma lascia in vigore i soli comma 1 e 3 dell'articolo 1 della precedente Legge 12 giugno 1931, n.924 così come modificata dalla Legge 1 maggio 1941, n.615.
La norma è stata modificata e integrata da:

Avviso di Rettifica in Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1992, n.294; Decreto Ministeriale 29 settembre 1995 "Riconoscimento dei titoli di laurea idonei ed equivalenti ai fini della sperimentazione animale (...) in Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1996 n.102; Circolari Ministeriali N.32/92, n.17/93 e n.18/93 in GU n.120 del 25.5.1993, n.8/94 in G.U. n.163 del 14.7.1994.

Attenzione: la Commissione Europea ha approvato tre metodi alternativi ai test su animali, in modifica all'allegato V parte B della direttiva 67/548/CEE (sono pubblicati in GUCE L136 dell'8.6.2000, Direttiva 2000/33/CE della Commissione del 25 aprile 2000) ed ha annunciato l'intenzione di voler presentare una Proposta di modifica della Direttiva n.86/609/CEE.

Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n.270

Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art.1, comma 1, lettera h, della legge 23 ottobre 1992 n.421.

Il comma g) dell'articolo 4 assegna a questi istituti "l'elaborazione e l'applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica".

Legge 12 ottobre 1993, n.413

Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1993, n.244;

Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997 che rinvia la data (al 30 giugno 2000) dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici" in GUCE L114 del 1.5.1997. Relativo Decreto Ministeriale 26 gennaio 1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1998, n.66.

Direttiva 2000/41/CE della Commissione

del 19 giugno 2000 che rinvia per la seconda volta il termine per il divieto della sperimentazione animale di ingredienti o miscele di ingredienti per prodotti cosmetici.

Pubblicata in GUCE L145 del 20.6.2000.

Decreto Legislativo 24 aprile 1997 n.126

"Attuazione della direttiva 93/35/CEE recante la sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CE recante modalità di applicazione della direttiva 76/768/CEE riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici" in GU n.112 del 16.5.1997.

Attenzione: la Commissione Europea ha annunciato l'intenzione di presentare un VII emendamento alla Direttiva "base" sui cosmetici 76/768/CEE.

Decreto Ministero della Sanità del 7 aprile 1997

"Procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato per il vaccino anti epatite B" in GU n.142 del 20.6.1997.

Decreto Ministero della Sanità del 7 aprile 1997

"Procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato per il vaccino antipoliomelite" in GU n.142 del 20.6.1997.

Decreto Ministero della Sanità del 7 aprile 1997

"Procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato per il vaccino antimorbilloso" in GU n.143 del 21.6.1997.

Decreto Ministero della Sanità del 7 aprile 1997

"Procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato per il vaccino antiparotite" in GU n.144 del 23.6.1997.

Decreto Ministeriale 15 luglio 1997

Recepimento delle linee guida dell'UE di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n.162. L'Unione Europea ha approvato una Direttiva sullo stesso tema, la cui proposta (97/C 306/10) è pubblicata in GUCE C306 dell'8.10.97.

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n.174

"Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi".

Pubblicato in S.O. della G.U. n.101/L 2000.

SPETTACOLI

Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Articolo 70. Pubblici spettacoli.

"Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che comportino strazio o sevizie di animali".

Regio Decreto 6 maggio 1940, n.635

Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Articolo 129. Trattenimenti vietati "Tra i trattenimenti vietati a termine dell'art.70 della legge sono: le corse con uso di pungolo acuminato, i combattimenti tra animali, le corride, il lancio delle anitre in acqua, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili."

Attenzione: il Decreto Legislativo 13 luglio 1994, n.480, Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1994, n.258, ha abrogato all'articolo 13 comma b) e c) gli articoli 70 e 129 sopra riportati. A seguito delle proteste, il Ministro dell'Interno Roberto Maroni ha emanato la Circolare 3 ottobre 1994, n.559/LEG/200.112.bis interpretativa del Decreto Legislativo 13 luglio 1994 n.480, Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 4 novembre 1994, n.258, indirizzata a Prefetti, Commissari del Governo, Presidente Giunta Regionale Valle d'Aosta, Questori e per conoscenza al Ministero di Grazia e Giustizia, al Ministero dell'Industria, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza in cui si legge: "(...) Va inoltre precisato che l'abrogazione degli artt. 126,125 e 129 del Regolamento di esecuzione del TULPS, conseguente all'abrogazione del predetto art. 70, non fa venir meno l'antigiuridicità delle condotte ivi elencate a mero titolo esemplificativo, allorché si tratti di attività costituenti comunque reato. Di conseguenza tali attività non possono essere in alcun modo autorizzate; più precisamente, come devono considerarsi tuttora vietati gli spettacoli o trattenimenti che facciano, ad esempio, apologia di reato, o che offendono o mettono in pericolo altri interessi pubblici tutelati dalle norme penali, così sono vietate, per fare altri esempi, le corse con pungolo acuminato, i combattimenti di animali, le corride, e ogni altro spettacolo o trattenimento che comporti strazio o sevizie di animali, a norma del nuovo testo dell'art.727 c.p. (...)".

TESTO UNICO LEGGI SANITARIE

Articolo 146 Sostanze velenose (Distribuzione di).

TRASPORTI

Legge 12 aprile 1973, n.222

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968.

Legge 28 aprile 1982, n.244

Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale alla Convenzione europea del 13 dicembre 1968 sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottato a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979.

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.532

Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n.7

così come modificato dal Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n.388 (v. sotto).

Decreto Legislativo 30 gennaio 1993, n.27

Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica.

Pubblicato sulla GU n.12 del 4.2.1993.

Decreto Legislativo 30 gennaio 1993 n.28

Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari.

Pubblicato sulla GU n.12 del 4.2.1993.

Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n.93

Norme concernenti gli alimenti per il bestiame

Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative

all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1993, n.78.

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1994

Modalità e criteri per il monitoraggio della mortalità di animali vivi di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento CEE n.3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1992, e successive modificazioni, durante il trasporto internazionale. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1994, n.51.

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1994

Norme per lo scambio intracomunitario e per l'importazione dai Paesi terzi di equidi vivi

Pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.299 del 23 dicembre 1994.

In tema, dovrà essere recepita prossimamente la Direttiva 90/426 relativa alle condizioni di politica sanitaria che disciplinano i movimenti di equini.

Regolamento (CE) n.1255/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 "riguardate i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE.

In GUCE L147 del 2.7.1997 In vigore dal 1° gennaio 1999.

Regolamento (CE) n.441/98

del Consiglio del 16 febbraio 1998 che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore a otto ore.

In GUCE L52 del 21.2.1998. In vigore dal 1° luglio 1999.

Regolamento (CE) n.615/98 della Commissione del 18 marzo 1998 recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto.

Publicato in GUCE L82 del 19.3.1998.

Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n.388

Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto.

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1998 n.262

Modifica e integra il precedente Decreto Legislativo n.532/92.

ZOO

Direttiva 1999/22/CE del Consiglio del 29 marzo 1999 relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

Publicata sulla GUCE L94 del 9 aprile 1999. Deve essere recepita entro il 9 aprile 2002 (è stata inserita nell'allegato C della Legge 21 dicembre 1999 n.526 "Legge Comunitaria 1999 per un recepimento con "regolamento autorizzato").

Autori del Codice in ordine alfabetico per cognome

Donatella Aureli, medico veterinario Asl città di Milano

Michael Balls, Head of ECVAM, *Institute of Health and Consumer Protection, Joint Research Centre, European Commission, 21020 Ispra (VA), Italy.*

Silvana Castignone; professore ordinario di Filosofia del diritto, Università di Genova

Patrizia Costa, ECBA, *European Countries Biologists Associations, Commissioner for Experimental Animal Welfare*; professore a contratto per la scienza degli animali da laboratorio, Università Statale di Milano

Emanuela D'Amore, medico veterinario, I° tecnologo presso il Servizio Qualità e Sicurezza della Sperimentazione Animale dell'Istituto Superiore di Sanità

Véronique C. Delpire, ricercatrice dell'Università di Nottingham, *Centre for Applied Bioethics, Faculty of Biological Sciences*

Tessa Ercoli, dottoressa in giurisprudenza

Gianluca Felicetti, LAV (Lega Antivivisezione)

Luigi Lombardi Vallauri, professore ordinario di filosofia del diritto, Università di Firenze

Giovanni Fiandaca, professore ordinario di diritto penale, Università di Palermo

Anna Mannucci, studiosa di zooantropologia e giornalista

Adriano Mantovani, Elisabetta Lasagna, Riccardo Zanetti, "Centro di Collaborazione OMS/FAO per la Sanità Pubblica Veterinaria"

Cosimo Mazzoni, professore ordinario di diritto privato, Università di Siena

Pino Paolillo, naturalista, segretario regionale del WWF Calabria

Maurizio Salvi, bioeticista, *High Institute of Philosophy*, Università di Lovanio (Belgio)

Sebastiano Salvio, DIP.TE.RIS, Dipartimento per lo studio del Territorio e delle sue Risorse, Università di Genova

Maurizio Santoloci magistrato e vice presidente nazionale WWF Italia

Mariachiara Tallacchini, ricercatrice di Filosofia del diritto, Università Cattolica S. C. di Piacenza

Franco Travaglini, giornalista

Alessandra Valastro, borsista presso il Dipartimento di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza di Firenze

INDICE

Introduzione

Anna Mannucci e Mariachiara Tallacchini

Cenni storici e filosofici su animali e diritto

Animali e diritto italiano: una storia
Anna Mannucci

Appunti di filosofia della legislazione animale
Mariachiara Tallacchini

Previsioni normative generali

L'art. 727 del codice penale nella attuale posizionamento giuridico e sociale
Maurizio Santoloci

Il maltrattamento di animali può essere verificato con una perizia?
Maurizio Santoloci

Prospettive possibili di maggiore tutela penale degli animali
Giovanni Fiandaca,

Spunti per una riflessione sull'uccisione ingiustificata di animali
Alessandra Valastro

I diritti degli animali: gli animali sono cose o soggetti del diritto?
Cosimo Marco Mazzoni

Il "diritto all'affetto"
Silvana Castignone

Animali selvatici

Tutela della fauna o massacro legalizzato?
Giuseppe Paolillo

La conservazione degli anfibi e dei rettili in Italia: dalla Convenzione di Berna alla direttiva Habitat
Sebastiano Salvidio

Animali domestici "da reddito"

Il benessere animale e il caso della gallina ovaioia
Franco Travaglini

La macellazione
Tessa Ercoli

Integrità e valore intrinseco negli animali. Il caso olandese.
di Maurizio Salvi

Animali per la sperimentazione

La normativa che regola l'utilizzo degli animali a fini sperimentali o scientifici
Emanuela D'Amore

La regolamentazione della sperimentazione animale a livello europeo
Véronique C. Delpire and Michael Balls

La transgenesi animale tra speranze scientifiche e problematiche etiche
Patrizia Costa,

L'obiezione di coscienza legale alla sperimentazione animale, ex-vivisezione (legge 12 ottobre
1993 n. 413)
Luigi Lombardi Vallauri

Il ruolo del veterinario

L'igiene urbana veterinaria
Adriano Mantovani, Elisabetta Lasagna, Riccardo Zanetti

Il veterinario come mediatore sociale
Donatella Aureli e Anna Mannucci

Elenco delle principali leggi in tema di animali
a cura di Gianluca Felicetti

Elenco degli autori